



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO

**Rassegna
della giurisprudenza di legittimità**

Gli orientamenti delle Sezioni Civili

Anno 2025

VOLUME II

INDICE

VOLUME SECONDO

PRINCIPI DI DIRITTO SOSTANZIALE

(Coordinato da Alberto Giusti e Vittoria Amirante)

PARTE QUARTA

IMPRESA E MERCATO

(Coordinata da Alessandro Farolfi e Guido Romano)

CAPITOLO XVI

I DIRITTI DI PRIVATIVA E LA CONCORRENZA

(DI PAOLO FRAULINI E ADRIANO DEL BENE)

1. Il marchio.....	497
2. Il brevetto.	500
3. Le condotte anticoncorrenziali <i>ex lege</i> 10 ottobre 1990, n. 287.....	500
4. La concorrenza sleale.....	502
5. I diritti del consumatore.....	504
6. Il diritto d'autore.	507

CAPITOLO XVII

IL DIRITTO DELLE SOCIETÀ

(DI LIVIA DE GENNARO, ALDO RUGGERO, ADRIANO DEL BENE)

1. Le società in generale.....	509
1.1. Le vicende modificative ed estintive delle società.....	509
1.2. Cessione di partecipazioni societarie.....	515
1.3. Profili processuali.....	516
2. Le società di persone.	520
2.1. Autonomia sostanziale e processuale della società rispetto ai singoli soci.....	520
2.2. Continuazione dell'attività di impresa e scioglimento del rapporto sociale.....	523
3. Le società di capitali.....	524
3.1. Le azioni e le quote sociali.....	524
3.2. Finanziamenti e conferimenti a vario titolo.....	527
3.3. Le deliberazioni dell'assemblea.....	527
3.4. Poteri e responsabilità degli organi gestori.....	528
3.5. Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e degli altri organi sociali.....	531
3.6. Il controllo societario e la responsabilità da direzione e coordinamento.....	534
3.7. Il recesso del socio.....	535
3.8. Le operazioni straordinarie.....	536
3.9. I patti parasociali.....	537
4. Particolari società di capitali.....	538
4.1. Società cooperative.....	538

CAPITOLO XVIII

IL DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI

(DI MARCO CECCHI E LIVIA DE GENNARO)

1. Intermediazione finanziaria.	541
2. I rapporti bancari.	544
3. Responsabilità della banca.	549
4. Titoli di credito.	551

CAPITOLO XIX

IL DIRITTO DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

(DI LIVIA DE GENNARO E ALESSANDRO FAROLFI)

1. Fallimento e liquidazione giudiziale dell'imprenditore: presupposti.	553
1.1. L'estensione del fallimento e le società cancellate.	556
1.2. Il procedimento per l'apertura della procedura.	558
1.3. Impugnazioni.	560
2. Gli organi delle procedure concorsuali.	563
2.1. Reclami endoprocedimentali.	565
3. I pagamenti e le azioni di inefficacia.	566
3.1. L'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore.	568
3.2. Le revocatorie fallimentari.	570
4. I rapporti pendenti.	572
5. Formazione dello stato passivo: aspetti processuali.	574
5.1. Segue: opposizione allo stato passivo.	580
5.2. Segue: profili sostanziali.	582
6. Liquidazione dell'attivo.	585
7. Chiusura del fallimento, rendiconto e riparti.	587
8. Esdebitazione.	589
9. Concordato preventivo.	590
9.1. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.	600
9.2. Concordato fallimentare o nella liquidazione.	600
10. Accordi di ristrutturazione.	601
11. Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.	602
12. Sovraindebitamento.	606

PARTE QUINTA

IL DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA

(Coordinato da Luca D'Addario e Mario De Ioris)

CAPITOLO XX

IL LAVORO PRIVATO: DIRITTI, OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ

(DI VALENTINA RICCHEZZA)

1. Le fonti.	615
1.1. La costituzione del rapporto di lavoro.	616
2. Il diritto sindacale.	616
3. La retribuzione.	618
3.1. Il T.F.R.	622

3.2. Prescrizione e decadenza.	623
4. I caratteri e l'oggetto della prestazione lavorativa.	625
4.1. I doveri del lavoratore: la diligenza, obbedienza e fedeltà e i poteri datoriali.	625
4.2. La buona fede e correttezza.	629
4.3. Orario.	629
4.4. Astensione dal lavoro: festività, ferie e permessi.	630
4.5. Mansioni e demansionamento.	632
5. La tutela ex art. 2087 c.c. e le condotte discriminatorie.	634
6. La distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato.	640
7. Il lavoro in apprendistato, a termine, somministrato, intermittente, a progetto.	641
7.1. La collaborazione nell'impresa familiare.	644
7.2. Il patto di prova.	644
8. Il datore di lavoro: appalto, trasferimento d'azienda, intermediazione di manodopera.	645
9. La cessazione del rapporto di lavoro per ragioni diverse dal recesso datoriale.	651
10. Le rinunzie e transazioni del lavoratore.	651
11. Il contratto di agenzia.	652

CAPITOLO XXI

IL LICENZIAMENTO

(DI FRANCESCA FUCCI)

1. Premessa.	655
2. Il licenziamento individuale.	655
2.1. Il licenziamento per ragioni disciplinari.	656
2.2. La giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di licenziamento.	659
2.3. Il licenziamento del dirigente.	660
2.4. Il licenziamento della lavoratrice madre.	661
2.5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.	661
2.6. Il licenziamento per superamento del periodo di comporta.	663
2.7. Il licenziamento ritorsivo e discriminatorio.	664
2.8. Aspetti formali.	665
2.9. Aspetti procedurali.	666
2.10. La revoca del licenziamento.	669
2.11. La rinuncia all'impugnativa del licenziamento.	670
2.12. Le conseguenze del licenziamento illegittimo.	670
2.13. Il licenziamento in contesti internazionali.	671
3. I licenziamenti collettivi.	672

CAPITOLO XXII

IL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO PRIVATIZZATO

(DI LUCA D'ADDARIO)

1. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: introduzione.	675
2. I principi generali.	675
3. La costituzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego privatizzato.	680
3.1. Il reclutamento mediante procedure concorsuali: regole ed eccezioni. Le progressioni di carriera.	680
3.2. I contratti di lavoro flessibili.	687
4. Retribuzione e altri trattamenti economici.	688
5. Parità di trattamento.	697

6. Classificazione del personale: categorie qualifiche e mansioni.....	699
7. Mobilità.....	700
8. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.....	702
9. Disciplinare.....	703
10. La cessazione del rapporto di lavoro.....	705
11. La dirigenza.....	708
12. Il personale scolastico.....	714
13. Università.....	718
14. L'emergenza pandemica.....	721

CAPITOLO XXIII

LE VICENDE DELL'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA

(DI MARIO DE IORIS)

1. L'obbligazione contributiva e i soggetti obbligati.....	723
2. La retribuzione imponibile e il minimale retributivo.....	726
3. Gli sgravi e i benefici contributivi.....	729
4. Totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali.....	730
5. Omissione contributiva e la posizione del lavoratore.....	732
6. Accertamento e riscossione.....	734
7. La prescrizione dei crediti contributivi.....	735
8. Gli elenchi dei lavoratori agricoli.....	736

CAPITOLO XXIV

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

(DI MARIO DE IORIS)

1. La contribuzione figurativa e le maggiorazioni contributive.....	739
2. Le prestazioni pensionistiche.....	741
3. Il cumulo dei trattamenti: divieti e facoltà di opzione.....	746
4. L'indennità di disoccupazione.....	747
5. L'indennità di mobilità.....	748
6. L'indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.....	748
7. La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI).....	748
8. La Cassa integrazione guadagni.....	751
9. Il T.F.R. e le altre prestazioni corrisposte dal Fondo di garanzia <i>ex art. 2</i> della legge n. 297 del 1982.....	752
10. Le prestazioni in tema di maternità.....	754
11. Le prestazioni in favore dei familiari.....	755

CAPITOLO XXV

LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

(DI VALENTINA RICCHEZZA)

1. Premessa.....	757
2. L'invalidità civile.....	757
3. Il rimborso delle prestazioni sanitarie.....	759
4. Le prestazioni a beneficio delle vittime del dovere e di soggetti assimilati.....	760
5. Le prestazioni in favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni o emotrasfusioni.	762
6. Le provvidenze a sostegno della natalità.....	763

7. La proposizione della domanda amministrativa: questioni.	763
--	-----

CAPITOLO XXVI

LA TUTELA INAIL

(DI VALENTINA RICCHEZZA)

1. Premessa.	765
2. I soggetti beneficiari dell'assicurazione obbligatoria.	766
3. Le prestazioni erogate dall'INAIL, i requisiti per il loro riconoscimento, la revisione.	767

CAPITOLO XXVII

LA PREVIDENZA DI CATEGORIA

(DI MARIO DE IORIS)

1. Le Casse professionali.	771
2. Avvocati.	773
3. Dottori commercialisti.	773
4. Veterinari.	775
5. Ingegneri e architetti.	775

CAPITOLO XXVIII

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

(DI MARIO DE IORIS)

1. Finalità della previdenza complementare.	777
2. Il Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani "Fiorenzo Casella".	778

PARTE SESTA I RAPPORTI CON I PUBBLICI POTERI

(Coordinata da Alessandro Farolfi)

CAPITOLO XXIX

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

(DI MASSIMILIANO DE SIMONE)

1. Premessa.	781
2. Giurisdizione.	781
3. Questioni in tema di procedimenti amministrativo e giurisdizionale.	782
4. Acquisizione sanante.	786
5. Determinazione delle indennità di espropriazione e occupazione. Altre indennità.	787
6. Opposizione alla stima.	789
7. Espropriazione e illecito edilizio.	790
8. Casi particolari: la facoltà di riacquisizione di aree attribuita ai Consorzi di sviluppo industriale ex art. 63 1. n. 448 del 1998.	791

CAPITOLO XXX

GLI APPALTI PUBBLICI

(DI SIMONA RAGAZZI)

1. Il contratto di appalto pubblico.....	793
2. Esecuzione del contratto e responsabilità.	796
3. Appalto pubblico e raggruppamento temporaneo di imprese.....	801
4. Profili lavoristici negli appalti di opere e servizi pubblici.....	802
5. Profili in tema di giurisdizione.....	804

CAPITOLO XXXI

LE SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING

(DI LAVINIA SPAVENTI)

1. Premessa.	807
2. Azione intrapresa da una società <i>in house</i> e giurisdizione.....	808
3. Responsabilità precontrattuale della società <i>in house</i>	810
4. Questioni giuslavoristiche relative ai dipendenti delle società <i>in house</i>	811

CAPITOLO XXXII

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

(DI FRANCESCO BALATO E ALESSANDRO TRINCI)

1. Principi generali, struttura del giudizio di opposizione e poteri del giudice.	813
2. Elemento soggettivo dell'illecito amministrativo ed errore sulla liceità del fatto.	816
3. Competenza e rapporto tra potere regolamentare e potere sanzionatorio.	818
4. Aspetti relativi alla prova.	820
5. Contestazione, notificazione e termini decadenziali.	821
6. Solidarietà e responsabilità di soggetti terzi.	822
7. Profili ulteriori di analisi. Prescrizione.	823
8. Abuso di informazioni privilegiate.	825
9. Ulteriori pronunce riguardanti le sanzioni in ambito bancario e finanziario.	826
10. Le sanzioni amministrative previste dal codice della strada.	827
11. Il verbale di constatazione delle violazioni al codice della strada.	829
12. L'opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.	830
13. Le altre sanzioni.....	831

CAPITOLO XXXIII

ELEZIONI E GIUDIZI ELETTORALI

(DI SIMONA RAGAZZI)

1. Premessa.	837
2. Diritto di elettorato passivo.	837
3. Diritto di elettorato passivo e rilevanza ostativa di talune pronunce penali.....	842
4. Incompatibilità a rivestire cariche pubbliche.....	843

CAPITOLO XXXIV.....	845
I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	845
(DI LUCA D'ADDARIO E SIMONA SANSA).....	845
1. Premessa.....	845
2. La responsabilità disciplinare dei magistrati.....	845
2.1. Gli illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni.	846
2.2. Gli illeciti disciplinari conseguenti a reato.....	850
2.3. La scarsa rilevanza del fatto.....	851
3. Il giudizio disciplinare.....	852
3.1. La sospensione dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare.	853
3.2. La sospensione cautelare.....	853
3.3. La sanzione in generale.	854
3.4. L'impugnazione delle decisioni della sezione disciplinare.	854
3.5. Il giudizio di rinvio.....	854
4. La riabilitazione.....	855
5. La responsabilità disciplinare degli avvocati.	856
5.1. Gli illeciti disciplinari.	856
5.2. La prescrizione dell'azione disciplinare.	858
5.3. La genericità della contestazione dell'accusa.	858
5.4. Validità delle delibere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.	859
5.5. La pregiudizialità penale.....	859
5.6. Durata massima della sospensione cautelare dall'esercizio della professione.	860
5.7. Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense.	860
5.8. La riassunzione del giudizio disciplinare a seguito di cassazione con rinvio della decisione resa dal Consiglio Nazionale Forense.....	860
6. La responsabilità disciplinare dei notai.	861
6.1. Gli illeciti disciplinari.	861
6.2. Il procedimento disciplinare: i termini.....	864
6.3. Effetti della dispensa per rinuncia ex art. 31 della l. n. 89 del 1913 sul procedimento disciplinare.....	865
6.4. Risarcimento dei danni conseguenti ad illegittima esecuzione di sanzione disciplinare notarile.	865

VOLUME SECONDO
PRINCIPI DI DIRITTO SOSTANZIALE

(Coordinato da Alberto Giusti e Vittoria Amirante)

PARTE QUARTA

IMPRESA E MERCATO

(Coordinata da Alessandro Farolfi e Guido Romano)

CAPITOLO XVI

I DIRITTI DI PRIVATIVA E LA CONCORRENZA

(DI PAOLO FRAULINI E ADRIANO DEL BENE)

SOMMARIO: 1. Il marchio - 2. Il brevetto - 3. Le condotte anticoncorrenziali *ex lege* 10 ottobre 1990, n. 287 - 4. La concorrenza sleale. - 5. I diritti del consumatore - 6. Il diritto d'autore.

1. Il marchio.

Sul tema della registrabilità del segno, **Sez. 1 n. 280/2025, Catallozzi, Rv. 673600-01**, afferma che la registrazione del marchio successivo presuppone che non vi sia rischio di confusione con un marchio anteriore ed il giudizio di novità va compiuto in astratto, raffrontando i segni come registrati, a prescindere dal loro uso e dall'intensità ed estensione della loro conoscenza presso i consumatori, salvo il limite della decadenza per non uso, a differenza della valutazione da compiersi nel giudizio di contraffazione, in cui tale accertamento è influenzato dalle modalità con cui il marchio anteriore è utilizzato e percepito dal pubblico di riferimento.

Sulla medesima questione, si segnala **Sez. 1, n. 3167/2025, Caiazza, Rv. 674056-01**, la quale statuisce che la lettera dell'alfabeto, seppur singolarmente considerata, è brevettabile come tale, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 16 del r.d. n. 929 del 1942, riformato dal d.lgs. n. 480 del 1992, in attuazione della dir. CEE 89/104, che include espressamente le lettere tra i segni suscettibili di registrazione, purché idonei a svolgere una funzione distintiva dei prodotti e dei servizi di un'impresa, salvi i limiti di cui ai successivi artt. 18 e 21. Secondo **Sez. 1, n. 3395/2025 Falabella, Rv. 673952-01**, una forma, un segno o una raffigurazione bidimensionale, pur se forniti di capacità distintiva, non sono brevettabili come marchi, salvo che la forma, il segno o la raffigurazione siano del tutto avulsi dalle

funzioni di ornamento o di utilità, soggiacendo soltanto a criteri di fantasia e di attitudine differenziatrice. Inoltre, a tenore di **Sez. 1, n. 20068/2025, Iofrida, Rv. 675466-01**, il titolare del marchio di fatto può validamente consentire a un altro soggetto di registrarlo, in quanto tale consenso equivale alla cessione del diritto di registrazione ed esclude, pertanto, la malafede di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005.

In tema di rischio di confusione, si segnalano: **Sez. 1, n. 630/2025, Catallozzi, Rv. 673636-01**, secondo cui l'inclusione di due prodotti nella stessa classe merceologica non è idonea a provarne l'affinità, essendo necessario che gli stessi siano strutturalmente diretti a soddisfare una specifica domanda di mercato, tanto da risultare sostituibili tra loro, essendo prodotti affini, ai sensi degli artt. 12 e 20 del d.lgs. n. 30 del 2005, quelli che, per natura e destinazione, risultano fungibili tra loro in maniera tale che la mancanza di precisa distinzione tra i segni identificativi ne comporta il rischio di confusione; **Sez. 1, n. 2305/2025, Catallozzi, Rv. 63843-01**, a tenore della quale nel procedimento di opposizione alla registrazione di marchi di servizi finanziari ed assicurativi, il rischio di confusione va valutato tenendo conto del grado di attenzione del consumatore medio, che varia a seconda delle caratteristiche del prodotto commercializzato, essendo tendenzialmente basso per i beni di consumo corrente ed elevato per i beni o servizi maggiormente importanti e costosi o di uso eccezionale, ovvero potenzialmente pericolosi o talmente sofisticati dal punto di vista tecnico da non poter essere apprezzati senza l'assistenza di un professionista; **Sez. 1, n. 11031/2025, Catallozzi, Rv. 674514-01**, laddove si afferma che la percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non rappresenta un ostacolo alla protezione conferita dagli artt. 20, lett. b), c.p.i. e 9, par. 2, del Regolamento Marchi UE, allorché, nonostante il suo carattere decorativo, il detto segno presenti una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate; **Sez. 1, n. 14095/2025, Catallozzi, Rv. 674893-01**, secondo cui in presenza di un marchio complesso, benché la valutazione della somiglianza tra i segni non possa limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con quella dell'altro, occorrendo procedere all'esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme, ciò non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue

componenti e in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti.

In tema di contraffazione, **Sez. 1, n. 1180/2025, Campese, Rv. 673836-01**, afferma che, se pure è vero che il titolare di un marchio anteriore è tenuto a dimostrare l'esistenza di una violazione attuale ed effettiva discendente dall'utilizzo dell'altrui privativa, allorquando è prevedibile che dall'uso che il titolare del marchio posteriore ha fatto del proprio segno deriverà una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non è obbligato ad attendere che questa si avveri per poter far vietare detto uso. Sul medesimo tema **Sez. 1, n. 18675/2025, Catallozzi, Rv. 675228-01**, statuisce che il divieto di sfruttamento del marchio già registrato può essere superato in conseguenza dell'accertamento della sussistenza di "giusti motivi", in relazione al quale il giudice deve effettuare un bilanciamento tra gli interessi del titolare del marchio registrato a salvaguardare le funzioni proprie di quest'ultimo e gli interessi di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i propri prodotti e servizi. Tale valutazione va effettuata con la verifica di specifici indici, segnatamente identificabili nella verifica che il segno che corrisponde al marchio oggetto di domanda di registrazione sia stato oggetto di un uso serio ed effettivo; che tale uso, in via di principio, sia iniziato prima del deposito del marchio anteriore notorio o, almeno, dell'acquisizione da parte di tale marchio della sua notorietà; che il segno corrispondente al marchio richiesto sia stato utilizzato in tutto il territorio per il quale il marchio anteriore notorio è registrato; che l'uso non sia stato, in via generale, oggetto di contestazione da parte del titolare del marchio anteriore notorio.

Sul tema della indicazione geografica, **Sez. 1, n. 14023/2025, D'Aquino, Rv. 674848-01**, stabilisce che la prescrizione dell'art. 21, comma 1, lett. b) CPI, secondo cui il titolare di un marchio registrato non può impedire a terzi l'uso di un marchio contenente indicazioni relative alla provenienza geografica, presuppone che lo stesso sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti e che la notorietà sia diffusa in una parte sostanziale del territorio di uno Stato membro, tenuto conto, in particolare, della quota di mercato coperta dal marchio, dell'intensità, dell'ambito geografico e della durata del suo uso, nonché dell'entità degli investimenti realizzati per promuoverlo.

2. Il brevetto.

Sul tema delle modalità dell'uso del brevetto collettivo, **Sez. 1, n. 4131/2025, Marulli, Rv. 673851-01**, sancisce che il rinvio contenuto nell'art. 6, comma 1, d. lgs. n. 30 del 2005, alle norme sulla comunione dei diritti reali deve essere inteso nel senso che, in difetto di convenzione contraria, a mente dell'art. 1102, primo comma, c.c. è precluso al singolo comunista lo sfruttamento produttivo del trovato a cui voglia procedere "*uti singulus*" in quanto ciò, riflettendosi sulla tutela accordata con il brevetto, altera la destinazione della cosa e lede in tal modo il diritto di esclusiva dell'altro o degli altri contitolari.

In tema di brevetto per invenzione, **Sez. 1, n. 19724/2025, Catallozzi, Rv. 675952-01**, afferma che, in ipotesi di invenzione del dipendente, il procedimento, previsto dall'art. 64, comma 4, c.p.i., per la liquidazione dell'equo premio ha natura di arbitrato e non di arbitraggio, essendo volto non a determinare un elemento del negozio già concluso, ma a dirimere la controversia, insorta tra le parti in ordine al relativo ammontare, attraverso una decisione cui si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 806 e ss. c.p.c.

Sui criteri di quantificazione del danno risarcibile a seguito di lesione della privativa brevettuale, **Sez. 1, n. 20074/2025, Iofrida, Rv. 675420-01**, statuisce che il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "codice della proprietà industriale"), nel testo modificato dall'art. 17 del d.lgs. n. 140 del 2006, alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale; in particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa, che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale.

3. Le condotte anticoncorrenziali *ex lege* 10 ottobre 1990, n. 287

Sul tema delle conseguenze sui singoli contratti dell'accertamento della natura anticoncorrenziale delle intese "a monte", si segnalano: **Sez. 1, n. 416/2025, Falabella, Rv. 673874-**

01, che afferma che la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa; **Sez. 3, n. 863/2025, Simone, Rv. 673876-01**, che statuisce che la nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.; **Sez. 1, n. 1851/2025, Dal Moro, Rv. 673553-01**, che precisa che la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia *ex art. 1957 c.c.* ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa; **Sez. 1, n. 18851/2025, Falabella, Rv. 675464-01**, che statuisce che una fideiussione omnibus, conformata a un modello contrattuale predisposto dall'ABI prima dell'ottobre 2002, può essere qualificata contratto "a valle" di un'intesa restrittiva "a monte", in base al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, ove il giudice compia una ricognizione di tale provvedimento, per verificare se esso integri una prova privilegiata anche con riguardo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale presente all'epoca e, in difetto di positivo riscontro in tal senso, accerti, sulla scorta di altri mezzi di prova, l'esistenza dell'intesa restrittiva che trovi espressione in una o più clausole del contratto di garanzia.; **Sez. 1, n. 18854/2025, Falabella, Rv. 675518-01**, a tenore della quale in tema di illecito concorrenziale accertato con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, il giudicato sull'assenza di fatti impeditivi al soddisfacimento del credito avente titolo nel contratto "a valle" dell'intesa restrittiva "a monte" osta all'accoglimento della domanda

risarcitoria il cui danno si assuma discendere, in via diretta o indiretta, da un'esecuzione del contratto stesso, quando tale esecuzione abbia potuto dispiegarsi in forza delle clausole preposte a dare attuazione a quell'intesa; **Sez. 3, n. 34049/2025, Condello, Rv. 677194-02**, afferma che, in tema di intese restrittive della concorrenza, il rilievo della nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus che sia stato stipulato in epoca successiva a quello oggetto di istruttoria da parte della Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 postula la prova dell'effettiva esistenza di un'intesa anticoncorrenziale o comunque di una prassi contrattuale in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990, in quanto l'accertamento della Banca d'Italia non consente di reputare persistente, anche in epoca successiva, il pregresso accordo anticoncorrenziale.

4. La concorrenza sleale.

In tema di concorrenza sleale, **Sez. 1, n. 626/2025, Iofrida, Rv. 673635-01**, ha precisato che il presupposto della comunanza di clientela non è dato dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, ma dall'insieme dei consumatori del medesimo bisogno di mercato, che, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti uguali, affini o succedanei a quelli posti in commercio, che sono in grado di soddisfare quel bisogno, con la conseguenza che sussiste rapporto di concorrenza tra gli imprenditori che, per la commercializzazione degli stessi prodotti, si avvalgono di differenti canali di distribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'illecito concorrenziale tra l'imprenditore operante tramite punti di vendita fisici e quello operante online).

Inoltre, sul tema del perfezionamento della concorrenza sleale, la medesima sentenza, **Sez. 1, n. 626/2025, Iofrida, Rv. 673635-02**, ha statuito che l'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 c.c. non si perfeziona necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, concretantesi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio.

Nella definizione degli atti di concorrenza sleale soccorrono **Sez. 1, n. 11160/2025, Campese, Rv. 673556-01**, a tenore della quale configura condotta contraria alla correttezza professionale, sanzionata dall'art. 2598, nn. 2 e 3, c.c., lo sfruttamento di un pregresso rapporto commerciale preferenziale che consente all'azienda di carpire informazioni su un prodotto altrui avente determinate caratteristiche (coperte, o meno, da diritti di privativa), al fine di immettere in pochissimo tempo in commercio, senza porre in

essere gli investimenti usualmente necessari, un'innovazione tecnologica realizzata dal concorrente, presentandola al mercato come una novità assoluta, nonché **Sez. 1, n. 14098/2025, D'Aquino, Rv. 674835-02**, secondo cui costituisce concorrenza sleale la condotta di un imprenditore che, per il tramite di propri dipendenti già alle dipendenze del concorrente, si appropria di tabulati recanti i nominativi di clienti e distributori di quest'ultimo, non rilevando la circostanza che essi fossero già noti al medesimo imprenditore e a tali dipendenti, trattandosi di un complesso strutturato di informazioni aziendali comunque riservate, e non divulgabili ove esse superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati, il cui trasferimento è idoneo ad arricchire la conoscenza del concorrente e a fornirgli un vantaggio competitivo che trascende la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.

In tema di risarcimento del danno da illecito concorrenziale, **Sez. 1, n. 1923/2025, Falabella, Rv. 673551-01**, ha affermato il principio che il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente, secondo l'ordinaria diligenza, che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.

La Cassazione si è interrogata sulle molteplici forme di concorrenza sleale sussunte nel paradigma di cui all'art. 2598 c.c. e, per **Sez. 1, n. 14098/2025, D'Aquino, Rv. 674835-01**, l'assenza di un patto di non concorrenza non esime il concorrente dall'assumere comportamenti improntati alla correttezza commerciale nei termini di cui all'art. 2598 c.c., norma che costituisce clausola generale dell'illecito extracontrattuale concorrenziale, all'interno della quale operano anche le fattispecie tipizzate di cui ai nn. 1) e 2), riguardanti atti idonei a danneggiare l'altrui azienda.

Infine, in tema di responsabilità per l'illecito anticoncorrenziale, **Sez. 1, n. 14098/2025, Falabella, Rv. 675749-01**, ha chiarito che qualora l'atto lesivo nei confronti dell'imprenditore danneggiato sia stato posto in essere da un terzo, la mera circostanza che l'imprenditore concorrente si giovi dell'operato del terzo non è sufficiente a far ritenere consumato l'illecito concorrenziale, essendo all'uopo necessario che il concorrente abbia concorso scientemente al compimento dell'atto del terzo per lui vantaggioso, o l'abbia comunque approvato prestandovi consapevole acquiescenza.

5. I diritti del consumatore.

In tema di contratti conclusi da consumatori, **Sez. U, n. 04124/2025, Rossetti, Rv. 673588-01**, ha affermato che ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, la competenza giurisdizionale a conoscere della domanda proposta dal consumatore residente in Italia contro il professionista straniero spetta al giudice italiano, se l'attività del professionista risulta "diretta, con qualsiasi mezzo, verso" lo Stato di residenza del consumatore; rilevano a tal fine - con valutazione da compiersi caso per caso e con esame di tutti gli elementi disponibili - il fatto che il professionista abbia o dichiari di avere un numero elevato di clienti nello stato di residenza del consumatore e la circostanza che attività promuova la sollecitazione al pubblico, pur se su aspetti serventi o strumentali, anche ricorrendo ad agenti o mediatori, mentre è irrilevante che il contratto sia stato concluso all'estero. (Fattispecie in tema di conclusione in Svizzera, da parte di una consumatrice italiana residente a Bergamo, di un mandato fiduciario ad investire in fondi esteri la liquidità ottenuta a seguito di successione ereditaria).

In tema di foro del consumatore, **Sez. 2, n. 12416/2025, Cavallino, Rv. 674579-02**, ha statuito che il consumatore evocato in giudizio dinanzi al "suo foro" non può eccepire l'incompetenza e la competenza di altri fori (nella specie in ragione di una clausola pattizia derogatoria) ciò in quanto vale il principio secondo il quale è l'attore che sceglie il foro competente e poiché, diversamente, il consumatore potrebbe paralizzare sempre l'azione avversaria, sostenendo la competenza del giudice diverso di quello adito.

Sulla medesima questione, **Sez. 1, n. 32202/2025, Rossetti, Rv. 677136-01**, ha stabilito che l'incompetenza per territorio inderogabile, anche quando venga in rilievo il foro del consumatore, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione, a norma dell'art. 38 c.p.c., trattandosi di questione pregiudiziale di rito che va posta, esaminata e risolta per prima rispetto alle questioni di merito, sicché ove detta preclusione venga violata, il vizio è deducibile in sede di regolamento di competenza e può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di cassazione, poiché il principio costituzionale e sovranazionale di ragionevole durata del processo impedisce interpretazioni che abbiano per effetto la vanificazione dell'intera attività istruttoria già svolta.

Sulla nozione di consumatore, **Sez. 1, n. 29746/2025, Amatore, Rv. 676384-01**, ha precisato che ai fini dell'applicazione

della disciplina consumeristica, è "consumatore" solo il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento.

Ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica, **Sez. 2, n. 20649/2025, Giannaccari, Rv. 676007-01**, ha affermato che siffatta disciplina trova applicazione anche in tema di difesa di ufficio, nelle ipotesi in cui l'imputato rivesta la qualifica di consumatore, in quanto il contratto di prestazione d'opera professionale, nella fase esecutiva del rapporto, rimane caratterizzato dal nesso di sinallagmaticità, con diritti e obblighi a carico delle parti a cui lo Stato è estraneo in quanto il suo intervento autoritativo è finalizzato, nella fase genetica, ad assicurare la difesa tecnica nel processo e, solo in via eventuale, in caso di impossibilità dell'imputato ad adempiere al pagamento della prestazione o in caso di irreperibilità, ad assicurare al difensore il compenso per l'attività svolta. (Nella specie, la S.C., in applicazione del cd. foro del consumatore, ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale del luogo di residenza dell'imputato, in relazione all'azione per il recupero del credito professionale da parte del difensore d'ufficio). Sullo stesso tema dell'applicabilità della disciplina consumeristica, **Sez. 1, n. 18834/2025, Falabella, Rv. 675463-01**, con riferimento ai contratti tra professionista e consumatore ha affermato che la stipula del contratto per atto pubblico notarile non esclude l'applicabilità della disciplina di tutela di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto l'intervento del notaio non implica, di per sé, che le clausole in esso contenute siano state oggetto di trattativa individuale seria ed effettiva, la cui prova, pertanto, resta a carico del professionista che ne deduca la sussistenza.

Sempre in argomento, **Sez. 3, n. 14537/2025, Tassone, Rv. 674981-01**, ha precisato che in relazione al contratto autonomo di garanzia con clausola che limita la facoltà di opporre eccezioni, una volta accertata la qualità di consumatore del garante, non sussiste alcun impedimento ad applicare la disciplina del codice del consumo sulle clausole vessatorie.

In tema di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, **Sez. 1, n. 01580/2025, Falabella, Rv. 673596-01**, ha statuito che il provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l'assenza di chiarezza e di comprensibilità di alcune clausole contrattuali non determina nel giudizio civile, promosso *ex*

art. 37-*bis*, comma 4, del d. lgs. n. 206 del 2005 (c.d. "Codice del consumo"), alcuna presunzione legale di vessatorietà, sia perché la predetta Autorità esprime nel relativo giudizio amministrativo solo una valutazione giuridica e non effettua alcun accertamento probatorio privilegiato, sia perché, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di accertamento dell'abuso di posizione dominante, nella specie si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso senza alcuna asimmetria informativa, siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte.

Sez. 3, n. 14029/2025, Fiecconi, Rv. 674739-01, ha affermato che nei contratti con il consumatore, nei quali l'elenco dei comportamenti scorretti contenuti nella normativa di settore non rappresenta un *numerus clausus*, la pratica commerciale di apporre una clausola nulla, non avente alcun effetto per la parte disponente, può costituire una pratica ingannevole sussumibile nella disposizione dell'art. 21 del c. cons., in grado di dar luogo a un inadempimento contrattuale e al relativo risarcimento del danno, da cui far conseguire un obbligo informativo correlato alla invalidità della clausola in questione, posto che detta clausola ha un contenuto tale da orientare in maniera ingannevole il consumatore verso quel prodotto anziché verso un altro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che, in un contratto avente ad oggetto una polizza vita concluso da un consumatore, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni escludendo che sussistesse in capo alla società assicuratrice l'obbligo di informare il contraente in merito al reale termine di prescrizione, per legge biennale, laddove nel prospetto informativo era indicato come decennale, così ingenerando nell'aderente il ragionevole affidamento in ordine al differimento della presentazione della richiesta).

In tema di tutela del consumatore, **Sez. 3, n. 25612/2025, Tassone, Rv. 675854-01**, ha chiarito che nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, senza considerare il contratto principale, potendo, pertanto, predicarsi la qualità di consumatore in capo al fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo all'amministratore unico di una società, che aveva rilasciato una fideiussione per un mutuo garantito da ipoteca gravante su un immobile appartenente alla società medesima).

6. Il diritto d'autore.

In tema di diritto d'autore **Sez. 1, n. 12841/2025, Catallozzi, Rv. 674533-01**, ha statuito che il diritto dell'autore di autorizzare la comunicazione al pubblico delle sue opere, mediante diffusione del segnale televisivo, ha come destinatari sia i detentori di apparecchi di ricezione che, individualmente o nella loro sfera privata, captano le trasmissioni, sia i titolari di luoghi privati, accessibili al pubblico, in cui sono installati detti apparecchi e ai quali può accedere un numero indeterminato, ma considerevole, di destinatari potenziali, i quali costituiscono un "pubblico" ai sensi dell'art. 3 della direttiva 29/2001/CE, dovendo considerarsi che il requisito del pagamento di uno specifico diritto d'ingresso al luogo in cui si effettua la comunicazione è previsto solo in relazione alla diversa ipotesi del diritto connesso degli organismi di radiodiffusione di autorizzare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, requisito che non è, invece, richiesto in relazione al diritto di autore. Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso l'obbligo di pagamento dei compensi per diritto d'autore da parte del titolare di un albergo in cui erano installati apparecchi televisivi fruibili dai suoi frequentatori, ritenendo che il prezzo della camera di albergo potesse ricomprendere anche il corrispettivo della comunicazione al pubblico dei contenuti dell'emissione televisiva ivi attuata mediante l'apparecchio televisivo a disposizione del cliente.

Sez. 1, n. 03393/2025, Falabella, Rv. 673951-01, ha affermato che la protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero della sua soggettività, in quanto la nozione di opera dell'ingegno va riferita non all'idea in sé, ma agli elementi che ne costituiscono la declinazione espressiva, non essendo tutelabile una metodologia narrativa in sé considerata. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva accordato la protezione del diritto d'autore, attribuendo valore al solo carattere innovativo della metodologia narrativa di rappresentare fiabe tradizionali tramite carte recanti illustrazioni e brevi testi.

In tema di proprietà di un'opera d'arte, **Sez. 1, n. 03221/2025, Caiazzo, Rv. 673950-02**, ha statuito che l'azione di mero accertamento volta ad ottenerne una pronuncia di autenticità non è ammissibile, atteso che la tutela giurisdizionale civile è intesa all'affermazione e preservazione dei diritti, mentre i fatti storici possono essere oggetto di accertamento soltanto se posti a

fondamento dei diritti fatti valere e non, invece, se considerati autonomamente e al solo fine di rimuovere uno stato d'incertezza, soggiungendo che in tema di tutela dell'opera d'arte, **Rv. 673950-01**, non è configurabile, in difetto di una specifica previsione normativa, un obbligo di archiviazione, di catalogazione o di rettifica e, pertanto, al soggetto privato, statutariamente impegnato nella conservazione e valorizzazione dell'attività di un artista, non può essere ordinato l'inserimento di un'opera nel catalogo di quelle attribuite all'autore, poiché ciò costituisce oggetto di libera manifestazione del pensiero, in quanto espressione di un giudizio critico incoercibile.

In tema di tutela risarcitoria del danno da lesione del diritto di autore, **Sez. 1, n. 03000/2025, Russo, Rv. 673949-01**, ha affermato che nel relativo giudizio conseguente alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale mediante trasmissioni televisive, la competenza per territorio, in riferimento al *forum commissi delicti* di cui all'art. 20 c.p.c., non si identifica con il luogo di residenza della persona lesa, ma con il luogo della prima diffusione della trasmissione, poiché, diversamente dalla violazione dei diritti della personalità, nei quali il danno si produce dove vive ed opera il danneggiato, la violazione del diritto d'autore si verifica nel luogo in cui, per la prima volta, l'azione o omissione illecita ha leso il patrimonio altrui.

CAPITOLO XVII

IL DIRITTO DELLE SOCIETÀ

(DI LIVIA DE GENNARO, ALDO RUGGERO, ADRIANO DEL BENE)

SOMMARIO: 1. Le società in generale; - 1.1. Le vicende modificative ed estintive delle società; - 1.2. Cessione di partecipazioni societarie; - 1.3. Profili processuali; - 2. Le società di persone. - 2.1. Autonomia sostanziale e processuale della società rispetto ai singoli soci - 2.2. Continuazione dell'attività di impresa e scioglimento del rapporto sociale; - 3. Le società di capitali; - 3.1 Le azioni e le quote sociali; - 3.2 Finanziamenti e conferimenti a vario titolo; - 3.3 Le deliberazioni dell'assemblea; - 3.4. Poteri e responsabilità degli organi gestori; - 3.5 Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e degli altri organi sociali; - 3.6 Il controllo societario e la responsabilità da direzione e coordinamento; - 3.7 Il recesso del socio; - 3.8 Le operazioni straordinarie; - 3.9 I patti parasociali; - 4. Particolari società di capitali; - 4.1. Società cooperative

1. Le società in generale.

Nel corso del 2025 la Suprema Corte ha adottato pronunce che hanno interessato in generale la materia societaria, in particolare esaminando le caratteristiche delle vicende modificative ed estintive delle società e della cessione di partecipazioni sociali; le società di persone; la figura degli amministratori e dei sindaci e le rispettive responsabilità; le delibere assembleari e le relative impugnazioni e, infine, le operazioni straordinarie.

Vengono di seguito riportate le decisioni che hanno approfondito le tematiche appena menzionate, unitamente a quelle adottate sulle medesime questioni, o su questioni connesse, ma riferite ai singoli tipi societari, in modo da evidenziarne gli aspetti comuni e le differenze.

1.1. Le vicende modificative ed estintive delle società.

Le **Sez. U, n. 19750/25, Mercolino, Rv. 675633-02**, pronunciandosi sulla questione oggetto di contrasto rimessa dalla Sezione Prima civile con ordinanza interlocutoria n. 16477 del 2024, hanno affermato che l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta

tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinuncia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'*ex-socio*, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito.

In tema **Sez. U, n. 5089/2025, Falabella, Rv. 673935-01**, ha risolto un contrasto interpretativo in materia di diritto societario e fallimentare, stabilendo a quale giudice spetti la competenza per decidere sull'azione revocatoria di un atto di scissione societaria. Le Sezioni unite hanno, infatti, affermato che in tema di scissione societaria, l'azione revocatoria ordinaria *ex art. 2901 c.c.*, diretta alla declaratoria di inopponibilità al creditore dei relativi atti di assegnazione, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l'opposizione *ex artt. artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c.*, sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell'organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore ed ove posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della *causa petendi* dell'azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario; tuttavia, la medesima azione, ove esercitata dagli organi della procedura concorsuale *ex art. 66 l.fall.*, è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, che prevale su quella della sezione specializzata.

In tema di fusione per incorporazione, **Sez. 1, n. 32884/25, Dongiacomo, Rv. 676701-01**, ha affermato che ai fini della individuazione della competenza territoriale a dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di una società incorporata, non rileva che l'incorporazione sia avvenuta prima dell'apertura della procedura concorsuale, in quanto la società incorporata, ancorché estinta, conserva, sia pure nei limiti di un anno dalla sua cancellazione, la propria identità soggettiva, nonché la propria capacità di stare in giudizio, con la conseguenza che, entro tale termine annuale oggi previsto dall'art. 33, comma 2, c.c.i.i., la stessa può essere soggetta ad un'autonoma procedura anche ove, nel frattempo, sia stata aperta da altro ufficio giudiziario la liquidazione giudiziale della società incorporante.

Va, sul punto, ricordata anche **Sez. 1, n. 32270/25, Falabella, Rv. 676748-02**, secondo cui in tema di competenza, la fusione per incorporazione della società, determinando l'assunzione, da parte della società incorporante, dei diritti e degli obblighi della società incorporata, esula dalla fattispecie di cui all'art. 23, comma 2, c.p.c., che ha riguardo all'estinzione della società con liquidazione del suo patrimonio.

Il tema della legittimazione processuale degli azionisti è stato affrontato da **Sez. 1, n. 1635/25, Di Marzio, Rv. 673597-03**, affermando che in tema di fusione societaria, la predetta legittimazione processuale non si trasferisce automaticamente all'omologo organo della società incorporante per effetto dell'efficacia della fusione.

Va, poi, ricordata **Sez. 3, n. 3489/25, Valle, Rv. 673778-01**, secondo cui il recesso del socio da una società di persone composta da due soli soci e la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della società, *ex art. 2272, n. 4, c.c.*, non già la sua estinzione, con la conseguenza che non si verifica il subentro del socio superstite nella situazione soggettiva della società, non trattandosi di una ipotesi di trasformazione né di successione tra enti. Nella specie, la S.C. ha escluso che la socia di una società in nome collettivo fosse subentrata, in conseguenza del recesso dell'unico altro socio, nel diritto all'indennizzo assicurativo per danni da incendio, spettante alla società.

Sulla fusione per incorporazione di una società, **Sez. 1, n. 32270/25, Falabella, Rv. 676748-02**, ha chiarito che in tema di competenza, la fusione per incorporazione della società, determinando l'assunzione, da parte della società incorporante, dei diritti e degli obblighi della società incorporata, esula dalla fattispecie di cui all'art. 23, comma 2, c.p.c., che ha riguardo all'estinzione della società con liquidazione del suo patrimonio.

Va richiamata **Sez. 1, n. 6675/25, Campese, Rv. 674251-01**, in tema di operazioni straordinarie, che ha affermato che la scissione societaria si perfeziona attraverso un procedimento complesso, che si avvia con la redazione e pubblicità del progetto, prosegue con la deliberazione della scissione e termina con la stipulazione del relativo atto, sottoscritto dal legale rappresentante, e solo da quest'ultimo momento l'operazione acquisisce effetti civilistici, decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese, che, ove avvenga in data successiva all'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, determina l'applicazione del nuovo art. 2506-*bis* c.c. in tema di

responsabilità della società beneficiaria. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto non abusiva la scelta di differire gli effetti della scissione, stipulando l'atto in una data tale da poter fruire della nuova disciplina più favorevole, poiché ciò corrispondeva ad una legittima opzione dell'autonomia privata.

Sempre sul tema, **Sez.1, n. 6675/25, Campese, Rv. 674251-06**, secondo cui la responsabilità solidale della società beneficiaria incontra il limite, previsto dall'art. 2506-*bis*, comma 3, c.c., del valore effettivo del patrimonio netto, nel quale non si deve tener conto delle passività non desumibili dal progetto di scissione, ma unicamente della somma algebrica fra gli elementi attivi e passivi in esso individuati, con la conseguenza che da tale valore non va detratta la misura dei debiti solidali gravanti sulla beneficiaria per il meccanismo di corresponsabilità, che, altrimenti, finirebbe per essere del tutto annullato in caso di misura elevata del debito solidale.

In relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, va segnalata anche **Sez. U, n. 3625/25, Stalla, Rv. 673808-01**, secondo cui per configurare la responsabilità dei soci, *ex art.* 36 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, fatta valere con la notificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento ai sensi degli artt. 36, comma 5, del citato d.P.R. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, l'amministrazione finanziaria deve provare, in caso di contestazione, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, previsto dall'art. 2495, comma 3, c.c., il quale integra una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire del fisco, non già alla legittimazione passiva dei soci.

Sez. 5, n. 16650/2025, Gori, Rv. 675146-01, è poi intervenuta in materia di diritto processuale civile e societario, sugli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese in pendenza di un giudizio. Ha affermato che in tema di giudizio di legittimità, è inammissibile il controricorso proposto da una società, originaria parte attrice, ormai cancellata dal registro delle imprese atteso che, da un lato, l'estinzione, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la perdita della capacità processuale, l'interruzione del processo *ex art.* 299 e ss. c.p.c. e la successione dei soci ai sensi dell'art. 110 c.p.c., e, dall'altro, la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, pur consentendo la notifica del ricorso della controparte presso il difensore in appello della società estinta, non vale per la proposizione del ricorso per cassazione, che esige la procura speciale e deve, quindi, essere effettuata dai soci.

In tema di accertamento tributario, **Sez. 5 n. 13862/25, Brogi, Rv. 675092-01**, ha affermato che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese anteriormente al 13/12/2014, data di entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 (norma che non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e, quindi, priva di efficacia retroattiva), determina l'estinzione dell'ente e la cessazione della sua capacità processuale ad agire e a essere convenuta in giudizio in persona del liquidatore e tale difetto è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Va richiamata anche **Sez. 5, n. 9085/25, Caradonna, Rv. 674936-02**, secondo cui in tema di riscossione coattiva, è valida la notifica della cartella di pagamento intestata a società di persone effettuata a mani di uno dei soci dopo l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, in ragione del peculiare fenomeno di tipo successorio in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni sociali inadempite e della sussistenza dell'interesse dell'Amministrazione a procurarsi un titolo anche nei loro confronti. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva dichiarato la nullità della notifica effettuata al socio accomandatario, nella sua qualità di coobbligato in solido, senza la preventiva escussione del patrimonio societario, attribuendo così erroneamente alla cartella esattoriale emessa *ex art. 36-bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 la natura di atto esecutivo).

Si segnala in tema **Sez. 1, n. 33238/25, Fidanzia, Rv. 676392-01**, che ha affermato che nei confronti dell'atto di scissione societaria sono ammissibili, oltre che l'opposizione *ex art. 2503*, comma 2, c.c., anche l'azione revocatoria ordinaria e quella fallimentare, atteso che entrambe tali azioni sono volte alla reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, per effetto della declaratoria di inefficacia relativa dell'atto impugnato.

Sulla scissione societaria, va menzionata anche **Sez. 1, n. 32551/25, Fraulini, Rv. 676561-02**, che ha stabilito che al fine di far valere il regime di responsabilità solidale parziale di cui all'art. 2506 *quater*, comma 3, c.c., il creditore non ha alcun onere di esperire preventivamente le altre forme di tutela previste dall'ordinamento, risultando perciò del tutto irrilevante che il creditore abbia o meno, in precedenza, proposto opposizione al procedimento di scissione.

Sul tema, **Sez. 1, n. 32551/25, Fraulini, Rv. 676561-01**, secondo cui in tema di scissione societaria, delle obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali interessate dall'operazione risponde sempre il soggetto cui, per effetto della stessa, esse siano

state attribuite; inoltre, nell'ipotesi in cui tali obbligazioni non vengano adempiute, rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 2506 *quater*, comma 3, c.c., anche tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, con responsabilità contenuta nei limiti del patrimonio netto assegnato per effetto della scissione, rimanendo tuttavia integralmente responsabile la società che si era originariamente obbligata, in epoca precedente all'operazione straordinaria.

In tema di scissione va segnalata anche **Sez. 3, n. 31457/25, Crivelli, Rv. 677209-01**, che affermato che nel caso in cui una società sorta a seguito di scissione *ex* art. 2506 c.c. azioni in via esecutiva un credito cedute dalla società scissa, mentre la prova del contratto di scissione - ove ne sia contestata la sussistenza - deve essere data per iscritto, in ragione della pubblicità legale cui lo stesso è soggetto ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi, quella della titolarità del credito può essere data anche per presunzioni, attraverso la dimostrazione della relativa inclusione nella categoria di quelli assegnati alla società beneficiaria, le cui caratteristiche siano individuate attraverso la pubblicazione dell'atto sulla Gazzetta Ufficiale, oppure mediante altri elementi indiziari dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza.

Sempre nella materia delle operazioni straordinarie, si segnalano talune importanti decisioni della sezione tributaria della S.C.

In caso di scissione societaria parziale, infatti, **Sez. 5, n. 24037/25, Federici, Rv. 676126-01**, ha stabilito che, ove la notifica dell'avviso di accertamento alla società scissa sia invalida mentre risulti validamente e tempestivamente eseguita quella nei confronti della società beneficiaria, obbligata in solido per i debiti erariali riferibili a periodi di imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione, deve escludersi la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere accertativo nei riguardi della prima, trovando applicazione gli effetti espansivi favorevoli al creditore nei confronti dei debitori solidali, previsti dall'art. 1310 c.c. con riguardo alla prescrizione, i quali determinano la conservazione del diritto all'esplicazione dei poteri d'accertamento, anche quando l'atto impositivo risulti validamente notificato solo ad alcuni dei debitori solidali.

Sul reddito imponibile delle società, in ipotesi di scissione societaria di un'azienda speciale, a norma dell'art. 115, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, **Sez. 5, n. 22822/25, Macagno, Rv. 675502-01**, ha affermato che non ricorre alcuna deroga ai principi di neutralità e di simmetria fiscale delle fusioni e scissioni di società alla stregua degli artt. 172 e 173 del d.P.R. n. 917 del 1986, né opera una

equiparazione *quoad effectum* tra scissione e conferimento; ne consegue che l'avanzo generato dall'operazione straordinaria, qualora iscritto ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 4 c.c. tra i fondi per rischi ed oneri nel passivo dello stato patrimoniale della società risultante dalla scissione e quindi effettivamente utilizzato per la copertura degli oneri e delle perdite civilistiche della società, è irrilevante sotto il profilo fiscale, non determinando alcun prelievo tributario.

In materia di reddito d'impresa e in caso di trasformazione societaria c.d. progressiva, **Sez. 5, n. 20229/25, Rv. 675712-01**, ha affermato che, poiché la trasformazione societaria, a norma dell'art. 170, comma 1, lett. c) TUIR, è un'operazione fiscalmente neutra che presuppone il rispetto della continuità dei valori contabili e che non comporta, di conseguenza, l'emergere di plusvalori imponibili, gli importi indicati dalla società ai fini civilistici in tale contesto non possono esser presi a base per l'esecuzione del c.d. "test di operatività" *ex* art. 30 della l. n. 724 del 1994.

1.2. Cessione di partecipazioni societarie.

In tema di cessione di partecipazioni societarie è intervenuta **Sez.1, n. 27897/25, Falabella, Rv. 676220-01**, che ha affermato che nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all'art. 1497 c.c., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto; conseguentemente, il diritto del compratore all'indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale *ex* artt. 1495 e 1497 c.c., bensì alla prescrizione ordinaria decennale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto sottoposta a prescrizione annuale la minor consistenza del patrimonio sociale, emersa attraverso la svalutazione delle giacenze di magazzino, determinata da una qualità del prodotto vinicolo diversa e inferiore rispetto a quella garantita).

Sez. 1, n. 17761/25, Caprioli, Rv. 675795-01, è intervenuta sui rimedi applicabili in caso di violazione delle clausole di prelazione inserite nello statuto di una S.r.l. Viene affermato il principio secondo cui l'art. 2479 c.c., nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, non prevede, in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali, un diritto di prelazione dei soci, ma consente il relativo patto, per cui l'eventuale previsione di una prelazione ha fonte non legale, ma negoziale e solo in tale ambito trova la sua disciplina; ne consegue

che la violazione della clausola statutaria contenente il predetto patto comporta l'inopponibilità della cessione della partecipazione alla società e ai soci titolari del diritto di prelazione e l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni, ma non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, non avendo quest'ultimo rimedio carattere generale.

Va richiamata sul punto anche **Sez. 1, n. 11076/25, Caiazza, Rv. 674540-01**, che ha chiarito che la cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di conseguenza, alla consistenza economica della partecipazione, possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione per difetto di "qualità" della cosa venduta ai sensi dell'art. 1497 c.c. solo se il cedente abbia fornito a tale riguardo specifiche garanzie contrattuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di risoluzione di un preliminare di vendita di quote sociali evidenziando che la garanzia di assenza di pesi riguardava la quota oggetto di contratto preliminare e non gli immobili della società).

Va segnalata anche **Sez. 5, n. 34140/2025, De Rosa, Rv. 677257-01**, secondo cui in materia di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni societarie, qualificata come reddito diverso ai sensi dell'art. 67 del TUIR, si considera "realizzata" al momento del perfezionamento del contratto di cessione a titolo oneroso, che ne costituisce il presupposto giuridico e determina l'individuazione del regime di tassazione applicabile, mentre il diverso momento in cui viene percepito il corrispettivo rileva, sulla base del principio di cassa, a formare il reddito imponibile del relativo periodo di imposta, con l'ulteriore conseguenza che la mancata percezione del prezzo non esclude la plusvalenza ma ne differisce unicamente l'imponibilità.

1.3. Profili processuali.

Nell'anno in rassegna, varie sono le pronunce che hanno affrontato profili processuali nell'ambito della materia societaria

Sez. U, n. 5089/25, Falabella, Rv. 673935-01, hanno chiarito il riparto di competenza tra organi giudiziari diversi affermando che in tema di scissione societaria, l'azione revocatoria ordinaria *ex art. 2901 c.c.*, diretta alla declaratoria di inopponibilità al creditore dei

relativi atti di assegnazione, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l'opposizione *ex artt.* artt. 2506-*ter*, 2503 e 2503-*bis* c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell'organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore ed ove posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della *causa petendi* dell'azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario; tuttavia, la medesima azione, ove esercitata dagli organi della procedura concorsuale *ex art.* 66 l.fall., è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, che prevale su quella della sezione specializzata.

In tema si richiama anche **Sez. 1, n. 32648/25, Fanticini, Rv. 677186-01**, secondo cui nel caso in cui la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società costituita in giudizio non sia stata dichiarata in udienza dal suo procuratore né notificata alle altre parti, l'impugnazione è legittimamente notificata presso il difensore ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., in applicazione del principio dell'ultrattività del mandato alla lite, irrilevante essendo la conoscenza *aliunde* dell'evento interruttivo da parte del notificante.

Va ricordata anche, **Sez. 5, n. 32146/25, Gori, Rv. 677534-01**, che afferma che nelle società di capitali, l'interesse del socio alla conservazione della consistenza patrimoniale della società è tutelato solo attraverso gli strumenti interni che ne assicurano la partecipazione alla vita sociale, secondo le regole stabilite dall'ordinamento societario, e non gli attribuisce la legittimazione a ricorrere *ex art.* 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 avverso l'atto impositivo indirizzato alla società, affinché non si consolidi la pretesa erariale, restando tale ultimo potere riservato alla società medesima.

Va richiamata anche **Sez. 1, n. 30981/25, Zuliani, Rv. 676554-01**, che ha chiarito che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 10 della l. fall., la legittimazione passiva spetta al liquidatore, il quale, anche se estinta la società ai sensi dell'art. 2495 c.c., può proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, essendo tale mezzo di impugnazione esperibile, *ex art.* 18 della l.fall., da parte di chiunque vi abbia interesse.

Sulla legittimazione passiva dei soci in caso di società estinta va richiamata **Sez. 3, n. 30166/25, Gianniti, Rv. 676986-01**, secondo

cui i rapporti giuridici facenti capo alla società estinta si trasferiscono, in virtù di un fenomeno di tipo successorio, in capo ai soci, i quali conseguentemente divengono legittimati passivi, rispetto alle corrispondenti pretese, nei giudizi in corso o in quelli successivi, a prescindere dall'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione *ex art.* 2495 c.c., poiché tale circostanza non integra una condizione dell'azione né incide sull'interesse ad agire del creditore (ricavabile anche da altre evenienze, quali la sussistenza di sopravvenienze attive o l'escussione di garanzie), e neppure può valere ad escludere la loro condanna alle spese in caso di soccombenza.

In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, **Sez. 1, n. 30655/25, Di Marzio, Rv. 676901-01**, ha affermato che colui che conferisce la procura alle liti ha l'obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l'irregolarità dell'atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l'efficacia del proprio operato e in tali termini il giudice, innanzi al quale la questione sia stata sollevata, deve ripartire tra le parti il reciproco onere probatorio.

Va richiamata anche **Sez.1, n. 15087/25, Falabella, Rv. 675212-02**, in tema di società per azioni, secondo cui il recesso, in base all'art. 2437-*bis*, comma 3, c.c., costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società e che è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall'intervento, nel termine di novanta giorni ivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima o di quella di scioglimento della società; ne consegue che, in ragione della adozione di dette delibere, il socio receduto riacquista *ex tunc* lo status di socio, comprensivo della legittimazione a impugnare, a norma degli artt. 2377 e 2378 c.c., tali deliberazioni, al pari delle altre che sono state adottate a seguito del proprio recesso.

La medesima decisione (**Rv. 675212-01**) ha, altresì, precisato che, nel giudizio di legittimità, ove il socio che abbia impugnato la delibera sociale venga a perdere la qualità di socio per una cessione delle azioni attuata dopo la proposizione, da parte sua, del ricorso per cassazione, non trova applicazione l'art. 2378, comma 2, c.c.

In tema di competenza, **Sez.1, n. 32884/25, Dongiacomo, Rv. 676701-01**, ha affermato che ai fini della individuazione della competenza territoriale a dichiarare l'apertura della liquidazione

giudiziale di una società incorporata, non rileva che l'incorporazione sia avvenuta prima dell'apertura della procedura concorsuale, in quanto la società incorporata, ancorché estinta, conserva, sia pure nei limiti di un anno dalla sua cancellazione, la propria identità soggettiva, nonché la propria capacità di stare in giudizio, con la conseguenza che, entro tale termine annuale oggi previsto dall'art. 33, comma 2, c.c.i.i., la stessa può essere soggetta ad un'autonoma procedura anche ove, nel frattempo, sia stata aperta da altro ufficio giudiziario la liquidazione giudiziale della società incorporante.

Sez. 1, n. 32270/25, Falabella, Rv. 676748-02, ha affermato che la fusione per incorporazione della società, determinando l'assunzione, da parte della società incorporante, dei diritti e degli obblighi della società incorporata, esula dalla fattispecie di cui all'art. 23, comma 2, c.p.c., che ha riguardo all'estinzione della società con liquidazione del suo patrimonio.

In tema di scissione societaria, **Sez. 1, n. 32551/25, Fraulini, Rv. 676561-01**, ha chiarito che delle obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali interessate dall'operazione risponde sempre il soggetto cui, per effetto della stessa, esse siano state attribuite; inoltre, nell'ipotesi in cui tali obbligazioni non vengano adempiute, rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 2506 quater, comma 3, c.c., anche tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, con responsabilità contenuta nei limiti del patrimonio netto assegnato per effetto della scissione, rimanendo tuttavia integralmente responsabile la società che si era originariamente obbligata, in epoca precedente all'operazione straordinaria.

Va richiamata anche **Sez. 1, n. 27895/25, Caiazzo, Rv. 676377-01**, secondo cui il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza esserne abilitata, può essere sanato in ogni stato e grado del giudizio (anche in sede di legittimità), con efficacia retroattiva e con riguardo a tutti gli atti processuali già compiuti, mediante la costituzione in giudizio del soggetto dotato della rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta del *falsus procurator*.

Sul ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una società, già amministratore unico della stessa, che abbia erroneamente speso tale sua precedente qualità, **Sez. 3, n. 22325/25, Rossi, Rv. 676205-01**, ha chiarito che è ammissibile, atteso che in tal caso l'identità della persona fisica, titolare prima dei poteri di amministrazione e successivamente di quelli di liquidazione, impedisce qualsiasi cesura nel potere di rappresentanza processuale

della società, rendendo irrilevante l'errata formale indicazione della qualità rivestita.

In tema di valutazione della responsabilità diretta degli amministratori nei confronti dei soci, **Sez. 1, n. 6196/25, D'Aquino, Rv. 674481-01**, ha chiarito che i presupposti vanno esaminati in relazione a comportamenti da questi ultimi assunti nel momento in cui rivestivano lo status di soci, a nulla rilevando eventi successivi, modificativi di tale qualità, dovendosi accertare il nesso tra la condotta degli amministratori e il danno arrecato al socio nel momento in cui la condotta è stata posta in essere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo cui sussisteva la legittimazione ad agire del socio anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, che aveva dichiarato nulla la sua adesione alla società cooperativa).

In caso di scissione societaria, **Sez. 5, n. 33947/25, Hmelajak Tania, Rv. 677334-01**, ha affermato che non sussiste litisconsorzio necessario, nel processo tributario, tra le società coobbligate *ex art. 2506-quater*, comma 3, c.c., potendo, peraltro, le stesse intervenire o essere chiamate in giudizio dalla società beneficiaria richiesta del pagamento integrale dell'obbligazione tributaria, quali parti del rapporto sostanziale controverso.

2. Le società di persone.

La Suprema Corte, nell'anno in rassegna, si è pronunciata più volte in materia di autonomia della società di persone rispetto ai soci, soprattutto con riferimento alla estinzione della società ed allo scioglimento del rapporto sociale, fondandosi sui consolidati principi della personalità autonoma della società e della responsabilità illimitata dei soci.

2.1. Autonomia sostanziale e processuale della società rispetto ai singoli soci.

Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento tributario, nella quale viene spesso in rilievo il rapporto società-socio soprattutto in relazione alla natura personale della prima, la **Sez. 5, n. 10578/2025, Crivelli, Rv. 674957-01** ha affermato che, mentre sussiste il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci in considerazione dell'unitarietà dell'accertamento e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, diversamente, nei giudizi di ottemperanza siffatto litisconsorzio non sussiste, in quanto l'accertamento è già avvenuto e occorre solo eseguire il giudicato e

ciò può avvenire anche nei confronti o a iniziativa di ciascuna delle parti obbligate.

Nella stessa materia, la **Sez. 5, n. 10550/2025, Succio, Rv. 674956-01**, ha stabilito che, anche per IRAP e IVA, trova applicazione il principio secondo il quale l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario: da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci e, dall'altro, in tema di IVA, pur non ponendosi un problema di litisconsorzio, sorge la necessità del *simultaneus processus* per l'inscindibilità delle situazioni in ipotesi di accertamento ai fini anche di altre imposte, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni e contestualmente contestato, con un unico atto, dall'Ufficio. Da ciò consegue l'obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo. Una apparente attenuazione di tale principio è stata affermata da **Sez. 5, n. 34668/2025, Rv. 677065-01**, secondo la quale, qualora l'avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e i conseguenti giudizi, pur celebrati separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata e decisi con un'identica motivazione - sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati -, il giudice di appello o la Corte di cassazione possono legittimamente disporre la riunione dei procedimenti con efficacia sanante, dovendo ritenersi rispettata la *ratio* del litisconsorzio necessario.

Peraltro, nell'anno in rassegna, la S.C. ha stabilito, altresì, che l'unitarietà dell'accertamento fiscale condotto nei confronti delle società di persone e dei relativi soci comporta la necessità del litisconsorzio tra la prima ed i secondi, ma non implica che l'accertamento sociale sia pregiudiziale rispetto a quello personale, con conseguente necessità di riunione dei giudizi separatamente instaurati dai soci a seguito dell'impugnazione, rispettivamente, dell'accertamento rivolto alla società e di quelli individualmente indirizzati nei loro confronti (**Sez. 5, n. 19741/2025, Salemme, Rv. 676114-02**).

Nel contesto relativo alla sopravvivenza della società di persone o di capitali, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, la **Sez. 5, n. 10429/2025, Putaturo Donati Viscido di Nocera, Rv. 674953-01** ha statuito che il venir meno della *fiction iuris*

di cui all'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, per decorrenza del termine quinquennale dalla richiesta di cancellazione da detto registro, comporta il consolidamento di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che - *pendente societate* - fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; tale effetto successorio elimina in radice ogni esigenza di litisconsorzio necessario originario con la società in ipotesi esistente, come si verifica, ad esempio, nel caso di opzione per il regime della trasparenza fiscale *ex art.* 116 del d.P.R. n. 917 del 1986.

In tema di riscossione coattiva, la **Sez. 5, n. 9085/2025, Caradonna, Rv. 674936-02** ha affermato che è valida la notifica della cartella di pagamento intestata a società di persone effettuata a mani di uno dei soci dopo l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, in ragione del peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni sociali inadempite e della sussistenza dell'interesse dell'Amministrazione a procurarsi un titolo anche nei loro confronti. La S.C., in applicazione di tale principio ha cassato l'impugnata sentenza che aveva dichiarato la nullità della notifica effettuata al socio accomandatario, nella sua qualità di coobbligato in solido, senza la preventiva escussione del patrimonio societario, attribuendo così erroneamente alla cartella esattoriale emessa *ex art.* 36-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 la natura di atto esecutivo.

La **Sez. 5, n. 5445/2025, Lo Sardo, Rv. 674134-01**, sempre nella materia tributaria e con particolare riferimento all'IMU, ha affermato che l'esenzione dal pagamento dell'imposta - alla luce del coordinamento sistematico tra l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, (che individua i soggetti passivi dell'imposta), e l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2011, nonché l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif. dalla l. n. 214 del 2011 (che esentano da imposta l'abitazione principale in presenza di determinati requisiti, soggettivi e oggettivi), nella formulazione *vigente ratione temporis* - spetta in via esclusiva alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento sull'immobile destinato ad abitazione e che ivi hanno fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica; ne consegue che detto beneficio non compete ad una società proprietaria di un immobile o sul quale la stessa vanta un diritto reale di godimento, anche quando l'amministratore o un socio lo abbia destinato ad abitazione, fissandovi la dimora abituale e la

residenza anagrafica, ostandovi la inscindibilità tra la titolarità del diritto presupposto del beneficio fiscale ed il godimento abitativo dell'immobile.

In tema di utilizzo della forma societaria, la **Sez. 1, n. 7105/2025, Vella, Rv. 674189-01** ha affermato che l'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che, avendone il controllo, la gestiscono nel proprio interesse, non esclude in concreto la sussistenza di un supersocietà di fatto tra tali soggetti e la società abusata, poiché anche un assetto distributivo non egualitario o una ripartizione non paritaria di benefici e utili, non sono elementi incompatibili con la fattispecie di cui all'art. 2247 c.c. e con la conseguente sussunzione di essa nel paradigma dell'art. 147, comma 5, l.fall. La S.C. ha così cassato la decisione che aveva escluso l'esistenza di una supersocietà di fatto in ragione di elementi che avevano indotto i giudici di merito a ritenere che la prima società dichiarata fallita fosse stata dolosamente svuotata in pregiudizio dei creditori, per favorire gli interessi del soggetto che la controllava.

Nella materia previdenziale, l'intervento del Fondo di garanzia dell'INPS per la mancata corresponsione del T.F.R. da parte di datore di lavoro costituito da società di persone cancellata dal registro delle imprese, non assoggettabile a procedura fallimentare, secondo il principio applicato dalla **Sez. L, n. 4262/2025, Rv. 673744-01**, è subordinato al previo esperimento delle azioni esecutive nei confronti di tutti i soci coobbligati solidali ed illimitatamente responsabili, nonché, in caso di decesso di uno dei soci seguito dalla rinuncia dei chiamati all'eredità, alla previa attivazione della procedura di liquidazione concorsuale ai sensi dell'art. 499 c.c.

2.2. Continuazione dell'attività di impresa e scioglimento del rapporto sociale.

In tema di scioglimento del rapporto sociale, la **Sez.1, n. 27804/2025, Dal Moro, Rv. 676325-01**, ha affermato che il diritto di esclusione del socio per gravi inadempienze si estingue per prescrizione nel termine quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c., per cui la S.C. ha confermato la decisione che aveva annullato la delibera di esclusione del socio infedele per intervenuta prescrizione, escludendo che il contenzioso cautelare e poi di merito, promosso dai soci, e quello risarcitorio, promosso dalla società, potessero costituire atti interruttivi, non coinvolgendo in alcun modo l'esercizio del diritto di esclusione del socio inadempiente.

Sempre in tema di scioglimento, la **Sez. 3, n. 3489/2025, Valle, Rv. 673778-01** ha stabilito che il recesso del socio da

una società di persone composta da due soli soci e la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della società, *ex art.* 2272, n. 4, c.c., non già la sua estinzione, con la conseguenza che non si verifica il subentro del socio superstite nella situazione soggettiva della società, non trattandosi di una ipotesi di trasformazione né di successione tra enti. In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la socia di una società in nome collettivo fosse subentrata, in conseguenza del recesso dell'unico altro socio, nel diritto all'indennizzo assicurativo per danni da incendio, spettante alla società.

Sempre con riferimento alla cancellazione della società dal registro delle imprese, la **Sez. 1, n. 08647/2025, Valentino, Rv. 674190-01**, ha affermato che, in caso di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 10 l.fall., l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta, fa presumere sino a prova contraria la continuazione dell'attività d'impresa, atteso che il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l'iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione della società per non essersi questa effettivamente verificata.

3. Le società di capitali.

Nell'anno in rassegna sono stati numerosi i provvedimenti adottati dalla Suprema Corte in materia di società di capitali con le peculiarità dei modelli legali di riferimento, in particolare le società azionarie e le S.r.l., che restano le forme organizzative societarie più diffuse nella pratica; si segnalano i plurimi interventi in tema di azione di responsabilità con i diversi profili connessi al ruolo dell'organo societario rivestito nella compagine societaria e le molteplici pronunce in tema di operazioni straordinarie che illuminano sui tentativi di riassetto organizzativo degli enti sociali.

3.1. Le azioni e le quote sociali.

La prima pronuncia si segnala in tema di partecipazioni societarie e della loro iscrizione in bilancio, ed infatti è stata **Sez. T, n. 00006/2025, Vella, Rv. 673689-01** ad affermare che l'art. 2426,

comma 1, c.c., pur contemplando la discrezionalità della scelta di iscrivere in bilancio le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate secondo il criterio del costo di acquisto (n. 1) ovvero per l'importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime (n. 4), prevede, in funzione del principio di veridicità del bilancio di società e dei precetti di chiarezza, correttezza e precisione che devono governarne la redazione, ai sensi dell'art. 2423, comma 2, c.c., che, qualora dette immobilizzazioni risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio del cd. patrimonio netto (in assenza di obbligo di redazione del bilancio consolidato), la differenza deve essere motivata nella nota integrativa (n. 3, terzo periodo); per le stesse ragioni, qualora la partecipazione sia iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto che sia superiore al valore corrispondente (riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata) può essere iscritto nell'attivo solo a condizione che ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa (n. 4, secondo periodo).

Altro tema che ha impegnato **Sez. T, n. 00500/2025, Rosetti, Rv. 673792-01** è stato quello della tassazione dei dividendi azionari con affermazione del principio a tenore del quale, il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da società italiane, previsto dall'art. 14 TUIR, ove conduca ad un risultato fiscalmente più vantaggioso rispetto a quello riconosciuto dall'applicazione del successivo art. 15 per la tassazione dei dividendi percepiti da società stabilite all'estero, si pone in contrasto con i principi di non discriminazione e di libertà di circolazione dei capitali, di cui agli artt. 18, 63 e 64 TFUE.

Sempre in tema di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche titolari di azioni e/o quote societarie **Sez. T, n. 17741/2025, Giudicepietro, Rv. 675168-01** ha stabilito che, ai fini della valutazione della natura "qualificata" della partecipazione in una società di capitali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 ("*ratione temporis*" vigente, che richiama l'art. 67, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986), devono essere prese in considerazione anche le azioni detenute in nuda proprietà, previa valutazione delle stesse e sommatoria del relativo valore a quello delle azioni eventualmente detenute in piena proprietà, fermo restando che l'aliquota maggiorata (40%) va applicata solo sul reddito effettivamente percepito dal contribuente, comprensivo dei dividendi riscossi in relazione alle quote detenute in piena proprietà.

Un tema che ha impegnato da sempre la giurisprudenza attiene alla questione di quale sia il reale oggetto del contratto di compravendita di partecipazioni sociali e sulla scia di un costante orientamento anche **Sez. 1, n. 11076/2025, Caiazzo, Rv. 674540-01** ha affermato il principio che la cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di conseguenza, alla consistenza economica della partecipazione, possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione per difetto di "qualità" della cosa venduta ai sensi dell'art.1497 c.c. solo se il cedente abbia fornito a tale riguardo specifiche garanzie contrattuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di risoluzione di un preliminare di vendita di quote sociali evidenziando che la garanzia di assenza di pesi riguardava la quota oggetto di contratto preliminare e non gli immobili della società).

Con riferimento al diritto di prelazione ed all'interpretazione dello statuto sociale, **Sez. 1, n. 09417/2025, L. Tricomi, Rv. 674483** ha stabilito che nelle controversie concernenti l'interpretazione dello statuto si applica il criterio di determinazione della competenza territoriale previsto dall'art. 23 c.p.c., trattandosi di cause che hanno ad oggetto questioni attinenti, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale. (Principio applicato in una causa relativa all'esercizio del diritto di prelazione previsto dallo Statuto e all'interpretazione del valore vincolante della *denuntiatio*, non trattandosi di controversia avente ad oggetto l'intervenuto trasferimento di quote sociali).

Infine, sul tema dei diritti connessi alla partecipazione sociale, **Sez. 3, n. 06116/2025, Cirillo, Rv. 674215-02** ha chiarito che qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito.

3.2. Finanziamenti e conferimenti a vario titolo.

In tema di finanziamenti, **Sez. T, n. 16904/2025, Salemmè, Rv. 675156-01** ha stabilito che l'opponibilità all'amministrazione finanziaria di finanziamenti e versamenti dei soci richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili in tempi e modi coerenti con l'andamento finanziario del periodo, cosicché, in difetto di giustificazioni della società o dei soci, la carenza di delibera assembleare, l'inadeguatezza della capacità finanziaria dei soci a sostenere gli oneri delle erogazioni in specie se di ingente importo - e l'esecuzione di queste in contanti costituiscono elementi indiziari valutabili ai fini dell'accertamento nei confronti della società per il recupero a tassazione di ricavi corrispondenti alle somme percepite.

Il tema della postergazione dei finanziamenti è stato oggetto di attenzione sia da parte di **Sez. 1, n. 22403/2025, Zuliani, Rv. 675480-01** che ha precisato che la postergazione del credito per la restituzione dei finanziamenti dei soci, ai sensi dell'art. 2467 c.c., e dei finanziamenti effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497-quinquies c.c., in quanto facente parte della disciplina tipica delle società di capitali, non si estende e quindi non si applica all'ipotesi di finanziamento di un ente pubblico in favore di una fondazione da esso costituita, quantunque l'atto costitutivo e lo statuto riservino all'ente pubblico un ruolo dominante nella designazione degli amministratori della fondazione; sia da parte di **Sez. 1, n. 17508/2025, Dongiacomo, Rv. 675220-01** che in tema di liquidazione controllata, ha chiarito che la postergazione del credito del socio *ex* art. 2467 c.c., configurandosi quale condizione d'inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del "finanziamento", non esclude il debito della società che, quando non viene soddisfatto entro il termine previsto, è, a tutti gli effetti giuridici, un debito "scaduto", seppure ancora inesigibile fino alla permanenza dell'impedimento previsto da detto articolo; ne consegue di esso deve tenersi conto ai fini della determinazione dell'ammontare dei debiti scaduti e non pagati indicato dall'art. 268, comma 2, c.c.i.i. per l'assoggettamento del debitore alla procedura di liquidazione controllata.

3.3. Le deliberazioni dell'assemblea.

Il tema dei deliberati assembleari consente di interrogarsi sulla questione della volontà dell'organo assembleare e delle sue modalità di formazione ed esternazione, sull'argomento **Sez. 1, n. 06900/2025, Catallozzi, Rv. 673970-01** ha precisato che nelle società a

responsabilità limitata, l'assemblea dei soci si presume validamente costituita ogni volta che gli avvisi di convocazione sono stati inviati agli aventi diritto nei modi previsti dallo statuto o, in mancanza, mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, salvo che il destinatario riesca a dimostrare, vincendo così la presunzione, che, per causa a lui non imputabile, non ha ricevuto l'avviso di convocazione o l'ha ricevuto così tardi da non consentirgli di partecipare all'adunanza.

Le modalità di formazione del deliberato assembleare sono state oggetto della pronuncia **Sez. 1, n. 14164/2025, Giannitti, Rv. 674740-01** che ha stabilito che la volontà della società di dare una determinata destinazione ad un credito litigioso ancora *sub iudice* si forma, prima dell'estinzione per cancellazione dal registro delle imprese, mediante una delibera assembleare adottata con il quorum ordinario e non richiede una manifestazione di volontà di tutti i soci che, a seguito dell'estinzione, diverranno successori del patrimonio residuo, del quale non fanno parte le aspettative validamente dismesse e trasferite.

3.4. Poteri e responsabilità degli organi gestori.

Lo svolgimento della funzione gestoria nell'ambito delle società di capitali reca con sé l'esercizio di poteri di amministrazione con il contraltare dei profili di responsabilità da far valere ogniqualvolta si producano danni al patrimonio sociale o a terzi.

Sul tema degli atti gestori eccedenti i poteri conferiti, **Sez. 3, n. 05647/2025, Valle, Rv. 673906-01** ha chiarito che il contratto stipulato dall'amministratore di una società eccedendo dai poteri di rappresentanza fissati dall'atto costitutivo e dallo statuto non è affetto da nullità, poiché l'art. 2384, comma 2, c.c., nel testo *ratione temporis* applicabile, prevede solo l'inopponibilità delle limitazioni di tali poteri ai terzi, salvo che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, così escludendo implicitamente che la violazione della disposizione possa essere invocata dal terzo contraente. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, secondo cui la stipula di un contratto di appalto da parte dell'amministratore della società committente, per un importo eccedente quello massimo stabilito in una delibera del consiglio di amministrazione, non poteva essere fatta valere dall'appaltatore).

In tema di obbligazioni tributarie, **Sez. T, n. 08696/2025, Leuzzi, Rv. 674413-01** ha precisato che l'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi

debiti, sicché, non essendo applicabile la norma derogatoria e speciale di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, va esclusa la responsabilità degli amministratori, anche di fatto, per i debiti fiscali della società.

Con riferimento ai profili di responsabilità, **Sez. 1, n. 11071/2025, Falabella, Rv. 674526-01** ha stabilito che l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha negato la natura diretta dei danni lamentati dal socio di una s.r.l., in conseguenza della condotta dolosa degli amministratori della medesima società, i quali, attraverso vendite non fatturate e la distrazione di somme, avevano portato all'azzeramento del capitale sociale, alla mancata percezione di dividendi ed alla perdita di valore della quota del socio).

Sulla medesima scia onde delimitare il perimetro dell'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore, **Sez. 1, n. 14265/2025, Rolfi, Rv. 675425-01** ha escluso la esperibilità della predetta azione quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società. (Nella specie, il S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dalle creditrici di una società poi fallita, le quali avevano agito per il ristoro dei danni subiti nei confronti di una società di revisione, assumendo che l'erronea o infedele certificazione dei bilanci rilasciata da quest'ultima le aveva indotte a contrattare con la società destinataria dell'attività di revisione, di cui ignoravano incolpevolmente lo stato di decozione).

La modifica del management societario in alcuni casi sottintende l'esigenza della maggioranza dei soci di liberarsi degli amministratori non graditi e pertanto **Sez. 1, n. 14268/2025,**

Catallozzi, Rv. 674574-01 ha interpretato l'art. 2386, comma 4, c.c. che riconosce la validità della clausola "*simul stabunt simul cadent*", poiché funzionale a garantire il mantenimento inalterato di una determinata composizione dell'organo collegiale per tutto l'arco del mandato, nel caso del venir meno di alcuni dei suoi componenti, con l'unico limite derivante dalla necessità di rispettare i doveri di buona fede, di lealtà e di correttezza che regolano i rapporti all'interno della società, non potendosi ritenere lecito un utilizzo della stessa preordinato all'estromissione di amministratori non graditi; ne consegue che, non essendo le riferite finalità estranee al funzionamento e all'operatività delle società per azioni basate sul sistema dualistico, l'adozione di una siffatta clausola è legittimo anche in tali società, essendo coerente con la filosofia generale di tale modello organizzativo e non ponendosi in contrasto con alcuna disposizione imperativa, a nulla rilevando l'assenza di un puntuale richiamo all'art. 2386, comma 3, c.c. nell'ambito della specifica disciplina a queste società dedicata.

Tra i poteri riconosciuti al singolo socio di s.r.l., nell'ambito del peculiare paradigma che connota tale modello legale - differenziandolo in maniera radicale dal modello azionario - è previsto anche il potere di proporre un'autonoma azione di revoca dell'organo amministrativo della s.r.l.; a tal riguardo, **Sez. 1, n. 30533/2025, Caprioli, Rv. 676232-01** ha specificato che la domanda di revoca dell'amministratore di una s.r.l. può essere oggetto di un'autonoma azione da parte del socio e non deve essere quindi necessariamente proposta nell'ambito dell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2476, comma 3, c.c., essendo quest'ultima connotata da presupposti ulteriori rispetto alla prima e da distinte finalità.

Nella annata in rassegna, non sono mancate le pronunce dirette a definire i caratteri dell'amministrazione di fatto ed infatti **Sez. 1, n. 23213/2025, Vella, Rv. 675977-01** ha precisato che l'amministratore di fatto è colui che si ingerisce in modo completo e sistematico nella gestione sociale, anche se il requisito della sistematicità può ritenersi superfluo quando siano stati compiuti atti di assoluta rilevanza per la vita dell'impresa, tali da dimostrare l'effettivo inserimento nella gestione.

Sez. T, n. 29575/2025, Gori, Rv. 677026-01 ha statuito che in tema di accertamento a carico degli amministratori di fatto di società di capitali, ai fini dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, il trasferimento della sede legale di una società all'estero

- salvo che sia fittizio - non è equivalente alla sua liquidazione e successiva cancellazione dal registro delle imprese.

3.5. Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e degli altri organi sociali.

Come anticipato in premessa, il tema più ricorrente in materia societaria rimesso al sindacato della Corte di legittimità resta quello delle azioni di responsabilità che trova il suo campo di elezione nell'ambito delle procedure concorsuali.

In linea di continuità con un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (conforme Sez. 1, n.3552/2023, Catallozzi), **Sez. 1, n. 22002/2025, Pazzi, Rv. 675471-01** ha ribadito che l'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. presuppone che il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente al soddisfacimento dei crediti e richiede un danno, causalmente collegato all'inosservanza da parte degli amministratori dei doveri statuari e legali e degli obblighi su di essi ricadenti in relazione alla conservazione del predetto patrimonio, che si commisura alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori, con la conseguenza che, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell'azione, ciò che rileva è l'oggettiva percepibilità da parte dei creditori dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti e non già l'effettiva conoscenza da parte dei predetti di tale situazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva fatto decorrere la prescrizione dal momento in cui gli amministratori avevano colpevolmente omesso di pagare i debiti tributari dell'impresa, determinando un loro aggravio per sanzioni e interessi, che aveva reso insufficiente il patrimonio residuo della società al soddisfacimento dei creditori.).

In caso di fallimento di una società, **Sez. 1, n. 23124/2025, Pazzi, Rv. 676090-01** ha affermato che la clausola compromissoria contenuta nel suo statuto non è applicabile all'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 l.fall., in ragione del contenuto unitario e inscindibile di questa azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l'azione prevista dall'art. 2393 c.c. che quella di cui all'art. 2394 c.c., in riferimento alla quale detta clausola non opera per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società.

Sul tema dei profili di responsabilità dell'organo gestorio per i danni arrecati al patrimonio sociale, **Sez. 1, n. 22005/2025, Pazzi, Rv. 675472-01** ha stabilito che il principio dell'insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. "*business judgement rule*") non si applica in presenza di palese irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà dell'iniziativa economica intrapresa e, tantomeno, in caso di palesi violazioni di legge commesse dagli amministratori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto insindacabili le modalità di autofinanziamento della società adottate dai suoi amministratori attraverso una ripetuta evasione del debito tributario Iva, rilevando che tale modalità di gestione costituiva una violazione di legge, specificamente della relativa normativa tributaria e, più in generale, dell'obbligo degli amministratori di cercare fonti di finanziamento lecite, concretizzando, pertanto, ai fini civilistici, una condotta imprudente, in quanto connotata da omessa adozione di misure di cautela atte a prevenire il danno derivante dal depauperamento del patrimonio sociale conseguente alla successiva riscossione coattiva del debito erariale.).

Tra le condotte di *mala gestio* che giustificano il ricorso all'azione di responsabilità degli amministratori di società di capitali vi è la mancata messa in liquidazione dell'ente sociale e sul punto **Sez.1, n. 22219/2025, Falabella, Rv. 675667-01** ha statuito che gli amministratori di società, accertato il verificarsi di una causa di scioglimento della stessa, hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 2485, comma 1, c.c., di darne pubblicità attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese e, in caso di ritardo od omissione, rispondono dei danni che la loro condotta abbia arrecato alla società, ai soci, ai creditori sociali o ai terzi, non potendo valere ad escludere la detta responsabilità la possibilità per i danneggiati di avvedersi della sussistenza della causa di scioglimento attraverso la consultazione delle scritture contabili. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva ritenuto che la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, che aveva determinato il verificarsi della causa di scioglimento della società e che non era stata pubblicizzata dagli amministratori con l'iscrizione nel registro delle imprese, non potesse ritenersi esclusa dall'avvenuta iscrizione della relativa perdita nel bilancio dell'esercizio atteso che, da un canto, la responsabilità prevista dall'art. 2485 c.c. è ricollegabile alla sola omissione dell'adempimento pubblicitario e, dall'altro, alcun dovere collaborativo sussiste in capo ai danneggiati di rendersi parte diligente nell'esaminare le scritture contabili della società al fine di surrogare la condotta omissiva degli amministratori.).

Sul criterio di determinazione del danno risarcibile, **Sez. 1, n. 33730/2025, Dongiacomo, Rv. 676399-01** ha precisato che in caso di responsabilità degli amministratori o dei liquidatori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, ove sia impossibile una ricostruzione analitica delle conseguenze negative dell'atto di *mala gestio*, il danno può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., mediante il ricorso al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali.

Con riferimento alla responsabilità del socio di s.r.l., **Sez. 1, n. 22169/2025, Pazzi, Rv. 675477-01** ha chiarito che, atteso che la responsabilità prevista dall'art. 2476, comma 8, c.c. presuppone un'effettiva influenza da parte dei soci sull'attività gestoria in uno dei modi che la legge stessa menziona, sia pure non soltanto nelle sedi ufficialmente deputate alla manifestazione della loro volontà, di talché al socio possa imputarsi un diretto coinvolgimento nell'assunzione delle scelte gestionali pregiudizievoli da parte degli amministratori, non rientrano nell'ambito applicativo della predetta norma le condotte che sono per legge inderogabilmente riservate agli stessi soci ed esulano dalla competenza decisoria degli amministratori, a meno che l'ingerenza dei soci non si eserciti determinando gli amministratori al compimento degli atti esecutivi conseguenti all'adozione della relativa decisione.

Sulla medesima questione ed al fine di tratteggiare le ipotesi di responsabilità del socio di s.r.l., **Sez. 1, n. 32545/2025, Fraulini, Rv. 676700-01** ha stabilito che la responsabilità solidale del socio con gli amministratori *ex art.* 2476, comma 8, c.c., si configura, sul piano oggettivo, ogni qual volta si accerti che il socio ha compiuto direttamente l'atto di gestione rivelatosi dannoso, ovvero ha autorizzato o indotto, consapevolmente, l'organo amministrativo a compierlo e, sul piano soggettivo, ove si accerti una piena e preordinata consapevolezza del socio circa il compimento dell'atto, intesa come stato soggettivo doloso e non meramente colposo.

Infine, in tema di responsabilità dell'organo sindacale delle società di capitali, **Sez. 1, n. 24004/2025, Crolla, Rv. 675936-01** ha affermato che la fattispecie di responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza, atteggiandosi come un'ipotesi di concorso nel fatto illecito altrui, richiede la prova da parte dell'attore dell'inosservanza dei doveri di controllo, del danno derivante dalla condotta illecita dell'amministratore e del nesso causale, che può ritenersi dimostrato se, in base a un giudizio controfattuale ipotetico, l'adempimento degli

obblighi di vigilanza avrebbe ragionevolmente impedito o limitato il danno.

3.6. Il controllo societario e la responsabilità da direzione e coordinamento.

La nozione di controllo societario è stata tratteggiata da **Sez. T, n. 11954/2025, Macagno, Rv. 675036-01** che ha affermato che in tema di determinazione del reddito d'impresa, il controllo di cui all'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, alla luce delle specifiche finalità antielusive della disciplina fiscale del "transfer pricing", non coincide con quello di cui all'art. 2359 c.c., che, difatti, non è espressamente richiamato, ma si estende ad ogni ipotesi d'influenza economica potenziale o attuale desumibile da singole circostanze (tra cui, ad esempio, la vendita esclusiva, da parte di un'impresa, dei prodotti dell'altra o l'impossibilità di funzionamento di un'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra).

Sempre al fine di definire il concetto di ente controllante ha contribuito anche **Sez. L, n. 10224/2025, Casciaro, Rv. 674825-01** secondo cui ai fini della procedura di riallocazione del personale in eccedenza di società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, commi 563 - 568, della l. n. 147 del 2013 - prodromica e strettamente collegata a quella di riduzione del personale *ex artt. 4 e 24 della l. n. 223 del 1991* -, la nozione di ente controllante, tenuto ad espletarla, va desunta, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 33 del 2013 (*ratione temporis* applicabile), dalla disciplina dell'art. 2359 c.c., che impone di apprezzare non soltanto la percentuale numerica della partecipazione azionaria in capo all'ente pubblico ma anche l'esercizio di poteri di ingerenza e condizionamento, sia tramite i voti esercitati sia in virtù di particolari vincoli contrattuali, potendo la situazione di controllo atteggiarsi anche in termini di controllo congiunto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che Regione Lazio e Roma Capitale non fossero tenuti alla riallocazione di un dipendente di Fiera di Roma s.r.l. per il sol fatto che nella stessa detenevano partecipazioni di minoranza, senza valutare se fosse previsto un potere di nomina dei vertici aziendali o dei componenti degli organi sociali).

In tema di responsabilità per abuso di direzione unitaria, **Sez. 1, n. 19943/2025, Crolla, Rv. 675239-01** ha statuito che presupposto necessario della tutela risarcitoria *ex art. 2497 c.c.* è l'esercizio di un'attività di direzione e coordinamento di società, che si presume, in base all'art. 2497 *bis* c.c., salvo prova contraria, nell'ipotesi in cui la

società madre sia tenuta al consolidamento dei bilanci delle società figlie o, comunque, le controlli ai sensi dell'art 2359 c.c., circostanze queste ultime che devono essere dimostrate dalla parte a favore della quale è prevista la presunzione.

Sez. 1, n. 22166/2025, Dongiacomo, Rv. 675476-01 ha precisato che il presupposto per la postergazione del diritto al rimborso del finanziamento, di cui all' 2497-*quinquies* c.c., si individua esclusivamente nella circostanza chi l'ha erogato eserciti sulla beneficiaria un'attività di direzione e coordinamento, non essendo affatto necessario che di tale attività venga dimostrata la natura abusiva, dalla quale può derivare esclusivamente il risarcimento del danno eventualmente arrecato alla società eterodiretta, nonché ai relativi creditori e soci.

3.7. Il recesso del socio.

Con riferimento al tema del recesso del socio, alla sua natura ed alla sua efficacia, si segnala **Sez.1, n. 15087/25, Falabella, Rv. 675212-02** secondo la quale, in tema di società per azioni, il recesso, in base all'art. 2437-*bis*, comma 3, c.c., costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società e che è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall'intervento, nel termine di novanta giorni ivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima o di quella di scioglimento della società. Da una simile configurazione dell'atto recesso, la S.C. ha tratto la conseguenza che, in ragione della adozione di dette delibere, il socio receduto riacquista *ex tunc* lo *status* di socio, comprensivo della legittimazione a impugnare, a norma degli artt. 2377 e 2378 c.c., tali deliberazioni, al pari delle altre che sono state adottate a seguito del proprio recesso.

Con riguardo al modello societario della s.r.l., **Sez. 1, n. 22215/2025, Falabella, Rv. 675966-01** ha precisato che il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 2473, comma 4, c.c., entro cui va eseguito il rimborso della quota del socio receduto, è a beneficio del debitore, di talché, da un canto, la prestazione cui è tenuta la società non è esigibile prima della sua scadenza e, dall'altro, gli interessi sulla somma dovuta a favore del socio receduto cominciano a decorrere solo dalla scadenza del predetto termine.

Sez. 1, n. 14947/2025, Catallozzi, Rv. 675209-01 ha stabilito che la modifica dello statuto della società affidataria di servizi pubblici che esclude, per il socio ente locale, la facoltà, precedentemente prevista, di recedere dalla società in caso di cessazione

dell'affidamento, riproduce un divieto imposto dalla normativa in materia di gestione dei medesimi servizi e, pertanto, non modificando la situazione in base alla quale il socio dissenziente ha deciso l'investimento iniziale, non è idonea a determinare, per quest'ultimo, l'insorgenza del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. e) c.c.

Infine, **Sez. 1, n. 30133/2025, Campese, Rv. 676779-01** ha chiarito che la previsione sul diritto di recesso dei soci di cui all'attuale testo dell'art. 2437, comma 1, c.c. deve intendersi riferita sia alla fattispecie in cui la deliberazione assembleare costituisce un avvenimento in sé, verificatosi in un preciso momento storico, sia a quella in cui essa rappresenta l'ultimo atto di un'operazione più complessa, composta da fatti o avvenimenti succedutisi nel tempo e tra loro collegati, in cui ognuno si pone come necessario antecedente di quello successivo, fino alla deliberazione finale il cui oggetto sia l'esito, conosciuto *ab origine* dai soci, di tale complessa operazione, con la differenza che, nella prima ipotesi, il diritto di recesso spetta ai soci assenti all'assemblea e a quelli presenti ma dissenzienti o astenuti, mentre, nel secondo caso, il consenso manifestato da un socio ad uno dei fatti o degli avvenimenti collegati suddetti preclude il sorgere del diritto di recesso in suo favore.

3.8. Le operazioni straordinarie.

Altro tema molto arato nell'annata in rassegna è quello delle operazioni straordinarie, come già illustrato nella parte generale di questo capitolo; pertanto, in questa sede si segnalano le sentenze sul tema con riferimento alle società di capitali.

Nella prima pronuncia in tema di fusione societaria, **Sez. 1, n. 01635/2025, Di Marzio, Rv. 673597-02** ha stabilito che la legittimazione degli azionisti di risparmio della società incorporata a contestare la congruità del rapporto di cambio, in funzione dell'invocazione di una tutela risarcitoria a proprio favore nei confronti della società incorporante, permane anche successivamente al consolidamento degli effetti della fusione.

In tema di scissione societaria, **Sez. 1, n. 06675/2025, Campese, Rv. 674251-02** ha chiarito che la responsabilità solidale delle società beneficiarie *ex art. 2506-bis c.c.*, alla luce della sentenza 29 luglio 2024, causa C-713/22, della Corte di Giustizia, si applica non solo agli elementi di natura determinata del patrimonio passivo, non attribuiti nel progetto di scissione, ma anche a quelli di natura indeterminata, purché essi derivino da comportamenti della società scissa antecedenti all'operazione di scissione. (Principio applicato con

riferimento a costi di bonifica e per danni ambientali che erano stati constatati, valutati e definiti dopo la scissione, ma che erano conseguenza di un disastro ambientale verificatosi prima della scissione).

Ancora in tema di scissione societaria, **Sez. 1, n. 32551/2025, Fraulini, Rv. 676551-02**, al fine di far valere il regime di responsabilità solidale parziale di cui all'art. 2506 quater, comma 3, c.c., il creditore non ha alcun onere di esperire preventivamente le altre forme di tutela previste dall'ordinamento, risultando perciò del tutto irrilevante che il creditore abbia o meno, in precedenza, proposto opposizione al procedimento di scissione.

Sez. 1, n. 33238/2025, Fidanzia, Rv. 676392-01 ha statuito che nei confronti dell'atto di scissione societaria sono ammissibili, oltre che l'opposizione *ex art.* 2503, comma 2, c.c., anche l'azione revocatoria ordinaria e quella fallimentare, atteso che entrambe tali azioni sono volte alla reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, per effetto della declaratoria di inefficacia relativa dell'atto impugnato.

In ambito tributario e con riferimento alle operazioni straordinarie, **Sez. T, n. 20229/2025, Succio, Rv. 673597-02** ha precisato che in materia di reddito d'impresa e in caso di trasformazione societaria c.d. progressiva, poiché la trasformazione societaria, a norma dell'art. 170, comma 1, lett. c) TUIR, è un'operazione fiscalmente neutra che presuppone il rispetto della continuità dei valori contabili e che non comporta, di conseguenza, l'emergere di plusvalori imponibili, gli importi indicati dalla società ai fini civilistici in tale contesto non possono esser presi a base per l'esecuzione del c.d. "test di operatività" *ex art.* 30 della l. n. 724 del 1994.

3.9. I patti parasociali.

In tema di patti parasociali, **Sez. 1, n. 14016/2025, Falabella, Rv. 674573-01** ha affermato che è valida la previsione all'interno di essi di opzioni put e call tra i soci stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio finanziatore, come tale rientrante nell'autonomia contrattuale concessa ai soci e pertanto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. (Fattispecie relativa ad un intervento di finanziamento garantito dall'attribuzione di una opzione put a favore del mutuante e di una corrispondente opzione call a favore del socio e legale rappresentante della società finanziata, aventi ad oggetto il trasferimento di una partecipazione sociale, per un corrispettivo commisurato al patrimonio netto

risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società, da esercitarsi alla scadenza del settimo anno successivo alla sottoscrizione dell'aumento di capitale).

4. Particolari società di capitali.

Vengono di seguito riportate le pronunce della S.C. che hanno esaminato società regolate da una disciplina del tutto speciale, con particolare riferimento alle società cooperative. Vengono di seguito riportate le pronunce della S.C. che hanno esaminato società regolate da una disciplina del tutto speciale, con particolare riferimento alle società cooperative. A tali figure devono essere affiancate le società a partecipazione pubblica, compresele società *in house*.

4.1. Società cooperative.

Nell'anno in Rassegna, la Suprema Corte è tornata ad occuparsi di questioni relative alla particolare natura del rapporto del socio all'interno della cooperativa. Come è noto, infatti, con la partecipazione ad una società cooperativa, il singolo realizza due tipi di rapporti: quello mutualistico (che ha riflessi sul piano patrimoniale) e quello sociale (che attribuisce al socio dei poteri all'interno dell'organizzazione).

Secondo **Sez. 1, n. 24730/25, Varotti. Rv. 676277-01**, in tema di società cooperative, atteso che il rapporto societario e il rapporto mutualistico tra socio e cooperativa sussistono contemporaneamente e in autonomia, al fine di individuare il termine di prescrizione dei diritti del socio occorre avere riguardo al tipo di rapporto dedotto in lite, sicché ove sia dedotta una questione riconducibile al rapporto sociale si applica il termine prescrizione di cui all'art. 2949, comma 1 c.c., mentre ove sia dedotta una questione riconducibile al rapporto mutualistico si applica il termine prescrizione ordinario di cui all'art. 2946 c.c.

Va richiamata anche in tema, **Sez. 1, n. 25699/25, Zuliani, Rv. 675954-01**, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751 *bis*, n. 5, c.c., nella parte in cui non prevede l'applicabilità del privilegio, che assiste i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, anche ai crediti per compensi di appalti d'opera, attesa la mancanza, in tale ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell'attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa, in quanto la considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua

globalità non consente di valutare l'incidenza delle singole componenti, sicché risulta ragionevole la previsione di un trattamento differenziato.

In materia di appalti pubblici, **Sez. 1, n. 12131/25, Iofrida, Rv. 674720-01**, ha stabilito che i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della l. n. 422 del 1909 e partecipanti alle procedure di affidamento, sono responsabili per le obbligazioni assunte dalle cooperative consorziate verso i terzi, poiché, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, delle imprese subappaltanti e dei fornitori, salvo che si tratti di lavori scorporabili, in cui essa è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del consorzio mandatario o capogruppo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata, che aveva riconosciuto, *ex art.* 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, la responsabilità solidale del consorzio, capogruppo di un'ATI, per il pagamento dei crediti del subappaltatore, indipendentemente dall'instaurazione di un rapporto contrattuale diretto, sorto solo con la consorziata assegnataria dei lavori).

Il tema della responsabilità precontrattuale della società in house è stato affrontato dalla **Sez. 3, n. 13003/25, Porreca, Rv. 674698-01**, secondo cui la predetta società, in quanto espressione della P.A. da cui promana, nell'esercizio della propria attività negoziale privatistica, è tenuta all'osservanza di un obbligo di cooperazione rafforzato con l'altra parte contraente, a protezione del suo affidamento, sicché la colpa di quest'ultima nell'ignorare l'esistenza e la portata di norme inderogabili, non può ritenersi elemento tale da escludere la colpa concorrente di detta società, consistita nell'assunzione di un contegno incompatibile con il rispetto delle medesime norme inderogabili, facenti capo all'ente pubblico di cui essa stessa è espressione.

In tema va richiamata **Sez. 1, n. 9779/25, Mercolino, Rv. 674268-01**, secondo cui in tema di società a partecipazione pubblica, il divieto di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati e di partecipare al capitale di società o enti nazionali, *ex art.* 13, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. nella l. n. 248 del 2006 (nel testo *ratione temporis* applicabile), colpisce le società pubbliche strumentali alle Amministrazioni regionali o locali che esercitano attività amministrativa in forma privatistica, e non anche le società costituite o partecipate per la gestione di servizi pubblici locali esercenti attività d'impresa per conto di enti pubblici,

in quanto, trattandosi di disposizione introdotta per evitare che un soggetto che svolge attività amministrativa possa esercitare allo stesso tempo attività d'impresa, beneficiando dei privilegi dei quali può godere come Pubblica Amministrazione, costituisce una norma a carattere eccezionale, che non può essere applicata oltre i casi in essa previsti.

Sez.1, n. 14947/25, Catallozzi, Rv. 675209-01, ha affermato che la modifica dello statuto della società affidataria di servizi pubblici che esclude, per il socio ente locale, la facoltà, precedentemente prevista, di recedere dalla società in caso di cessazione dell'affidamento, riproduce un divieto imposto dalla normativa in materia di gestione dei medesimi servizi e, pertanto, non modificando la situazione in base alla quale il socio dissenziente ha deciso l'investimento iniziale, non è idonea a determinare, per quest'ultimo, l'insorgenza del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. e) c.c.

CAPITOLO XVIII

IL DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI

(DI MARCO CECCHI E LIVIA DE GENNARO)*

SOMMARIO: 1. Intermediazione finanziaria. - 2. I rapporti bancari. - 3. La responsabilità della banca. - 4. Titoli di credito.

1. Intermediazione finanziaria.

Il profilo concernente la portata delle dichiarazioni rese dall'investitore è stato oggetto della pronuncia di cui a **Sez. 1, n. 29025/2025, Fraulini, Rv. 676231-01**, laddove si è ritenuto che nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione scritta, rilasciata dall'investitore, *ex art. 31, comma 2, reg. CONSOB, n. 11522 del 1998*, di appartenere alla categoria dell'operatore qualificato costituisce una dichiarazione di scienza fornita di valenza probatoria, che vale a esonerare l'intermediario dall'obbligo di effettuare per proprio conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull'investitore l'onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario.

In tema di obblighi informativi è intervenuta **Sez. 1, n. 07757/2025, Caiazzo, Rv. 677420-01**, per la quale in tema di intermediazione finanziaria, la violazione degli obblighi informativi di per sé configura la gravità dell'inadempimento, perché incide in maniera significativa sulle operazioni finanziari dell'investitore, determinando la piena inconsapevolezza dell'investimento.

Ha invece avuto ad oggetto il profilo delle modalità di comunicazione delle informazioni **Sez. 1, n. 04282/2025, Caiazzo, Rv. 673853-01**, per la quale in tema di intermediazione finanziaria, l'avviso della facoltà di recesso concessa all'investitore ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del d.lgs. n. 58 del 1998, non impone alcun obbligo di evidenziazione grafica o una particolare forma redazionale, essendo sufficiente che sia dato in modo chiaro e trasparente in caratteri uguali a quelli delle altre clausole.

* I paragrafi 1 e 4 sono a cura di Marco Cecchi, i paragrafi 2 e 3 sono a cura di Livia De Gennaro.

I rapporti tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sono stati valutati da **Sez. 3, n. 28119/2025, Saija, Rv. 676606-01**, per la quale la responsabilità dell'intermediario finanziario per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura contrattuale e concorre *ex art.* 2055 c.c. con quella aquiliana, di tipo omissivo, della CONSOB, preposta alla vigilanza sull'intermediario, con la conseguenza che l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento dell'intermediario, anche ove preordinata unicamente alla restituzione delle somme definitivamente perdute (e salva diversa ed inequivoca manifestazione di volontà), determina l'interruzione della prescrizione anche nei confronti della CONSOB, in considerazione della comune matrice risarcitoria, sia pure a diverso titolo, dei crediti rispettivamente vantati contro i due soggetti.

Alcune pronunce hanno avuto a riferimento la valutazione degli effetti scaturenti dalla risoluzione contrattuale e, in tale prospettiva, **Sez. 1, n. 29023/2025, Fraulini, Rv. 675991-01**, ha ritenuto che, in tema di intermediazione finanziaria, gli effetti retroattivi derivanti dalla risoluzione dell'ordine di acquisto sono quelli ordinariamente previsti dall'art. 1458 c.c., laddove la disciplina dettata dall'art. 2033 c.c. trova applicazione solo ai fini della regolazione dei frutti e degli interessi che maturano per legge in relazione alle somme oggetto di ripetizione.

Sempre in relazione alla tematica predetta, ha invece preso in considerazione la questione della decorrenza degli interessi **Sez. 1, n. 27965/2025, Rolfi, Rv. 676221-01**, ove si è concluso che, in tema di intermediazione finanziaria, quando sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della banca, la prova della mala fede di quest'ultima non può reputarsi *in re ipsa* per effetto della mera imputabilità ad essa del predetto inadempimento; ne consegue che il credito del cliente avente ad oggetto il rimborso del capitale investito produce interessi in base ai principi in tema di ripetizione dell'indebito, solo a seguito della proposizione della domanda giudiziale, gravando su chi richiede che gli stessi vengano fatti decorrere dalla data del versamento, l'onere di provare che la banca era in mala fede.

Sulle conseguenze della risoluzione del contratto si è espressa anche **Sez. 1, n. 11239/2025, Marulli, Rv. 674522-01**, ove si è ritenuto che, quando è dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di

cui all'art. 2038 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, nel dichiarare la risoluzione dell'acquisto di *bonds* argentini e disporre in favore dell'investitore il rimborso della differenza tra prezzo di acquisto e valore di rivendita in perdita dei titoli, aveva disatteso parzialmente la richiesta della banca di restituzione di tutte le cedole medio tempore riscosse, accordandola unicamente per il periodo successivo alla data dalla domanda giudiziale).

Quanto alla prescrizione, **Sez. 1, n. 14019/2025, Campese, Rv. 674834-01**, ha esposto che in tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte dell'investitore, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento, con la conseguente restituzione di quanto investito, per effetto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, essendo questo il momento in cui si verifica l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere.

Si è occupata dei rapporti tra condotta dell'intermediario e quella dell'investitore **Sez. 1, n. 11240/2025, Rolfi, Rv. 674523-01**, in cui si è ritenuto che in tema di responsabilità dell'intermediario, una volta che sia ravvisato il compimento, da parte del danneggiato, di condotte agevolatrici dell'illecito dell'intermediario, caratterizzate da profili di anomalia, deve ritenersi che al giudice del merito sia preclusa la possibilità di escludere discrezionalmente la sussistenza di un contributo causale del danneggiato medesimo, potendo tale contributo essere escluso solo quando tali condotte non siano direttamente riconducibili al danneggiato stesso, ma derivino da caso fortuito o forza maggiore, oppure da condotte fraudolente dello stesso intermediario aventi caratteri tali da non potere essere percepite, previste e prevenute con l'ordinaria diligenza. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di appello che aveva escluso la rilevanza causale della condotta incauta dell'investitore, il quale aveva affidato all'intermediario le credenziali per operare sul proprio conto corrente, non assumendo rilievo contrario la scarsa cultura informatica del medesimo).

Con riferimento al contenuto delle previsioni contrattuali idonee ad estendere l'ambito delle obbligazioni gravanti sui contraenti, **Sez. 1, n. 32225/2025, Fraulini, Rv. 676696-01**, ha precisato che in tema di intermediazione finanziaria, per effetto dell'adesione alla guida "Patti Chiari" proposta dall'omonimo consorzio, l'intermediario garantisce specificamente al cliente la bassa

rischiosità dell'investimento e assume per l'effetto, nei confronti di quest'ultimo, uno specifico obbligo di informazione, ulteriore e diverso da quello generale previsto dall'art. 21 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che consiste in un obbligo di monitoraggio e di tempestiva informazione al cliente di ogni circostanza acquisibile sulla modificazione delle condizioni economico-finanziarie dell'emittente, potenzialmente idonee a determinare un peggioramento delle previsioni di redditività dei titoli oggetto di collocamento.

Sempre in ordine alla portata delle previsioni di cui alla guida "Patti Chiari", **Sez. 1, n. 27473/2025, Rolfi, Rv. 676374-01** ha poi indicato che le pattuizioni contenute nel "Regolamento Patti Chiari" vengono ad addossare all'intermediario bancario un'obbligazione di monitoraggio e di tempestiva informazione degli investitori anche nella fase successiva al mero collocamento delle obbligazioni.

Il perimetro dei rapporti tra promotore ed intermediario è stato preso in considerazione da **Sez. 1, n. 03425/2025, Zuliani, Rv. 673916-01**. Ritenendosi che in tema di intermediazione finanziaria, il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni o incombenze a lui affidate dall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, presuppone che l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.

2. I rapporti bancari.

Nell'anno in rassegna si riscontrano diverse pronunce in tema di conto corrente bancario. Sul tema, **Sez. 1, n. 32269/2025, Falabella, Rv. 676698-01**, ha affermato che nel contratto di conto corrente bancario, l'invio periodico degli estratti conto esaurisce l'obbligo della banca di rendere il conto al cliente, con la precisazione che l'illegittimità delle appostazioni determinate dalla nullità di singole clausole contrattuali non fa sorgere l'obbligo, in capo alla banca, di procedere alla trasmissione di estratti rettificati relativamente a periodi già rendicontati.

In tema di apertura di credito in conto corrente **Sez. 1, n. 31781/2025, D'Aquino, Rv. 676559-01**, ha affermato che ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti o per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito - a prescindere dall'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato - e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del correntista, individuando se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. Va sul tema menzionata anche **Sez. 2, n. 8005/2025, Picaro, Rv. 674595-01**, secondo cui nell'ipotesi in cui la banca abbia ricevuto dal correntista l'incarico di procedere all'accredito dei ratei di pensione erogatigli dall'Inps, può procedere al recupero delle somme corrispondenti agli accrediti di pensione eventualmente effettuati successivamente alla morte del correntista - pensionato, giacché la morte determina l'estinzione del rapporto di mandato, con conseguente mancanza di causa dei successivi accrediti, nonché lo scioglimento del rapporto di conto corrente, con relativo impedimento di ogni ulteriore operazione.

Si richiama in tema anche **Sez 1, n. 8173/2025, Rolfi, Rv. 674448-01**, secondo la quale il diritto del cliente di ottenere dalla banca la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, può essere fatto valere anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo, configurandosi come autonomo diritto sostanziale alla consegna dei dati e non ad un facere, rispetto al quale pertanto, quale che sia il supporto sul quale gli stessi vengano incorporati, l'eventuale attività di formazione della copia assume carattere meramente secondario e strumentale.

Sez. 1, n. 31821/2025, Vitro, Rv. 676736-01 ha chiarito che, in tema di rapporti bancari, il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione di addebiti nulli nei conti anticipi o alla presenza di "castelletti" - che, diversamente dall'apertura di credito, non attribuiscono al cliente la disponibilità immediata e incondizionata di somme di denaro, generando per la banca soltanto l'obbligo di accettare per lo sconto i titoli che l'affidatario presenterà - decorre dalla data del pagamento, ossia dell'incasso o dell'addebito in conto corrente.

Nell'anno in Rassegna si annoverano diverse pronunce in tema di contratto di mutuo, tra cui si richiama **Sez. 2, n. 19347/2025,**

Cavallino, Rv. 675308-01, che ha stabilito che nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cd. tasso soglia, la nullità *ex art.* 1815, comma 2, c.c. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, c.p., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni simili), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede); la prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi *in re ipsa*, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca.

In tema di criteri per la determinazione del tasso d'interesse applicabile al contratto di mutuo bancario, **Sez. 1, n. 15104/2025, Rolfi, Rv. 674809-01**, ha precisato che i criteri stabiliti dalle Istruzioni della Banca d'Italia, emanate ai sensi dell'art. 4, d. lgs. n. 385 del 1993, hanno rango normativo, integrativo dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 108 del 1996, e trovano, pertanto, immediata applicazione ai fini dell'individuazione della categoria di rapporto applicabile alla controversia.

Sempre in tema di interessi, ponendosi in linea con la pronuncia resa da Sez. U, n. 15130/2024, la più recente **Sez. 1, n. 07382/2025, Dal Moro, Rv. 673973-01**, ha precisato che in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi

quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.

Invece **Sez. 3, n. 21831/2025, Guizzi, Rv. 675456-01**, ha stabilito che in caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini della valutazione del superamento del cd. tasso soglia, aveva dato esclusiva rilevanza alla somma quietanzata nella sua integralità, senza considerare la incontestata decurtazione, applicata in sede di erogazione, in ragione di spese e oneri ulteriori).

Va richiamata **Sez. U, n. 05841/2025, Iannello, Rv. 674008-01**, secondo cui è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Quasi contestualmente, **Sez. U, n. 05968/2025, De Stefano, Rv. 674009-01**, ha stabilito che il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.

Sulla fideiussione *omnibus*, va ricordata anche **Sez. 1, n. 18851/2025, Falabella, Rv. 675464-01**, secondo cui in tema di intese restrittive della concorrenza, una fideiussione omnibus, conformata a un modello contrattuale predisposto dall'ABI prima dell'ottobre 2002, può essere qualificata contratto "a valle" di un'intesa restrittiva "a monte", in base al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, ove il giudice compia una ricognizione di tale provvedimento, per verificare se esso integri una prova privilegiata anche con riguardo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale presente all'epoca e, in difetto di positivo riscontro in tal senso, accerti, sulla scorta di altri mezzi di prova, l'esistenza dell'intesa restrittiva che trovi espressione in una o più clausole del contratto di garanzia.

Degli aspetti patologici dei contratti bancari si sono occupate diverse pronunce tra cui **Sez. 3, n. 25494/2025, Gorgoni, Rv. 676419-01**, secondo cui l'errore, quale causa di annullamento del contratto, deve possedere unicamente i requisiti dell'essenzialità e riconoscibilità da parte dell'altro contraente, e non anche quello della scusabilità, sicché l'eventuale negligenza di chi è incorso in errore non assume rilievo ai fini dell'integrazione del vizio negoziale, attesa la logica di equo temperamento degli interessi in conflitto che ispira la previsione normativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'annullabilità dell'atto di remissione del debito da parte di una banca, sul solo presupposto che l'errore le fosse imputabile, omettendo il necessario accertamento circa la relativa essenzialità e riconoscibilità). **Sez. 3, n. 34049/2025, Condello, Rv. 677194-02**, ha affermato che il rilievo della nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus che sia stato stipulato in epoca successiva a quello oggetto di istruttoria da parte della Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 postula la prova dell'effettiva esistenza di un'intesa anticoncorrenziale o comunque di una prassi contrattuale in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990, in quanto l'accertamento della Banca d'Italia non consente di reputare persistente, anche in epoca successiva, il pregresso accordo anticoncorrenziale.

Va richiamata anche **Sez. 1, n. 18854/2025, Falabella, Rv. 675518-01**, secondo cui in tema di illecito concorrenziale accertato con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, il giudicato sull'assenza di fatti impeditivi al soddisfacimento del credito avente titolo nel contratto "a valle" dell'intesa restrittiva "a monte" osta all'accoglimento della domanda risarcitoria il cui danno si assuma discendere, in via diretta o indiretta, da un'esecuzione del contratto

stesso, quando tale esecuzione abbia potuto dispiegarsi in forza delle clausole preposte a dare attuazione a quell'intesa.

Sez. 1, n. 04076/2025, Zuliani, Rv. 673850-01, si è pronunciata in tema di "*interest rate swap*", affermando che gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del *mark to market* devono essere preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura quantitativa e qualitativa dell'alea, investendo, altresì, gli scenari probabilistici; in assenza di tale accordo la causa del contratto rimane sostanzialmente indeterminabile e la conoscibilità dei predetti elementi assume altresì rilievo ai fini dell'affermazione della responsabilità della banca per la violazione degli obblighi informativi e di correttezza contrattuale.

3. Responsabilità della banca.

In tema di responsabilità della banca, **Sez. 1, n. 03425/25, Zuliani, Rv. 673916-01**, ha chiarito i presupposti della responsabilità solidale della banca (*ex art. 2049 c.c. e art. 31 TUF*), per i danni arrecati ai risparmiatori a causa dell'illecito commesso dal promotore finanziario, affermando che il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni o incombenze a lui affidate dall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, presuppone che l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.

Sez.1., n. 11240/25, Rolfi, Rv. 674523-01, ha stabilito che la responsabilità solidale della banca per l'illecito commesso dal proprio promotore finanziario (*ex artt. 2049 c.c. e 31 TUF*) viene meno o viene fortemente ridimensionata se l'investitore mette in atto una condotta anomala che agevola la truffa. In tema di responsabilità dell'intermediario, una volta che sia ravvisato il compimento, da parte del danneggiato, di condotte agevolatrici dell'illecito dell'intermediario, caratterizzate da profili di anomalia, deve ritenersi che al giudice del merito sia preclusa la possibilità di escludere discrezionalmente la sussistenza di un contributo causale del danneggiato medesimo, potendo tale contributo essere escluso solo quando tali condotte non siano direttamente riconducibili al

danneggiato stesso, ma derivino da caso fortuito o forza maggiore, oppure da condotte fraudolente dello stesso intermediario aventi caratteri tali da non potere essere percepite, previste e prevenute con l'ordinaria diligenza. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di appello che aveva escluso la rilevanza causale della condotta incauta dell'investitore, il quale aveva affidato all'intermediario le credenziali per operare sul proprio conto corrente, non assumendo rilievo contrario la scarsa cultura informatica del medesimo).

In tema di controversie relative alle c.d. banche venete, poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, **Sez. 1, n. 15083/2025, Campese, Rv. 675211-01**, ha chiarito che non si verifica il subentro di Intesa Sanpaolo s.p.a. nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con Intesa Sanpaolo s.p.a., giusta il d.l. n. 99 del 2017 (conv. dalla l. n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. "Contenzioso escluso" previsto nel menzionato contratto. In termini può ricordarsi anche **Sez. 1, n. 15678/2025, Caprioli, Rv. 674811-01**, secondo cui in tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017, i crediti vantati dagli azionisti nei confronti delle predette società bancarie sono da ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione della cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo s.p.a., sia in base alla previsione letterale dell'art. 3, comma 1, lett. b), del già menzionato d.l., sia in forza di espressa previsione del contratto di cessione medesimo.

Va ricordata anche **Sez. 1, n. 23196/2025, Dongiacomo, Rv. 676276-01**, secondo cui gli accertamenti compiuti in sede di verifica dei crediti impediscono di riproporre, in altri giudizi tra le medesime parti, questioni sull'esistenza e sull'entità del credito, sulla validità e opponibilità del titolo da cui esso deriva, sulla sussistenza delle cause di prelazione, nonché su tutti gli antecedenti logico giuridici necessari della decisione assunta in quella sede, mentre è esclusa l'efficacia preclusiva nel giudizio vertente tra il fallimento e i terzi, anche ove esso abbia avuto ad oggetto l'accertamento, sia pure in via incidentale, del medesimo diritto. (Principio applicato in tema di azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 66 l.fall., nei confronti dei terzi acquirenti di immobili di proprietà della società poi fallita, nonché nei confronti della banca garantita da ipoteca, costituita contestualmente al mutuo stipulato da uno degli acquirenti, su uno di tali immobili.

Sez. 3, n. 28119/2025, Saija, Rv. 676606-01, ha invece stabilito che la responsabilità dell'intermediario finanziario per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura contrattuale e concorre *ex art.* 2055 c.c. con quella aquiliana, di tipo omissivo, della CONSOB, preposta alla vigilanza sull'intermediario, con la conseguenza che l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento dell'intermediario, anche ove preordinata unicamente alla restituzione delle somme definitivamente perdute (e salva diversa ed inequivoca manifestazione di volontà), determina l'interruzione della prescrizione anche nei confronti della CONSOB, in considerazione della comune matrice risarcitoria, sia pure a diverso titolo, dei crediti rispettivamente vantati contro i due soggetti.

4. Titoli di credito.

In punto di ripartizione dell'onere della prova in ordine alla valenza estintiva del debito mediante cambiali, **Sez. 2, n. 19119/2025, Trapuzzano, Rv. 675306-01**, ha precisato che quando il debitore eccepisce l'avvenuta estinzione del debito mediante il rilascio di cambiali, è a suo carico l'onere di provare che le stesse sono state integralmente pagate, mentre non può gravare sul creditore quello di dimostrare la mancata negoziazione dei titoli, in quanto la consegna di cambiali è l'oggetto di una "datio pro solvendo", il cui effetto estintivo è differito al momento del loro effettivo pagamento. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, laddove essa aveva affermato che la mera menzione nel contratto preliminare del rilascio di alcuni effetti cambiali, senza che nessuna delle due parti fosse in possesso degli originali dei titoli, non poteva esonerare il promissario acquirente dal comprovarne l'avvenuto pagamento.

Sez. 1, n. 29050/2025, Amatore, Rv. 676092-01 ha ritenuto che l'emissione di assegni effettuata dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, che sia stata dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 44, comma 1, l.fall., non è idonea a estinguere il rapporto di valuta tra il fallito e i terzi, atteso che, risultando il mandato di pagamento inefficace, essa non può riversare a carico del fallito il pagamento, il quale, pertanto, costituisce un versamento privo di causa, come tale ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Ha affrontato la questione dei rapporti tra sottoscrittore di un assegno ed intestatario del conto corrente su cui tale assegno è stato tratto, **Sez. 3, n. 08426/2025, Gianniti, Rv. 674343-01**, ove è stato precisato che, in tema di precetto fondato su assegno bancario, ove questo sia tratto da conto corrente intestato a una società e risultato sprovvisto di fondi, il prenditore dell'assegno ha facoltà di agire

esecutivamente in danno del traente che vi abbia apposto in calce la sua personale sottoscrizione, salvo che dal titolo risulti che egli abbia espressamente ed univocamente dichiarato di agire in nome e per conto della società correntista. La medesima decisione (**Rv. 674343-02**) ha anche puntualizzato che il giudice di merito - investito dell'opposizione all'esecuzione fondata su un assegno bancario, tratto da conto corrente intestato a una società e risultato sprovvisto di fondi - non è tenuto a valutare l'eventuale riferibilità del debito alla società titolare del conto in virtù di un rapporto causale sottostante, in quanto l'obbligato cartolare va individuato, in base alle risultanze letterali dell'assegno, nel sottoscrittore del titolo, con la conseguenza che quest'ultimo, se non ha agito in nome e per conto del correntista spendendo espressamente il suo nome, non può liberarsi né allegando eventuali rapporti causali sottostanti, né prospettando di aver agito in forza di una delega che gli ha conferito il potere di emettere il titolo nell'interesse del terzo.

Con riferimento al particolare profilo della data certa delle cambiali, **Sez. 1, n. 17541/2025, Crolla, Rv. 675221-01**, ha ritenuto che l'assenza, nella previsione dell'art. 2704, comma 1, c.c., di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto che, in accoglimento dell'opposizione *ex* art 98 l. fall., ammetteva in via chirografaria allo stato passivo un credito portato da cambiali la cui data certa era stata erroneamente individuata dalla sola apposizione della marca con datazione, ma senza alcun timbro postale o altro elemento idoneo a conferirne certezza temporale.

CAPITOLO XIX

IL DIRITTO DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

(DI LIVIA DE GENNARO E ALESSANDRO FAROLFI)*

SOMMARIO: 1. Fallimento e liquidazione giudiziale dell'imprenditore: presupposti - 1.1. L'estensione del fallimento e le società cancellate. - 1.2. Il procedimento per l'apertura della procedura - 1.3. Impugnazioni. - 2. Gli organi delle procedure concorsuali. - 2.1. I reclami endoconcorsuali. - 3. I pagamenti e le azioni di inefficacia. - 3.1. L'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore - 3.2. Le revocatorie fallimentari. - 4. I rapporti pendenti. - 5. Formazione dello stato passivo: aspetti processuali. - 5.1. Segue: opposizione allo stato passivo. - 5.2. Segue: profili sostanziali. - 6. Liquidazione dell'attivo. - 7. Chiusura del fallimento, rendiconto e riparti. - 8. Esdebitazione. - 9. Concordato preventivo. - 9.1. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. - 9.2. Concordato fallimentare e nella liquidazione. - 10. Accordi di ristrutturazione. - 11. Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. - 12. Sovraindebitamento.

1. Fallimento e liquidazione giudiziale dell'imprenditore: presupposti.

La liquidazione giudiziale è disciplinata dal Titolo V del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, approvato con il d.lgs. n. 14/2019, agli artt. 121 ss. (d'ora innanzi: CCII). Il testo è stato modificato da successivi interventi normativi (d.lgs. n. 147/2020, d.lgs. n. 83/2022 di attuazione della Dir. UE n. 2019/1023, d.lgs. n. 136/2024).

L'art. 121 del CCII conferma la linea di continuità fra liquidazione giudiziale e fallimento, stabilendo che *“le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”*. I requisiti di cui all'art. 2 citato, riguardano: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la

* I paragrafi da 1 a 4 sono a cura di Livia De Gennaro, i paragrafi da 5 a 12 sono a cura di Alessandro Farolfi.

data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Sono stati perciò, di fatto, riconfermati i parametri dimensionali già utilizzati dal previgente art. 1, comma 2, l.fall.

L'art. 121 CCII richiede, quale presupposto di apertura della procedura concorsuale liquidatoria, che l'imprenditore sia incapace di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La nozione di insolvenza riprende quella tradizionale (*ex* art. 5 l.fall.); si tratta, perciò, di uno stato di impotenza finanziaria, non transitoria, che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori indicativi che il debitore non è più in grado di far fronte con mezzi normali ai propri debiti.

Nell'anno in Rassegna ritroviamo ancora molte pronunce in tema di fallimento, tenuto conto che ai sensi dell'art. 390 CCII le previgenti disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure pendenti alla data del 15 luglio 2022, ma alcune significative decisioni cominciano ad occuparsi, in modo crescente, degli aspetti applicativi del nuovo Codice.

In tema di limiti dimensionali di fallibilità, **Sez. 1, n. 01441/2025, Abete, Rv. 673593-01**, ha affermato che il limite di fallibilità di cui all'art. 15, comma 9, l. fall., è finalizzato ad esentare dal concorso le crisi d'impresa di modeste dimensioni oggettive, configurandosi alla stregua di condizione per la non declaratoria fallimentare; l'inferiorità di un'esposizione debitoria complessiva (debiti scaduti e non pagati) rispetto al limite di euro trentamila deve risultare oggettivamente dagli atti dell'istruttoria e secondo un riscontro riferito alla data della decisione, potendo essere rilevato anche d'ufficio dal tribunale sulla base delle predette emergenze. Analogamente **Sez. 1, n. 02223/20255, D'Aquino, Rv. 673841-01**, ha affermato che la condizione di fallibilità di cui all'art. 15, comma 9, l.fall. deve sussistere al momento della dichiarazione di fallimento e va accertata sulla base delle risultanze dell'istruttoria prefallimentare, non essendo rilevanti i documenti eventualmente prodotti nel giudizio di reclamo *ex* art. 18 l.fall. per dimostrare il venir meno della predetta condizione, anche se formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che ha ritenuto irrilevante l'allegazione, soltanto in sede di reclamo, dei documenti attestanti l'adesione della società debitrice alla definizione agevolata di debiti tributari, in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, dopo che la stessa società non si era costituita avanti al primo giudice).

In tema di prova, **Sez. 1, n. 07642/2025, Fidanzia, Rv. 674252-01**, ha stabilito che ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di non fallibilità, ciò che conta è la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile, con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 c.c.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultare utile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva considerato ai fini del superamento del limite di indebitamento complessivo, l'entità del tributo portato da due avvisi di accertamento, divenuti definitivi prima della data di fallimento, ancorché non registrati nella contabilità della società).

Va ricordata anche **Sez. 1, n. 04201/2025, Dongiacomo, Rv. 673852-01**, secondo cui in tema di requisiti di fallibilità, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non esclude che, ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto - in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c. - tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l'Agenzia il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo.

Sull'accertamento dello stato di insolvenza si annoverano diverse pronunce massimate da questo ufficio.

Segnatamente, **Sez. 1, n. 04406/2025, Crolla, Rv. 673855-01**, che ha affermato che ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l'obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsi

dalla precedente decisione. Va richiamata, poi, **Sez. 1, n. 33590/2025, Fidanzia, Rv. 676397-01**, secondo cui in tema di dichiarazione di fallimento di società estinta ai sensi dell'art. 10 l.fall., il venir meno dell'organo deputato all'accertamento e alla comparazione tra poste attive e passive e alla successiva liquidazione dell'attivo determina, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, l'inapplicabilità del criterio della cd. Insolvenza statica, fondata sulla possibilità di liquidazione delle poste attive del patrimonio, dovendo, invece, essere applicato il criterio della cd. Insolvenza dinamica, fondata sul riscontro dell'impotenza strutturale della società a soddisfare tempestivamente con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Va menzionata anche **Sez. 1, n. 31879/2025, Amatore, Rv. 676687-01**, che ha chiarito che la disciplina dettata dai primi quattro commi dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999, mirando a realizzare, attraverso la sospensione dei termini sostanziali e processuali, rispettivamente, per il pagamento e per l'accertamento dei debiti pecuniari, un bilanciamento tra l'interesse dei creditori all'adempimento e l'esigenza di verificare il nesso eziologico tra la difficoltà dell'adempimento e la genesi criminale del debito, determina un'indubbia alterazione delle ordinarie relazioni civili, la cui operatività va circoscritta ad ipotesi tassative, con la conseguenza che la proposizione della domanda di elargizione delle provvidenze comporta il riconoscimento della sospensione prevista dall'art. 20, comma 1, con riguardo ai singoli crediti, ma non pregiudica il doveroso riscontro dello stato d'insolvenza di cui all'art. 5 l.fall., da valutarsi in relazione alla situazione generale dell'imprenditore, avendo riguardo alla sussistenza di altri inadempimenti o debiti.

1.1. L'estensione del fallimento e le società cancellate.

In tema di diritto transitorio, **Sez. 1, n. 24247/25, Crolla, Rv. 675671-01**, ha chiarito quale legge applicare quando si richiede l'estensione del fallimento ai soci dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, affermando che nel caso in cui il fallimento della società sia stato dichiarato nella vigenza della legge fallimentare, anche la domanda di estensione della procedura nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, seppur proposta dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi, resta disciplinata dalla legge fallimentare, in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 390 CCII.

Nell'anno in Rassegna si annoverano diverse pronunce massimate sulla sorte concorsuale di società cancellate. Va richiamata **Sez. 1, n. 08647/2025, Valentino, Rv. 675671- 01**, che ha affrontato

il problema del calcolo del termine annuale per la dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale (*ex* art. 10 l. fall., oggi confluito nell'art. 33 del codice della crisi d'impresa) nel caso in cui una società, dopo essere stata cancellata dal registro delle imprese, venga reinscritta d'ufficio. Si afferma che in tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 10 l.fall., l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta, fa presumere, sino a prova contraria, la continuazione dell'attività d'impresa, atteso che il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l'iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione della società per non essersi questa effettivamente verificata.

Sempre in tema di società cancellate, va richiamata **Sez. 1, n. 26370/25, Dongiacomo, Rv. 676680-01**, nella quale viene affermato che il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziaria di una società cancellata dal registro delle imprese deve essere notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata in precedenza comunicato al predetto registro, sussistendo per l'imprenditore non solo l'obbligo di dotarsi di un valido indirizzo pec, ma anche quello di tenerlo operativo per l'anno successivo alla cancellazione dal registro; ne consegue che il mancato funzionamento, per qualunque causa, del predetto indirizzo telematico si ascrive alle irreperibilità "colpevoli" del destinatario, dovendo in questo caso la notifica essere eseguita a mezzo della posta elettronica certificata, direttamente presso la sede della società risultante dal registro delle imprese e, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva la sede legale.

In tema di legittimazione passiva in ipotesi di fallimento di società di capitali entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese si richiama **Sez. 1, n. 30981/25, Zuliani, Rv. 676554-01**, che ha affermato che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 10 della l. fall., la legittimazione passiva spetta al liquidatore, il quale, anche se estinta la società ai sensi dell'art. 2495 c.c., può proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, essendo tale mezzo di impugnazione esperibile, *ex* art. 18 della l.fall., da parte di chiunque vi abbia interesse.

1.2. Il procedimento per l'apertura della procedura.

Gli aspetti processuali dell'apertura della procedura liquidatoria sono stati oggetto, nell'anno in Rassegna, di talune pronunce rilevanti.

Per le pronunce in tema di competenza va richiamata **Sez. 1, n. 31727/25, Vella, Rv. 676747- 01**, con la quale è stato stabilito che spetta a chi invoca una competenza territoriale diversa da quella individuata sulla scorta delle presunzioni di cui all'art. 27, comma 3, CCII dimostrare: a) che il COMI (*centre of main interest*) del debitore risulta collocato in un luogo diverso da quello cui le predette presunzioni rinviano e b) che tale collocazione abituale è percepita all'esterno dai terzi, con la conseguenza che ove difetti la prova anche solo di uno dei due estremi, i criteri presuntivi di legge non possono ritenersi superati.

È stato inoltre affermato **Sez. 2, n. 33239/2025, Mocci, Rv. 677437-01**, che in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999 (suo omologo nell'amministrazione straordinaria), vigenti *ratione temporis*, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza, ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisce premessa di una pretesa nei confronti della massa. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'attrazione alla competenza funzionale inderogabile del giudice fallimentare della controversia avente ad oggetto l'accertamento, nei confronti di una società fallita in corso di procedimento, dell'acquisto per usucapione di un immobile).

Con riguardo alla determinazione della competenza in ipotesi di società incorporata, si richiama **Sez.1, n. 32884/25, Dongiacomo, Rv. 676701-01**, secondo cui ai fini della individuazione della competenza territoriale a dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di una società incorporata, non rileva che l'incorporazione sia avvenuta prima dell'apertura della procedura concorsuale, in quanto la società incorporata, ancorché estinta, conserva, sia pure nei limiti di un anno dalla sua cancellazione, la propria identità soggettiva, nonché la propria capacità di stare in giudizio, con la conseguenza che, entro tale termine annuale oggi previsto dall'art. 33, comma 2, c.c.i.i., la stessa può essere soggetta ad un'autonoma procedura anche ove, nel frattempo, sia stata aperta da altro ufficio giudiziario la liquidazione giudiziale della società incorporante.

Anche sulla legittimazione a proporre la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, vanno richiamate diverse pronunce massimate e segnatamente, **Sez. 1, n. 34881/25, Fidanzia, Rv. 676982-03**, che ha affermato che l'amministratore giudiziario di una società, nominato ai sensi dell'art. 2409 c.c., è legittimato a presentare la domanda di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale, non essendo la formulazione letterale dell'art. 2409 c.c. ostativa alla attribuzione in suo favore dei poteri riconosciuti dal codice della crisi di impresa ed insolvenza agli amministratori di società; ne consegue che l'assemblea non può impedirgli di attivarsi per l'attuazione di uno degli strumenti di regolazione della crisi di cui ravvisi i presupposti.

Sul tema, con **Sez.1, n. 31638/25, Amatore, Rv. 676746-01**, è stato affrontato, forse per la prima volta, l'ambito applicativo dell'art. 38 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). È stato così affermato che in tema di liquidazione giudiziale, il pubblico ministero è legittimato ai sensi dell'art. 38 CCII a presentare il ricorso per l'apertura della procedura concorsuale liquidatoria, tutte le volte in cui acquisisca la *notitia decoctionis* nell'esercizio delle sue più ampie funzioni giudiziarie, non essendo necessario che tale circostanza emerga da un procedimento penale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la legittimazione ad agire del P.M., il quale aveva appreso dell'insolvenza della società debitrice nell'ambito di accertamenti riguardanti altro soggetto, titolare di impresa individuale collegata a quella oggetto di domanda).

Va richiamata, poi, **Sez. 1, n. 31657/25, Vella, Rv. 676558-01**, secondo cui in tema di liquidazione giudiziale *ex* artt. 57, comma 6 *bis*, del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF), non sussiste il litisconsorzio necessario tra il Fondo comune di investimento e i suoi creditori o quotisti, pur spettando a questi ultimi la legittimazione attiva sia al ricorso per l'apertura della liquidazione sia ad impugnare la decisione conclusiva del procedimento.

Si interseca con il tema anche la questione del ricorso abusivo alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, su cui è intervenuta **Sez. 1, n. 30903/25, Dongiacomo, Rv. 676683-01**, la quale ha affermato che la domanda di liquidazione giudiziale proposta dagli amministratori della società debitrice al solo scopo di danneggiare, attraverso la rovinosa liquidazione dei suoi beni, la massa dei creditori o una parte di essi può essere qualificata in termini di abuso del processo solamente nei confronti dei creditori, non anche nei confronti dei soci, in quanto questi ultimi subiscono le conseguenze della liquidazione concorsuale solo in termini riflessi di

perdita del valore e della redditività della partecipazione sociale. (Nel caso di specie, confermando la sentenza della Corte d'appello, la S.C. ha negato che ricorresse l'ipotesi di abuso processuale, non essendo emersi con certezza né i presupposti di ammissione ad altra procedura né la dolosa pretermissione - da parte dell'amministratore delegato di valutazioni in ordine ai presupposti della liquidazione giudiziale, con danno del socio, restando comunque ferma la legittimazione dello stesso ad impugnare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2, lett. a) e b), CCII ed a reagire avverso le scelte gestorie assunte dall'amministratore in violazione dei doveri inerenti alla carica).

1.3. Impugnazioni.

In tema di impugnazioni avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, **Sez. 1, n. 08630/25, Crolla, Rv. 674261-02**, ha affermato che al procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, compiutamente regolato dall'art. 18 l.fall., non si applica la disciplina prevista, per il solo giudizio d'appello, dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., che esclude l'impugnazione *ex art.* 360, comma 1, n. 5, c.p.c. della sentenza che conferma la decisione di primo grado, atteso il peculiare effetto devolutivo che caratterizza il giudizio di reclamo, nel quale, a differenza del giudizio d'appello, è sempre ammessa l'allegazione di fatti nuovi idonei a sovvertire l'esito del procedimento davanti al tribunale fallimentare, impedendo così l'applicazione analogica della disciplina dell'appello in assenza della necessaria identità di ratio.

Sez. 1, n. 26690/25, Vella, Rv. 675946-01, risolve un dubbio interpretativo riguardante i termini di impugnazione: afferma infatti che il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 51, comma 13, CCII, per la proposizione del ricorso in cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che rigetta o accoglie il reclamo contro la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale si applica, per ragioni di coerenza sistematica rinvenibili nella medesima finalità acceleratoria che disciplina le impugnazioni, anche alla sentenza della corte d'appello che, accogliendo il reclamo *ex art.* 50 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale.

Sez. 1, n. 31086/25, D'Aquino, Rv. 676872-01, ha poi affermato che al procedimento di reclamo avverso la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale si applica il rito camerale, che disciplina anche l'originario procedimento per la dichiarazione di insolvenza, di cui esso rappresenta una fase ulteriore, di talché in esso risulta inapplicabile la disciplina del giudizio di

appello, con la conseguenza che, in caso di inattività delle parti, non trova applicazione il combinato disposto degli artt. 359 e 181 c.p.c., ma il giudice deve decidere la controversia nel merito anche in caso di mancata comparizione o di inerzia delle parti.

In tema va ricordata, **Sez. 1, n. 31176/25, Pazzi, Rv. 676389-01** secondo cui la decisione della Corte di appello, che conferma ai sensi dell'art. 47, comma 5, CCII il decreto con cui il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato, senza provvedere all'apertura della liquidazione giudiziale, anche se adottata con sentenza e non con decreto non può essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione *ex art. 111, comma 7, Cost.*, non avendo carattere decisorio.

Sulla estensione della cognizione del giudice di appello, **Sez. 1, n. 29782/25, Fidanzia, Rv. 677115-01**, ha chiarito che la cognizione del giudice di secondo grado resta circoscritta alle questioni prospettate dall'appellante, anche incidentale, attraverso la formulazione di specifiche censure, salvo che si tratti di questioni in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone il necessario antecedente logico e giuridico. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che, investita del tema di indagine relativo alla *scientia decoctionis* da parte del creditore in una revocatoria fallimentare, non aveva esteso l'ambito del giudizio al profilo - ritenuto privo di alcun rapporto di connessione diretta con quello oggetto di impugnazione - riguardante la natura dei pagamenti posti in essere dalla fallita).

Sul tema si ricorda anche **Sez. 1, n. 10775/2025, D'Aquino, Rv. 674513-01**, la quale ha stabilito che la regola prevista dall'art. 10, comma 1, l.fall., secondo cui la dichiarazione di fallimento nei confronti di una società insolvente deve intervenire entro l'anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, è, comunque, rispettata, nel senso previsto dall'art. 22, comma 5, l.fall., ove il decreto della corte di appello che accolga il reclamo avverso il decreto di rigetto delle domande di fallimento intervenga entro e non oltre il decorso dell'anno dalla cancellazione della società, restando solo in tal caso irrilevante la circostanza che la pronuncia della successiva sentenza dichiarativa di fallimento intervenga oltre il suddetto termine annuale.

In ipotesi di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire, **Sez. 1, 28026/25, Vella, Rv. 675983-01**, ha stabilito che la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sono state precluse, è

impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo quando si è verificata in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione e ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado - a causa del mancato rispetto dei termini a comparire da parte dell'atto introduttivo - e aveva deciso la causa nel merito, senza disporre la regressione del processo in difetto dei casi in cui ciò è tassativamente consentito, dichiarando l'inefficacia *ex art.* 44 l.fall. dei pagamenti ricevuti dalla società dopo il suo fallimento).

In tema di giudizio di revocazione, **Sez. 1, n. 27909/25, Crolla, Rv. 676777-01**, ha affermato che alla parte contumace non si applica la disciplina dettata dagli artt. 170 e 285 c.p.c., bensì quella dell'art. 292, comma 4, c.p.c., cosicché, in mancanza di notifica e di comunicazione integrale del provvedimento alla parte personalmente, non opera il termine breve di cui all'art. 51, comma 13, CCII, ma quello c.d. "lungo" *ex art.* 327 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo - sebbene infondato - il ricorso per cassazione proposto avverso la pronuncia con cui era stata revocata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, per non essersi avveduto il giudicante che dai documenti di causa risultava l'estinzione del debito su cui il ricorrente aveva fondato la propria legittimazione).

Va ricordata, altresì, **Sez. 1, n. 19607/25, Vella, Rv. 675915-01**, secondo cui la sopravvenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale comporta l'inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e, comunque, l'improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perché l'eventuale giudizio di reclamo *ex art.* 51 c.c.i.i. assorbe l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa.

La S.C. si è, altresì, pronunciata sulla responsabilità patrimoniale e personale del legale rappresentante della società per le spese del giudizio di impugnazione, in applicazione delle nuove norme del Codice della Crisi. **Sez. 1, n. 25410/25, D'Aquino, Rv. 6760091-01**, ha affermato che i "motivi gravi" di cui all'art. 94 c.p.c. possono essere individuati nell'aver proposto, con grave imprudenza, da parte di una società in liquidazione giudiziale, per il tramite del suo rappresentante legale, un ricorso per cassazione non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità *ex art.* 360-*bis* c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha condannato il legale rappresentante della

società ricorrente, sottoposta a liquidazione giudiziale, in solido con la società rappresentata, al pagamento delle spese processuali *ex art.* 94 c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, con cui era stata dedotta come fatto estintivo del credito del creditore istante la circostanza - costituita dalla retrocessione dell'azienda al fallimento della concedente - che non incideva sulla titolarità del credito, ma atteneva soltanto al diritto del creditore di procedere *in executivis* sul compendio aziendale).

Su questo aspetto può citarsi anche **Sez. 1, n. 25402/2025, D'Aquino, Rv. 676306-01**, la quale ha stabilito che in caso di rigetto del reclamo avverso la pronuncia che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, la responsabilità del legale rappresentante di cui all'art. 51, comma 15, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), nella formulazione *ratione temporis* applicabile, discende dall'aver egli agito, nel conferire la procura per l'impugnazione, senza la normale prudenza (colpa grave) ovvero con mala fede; la conseguente sua condanna, in solido con la società, al pagamento delle spese del giudizio e al raddoppio del contributo unificato può essere censurata in cassazione solo dalla parte da questa incisa, sicché, in assenza di autonoma impugnazione del relativo capo della decisione, proposta individualmente o anche congiuntamente alla società, si forma il giudicato interno, da cui deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto su tale capo dalla sola società.

2. Gli organi delle procedure concorsuali.

Con riferimento al ruolo ed ai poteri gestori del curatore **Sez. 1, n. 10813/2025, Crolla, Rv. 674474-01**, è intervenuta in tema di cessione di azienda con riserva di proprietà, quando l'effetto traslativo non si è ancora perfezionato al momento della dichiarazione di fallimento del cessionario, affermando che il curatore fallimentare, ove opti per il subingresso nel rapporto, ai sensi degli artt. 72, comma 1, e 73, comma 1, l.fall., assume, a carico della massa, tutte le obbligazioni correlate all'esecuzione del contratto, tra cui essenzialmente quella di pagare in prededuzione le residue rate del prezzo, non essendo evidentemente logico che, a fronte dell'integrale adempimento della propria obbligazione in corso di procedura, il terzo cedente debba subire una falcidia del suo credito.

Sulle conseguenze della inerzia del curatore fallimentare e capacità suppletiva del fallito, si richiama **Sez. 1, n. 30732/2025, Vella, Rv. 676553-01**, che ha stabilito che la cd. capacità processuale "suppletiva" del fallito sussiste solo laddove l'inerzia del curatore, secondo un accertamento riservato al giudice del merito, non sia il

frutto di una scelta consapevole degli organi della procedura (come avviene quando il curatore assume la qualità di parte del giudizio, anche se contumace), a differenza dell'ambito tributario ove rileva, in ragione della specialità e peculiarità dell'obbligazione tributaria, anche la mera inerzia del curatore fallimentare, determinata dalla mancata impugnazione dell'atto impositivo, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà della stessa.

Con riferimento al contenuto del contratto di patrocinio legale tra curatore fallimentare e avvocato è intervenuta **Sez. 1, n. 00813/2025, Dongiacomo, Rv. 673637-01**, che ha affermato che lo stesso è libero nel contenuto, purché rispetti i parametri delle tabelle forensi e il divieto per il professionista di percepire, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, ma è vincolato nella forma scritta *ad substantiam*, che sussiste anche nell'ipotesi di atti non contestuali, ove la procura difensiva rilasciata dal curatore rechi l'accettazione della proposta scritta di accordo formulata dal difensore.

In tema di organi nel concordato preventivo, va richiamata **Sez. 1, n. 19217/25, D'Aquino, Rv. 675798-01**, secondo cui nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore giudiziale acquista la sola legittimazione a disporre dei beni oggetto del concordato quale mandatario dei singoli creditori, con riferimento alle prerogative distributive attuative del piano concordatario, laddove il debitore mantiene, oltre alla proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale per tutte le altre controversie, senza che sussista litisconsorzio processuale tra imprenditore e liquidatore giudiziale, atteso il mancato trasferimento dell'attivo al liquidatore giudiziale e attesa, altresì, la diversità di ruoli.

Va richiamata **Sez. 1, n. 00881/2025, Amatore, Rv. 677045-01**, secondo cui nel giudizio di reclamo avanti alla Corte d'appello, previsto per il procedimento di omologazione del concordato semplificato dagli artt. 25 *sexies*, comma 6 e 247, CCII, non rivestono il ruolo di contraddittori necessari né l'ausiliario nominato dal tribunale, ai sensi del terzo comma del predetto art. 25 *sexies*, né il commissario liquidatore nominato con il decreto di omologazione, in quanto gli stessi non rivestono la qualità di parte sostanziale di detto giudizio.

Sez. 1, n. 19216/25, D'Aquino, Rv. 675419-01, ha poi affermato che la liquidazione del compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo con riserva deve illustrare, quand'anche *per relationem*, l'iter logico seguito dal tribunale, con espressa e specifica enunciazione dei criteri di quantificazione, in

relazione alla concreta ed effettiva natura, qualità e quantità dell'opera prestata, tenuto conto dei parametri previsti dalla legge.

Va ricordata **Sez. 2, n. 28129/25, Cavallino, Rv. 676271-01**, secondo cui al commissario liquidatore competono gli stessi poteri del curatore, ai sensi degli artt. 201, comma 2, il cui esercizio è disciplinato dall'art. 206, comma 2, l.fall. che subordina all'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione solo il compimento degli atti previsti dall'art. 35, comma 2 della legge citata, trattandosi di un rinvio esaustivo, tale da escludere l'applicabilità analogica di norme non richiamate. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di pagamento del corrispettivo per l'attività professionale svolta da un legale in difesa del Consorzio in liquidazione coatta amministrativa in forza del mandato ricevuto dal Commissario liquidatore - nella causa avverso la sentenza che aveva rigettato la proposta di concordato preventivo - sulla base dell'erroneo presupposto che l'impugnazione in appello necessitasse di una nuova delibera di incarico autorizzata dall'autorità di vigilanza, in quanto atto di straordinaria amministrazione).

In materia di procedure concorsuali delle grandi imprese e sul ruolo del commissario straordinario, **Sez. 1, n. 05585/25, Dongiacomo, Rv. 673962-01**, è intervenuta specificando gli effetti del subentro del commissario straordinario nei contratti di appalto in corso e l'estensione del diritto alla prededuzione per il contraente *in bonis*. La decisione ha affermato che il curatore o il commissario straordinario che subentra nel rapporto contrattuale pendente assume l'obbligo di eseguire in prededuzione, in luogo del contraente fallito, tutti i relativi obblighi nei limiti di quelli maturati successivamente al subingresso nonché, ma solo se si tratta di contratti ad esecuzione continuata o periodica delle prestazioni *ex art.* 74 l.fall., di quelli relativi al pagamento del corrispettivo delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati prima dell'apertura del concorso, senza, per contro, assumere, neppure in questo secondo caso, gli obblighi al risarcimento dei danni che derivano da inadempimenti al medesimo contratto commessi dal contraente prima dell'apertura della procedura concorsuale successivamente aperta a suo carico.

2.1. Reclami endoprocedimentali.

Sul tema assumono rilevanza: **Sez. 1, n. 19608/2025, Vella, Rv. 675799-01**, cui si deve la precisazione che al giudizio di reclamo *ex art.* 26 l.fall., in ragione della deformalizzazione che caratterizza la fase di adozione del decreto reclamato, non si applica il principio per

cui non è legittimato all'impugnazione il soggetto che, sebbene interessato, non abbia assunto formalmente la veste di parte processuale; **Sez. 1, n. 30216/25, Pazzi, Rv. 676387-01**, secondo cui il provvedimento che decide il reclamo *ex art. 26 l. fall.*, proposto avverso la mancata approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, per l'insorgere di contestazioni di cui all'art. 116 l. fall., è ricorribile per cassazione, in quanto idoneo a incidere, con la particolare efficacia del giudicato, sui diritti soggettivi del curatore e dei creditori concorsuali, rispettivamente per la liquidazione del compenso e in vista della stabilità della distribuzione in esito al piano di riparto finale.

3. I pagamenti e le azioni di inefficacia.

In tema di azione di inefficacia *ex art. 64 l. fall.*, **Sez. 1, n. 33157/2025, Amatore, Rv. 676704-01**, ha stabilito che i termini di decadenza previsti per la proposizione delle azioni revocatorie dall'art. 69 *bis*, comma 1, l. fall. non si applicano all'azione di inefficacia disciplinata dall'art. 64 l. fall., avendo quest'ultima natura dichiarativa, come tale imprescrittibile, mentre il richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 69 cit. va inteso letteralmente alle sole azioni revocatorie disciplinate nella Sezione III, Capo III, della legge fallimentare e non a tutte le azioni ivi contemplate.

Nella stessa materia si colloca **Sez. 1, n. 23039, Zuliani, Rv. 675974-01**, secondo cui in ipotesi di inefficacia degli atti compiuti dal fallito *ex art. 64 l. fall.*, la trascrizione del contratto nei registri immobiliari ha la funzione di rendere opponibili ai terzi il trasferimento, ma non di conferirgli effetti maggiori e più stabili rispetto a quelli che lo stesso produce secondo le norme del diritto sostanziale.

Va segnalata anche **Sez. 1, n. 29423/2025, Amatore, Rv. 675993-01**, la quale ha stabilito che i pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico, ovvero in suo luogo, sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l. fall. e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della *par condicio creditorum* vanno proposte nei confronti dell'*accipiens*, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, nei confronti del soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione.

In tema di inefficacia dell'atto di cessione dei crediti tra la società cedente, poi dichiarata fallita, e la società cessionaria, poi

oggetto di scissione, **Sez. 1, n. 13127/2025, Amatore, Rv. 674724-01**, ha stabilito che, sussiste la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2506 quater, comma 3 c.c., della società beneficiaria della scissione, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato, per il debito restitutorio conseguente alla dichiarazione di inefficacia *ex art. 64 l.fall.* dell'atto di cessione dei crediti tra la società cedente, poi dichiarata fallita, e la società cessionaria, poi oggetto di scissione, a condizione che il predetto debito restitutorio e la dichiarazione di fallimento siano anteriori rispetto all'atto di scissione societaria.

In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, **Sez. 1, n. 30032/2025, Dongiacomo, Rv. 677044-01**, ha chiarito che l'azione con la quale il curatore fa valere l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., del pagamento eseguito dal *debitor debitoris* al creditore assegnatario ha ad oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui riferibile in quanto effettuato con il suo denaro e in sua vece, sicché va esercitata nei soli confronti dell'*accipiens*, ossia di colui che ha effettivamente beneficiato dell'atto solutorio.

Sul tema e sui rapporti tra concordato preventivo e successivo fallimento, **Sez. 1, n. 11148/2025, Rv. 674517-01, Dongiacomo**, ha affermato che nel caso di consecuzione fra procedura di concordato preventivo e successivo fallimento, la data di presentazione della domanda di concordato preventivo - se anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - costituisce il *dies a quo* per il calcolo a ritroso del periodo sospetto rilevante ai fini delle azioni recuperatorie *ex art. 64 e ss. della l.fall.*, non trovando applicazione l'art. 69-*bis*, comma 2, della l.fall., nel testo introdotto dall'art. 33, comma 1, del citato d.l., che fa esclusivo riferimento alla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, quale formalità estranea alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore

Sez. 1, n. 28022/25, D'Aquino, Rv. 676861-01, ha affrontato, in tema, un conflitto tra le norme pubblicistiche del codice degli appalti e il principio della *par condicio creditorum* fallimentare affermando che il pagamento diretto del debito risultante dal certificato di regolarità contributiva (DURC), eseguito in favore dell'INPS dal committente, dopo la dichiarazione di fallimento dell'appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, *ratione temporis* vigente, è inefficace *ex art. 44 l.fall.*, trattandosi del pagamento di un credito dell'ente previdenziale assoggettato a concorso, che viene eseguito dal terzo in luogo del debitore insolvente e che, pertanto, lede la *par condicio creditorum*. Da

richiamare anche **Sez. 1, n. 11224/25, Zuliani, Rv. 674520-01**, secondo cui la decorrenza del termine triennale *ex art. 69-bis*, comma 1, l.fall., previsto per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari, deve individuarsi nella dichiarazione di fallimento, posto che prima di tale momento, che coincide con la nomina del curatore fallimentare, l'azione non sarebbe in concreto esercitabile, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c.; tale regola non trova eccezione neppure nel caso in cui la pronuncia di fallimento si collochi in consecuzione rispetto ad una domanda di concordato preventivo. garanzia, sicché le due operazioni risultano legate da un nesso teleologico unitario.

3.1. L'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore.

In tema si segnala, innanzitutto, **Sez. 1, n. 11296/2025, Pazzi, Rv. 674525-01**, che ha affermato che il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'*eventus damni* ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'*eventus damni*.

Sez. U, n. 01898/25, Mercolino, Rv. 673627-01, ha, invece, risolto un contrasto giurisprudenziale riguardante l'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.). Nello specifico, ha affermato che in tema di dell'azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dall'art 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a

conoscenza dell'intento specificatamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.

Va richiamata **Sez. 1, n. 09812/25, Dongiacomo, Rv. 674467-01**, secondo cui in tema di revocatoria fallimentare, al fine di stabilire se il pagamento si collochi o meno nel "periodo sospetto" rilevante per l'esercizio dell'azione, la monetizzazione da parte della banca del pegno costituito in garanzia dal cliente poi fallito è idonea a determinare la decorrenza del relativo termine, siccome equivale al pagamento del debito garantito dal pegno stesso, restando invece irrilevante la data dell'eventuale successiva imputazione del pagamento, da parte del creditore, a uno piuttosto che a un altro dei plurimi debiti del medesimo obbligato.

Sez. U, n. 05089/2025, Falabella, Rv. 673935-01, è intervenuta in tema di scissione societaria, stabilendo che l'azione revocatoria ordinaria *ex art. 2901 c.c.*, diretta alla declaratoria di inopponibilità al creditore dei relativi atti di assegnazione, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l'opposizione *ex artt. artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c.*, sulla scissione, privandola di efficacia *erga omnes*, investe un tipico atto dell'organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore ed ove posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della *causa petendi* dell'azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario; tuttavia, la medesima azione, ove esercitata dagli organi della procedura concorsuale *ex art. 66 l.fall.*, è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, che prevale su quella della sezione specializzata.

In questa materia si rinviene anche **Sez. 3, n. 13405/25, Cricenti, Rv. 674687-01**, ha affermato che in tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l. fall. per gli atti costitutivi di garanzie trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore, poiché anche in tali ipotesi è ravvisabile la medesima esigenza di non revocare una garanzia che la società aveva costituito in vista di un suo risanamento. Va menzionata anche **Sez. 1, n. 11649/2025**,

Amatore, Rv. 674718-01, in tema di azione revocatoria ordinaria promossa dalla procedura fallimentare *ex art. 66 l.fall.*, il curatore, per dimostrare la sussistenza dell'*eventus damni*, ha l'onere di provare che l'atto dispositivo posto in essere dal fallito, tenuto conto della consistenza dei crediti ammessi al passivo, della preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al suo compimento e del conseguente mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore, è tale da rendere oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori.

Sez. 3, n. 10547/2025, Graziosi, Rv. 674652-01, si è pronunciata in tema di azione revocatoria di un atto di trasferimento di un bene inserito in un fondo patrimoniale, affermando che sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge non debitore che ha partecipato all'atto di disposizione patrimoniale per prestare consenso allo scioglimento del fondo, *ex art. 169 c.c.*, essendo necessario che sia posto in condizione di difendersi rispetto alla evenienza dell'inefficacia della sua volontà, dirimente per giungere al perfezionamento negoziale, conseguente all'accoglimento dell'azione.

3.2. Le revocatorie fallimentari.

Nell'anno in Rassegna si segnala **Sez. 1, n. 30759/2025, Dongiacomo, Rv. 676388-01**, secondo cui il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria o fallimentare del contratto stipulato dal debitore poi fallito determina l'inefficacia dell'atto traslativo impugnato con conseguente condanna dell'acquirente alla "restituzione" del bene e, nel caso in cui questo sia fruttifero, dei frutti ritratti dallo stesso con decorrenza dalla domanda giudiziale. Sulla esenzione dalla revocatoria fallimentare va richiamata **Sez. 1, n. 33119/25, Dongiacomo, Rv. 676703-01**, secondo cui nell'ambito delle procedure concorsuali, le fattispecie di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 l.fall. hanno carattere eccezionale, sicché ne è esclusa l'estensione al di fuori delle ipotesi ivi specificamente contemplate. (Fattispecie in cui il pagamento di prestazioni professionali relative ad un tentativo di ristrutturazione del debito bancario, compiuto prima dell'accertamento dello stato di insolvenza e la sottoposizione ad amministrazione straordinaria del *solvens*, è stato ritenuto non riconducibile all'esenzione rispettivamente prevista dall'art 67, comma 3, lett. a) e lett. g) l. fall.).

Sez. 1, n. 03450/25, Fidanzia, Rv. 673953-01, ha chiarito che, in tema di revocatoria fallimentare, se la garanzia è stata rilasciata

successivamente al verificarsi dell'inadempimento conseguente al decorso del termine originario di pagamento, il debito deve essere considerato scaduto agli effetti di cui all'art. 67, comma 1, n. 4, l.fall., non rilevando la contestuale pattuizione di un piano di rateizzazione o di una dilazione di pagamento, ove il nuovo termine sia stato concesso proprio sul presupposto della costituzione della garanzia, sicché le due operazioni risultano legate da un nesso teleologico unitario.

Sulle conseguenze della applicabilità all'azione revocatoria fallimentare del regime dell'azione revocatoria ordinaria, si è pronunciata **Sez. 1, n. 23041/2025, Zuliani Rv. 675975-01**, secondo cui l'applicabilità all'azione revocatoria fallimentare del regime dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. non comporta che il curatore possa proporre l'azione nei confronti dei terzi subacquirenti, ma soltanto che possa provare la malafede dei predetti e, quindi, la consapevolezza della lesione arrecata alla par condicio creditorum dall'acquisto effettuato dal dante causa.

Con riferimento al computo dei termini per il calcolo a ritroso del periodo sospetto, si è pronunciata **Sez. 1, n. 11225/2025, Zuliani, Rv. 674521-01**, affermando che in tema di effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, nel caso in cui una prima sentenza di fallimento venga revocata perché l'impresa aveva i requisiti dimensionali per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e a detta revoca faccia seguito la dichiarazione di insolvenza, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 270 del 1999 e, ulteriormente, all'esito del periodo di osservazione, venga emessa una nuova dichiarazione di fallimento, il *dies a quo* per il calcolo a ritroso del periodo sospetto, rilevante ai fini delle azioni recuperatorie ex art. 64 e ss. l.fall., corrisponde al giorno della pubblicazione della prima sentenza dichiarativa di fallimento, configurandosi una consecuzione fra procedura concorsuali che non è esclusa dal passaggio in giudicato della revoca di detta prima pronuncia.

Va richiamata anche **Sez. 1, n. 10811/25, Dongiacomo, Rv. 674473-01**, secondo cui l'accollo cd. "non allo scoperto", nel quale, cioè, l'accollante è obbligato verso il debitore, poi fallito, e il suo pagamento vale ad estinguere entrambi i debiti, trattandosi di pagamento riferibile al debitore fallito, rientra tra i possibili modi di pagamento del terzo soggetto a revocatoria fallimentare, conservando tutti i presupposti a tal fine rilevanti, quali la soddisfazione di un creditore fuori del fallimento con risorse

provenienti dal patrimonio del fallito, ancorché per il tramite di un terzo, e la corrispondente lesione della *par condicio creditorum*.

In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti transfrontalieri è intervenuta **Sez. 1, n. 27768/2025, Pazzi, Rv. 675981-01**, affermando che in questa ipotesi, va escluso un rapporto di specialità fra l'art. 13 Reg. CE 1346/2000 e l'art. 14 l. n. 218 del 1995, ponendosi le due disposizioni, piuttosto, in un rapporto di complementarietà, nel senso che la prima deve essere applicata per attribuire l'onere probatorio in ordine al fatto che l'atto revocando è soggetto alla legge nazionale di uno Stato diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza e che tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo, mentre la seconda (l'art. 14) viene in rilievo una volta acclarata la legge nazionale da applicare secondo le regole eurounitarie, per acquisire la conoscenza della norma straniera che disciplinava l'atto nel momento in cui lo stesso è stato posto in essere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la revocatoria di pagamenti effettuati per il noleggio di aeromobili, ritenendo che il convenuto non avesse dimostrato che la legge straniera disciplinante tale atto escludeva la sua revocabilità)

Sez. 1, n. 26726/25, D'Aquino, Rv. 5947-01, si è espressa in materia di diritto fallimentare internazionale e regolamenti europei relativi alle procedure concorsuali affermando che in tema di dell'azione revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a un contratto che risulti soggetto, per espressa previsione contrattuale, alla legge di uno Stato contraente diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, l'eccezione con la quale il convenuto invoca l'applicazione di questa legge al fine sostenere l'esenzione da revocatoria a termini degli artt. 13 e 4, par. 2, lett. m) del Reg. CE n. 1346/2000, deve essere proposta entro il termine di decadenza di proponibilità delle eccezioni in senso stretto, in quanto la richiesta di esenzione da revocatoria costituisce fatto impeditivo tale da ampliare la "*causa petendi*", rimessa al diritto potestativo della parte che la invoca e fondata sull'applicazione della clausola contrattuale che richiama, ai fini dell'esenzione, tale disciplina.

4. I rapporti pendenti.

Sez. 1, n. 11289/25, Crolla, 674524-01, si è occupata del caso in cui il curatore fallimentare decida di subentrare in un contratto a esecuzione continuata o periodica. Viene affermato che il curatore o il commissario straordinario che subentra nel rapporto contrattuale ad esecuzione continuata o periodica delle prestazioni, *ex art. 74 l.fall.*,

ove non adempia, in tutto o in parte, alle obbligazioni assunte in conseguenza del subingresso, assume l'obbligo di risarcire, in prededuzione, i danni riferiti ai soli inadempimenti posti in essere successivamente all'apertura della procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la natura prededucibile del credito risarcitorio del Comune, in forza di una pretesa non utilità per la procedura di detto subentro contrattuale, senza considerare che quest'ultimo si era verificato a seguito dell'apertura dell'esercizio provvisorio dell'impresa della fallita, relativamente ad un contratto di appalto concernente l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani). Sui rapporti tra diritto concorsuale e contratti di locazione **Sez. 1, n. 04635/25, Amatore, Rv. 673919-01**, è intervenuta risolvendo una questione relativa al destino del deposito cauzionale versato dall'inquilino in caso di fallimento del proprietario dell'immobile. Nel caso di fallimento del locatore, il diritto alla restituzione del deposito cauzionale sorge per effetto della cessazione del rapporto locativo e del rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che il corrispondente credito del conduttore, oggetto di domanda di insinuazione nello stato passivo fallimentare, deve essere ammesso come credito prededucibile, nascendo da una obbligazione sorta successivamente alla dichiarazione di fallimento a carico della massa ed in capo all'organo gestorio della procedura, trattandosi di obbligazione cui quest'ultimo è tenuto in conseguenza del subentro *ex lege* nel contratto di locazione *ex art. 80 l.fall.*

Sez. 1, n. 05585/25, Dongiacomo, Rv. 673962-01, ha, poi, chiarito che il curatore o il commissario straordinario che subentra nel rapporto contrattuale pendente assume l'obbligo di eseguire in prededuzione, in luogo del contraente fallito, tutti i relativi obblighi nei limiti di quelli maturati successivamente al subingresso nonché, ma solo se si tratta di contratti ad esecuzione continuata o periodica delle prestazioni *ex art. 74 l.fall.*, di quelli relativi al pagamento del corrispettivo delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati prima dell'apertura del concorso, senza, per contro, assumere, neppure in questo secondo caso, gli obblighi al risarcimento dei danni che derivano da inadempimenti al medesimo contratto commessi dal contraente prima dell'apertura della procedura concorsuale successivamente aperta a suo carico.

Va ricordata **Sez. 1, n. 10813/25, Crolla, Rv. 674474-01**, che ha chiarito che in tema di cessione di azienda con riserva di proprietà, quando l'effetto traslativo non si è ancora perfezionato al momento della dichiarazione di fallimento del cessionario, il curatore

fallimentare, ove opti per il subingresso nel rapporto, ai sensi degli artt. 72, comma 1, e 73, comma 1, l.fall., assume, a carico della massa, tutte le obbligazioni correlate all'esecuzione del contratto, tra cui essenzialmente quella di pagare in prededuzione le residue rate del prezzo, non essendo evidentemente logico che, a fronte dell'integrale adempimento della propria obbligazione in corso di procedura, il terzo cedente debba subire una falcidia del suo credito. Va segnalata sul tema anche **Sez. 1, n. 11289/2025, Crolla, Rv. 674524-01**, che ha stabilito che il curatore o il commissario straordinario che subentra nel rapporto contrattuale ad esecuzione continuata o periodica delle prestazioni, *ex art. 74 l.fall.*, ove non adempia, in tutto o in parte, alle obbligazioni assunte in conseguenza del subingresso, assume l'obbligo di risarcire, in prededuzione, i danni riferiti ai soli inadempimenti posti in essere successivamente all'apertura della procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la natura prededucibile del credito risarcitorio del Comune, in forza di una pretesa non utilità per la procedura di detto subentro contrattuale, senza considerare che quest'ultimo si era verificato a seguito dell'apertura dell'esercizio provvisorio dell'impresa della fallita, relativamente ad un contratto di appalto concernente l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani).

5. Formazione dello stato passivo: aspetti processuali.

Come è noto, a seguito della dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) si apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. Ne consegue che ogni diritto di credito, anche se munito di prelazione, nonché ogni diritto eventualmente spettante a terzi sui beni della massa attiva deve essere accertato con le forme specifiche previste dal capo V della legge fallimentare, oggi delineata agli artt. 200 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), entrato in vigore il 15 luglio 2022. Si suole parlare, al riguardo, di principio di esclusività del procedimento di verifica dello stato passivo, tanto che lo stesso riguarda pure quei diritti particolari che la legge consente possano trovare, eccezionalmente, soddisfacimento attraverso l'esecuzione individuale in pendenza di quella concorsuale (il caso principale è rappresentato dai crediti muniti di privilegio fondiario *ex art. 41 TUB*). La formazione dello stato passivo mira, evidentemente, ad accertare la misura del diritto di ciascun creditore ammesso di concorrere sui beni del debitore fallito (oggi liquidato giudizialmente) nel rispetto della *par condicio creditorum* e delle cause di prelazione, così da realizzare contestualmente il concorso, sia

sul piano sostanziale che processuale (da questo secondo punto di vista appare perciò evidente il fondamento per cui il contraddittorio si realizza con tutti gli interessati e questi ultimi possono impugnare lo stato passivo, anche laddove riguardi le pretese di altri creditori o soggetti rivendicanti, senza il limite della soccombenza riguardante la propria domanda di insinuazione). Connaturato al concorso è la presenza del curatore in questa fase, quale rappresentante della massa e non semplice sostituto processuale del debitore, con la conseguente esclusione della legittimazione del debitore - che può essere semplicemente sentito - dal potere di impugnare le risultanze del passivo. Unica eccezione, peraltro non ancora applicata nel 2025, riguarda il caso previsto dall'art. 204, comma 5, CCII.

Nell'anno in rassegna si trovano numerose pronunce in tema di formazione del passivo, le quali sono prevalentemente, se non esclusivamente, ancora rivolte ad applicare i principi contenuti nella legge fallimentare. Iniziando dai profili di carattere processuale, si può citare **Sez. 1, n. 30725/2025, Dongiacomo, Rv. 677069-01**, la quale ha precisato che l'accertamento di un credito nei confronti del debitore fallito è devoluto, ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall., alla competenza esclusiva del giudice delegato e, qualora la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, salvo che si sia formato il giudicato interno, allorché il giudice abbia comunque pronunciato sulla domanda di condanna nei confronti del fallimento e la nullità derivante dal vizio procedimentale non sia stata dedotta come motivo di gravame.

Sez. 1, n. 00815/2025, Dongiacomo, Rv. 673638-01, per la quale nel giudizio di verifica dello stato passivo, il compenso spettante al difensore del fallimento, nel periodo precedente all'introduzione del numero 20-*bis* della tabella allegata al d.m. n. 147 del 2022, va determinato dal giudice delegato, in sede di liquidazione, secondo i parametri previsti dalla tabella 2, per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale, avendo riguardo alle distinte fasi ivi previste nonché al valore della domanda.

In tema di onere della prova nel procedimento di formazione dello stato passivo, **Sez. 1, n. 06065/2025, Fidanzia, Rv. 673967-01**, ha evidenziato che la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del

rapporto fondamentale, salva la prova - il cui onere grava sul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invalidità.

Sulla domanda di insinuazione, **Sez. 1, n. 17544/2025, Crolla, Rv. 675222-01**, ha precisato che la mancata indicazione della somma del credito determina, ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., l'inammissibilità del ricorso, dovendosi escludere la possibilità di sanatoria o di integrazione, attesa l'inapplicabilità dell'art. 164 c.p.c., previsto solo in caso di nullità, e dell'art. 95 l.fall., che consente la presentazione di osservazioni scritte e documenti integrativi, ma non la modificazione della domanda. **Sez. 1, n. 16628/2025, Dongiacomo, Rv. 674904-01**, ha invece affermato che in tema di verifica di stato passivo, il principio di non contestazione - quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti dall'istante a sostegno della domanda - è applicabile anche nei confronti del curatore fallimentare, ma il giudice delegato (così come, in sede d'opposizione allo stato passivo, il tribunale) ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, in sede di decisione sulla domanda di ammissione, sia le eccezioni non riservate dalla legge all'iniziativa esclusiva della parte interessata, sia l'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto o del credito azionato, a partire dalla titolarità dello stesso in capo al ricorrente, senza sollecitare in siffatta ipotesi il contraddittorio tra le parti, il quale è necessario solo in caso di rilievo di ufficio di una vera e propria eccezione, cioè di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato.

In tema di prova del credito, si è affermato che il credito derivante dal saldo negativo di un contratto di conto corrente bancario, per il quale la forma scritta è imposta a pena di nullità ai sensi dell'art. 117 del TUB, non è opponibile ai creditori, ove siano prodotti i soli estratti del conto, benché integrali, essendo insostituibile la prova dell'esistenza della fonte contrattuale scritta avente data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. (**Sez. 1, n. 14585/2025, D'Aquino, Rv. 674894-01**).

Più in generale, **Sez. 1, n. 17437/2025, Dongiacomo, Rv. 675318-01**, ha affermato che il giudizio di verifica dello stato passivo non ha solo lo scopo di accertare l'*an* ed il *quantum* del credito, come accade nel giudizio ordinario, ma quello più ampio di valutare l'opponibilità di detto credito nei confronti degli altri creditori del fallito, ai fini della partecipazione con essi alla ripartizione della massa; ne consegue che è onere di colui che chiede l'ammissione al passivo provare, oltre al credito, l'anteriorità dello stesso rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Sulla distinzione fra domanda insinuazione e richiesta di c.d. surroga, **Sez. 1, n. 22165/2025, Dongiacomo, Rv. 675666-01**, ha stabilito che la cessione del credito già ammesso al passivo, così come il subingresso, anche tramite surrogazione, nel medesimo credito a titolo particolare, deve essere comunicata dal nuovo creditore, nei modi previsti dall'art. 115, comma 2, l.fall., con l'indicazione dell'atto e/o del fatto traslativo, al curatore del fallimento, il quale provvede alla rettifica formale dello stato passivo con atto suscettibile di reclamo, al pari dell'eventuale omissione, a norma dell'art. 36 l. fall.

Per una indicazione inerente il profilo della legittimazione passiva, **Sez. 1, n. 25268/2025, Crolla, Rv. 675980-01**, ha evidenziato che nel caso di credito garantito da fideiussione, il creditore può insinuarsi, ai sensi dell'art. 61, comma 1, l.fall., nel fallimento del fideiussore, in quanto quest'ultimo è coobbligato in solido col debitore principale, *ex art.* 1944 c.c.

Con specifico riferimento all'insinuazione al passivo di crediti tributari, **Sez. 1, n. 32399/2025, Vella, Rv. 676560-01**, ha ribadito che anche dopo l'introduzione dell'art. 12, comma 4-*bis*, del d.P.R. n. 602 del 1973, i crediti tributari possono essere insinuati al passivo fallimentare sulla base dell'estratto di ruolo, fermo restando che, in caso di contestazione del curatore e di conseguente ammissione con riserva *ex art.* 88 dello stesso d.P.R., è onere della parte interessata attivarsi secondo le regole previste per l'impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di accertamento o di addebito, così da poter chiedere al giudice delegato lo scioglimento della riserva una volta che sia inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice tributario, ovvero quando il giudizio sia stato definito con decisione irrevocabile o risulti altrimenti estinto.

In tema di ammissione con riserva allo stato passivo, la decisione resa da **Sez. 1, n. 10616/2025, Crolla, Rv. 674470-01**, ha stabilito che l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. deve essere interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento; in tal caso, il creditore, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della decisione di merito, deve proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti della curatela e la sentenza di accertamento del credito, eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficacia nei confronti della procedura. (Fattispecie nella quale il fallimento era intervenuto dopo la sentenza di rigetto della domanda del creditore, che, anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, aveva proposto appello ed il

relativo giudizio si era interrotto; poiché, tuttavia, l'appellante non aveva provveduto alla riassunzione del giudizio nei confronti della curatela, era passata in giudicato la sentenza di rigetto di primo grado, sicché restava precluso l'accoglimento della pretesa creditoria in sede fallimentare). In tale prospettiva, anche **Sez. 1, n. 30911/2025, Dongiacomo, Rv. 677072-01**, ha stabilito che in tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. ricomprende anche i crediti vantati nei confronti del debitore poi fallito ed oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, ma non ancora passata in giudicato, nonché il credito alla restituzione di quanto versato in esecuzione di tale sentenza, quando essa sia stata, in tutto o in parte, caducata in accoglimento dell'impugnazione proposta o proseguita nei confronti del curatore del fallimento. (Nella specie, ha confermato il decreto di ammissione al passivo con riserva sia del credito vantato dall'opponente, già oggetto di accertamento negativo con sentenza pronunciata prima del fallimento e non ancora passata in giudicato, sia del credito alla restituzione della somma versata in esecuzione di tale sentenza, successivamente caducata).

Sez. 1, n. 15911/2025, Fidanzia, Rv. 674897-01, ha invece precisato che il creditore che, in sede di verifica di stato passivo, non presenta una domanda di ammissione con riserva di produzione dell'originale del titolo, *ex art. 96 l.fall.*, non può, in sede di opposizione *ex art. 98 l.fall.*, ove non sia stato prodotto contestualmente con il deposito del ricorso, produrre tale originale nel corso del giudizio, invocando la rimessione in termini *ex art. 153 c.p.c.*, essendo quella di presentare domanda di insinuazione al passivo c.d. "piena" (anziché con riserva) una scelta processuale direttamente a lui imputabile.

Il tema dell'insinuazione con riserva rispetto ai crediti sottoposti a condizione è affrontato da **Sez. 1, n. 23024/2025, Fidanzia, Rv. 675973-01**, secondo cui il credito ceduto a scopo di garanzia (purché accertato come in concreto sussistente), in quanto sottoposto alla condizione risolutiva dell'adempimento del credito principale garantito, rientra nei crediti "condizionali" di cui all'art. 55, comma 3, l. fall., e può pertanto essere ammesso con riserva a norma dell'art. 96 comma 2, n. 1 l. fall.; in tal caso, tuttavia, l'oggetto della riserva è costituito dall'adempimento del debitore ceduto e non già dalla mera ammissione del creditore allo stato passivo della procedura concorsuale dello stesso debitore.

Da segnalare in questo ambito anche **Sez. 1, n. 26733/2025, D'Aquino, Rv. 676219-01**, per cui la contemporanea pendenza del

giudizio di opposizione allo stato passivo e del giudizio ordinario di accertamento della validità del rapporto sostanziale da cui origina il credito da ammettere al passivo non giustifica né l'ammissione del credito con riserva, che è consentita solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, né la sospensione necessaria *ex art.* 295 c.p.c. del giudizio endoconcorsuale in attesa di quello ordinario, essendo anzi quest'ultimo improcedibile quanto all'accertamento del credito verso la massa, posta la specialità e l'esclusività del procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall.

Ancora, per **Sez. 1, n. 08873/2025, Zuliani, Rv. 674503-01**, in tema di accollo cumulativo esterno, nel caso di fallimento del debitore sussidiario, la disciplina *ex art.* 1268, comma 2, c.c. - che impone al creditore non una previa escussione del debitore principale ma solo una preventiva richiesta di pagamento - prevale su quella di cui agli artt. 55, comma 3 e 96, comma 2, n. 1), l.fall., con conseguente ammissione al passivo del credito, in modo puro e semplice, anziché con riserva. (La S.C., in cui caso di accollo esterno dei crediti dei lavoratori transitati alle dipendenze dell'affittuaria dell'azienda della società fallita, ha ritenuto privo di interesse il ricorso avverso la decisione di merito che aveva ammesso il creditore al passivo con riserva in quanto, trattandosi di riserva atipica, la stessa doveva già considerarsi come un'ammissione pura e semplice).

Le insinuazioni c.d. tardive allo stato passivo sono tradizionalmente sottoposte a stringenti termini decadenziali, essendo la materia ispirata da principi di celerità delle procedure concorsuali. Tali termini, anzi, nel nuovo Codice sono stati addirittura dimezzati, passando da un anno, così come era previsto dall'art. 101 l.fall., ad appena sei mesi (art. 208 CCII), decorsi i quali l'ammissibilità della domanda è condizionata dalla prova della non imputabilità del ritardo da parte del creditore.

In via di eccezione rispetto a tale principio, ma a tutela di una superiore esigenza di "primazia" del diritto unionale, può citarsi **Sez. 1, n. 09451/2025, Crolla, Rv. 674463-01**, secondo cui in tema di accertamento dello stato passivo fallimentare, nell'ipotesi in cui la domanda di ammissione ha ad oggetto un credito che trae origine da una decisione della Commissione europea che ha dichiarato la natura di aiuti di Stato delle somme ottenute dall'imprenditore fallito sulla base di una normativa nazionale confliggente con i principi eurolunitari in materia di concorrenza, il giudice fallimentare è tenuto, in virtù dei canoni di effettività e leale collaborazione, a disapplicare la disciplina nazionale sulle condizioni di ammissibilità della domanda

tardiva di insinuazione al passivo, così da garantire il raggiungimento in concreto del risultato imposto dal diritto comunitario.

5.1. Segue: opposizione allo stato passivo.

Quanto al procedimento di opposizione allo stato passivo, regolato dagli artt. 98 e 99 l.fall. (oggi 206 e 207 CCII), può ricordarsi la precisazione resa da **Sez. 1, n. 00048/2025, Pazzi, Rv. 673554-01**, secondo cui il giudice dell'opposizione allo stato passivo *ex* art. 98 l.fall. deve rendere l'attestazione circa la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, in considerazione della natura impugnatoria, sia pure sui generis, di tale giudizio.

Ribadendo un indirizzo già affermato, **Sez. 1, n. 15913/2025, Fidanzia, Rv. 674898-01**, ha sancito che l'art. 99, comma 2, n. 4, l.fall. non comporta per l'opponente l'onere di produrre *ex novo* i documenti già allegati alla domanda di ammissione al passivo, ma richiede unicamente che i documenti, sui quali il creditore mostra di voler fondare la propria pretesa anche nel giudizio di impugnazione, siano fra quelli indicati nell'atto introduttivo.

Sull'opposizione allo stato passivo proposta in via telematica, può citarsi **Sez. 1, n. 15801/2025, Pazzi, Rv. 674895-01**, per la quale in tema di deposito telematico del ricorso *ex* art. 98 l.fall., nell'ipotesi in cui la quarta p.e.c. non dia esito favorevole, spetta alla parte attivarsi immediatamente per rimediare al mancato perfezionamento del deposito, provvedendo, alternativamente e secondo i casi, a) ad un nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazione con la precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto; (b) ad una tempestiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ove la decadenza si assuma in effetti avvenuta, ma per fatto non imputabile alla parte; nel primo caso, a fronte di un'apparente regolarità della dinamica comunicatoria, la parte assolve l'onere di completezza delle proprie deduzioni, allegando le ragioni indicate dalla cancelleria all'interno della quarta p.e.c. e contestando la fondatezza delle stesse, mentre spetta alla controparte promuovere e fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelle che hanno giustificato il rifiuto.

Mentre in ordine alla tempestività dell'opposizione, **Sez. 1, n. 12515/2025, D'Aquino, Rv. 674543-01**, ha stabilito che il tribunale ha il potere-dovere di verificare d'ufficio la tempestività del deposito del ricorso e, in caso di deposito tardivo, di dichiarare inammissibile l'opposizione; tuttavia, qualora l'opponente abbia chiaramente

descritto nel ricorso le ragioni della tempestività, il giudice non può dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione sulla base del semplice rilievo della carenza di prova documentale della tempestività, ma deve verificare in concreto la tempestività o la tardività del deposito del ricorso, anche consultando il fascicolo della procedura fallimentare. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che aveva dichiarato la tardività dell'opposizione senza tenere conto delle indicazioni dell'opponente inerenti alla tempestività dell'opposizione in relazione all'indicata data di comunicazione del decreto di esecutorietà dello stato passivo).

Sulla corrispondenza della domanda fra insinuazione iniziale e successiva opposizione, può ricordarsi **Sez. 1, n. 11444/2025, D'Aquino, Rv. 677833-01**, secondo cui nel giudizio di verifica dello stato passivo, l'indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, bensì integra la "*causa petendi*" della domanda di ammissione. Ne consegue che, ove l'indicazione del titolo del privilegio, inizialmente omessa, venga mutata o specificata per la prima volta in sede di opposizione, la relativa domanda è inammissibile per il suo carattere di novità.

Ancora in tema di opposizione allo stato passivo, **Sez. 1, n. 22924/2025, Zuliani, Rv. 675969-01**, ha affermato che è vietata al giudice dell'opposizione la *reformatio in peius* del provvedimento adottato dal giudice delegato nei confronti del creditore opponente in mancanza dell'impugnazione da parte del curatore del fallimento o di un altro creditore, eventualmente incidentale, ai sensi dell'art. 98, comma 3, l.fall., attesa la natura impugnatoria del giudizio di opposizione, nell'ambito del quale vale il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato da ricondurre alla necessità di rispettare il giudicato interno formatosi sulle parti della decisione non oggetto di impugnazione.

Sez. 1, n. 16628/2025, Dongiacomo, Rv. 674904-02, ha invece stabilito che il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinato a seguito del d.lgs. n. 169 del 2007) non è un giudizio di appello, anche se ha natura impugnatoria, ed è, pertanto, regolamentato integralmente dall'art. 99 l.fall., il quale prevede al comma 2, n. 4, che l'opponente deve indicare specificamente nel ricorso i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti prodotti, ivi compresa la documentazione già prodotta nel corso della verifica del passivo; ne consegue che la mancata indicazione nell'atto di opposizione dei mezzi istruttori necessari (a prescindere dalla eccezione della curatela fallimentare) a provare il

fondamento della domanda dell'opponente, comporta la decadenza da tali mezzi, non emendabile nemmeno con la concessione dei termini dell'art. 183, comma 6, c.p.c., non potendosi, in particolare, concedere il termine ivi previsto esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l'onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte. La stessa decisione (**Rv. 674904-03**) ha, altresì, precisato che il ricorrente - a fronte di una mera difesa svolta dal curatore soltanto nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, quale la mancanza di prova della titolarità in capo all'opponente del credito azionato - non ha il diritto di ottenere dal tribunale, al fine di fornire la prova del fatto costitutivo contestato dall'opposto, un termine per dedurre mezzi istruttori nuovi e diversi rispetto a quelli già richiesti o prodotti nel termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 99, comma 2, n. 4, della l.fall.

Sempre in ordine a profili processuali, **Sez. 1, n. 26630/2025, Fidanzia, Rv. 675943-01**, ha stabilito che il creditore ammesso allo stato passivo non è, in quanto tale, legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione *ex art. 98 l. fall.* proposto da altri, ma deve essere portatore di un interesse giuridico qualificato "aggiuntivo", personale, concreto ed attuale, da valutare caso per caso; ne consegue che, all'atto dell'intervento, il creditore è onerato di rappresentare e precisare, rispetto ai crediti concorrenti, il reale ed immediato pregiudizio aggiuntivo che, avuto riguardo alle concrete prospettive di soddisfazione del proprio credito e secondo un giudizio prognostico, l'eventuale accoglimento dell'opposizione *ex art. 98 l. fall.* può determinare nella sua sfera giuridica, che non può coincidere con la sola posizione di creditore già ammesso allo stato passivo.

5.2. Segue: profili sostanziali.

Per gli aspetti sostanziali legati all'accertamento dello stato passivo fallimentare (oggi della liquidazione giudiziale), possono fondamentalmente ricordarsi due ordini di precedenti che hanno caratterizzato l'annualità appena trascorsa.

Un primo gruppo di provvedimenti ha riguardato i temi della prededucibilità del credito oggetto di insinuazione al passivo.

Per **Sez. 1, n. 13098/2025, Zuliani, Rv. 674572-01**, i crediti non possono essere qualificati come prededucibili da parte dell'interprete, nel silenzio della legge, tanto meno mediante il ricorso all'analogia legis, stante la rigorosa formula adottata nell'art. 111, comma 2, l.fall. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia

impugnata, che non aveva riconosciuto la prededuzione ai crediti vantati nei confronti di una società, poi sottoposta ad amministrazione straordinaria, alla quale era stato dato mandato di continuare a incassare i crediti oggetto di cessione, in nome proprio e per conto della cessionaria, con obbligo di riversare immediatamente a quest'ultima le somme via via incassate). Sempre in termini generali, si è chiarito con la stessa decisione che il *petitum* della domanda di ammissione del credito in prededuzione non è equivalente a quello della domanda di rivendica di una somma di denaro: infatti, la prededuzione opera su tutto il patrimonio del debitore sottoposto alla procedura concorsuale, salva solo la parte destinata ai creditori garantiti da pegno o ipoteca del ricavato della vendita dei beni gravati da tali garanzie; viceversa la rivendica, per definizione, opera soltanto su determinati beni, che vengono sottratti alla liquidazione concorsuale, per essere restituiti al loro titolare (**Rv. 674572-02**).

Sez. 1, n. 08210/2025, Dongiacomo, Rv. 674260-01, ha invece stabilito che l'accertamento nelle forme del giudizio di verifica del passivo è necessario solo per i crediti prededucibili contestati dal curatore per collocazione e ammontare, secondo quanto previsto dall'art. 111-*bis*, comma 1, l.fall., mentre non è richiesto per i crediti non contestati, cui sono equiparabili anche quelli definitivamente accertati con un titolo giudiziario opponibile alla procedura, in quanto non più contestabili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale, che aveva ritenuto tardiva la domanda di insinuazione del creditore, senza tener conto che il diritto di credito era stato accertato con sentenza emessa nei diretti confronti del Fallimento, non appellata dalla procedura soccombente e coperta, pertanto, da giudicato).

Con riguardo al momento temporale di insorgenza del credito, si è precisato che nel caso di fallimento del locatore, il diritto alla restituzione del deposito cauzionale sorge per effetto della cessazione del rapporto locativo e del rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che il corrispondente credito del conduttore, oggetto di domanda di insinuazione nello stato passivo fallimentare, deve essere ammesso come credito prededucibile, nascendo da una obbligazione sorta successivamente alla dichiarazione di fallimento a carico della massa ed in capo all'organo gestorio della procedura, trattandosi di obbligazione cui quest'ultimo è tenuto in conseguenza del subentro *ex lege* nel contratto di locazione *ex art. 80 l.fall.* (**Sez. 1, n. 04635/2025, Amatore, Rv. 673919-01**).

Sez. 1, n. 03187/2025, Vella, Rv. 673956-01, ha invece stabilito che ai crediti prededucibili sorti nel corso di una precedente procedura concordataria non spetta una prededuzione privilegiata rispetto agli altri crediti prededucibili sorti nel corso della procedura fallimentare, poiché l'art. 111-*bis* l.fall. detta una disciplina unitaria per tutti i crediti prededucibili, non contemplando alcuna ipotesi di "superdeduzione" e non esiste alcuna disposizione volta a consentire una collocazione differenziata degli uni rispetto agli altri.

Su un tema frequentemente indicato dalla giurisprudenza, si è avuto modo di stabilire che in tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "*ex ante*" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato *ex art.* 163 l.fall. (**Sez. 1, n. 06059/2025, Amatore, Rv. 673966-01**).

Un secondo gruppo di precedenti ha invece riguardato la natura privilegiata o meno del credito dedotto in sede di formazione dello stato passivo. Per **Sez. 1, n. 28016/2025, Amatore, Rv. 676222-01**, l'ambito applicativo del privilegio mobiliare generale di cui all'art. 2752, comma 1, c.c. riguarda anche il credito fiscale relativo all'applicazione di sanzioni, con particolare riferimento alla sanzione prevista dall'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, senza che rilevino nessi di accessorietà o collegamento con l'accertamento di un tributo ed a patto che si tratti di sanzioni determinate dall'applicazione della normativa in materia di imposte sul reddito e sulle attività produttive.

Affrontando una questione di rilevante interesse pratico, **Sez. 1, n. 23805/2025, Crolla, Rv. 675927-01**, ha stabilito che in tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, i crediti per la restituzione dei finanziamenti erogati sono assistiti dal privilegio, previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, anche durante l'esecuzione del rapporto e a prescindere dalla revoca del beneficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo del fallimento, che aveva escluso il suddetto privilegio, in una fattispecie in cui la società sovvenuta era stata dichiarata fallita, dopo aver omesso di pagare la seconda rata del finanziamento e aver ricevuto la diffida ad adempiere, *ex art.* 1454 c.c.).

Sez. 1, n. 02831/2025, Fidanzia, Rv. 673914-01, ha affermato che al cedente di prodotti energetici spetta il privilegio generale di cui all'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, sul credito vantato a titolo di rivalsa delle accise sull'energia elettrica pagate per conto del cessionario, purché il relativo importo sia stato evidenziato in maniera separata all'interno della fattura relativa alla cessione.

Per **Sez. 1, n. 00064/2025, Pazzi, Rv. 673598-01**, in tema di formazione dello stato passivo fallimentare, i contributi dovuti ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della l. n. 287 del 1990, per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, articolazione indipendente dello Stato, chiamata a svolgere funzioni di vigilanza a tutela della concorrenza nei mercati nazionali, costituiscono un credito di natura tributaria, la cui causa giustifica il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2752, comma 1, c.c.

Sulla misura degli interessi riconoscibili in privilegio in sede concorsuale, può ricordarsi **Sez. 1, n. 29601/2025, Crolla, Rv. 676382-01**, secondo cui in tema di ammissione al passivo fallimentare, la misura legale - cui rinvia l'art. 2749, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 54 della l.fall. ai fini dell'individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi - è riferita, al pari di quella prevista dagli artt. 2788 e 2855 c.c. per i crediti pignorati ed ipotecari, non già al saggio d'interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall'art. 1284 c.c.; quest'ultimo è, infatti, destinato a trovare applicazione nella situazione di concorso con altri creditori derivante dall'apertura di una procedura concorsuale, avuto riguardo alla natura speciale della legge fallimentare (che disciplina in via generale gli effetti derivanti dall'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza) ed alla conseguente prevalenza del richiamo in essa contenuto alla disciplina dettata dal codice civile sul riferimento ad altri tassi eventualmente previsti da leggi speciali.

6. Liquidazione dell'attivo.

La fase della liquidazione dell'attivo caratterizza la procedura fallimentare e, oggi, la liquidazione giudiziale: si tratta infatti dell'insieme di operazioni attraverso le quali i beni della procedura vengono alienati e trasformati in denaro, con il quale procedere, infine, al riparto in favore dei creditori concorsuali. La legge fallimentare dedicava, pur dopo la riforma degli anni 2006/2007, poche disposizioni al tema della liquidazione, fondamentalmente raccolte negli artt. 105-108, cui aggiungere, in particolare l'art 104 *ter* sul programma di liquidazione, quale atto di pianificazione

dell'attività liquidatoria od opera del curatore. Tali disposizioni sono sostanzialmente riprese, con lievi modifiche, dal capo IV, del Titolo V del nuovo Codice della crisi, significativamente intitolato all'esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo. Per la liquidazione controllata sovviene, in particolare, l'art. 275 CCII.

Nell'anno appena trascorso l'argomento è stato solo sporadicamente affrontato dal S.C. Si segnala, in particolare, **Sez. 1, n. 28918/2025, Amatore, Rv. 675989-01**, secondo cui in materia di vendita competitiva ai sensi dell'art. 107 l.fall., la stipula da parte del curatore di un contratto di locazione, a ciò autorizzato dal comitato dei creditori degli artt. 560, comma 2, c.p.c. e 107, comma 2, l.fall., non determina di per sé la spettanza in favore del conduttore altresì della prelazione legale ai sensi dell'art. 38 della l. n. 392 del 1978, dovendo essa, per risultare compatibile con le finalità liquidatorie della procedura, fondarsi su una previsione espressa di una clausola di prelazione convenzionale in favore dello stesso conduttore, tanto ricavandosi dalla natura straordinaria di tale atto, che necessita della previa autorizzazione degli organi della procedura, secondo lo schema delineato per il contratto di affitto d'azienda dall'art. 104-*bis*, comma 5, l.fall., che è espressione di un principio di carattere generale applicabile alla gestione di tutti i beni suscettibili di vendita coattiva e immanente a tale fase strumentale della più ampia liquidazione concorsuale.

Per i profili fiscali della vendita in ambito concorsuale, cfr. **Sez. 5, n. 14664/2025, Dell'Orfano, Rv. 675271-01**, la quale ha precisato che in tema di imposta di registro, al contratto che dispone il trasferimento della proprietà di un bene del fallimento (nella specie, azienda) all'esito di una procedura competitiva deformalizzata *ex art.* 107, comma 1, l.fall. - avendo sempre natura di vendita coattiva, atteso che persegue finalità liquidatorie ed è subordinata ai controlli e all'autorizzazione del giudice delegato - si applica la norma speciale di cui all'art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, che predetermina la base imponibile, in deroga ai normali criteri di determinazione del valore a fini impositivi, nel prezzo di aggiudicazione, con conseguente impossibilità per l'Amministrazione finanziaria di procedere a rettifica.

Secondo **Sez. 1, n. 20736/2025, Fidanzia, Rv. 675425-01**, l'annotazione *ex art.* 2655 c.c. della sentenza dichiarativa della simulazione, pur costituendo una formalità accessoria alla trascrizione dell'atto a margine del quale viene eseguita, svolge una equipollente funzione dichiarativa e non di mera pubblicità-notizia, rendendo la sentenza annotata a margine dell'atto trascritto

opponibile ai terzi, mentre l'eventuale previa trascrizione della relativa domanda giudiziale assolve ad una diversa funzione prenotativa dello stesso effetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di rigetto della domanda di rivendica di immobili rientranti nell'attivo fallimentare ritenendo assorbente, ai fini della sua opponibilità alla massa, la circostanza dell'annotazione della sentenza avvenuta anteriormente alla trascrizione dell'apertura del fallimento e irrilevante, a differenza del giudice di merito, il fatto che la domanda giudiziale trascritta riguardasse la revoca dell'atto dispositivo e non la sua declaratoria di simulazione assoluta, richiesta da altra parte processuale che non aveva trascritto la propria domanda giudiziale).

Sez. 2, n. 05138/2025, Oliva, Rv. 674021-01, ha precisato - riprendendo un orientamento già espresso in passato - che il decreto con cui il giudice delegato dispone l'acquisizione alla massa fallimentare di beni sui quali terzi estranei alla procedura rivendichino diritti incompatibili non è soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 26 l.fall. sicché l'interessato, che non si avvalga di detto rimedio, non consuma il proprio diritto di difesa e impugnazione che può far valere nelle forme ordinarie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che - sul presupposto della reclamabilità dell'ordinanza di vendita - aveva rigettato le domande di accertamento della nullità degli atti di apprensione alla procedura di beni costituiti in fondo patrimoniale, di ordine di cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento eseguita su tali beni e di condanna al risarcimento del danno da mancato godimento degli stessi).

7. Chiusura del fallimento, rendiconto e riparti.

Sulla chiusura del fallimento, in particolare la nuova modalità "anticipata", introdotta dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modd. dalla l. n. 132 del 2015, deve citarsi **Sez. 1, n. 13479/2025, Crolla, Rv. 674728-01**, secondo cui l'art. 118, comma 2, l.fall., che consente espressamente la chiusura della procedura di fallimento, nonostante la pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore conserva, a norma dell'art. 43 l.fall., la propria legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi, è applicabile non solo in relazione alle liti attive, che hanno ad oggetto direttamente il recupero di somme di denaro, ma anche alle controversie che riguardano beni, da trasformare in denaro ai fini del riparto, come la revocatoria ordinaria e fallimentare.

In tema di rendiconto del curatore è stato affermato nel corso del 2025 che il provvedimento che decide il reclamo *ex art.* 26 l. fall., proposto avverso la mancata approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, per l'insorgere di contestazioni di cui all'art. 116 l. fall., è ricorribile per cassazione, in quanto idoneo a incidere, con la particolare efficacia del giudicato, sui diritti soggettivi del curatore e dei creditori concorsuali, rispettivamente per la liquidazione del compenso e in vista della stabilità della distribuzione in esito al piano di riparto finale (**Sez. 1, n. 30216/2025, Pazzi, Rv. 676387-01**). La stessa decisione ha ulteriormente precisato che il giudice delegato, il quale abbia preso atto dell'opposizione dei creditori all'approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, non è incompatibile a comporre il collegio previsto dall'art. 116, ult. comma, l.fall., poiché la semplice conoscenza dei fatti non contrasta con il principio di terzietà, né sussiste alcuna preventiva decisione del medesimo giudice sulla *res iudicanda* da sottoporre al collegio, da ritenersi invece presupposto necessario per la violazione del principio di terzietà ed imparzialità dell'organo giudicante. (**Rv. 676387-02**).

Sez. 1, n. 19194/2025, Crolla, Rv. 675829-02, ha invece affermato che la mancata comunicazione del deposito del rendiconto *ex art.* 116 l.fall. non impedisce al curatore revocato di depositare, sin dal provvedimento di revoca ed entro la chiusura della procedura, la necessaria istanza di liquidazione del compenso per l'attività prestata.

In tema di ripartizione dell'attivo, si è affermato che quanto agli accantonamenti *ex art.* 113, comma 2, l.fall., la decisione del Commissario straordinario di non disporre un accantonamento oltre la soglia minima obbligatoria, prevista dall'art. 113, comma 1, l.fall., non è sindacabile in sede giurisdizionale dai creditori, in quanto frutto di una scelta discrezionale che risponde a valutazioni di opportunità (**Sez. 1, n. 26655/2025, Fidanzia, Rv. 675944-02**). La stessa decisione ha aggiunto che il giudice adito in sede di reclamo avverso il piano di riparto non può, ai sensi dell'art. 110, comma 4, l.fall., vigente *ratione temporis*, disporre l'accantonamento di somme corrispondenti a crediti non ammessi al passivo, potendo disporlo per quelli oggetto di contestazione, da intendersi per tali i soli crediti già inseriti nel piano di riparto, che sono stati oggetto di contestazione per questioni relative alla graduazione dei crediti e all'ammontare della somma distribuita, che sono le sole che il giudice delegato può risolvere in sede di riparto (**Rv. 675944-01**).

Sul tema della cessione del credito e della legittimazione ad agire nei confronti del curatore, **Sez. 1, n. 04966/2025, Dongiacomo, Rv. 674244-01**, ha ritenuto che nelle procedure

fallimentari soggette alla disciplina anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale già ammesso al passivo non dispensa il nuovo creditore dall'onere di presentare domanda di insinuazione tardiva *ex art. 101 l.fall.*, a prescindere dalla causa del subingresso (cessione di credito ovvero surrogazione *ex lege* in favore del terzo che abbia eseguito il pagamento), con la conseguenza che la legittimazione ad esercitare l'azione di responsabilità per la ritardata esecuzione del riparto parziale sorge solo dal momento dell'accoglimento della predetta domanda e non già dal momento della notifica della cessione.

8. Esdebitazione.

Nell'anno in rassegna, l'esdebitazione è stata affrontata *in primis* sotto il profilo di diritto intertemporale relativo all'entrata in vigore della disciplina contenuta nel Codice della crisi.

In particolare, **Sez. 1, n. 14835/2025, Dongiacomo, Rv. 675460-01**, ha stabilito che in tema di esdebitazione, l'istanza proposta dopo l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (15 luglio 2022) da soggetto dichiarato fallito anteriormente resta disciplinata dalla legge fallimentare, poiché l'art. 390 c.c.i.i. non menziona le procedure di esdebitazione, mentre il disposto degli artt. 142, comma 1, l.fall. e 278 c.c.i.i., riservando il beneficio rispettivamente al "fallito" e al "debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata", presuppone l'apertura e lo svolgimento della relativa procedura secondo le norme sostanziali e processuali proprie del rispettivo sistema di riferimento.

Si è poi precisato che il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 142 l.fall., non può successivamente invocare il diverso beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente - disciplinata dall'art. 283 CCII - qualora l'esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento (**Sez. 1, n. 30108/2025, Vella, Rv. 676311-01**).

Diverse pronunce hanno affrontato i presupposti di accesso per la fruizione del beneficio, in particolare quelli di ordine soggettivo.

Sez. 1, n. 19949/2025, Crolla, Rv. 675240-01, ha ritenuto che in caso di condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 142 n. 6 l.fall., l'esdebitazione non è ammessa se per tali reati non è intervenuta la

riabilitazione del fallito, la cui concessione è di esclusiva competenza del tribunale di sorveglianza, all'esito del procedimento *ex art.* 683 c.p.p., restando, invece, preclusa al tribunale fallimentare ogni valutazione delle condizioni per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 178 c.p. Mentre **Sez. 1, n. 18517/2025, Amatore, Rv. 674912-01**, ha affermato che in tema di riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, ai fini della sussistenza della condizione ostativa indicata dall'art. 142, comma 1, n. 6, l. fall, la sentenza di patteggiamento della pena è equiparabile alla sentenza penale di condanna, in ragione del disposto normativo contenuto nell'ultimo periodo dell'art. 445, comma 1bis, c.p.p., nella versione applicabile prima della riforma introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. "Riforma Cartabia"). Con altra decisione coeva si è inoltre stabilito che in tema di riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, l'estinzione del reato *ex art.* 445, comma 2, c.p.p. non è equiparabile alla riabilitazione prevista dall'art. 142, comma 1, n. 6, l. fall., quale requisito per il superamento della condizione ostativa rappresentata dalla sentenza penale di condanna passata in giudicato per i reati ivi previsti (cfr. **Sez. 1, n. 18520/2025, Amatore, Rv. 674913-01**). In precedenza, **Sez. 1, n. 02461/2025, Pazzi, Rv. 673912-01**, ha affermato che in tema di esdebitazione fallimentare, l'art. 142, comma 1, n. 6, l.fall., laddove consente che essa operi nonostante la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e altri reati compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, purché sia intervenuta la riabilitazione, non è suscettibile di interpretazione estensiva, così da non potersi ritenere equipollente alla riabilitazione l'affidamento in prova ai servizi sociali, di cui all'art. 47, comma 12, della l. n. 354 del 1975, stante la diversità di ratio e presupposti dei due istituti.

9. Concordato preventivo.

Il concordato preventivo rappresenta la procedura alternativa per eccellenza al fallimento, nata per perseguire una soluzione della crisi di carattere concordato con i creditori e sancita - a differenza di altri istituti aventi un fondamento prettamente negoziale - da una fase di votazione intesa a verificare il gradimento del ceto creditorio sulla proposta formulata dal debitore. Tale istituto era disciplinato dagli artt. 160 e ss. della l.fall., mentre nell'attuale sistematica del Codice della crisi (che a seguito del Correttivo di cui al d.lgs. n. 136/2024 ne ha mutato terminologia in strumento di regolazione della crisi) troviamo la fase procedimentale regolata nella disciplina del

procedimento unitario, contenuta essenzialmente nel capo IV del Titolo III, mentre la sua regolamentazione specifica è data dagli artt. 84 e ss.

In tema di concordato preventivo è intervenuta, nell'anno appena trascorso, **Sez. 1, n. 09371/2025, Campese, Rv. 674462-01**, la quale - affrontando le nuove disposizione del Codice della crisi - ha stabilito che in tema di concordato preventivo ordinario e con riserva, il termine per rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale *ex art. 27 del d.lgs. n. 14 del 2019* va individuato nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per compiere tale valutazione e, dunque, quando vi sia l'allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 3 del citato decreto, coincidente con il momento deliberativo dell'ammissione o non ammissione alla procedura pattizia di regolamento della crisi aziendale.

Sez. 1, n. 32878/2025, Dongiacomo, Rv. 676390-02, ha invece affermato che le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione, onde consentire ai creditori un consapevole esercizio di voto sulla convenienza economica rispetto al fallimento, devono riguardare, non solo i fatti risultanti al momento del deposito della stessa, ma anche tutti gli accadimenti anteriori che hanno determinato la consistenza del patrimonio del proponente nelle sue componenti del passivo e in quelle dell'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori; in particolare, la relazione *ex art 160*, comma 2, l.fall., deve contenere le valutazioni sulla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando le stesse necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione al fine di consentire ai creditori di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta concordataria, sicché l'indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbe indurre a ritenere l'inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, dà luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura. (Fattispecie in tema di diniego di omologazione per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 173 l.fall., a fronte dell'opposizione del fisco e richiesta di *cram down* da parte del debitore). La stessa decisione ha precisato che il decreto con cui il Tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, poiché è emesso all'esito di un procedimento di natura contenziosa ed è, quindi, idoneo al giudicato, ma, essendo reclamabile ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., non è

definitivo e, quindi, soggetto a ricorso straordinario per cassazione *ex* art. 111, comma 7, Cost., il quale è, invece, proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo (**Rv. 676390-01**).

Sez. 1, n. 11220/2025, Vella, Rv. 674519-01, ha affermato che lo statuto del concordato in continuità, così come disegnato dall'art. 186-*bis* l.fall., impone di ritenere che anche nel caso di prosecuzione indiretta dell'attività di impresa sia necessaria, a pena di inammissibilità, l'attestazione che la stessa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, che il tribunale è chiamato a valutare in concreto, accertando l'esistenza di un c.d. surplus concordatario che, a prescindere dalle percentuali di pagamento contemplate nella proposta a favore delle singole classi di creditori, si traduca in una maggiore disponibilità di attivo concordatario rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare. (Fattispecie nella quale la prosecuzione dell'attività era affidata ad un terzo affittuario dell'azienda del debitore). Sempre in tema di concordato in continuità, si è ritenuto che la qualificazione del piano concordatario come caratterizzato da continuità aziendale richiede, ove la prosecuzione dell'attività di impresa sia parziale, che la stessa debba riguardare almeno un'articolazione funzionalmente autonoma dell'attività economica precedentemente organizzata che conservi una propria identità. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la natura in continuità di un piano concordatario relativo a una holding di partecipazioni che, durante la vigenza dello stesso, oltre a beneficiare del regime consolidato e a percepire utili da una controllata, si limiti a dismettere ordinatamente le proprie partecipazioni) (**Sez. 1, n. 08365/2025, D'Aquino, Rv. 674451-02**).

In tema di opposizione all'omologa, **Sez. 1, n. 22843/2025, Crolla, Rv. 676213-01**, ha stabilito che il creditore dissenziente ha un interesse personale e diretto, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., a dedurre, con il rimedio tipico dell'opposizione all'omologa, l'irregolarità dell'approvazione della domanda per essere stato illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze il proprio voto dissenziente determinante per la formazione del quorum e non deve necessariamente allegare anche l'ulteriore pregiudizio riconducibile al miglior soddisfacimento del proprio credito ritratto dalla liquidazione concorsuale rispetto all'alternativa del concordato, in quanto, diversamente, si precluderebbe al dissenziente di far valere l'illegittima privazione del proprio diritto al voto in mancanza di una specifica contestazione sulla convenienza, introducendo così un controllo non previsto da parte del Tribunale. **Sez. 1, n. 19810/2025,**

Dongiacomo, Rv. 675918-01, ha inoltre precisato che il creditore dissenziente rispetto alla proposta di concordato preventivo deve opporsi formalmente all'omologa, costituendosi in giudizio e depositando una memoria, sicché, in caso contrario, egli non assume la qualità di parte in senso formale ed il tribunale, in mancanza di altre opposizioni ritualmente proposte, dopo aver verificato la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a reclamo, ai sensi dell'art. 180, comma 3, l.fall.

Sez. 1, n. 09453/2025, Abete, Rv. 674464-01, ha stabilito che in sede di omologa del concordato preventivo, rientra nell'alveo del giudizio di fattibilità giuridica demandato al tribunale, la valutazione dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti; viceversa, sono rimessi all'apprezzamento dei creditori la verosimiglianza dei termini di adempimento prospettati e i rischi temporali connessi alla liquidazione dell'attivo, trattandosi di aspetti concernenti la mera convenienza economica. D'altro canto, **Sez. 1, n. 31958/2025, D'Aquino, Rv. 676690-01**, ha stabilito che in tema di condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, l'attestazione di veridicità dei dati aziendali - che costituisce il perno sul quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, in quanto contribuisce a fornire le indicazioni necessarie circa la tenuta e sostenibilità della proposta concordataria - deve essere integrata prima che i fatti potenzialmente decettivi siano accertati dall'organo commissariale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale di rigetto del reclamo avverso la decisione del tribunale che aveva revocato l'ammissione al concordato preventivo, perché l'emersione di alcuni crediti litigiosi incidenti sul passivo dell'impresa non era stata oggetto di ostensione da parte della società debitrice in sede di illustrazione e di deposito di memoria integrativa prima dell'ammissione al concordato, ma era frutto di attività di scoperta da parte dell'organo commissariale). Del resto si anche affermato che nella valutazione delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato preventivo, il sindacato di veridicità che il tribunale è chiamato a compiere attiene a un perimetro più ampio dei meri dati contabili e si nutre di accertamenti anche extracontabili, volti verificare l'effettiva consistenza degli elementi patrimoniali; ne consegue che un diverso riscontro degli elementi patrimoniali da parte dell'organo commissariale fa venir meno il presupposto informativo che l'attestazione è tenuta a fornire, nonché la funzione

dell'attestazione di veridicità dei dati aziendali, imposta per legge a corredo della proposta (**Sez. 1, n. 07878/2025, D'Aquino, Rv. 674255-02**). Si è comunque precisato che la revoca dell'ammissione al concordato di cui all'art. 173 l.fall. non è una sanzione avente una valenza di natura morale per il comportamento scorretto del debitore, ma risponde alla finalità, di stampo pubblicistico, di tutelare la legalità della procedura concorsuale, tanto è vero che si applica indipendentemente dal fatto che si sia realizzato un pregiudizio e indipendentemente dal voto espresso in adunanza dai creditori (**Sez. 1, n. 19844/2025, Fidanzia, Rv. 675238-01**); al riguardo si è precisato che il tribunale può revocare, *ex art.* 173, comma 3, l.fall., l'ammissione al concordato, restando irrilevante una eventuale nuova attestazione di veridicità (**Sez. 1, n. 07878/2025, D'Aquino, Rv. 674255-01**).

Sempre in tema di ammissibilità del concordato, **Sez. 1, n. 20182/2025, Amatore, Rv. 675422-01**, ha affermato che il termine fissato dal tribunale, ai sensi dell'art. 163 l.fall., per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione di quest'ultima richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, dell'importo a tal fine destinato e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato. Tale pronuncia va posta in relazione con quella resa da **Sez. 1, n. 12352/2025, Zuliani, Rv. 674807-01**, per cui nel caso di domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva *ex art.* 161, comma 6, l.fall., il tribunale che, concedendo al debitore il termine per il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, nomina immediatamente il commissario giudiziale, può disporre il deposito di una somma di denaro rapportata alle spese che si presumono necessarie per tale prima fase della procedura, ma il mancato deposito della somma, così come il mancato rispetto del termine all'uopo fissato o il deposito di somma inferiore a quella indicata non possono essere causa di automatica dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda, in mancanza di espressa disposizione di legge in tal senso, non essendo "*ratione temporis*" applicabili al giudizio le disposizioni innovative di cui all'art. 44, comma 1, lett. d), e comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII).

Sui crediti sorti nella fase di concordato vi sono state diverse pronunce. **Sez. 1, n. 18047/2025, Zuliani, Rv. 675912-01**, ha stabilito che nel concordato preventivo in continuità aziendale, la

prededucibilità dei crediti sorti "in occasione" della procedura presuppone, nella fase prenotativa, l'esistenza di un nesso funzionale diretto e specifico con le finalità della procedura, non essendo sufficiente la mera coincidenza temporale con il suo svolgimento, mentre, nella successiva fase esecutiva del concordato, per attribuire la prededuzione non opera un criterio generale di occasionalità e funzionalità, ma soltanto la speciale previsione normativa che riguarda i finanziamenti, contenuta nell'art. 182-quater, comma 1, l.fall. Per **Sez. 1, n. 10652/2025, Fidanzia, Rv. 674472-01**, in tema di concordato preventivo, la valutazione di fatto della natura di straordinaria o di ordinaria amministrazione degli "atti legalmente compiuti" dal debitore, che abbia chiesto di essere ammesso alla procedura, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., deve essere svolta caso per caso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva ammesso al passivo, in prededuzione, il credito di uno studio professionale per prestazioni di assistenza e rappresentanza in ambito tributario, senza compiere alcuna valutazione e senza neppure precisare se la prestazione da cui era sorto il credito oggetto della richiesta di prededuzione fosse o meno un atto di ordinaria di amministrazione ed eventualmente perché). Si è pure precisato che ai fini del riconoscimento della prededuzione relativa agli atti legalmente compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., è necessario che siano state fornite informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che il debitore intende presentare, sicché, in difetto di tali elementi, l'atto che si riveli astrattamente idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell'impresa va considerato di straordinaria amministrazione, conseguendone la necessità di autorizzazione da parte del giudice (**Sez. 1, n. 01730/2025, Vella, Rv. 673837-01**). Mentre **Sez. 1, n. 00055/2025, Pazzi, Rv. 673555-01**, ha precisato che il principio posto dall'art. 2697, comma 1, c.c. trova applicazione anche rispetto alla richiesta di riconoscimento della prededuzione, sicché è onere del creditore istante allegare e produrre gli elementi probatori che giustificano questa sua richiesta, con riferimento alla rispondenza agli interessi dei creditori. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto indimostrata la coerenza di una fornitura con la situazione esposta nella domanda di concordato prenotativo dell'imprenditore in seguito fallito, al fine di desumerne la natura di atto di ordinaria oppure di straordinaria amministrazione *ex art. 161, comma 7, l.fall.*).

Invece **Sez. 1, n. 10307/2025, Vella, Rv. 674511-01**, ha stabilito che in tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 181 l.fall. e durante la fase di esecuzione del concordato non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. "in funzione", di cui all'art. 111, comma 2, l.fall.

Sulla disciplina introdotta dal nuovo Codice della crisi, può ricordarsi **Sez. 1, n. 31176/2025, Pazzi, Rv. 676389-01**, secondo cui la decisione della Corte di appello, che conferma ai sensi dell'art. 47, comma 5, CCII il decreto con cui il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato, senza provvedere all'apertura della liquidazione giudiziale, anche se adottata con sentenza e non con decreto non può essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione *ex art. 111, comma 7, Cost.*, non avendo carattere decisorio. Ancora sui profili impugnatori, **Sez. 1, n. 19607/2025, Vella, Rv. 675915-01**, ha affermato che la sopravvenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale comporta l'inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e, comunque, l'improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perché l'eventuale giudizio di reclamo *ex art. 51 c.c.i.i.* assorbe l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa.

Invece, sui rapporti fra concordato e fallimento, si è affermato che quando la domanda di concordato preventivo e il procedimento prefallimentare risultano pendenti innanzi ad uffici giudiziari diversi, ferma la regola della continenza *ex art. 39, comma 2, c.p.c.*, è onere del debitore proporre la domanda di concordato preventivo innanzi al Tribunale investito anteriormente dell'istanza di fallimento, anche quando lo ritenga incompetente, affinché i due procedimenti possano confluire dinanzi al medesimo tribunale, non costituendo tale condotta acquiescenza alla eventuale violazione dell'art. 9 l.fall. (vds. **Sez. 1, n. 31177/2025, Pazzi, Rv. 676556-01**). **Sez. 1, n. 10819/2025, D'Aquino, Rv. 674475-01**, ha stabilito che il giudicato esterno formatosi sull'annullamento del decreto di inammissibilità del concordato preventivo non estende i suoi effetti alle domande di fallimento riunite al procedimento concordatario, in quanto il deducibile, che resta coperto dal giudicato, va riferito a tutte le premesse logiche essenziali e indefettibili e, in particolare, a tutte le questioni preliminari, ma non può investire anche le questioni "a valle" della decisione (come, nella specie, quelle relative al merito e ai presupposti in sé della domanda di fallimento).

La fase esecutiva del concordato preventivo è, generalmente, scarsamente indagata dalla giurisprudenza di legittimità. Nell'anno in rassegna si deve però registrare l'importante decisione resa da **Sez. 1, n. 04652/2025, Amatore, Rv. 673860-01**, per la quale nel sistema di liquidazione dei beni delineato per il concordato preventivo dall'art. 163-*bis* l.fall., tramite il sistema delle cd. offerte concorrenti, deve riconoscersi natura di vendita esecutiva coattiva anche al trasferimento dei beni intervenuto tramite atto negoziale, autorizzato ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., dopo che la procedura competitiva non abbia registrato valide offerte ulteriori ed i beni siano stati pertanto assegnati all'originario offerente individuato nel piano concordatario, in quanto, in tal caso, il trasferimento interviene comunque all'esito negativo di un procedimento competitivo volto alla ricerca di altri interessati e la vendita, tramite la conclusione dell'atto di cessione, si conclude, in tale peculiare evenienza, sempre in seguito ad una gara. Con altra decisione pressoché contestuale si è così precisato che il trasferimento dei beni ha natura di vendita coattiva anche quando si realizza tramite atto negoziale, autorizzato ai sensi dell'art. 161, comma 7, della l. fall., in esito ad una procedura che non ha registrato valide offerte ulteriori ed i beni sono, pertanto, assegnati all'originario offerente individuato nel piano concordatario, poiché la cessione interviene comunque all'esito (negativo) di un procedimento competitivo volto alla ricerca di altri interessati e la vendita si conclude sempre in seguito ad una gara (**Sez. 1, n. 04754/2025, Amatore, Rv. 673920-02**).

Sez. 1, n. 00348/2025, Pazzi, Rv. 673602-01, ha precisato che nel concordato misto, nel quale alla prosecuzione dell'attività aziendale si accompagna la liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, il debitore deve indicare nella proposta le attività di dismissione che intende effettuare e, ove tale indicazione manchi o sia generica, il tribunale, ai sensi dell'art. 182 l.fall., deve sopperire all'inattività o inerzia, nominando un liquidatore giudiziale.

Invece, **Sez. 3, n. 18626/2025, Saija, Rv. 675348-01**, ha affermato che in caso di esecuzione nei confronti di società in concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore giudiziale nominato ai sensi dell'art. 182 l.fall. è legittimato a proporre l'opposizione di terzo, trattandosi di soggetto diverso dalla debitrice esecutata (la quale è comunque litisconsorte necessario nell'opposizione *ex art. 619 c.p.c.*) e di figura distinta da quella del liquidatore volontario, in quanto mandatario *ex lege* dei creditori della società per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione

dell'attivo concordatario, che ha natura di patrimonio separato, vincolato alla soddisfazione dei creditori.

Applicando un principio consolidato, si è affermato che in caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporre viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che, nel corso ed in funzione della liquidazione, vengono in essere (**Sez. 1, n. 11601 del 03/05/2025, Amatore, Rv. 674804-01**).

Rilevante al fine di evidenziare la natura della fase esecutiva del concordato appare anche **Sez. 2, n. 08560/2025, Amato, Rv. 674004-01**, per la quale deve escludersi la responsabilità dello Stato *ex l. n. 89 del 2001*, con riferimento alla protrazione nel tempo dell'attività dei liquidatori nominati con la sentenza di omologazione del concordato preventivo, tanto perché il concordato si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e i liquidatori non sono organi della procedura pubblica, bensì mandatari dei creditori per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dei beni ceduti, di modo che la loro attività non rientra nell'organizzazione del servizio pubblico della giustizia.

Quanto al vincolo discendente dalla omologazione, **Sez. 1, n. 20175/2025, Fidanzia, Rv. 675421-02**, ha stabilito che l'omologa del concordato, vincolando *ex art. 184 l.fall.* (applicabile *ratione temporis*) tutti i creditori anteriori all'osservanza dei nuovi termini di adempimento previsti nella proposta concordataria o nei piani di riparto, dà luogo ad una situazione di temporanea inesigibilità dei relativi crediti e integra una causa giuridica ostativa all'ulteriore decorso della prescrizione, segnatamente, una causa di sospensione, che viene meno solo con la scadenza dei predetti termini; resta ferma, tuttavia, la possibilità per il creditore di tutelare la propria posizione giuridica anche prima di tale scadenza, quando si manifesta con evidenza che le modalità soddisfattive contemplate nel piano omologato sono inattuabili.

Quanto al trattamento dei crediti fiscali ed erariali nel concordato, può ricordarsi **Sez. 1, n. 22415/2025, Fidanzia, Rv. 675481-01**, la quale ha stabilito che l'art. 180, comma 4, l.fall., come modificato da d.l. n. 125 del 2020, conv. dalla l. n. 159 del 2020, e come ulteriormente modificato dal d.l. n. 118 del 2021, convertito dalla l. n. 147 del 2021, laddove testualmente prevede che "Il tribunale

omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177" non determina alcuna neutralizzazione del voto espresso dalla P.A., né tampoco una "conversione giudiziale" del voto contrario in voto favorevole, bensì unicamente, una volta verificata a opera del giudice la decisività del voto espresso ai fini del raggiungimento delle maggioranze, la sostituzione della propria valutazione a quella dell'amministrazione nell'esercizio del giudizio di convenienza della proposta concordataria. Per **Sez. 1, n. 19233/2025, D'Aquino, Rv. 675230-01**, se all'atto dell'omologazione della proposta di concordato preventivo *ex art. 180 l. fall.*, si è in presenza di crediti tributari oggetto di contestazione, l'art 90 d.P.R. n. 602 del 1973 impone l'accantonamento all'imprenditore concordante, essendo rimesso al tribunale esclusivamente il potere di determinarne le relative modalità.

Traccia una evidente distinzione rispetto alla procedura fallimentare **Sez. 1, n. 19602/2025, Vella, Rv. 675232-01**, secondo cui le disposizioni degli artt. 110 e 117 l.fall. non sono richiamate dalla disciplina che regola le cessioni dei beni del debitore e l'esecuzione del concordato, in quanto, in ambito concordatario, non c'è una verifica dei crediti funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo, ma unicamente, *ex art. 176, comma 1, l.fall.*, una ricognizione della platea dei creditori, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi; ne consegue che, ove sorga contestazione sulle modalità di distribuzione delle somme di cui si è ottenuta la disponibilità all'esito della cessione dei beni, il debitore è tenuto a dare esecuzione alla proposta o i creditori dovranno rimettere al giudice della cognizione la definitiva soluzione delle divergenze fra loro insorte.

Sul tema dei compensi nel concordato preventivo si è invece stabilito che la liquidazione del compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo con riserva deve illustrare, quand'anche *per relationem*, l'iter logico seguito dal tribunale, con espressa e specifica enunciazione dei criteri di quantificazione, in relazione alla concreta ed effettiva natura, qualità e quantità dell'opera prestata, tenuto conto dei parametri previsti dalla legge (**Sez. 1, n. 19216/2025, D'Aquino, Rv. 675419-01**).

Mentre nei rapporti con i professionisti **Sez. 1, n. 18020/2025, Dongiacomo, Rv. 675224-01**, ha stabilito che in materia di

concordato preventivo, l'omessa informazione al debitore che ha presentato domanda di ammissione, da parte del professionista incaricato della predisposizione della proposta di concordato, del divieto giuridico di eseguire, dopo il deposito del ricorso, atti di pagamento di debiti concorsuali, configura un errore professionale che determina un colpevole ed integrale inadempimento degli obblighi assunti con il mandato ricevuto, cui consegue la perdita del diritto al compenso del professionista.

9.1. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Nel 2025 è intervenuta una sola decisione massimata della S.C. in argomento, la quale ha stabilito che in tema di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il giudizio di ammissibilità della proposta, svolto dal tribunale ai fini dell'apertura della relativa procedura, non deve limitarsi ad una valutazione di mera ritualità formale della proposta stessa e di esistenza della prevista documentazione, ma deve estendersi ai profili di legalità sostanziale, così da ricomprendere l'apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dall'art. 25 sexies CCII, in rapporto al contenuto della documentazione richiesta da quest'ultima disposizione e dal precedente art. 39 (**Sez. 1, n. 31641/2025, Amatore, Rv. 676685-01**).

9.2. Concordato fallimentare o nella liquidazione.

Il tema è stato affrontato, stabilendo che la chiusura del fallimento, dopo la definitività dell'omologazione del concordato fallimentare e la predisposizione del conto di gestione del curatore, non impedisce i successivi adempimenti relativi alla fase esecutiva del concordato, compreso il completamento della procedura di liquidazione dei beni e di pagamento dei creditori, secondo il piano approvato da questi ultimi, sotto la sorveglianza del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori, in ragione dell'ultrattività degli organi fallimentari, desumibile dall'art. 136 l. fall. (**Sez. 1, n. 13337/2025, Amatore, Rv. 674727-01**). Mentre **Sez. 1, n. 13331/2025, Amatore, Rv. 674726-01**, ha stabilito che il patto concordatario tra proponente e creditori ipotecari, con il quale questi ultimi accettano, su base negoziale ed individuale, il degrado al chirografo di parte del credito ipotecario, può legittimamente derogare alla prescrizione di cui all'art. 124 l.fall., salvo che, ai fini della determinazione dell'importo per cui il credito prelatizio è

ammesso al voto e computato nel calcolo della maggioranza, permanga un interesse degli altri creditori o dello stesso debitore alla relazione giurata di un professionista designato dal tribunale.

In tema di voto, si è affermato che le cessioni di crediti avvenute dopo la dichiarazione di fallimento, anche se effettuate in favore di una società di cartolarizzazione, regolamentata dalla l. n. 130 del 1999, che esercita professionalmente attività di acquisto in blocco dei crediti, non attribuiscono diritto di voto se la cessionaria non è iscritta nell'albo degli intermediari finanziari, di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993 (**Sez. 1, n. 03220/2025, Crolla, Rv. 673958-01**).

Sez. 5, n. 31973/2025, Lenoci, Rv. 677369-01, ha precisato che in tema di determinazione del reddito d'impresa relativamente al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della procedura di fallimento (ora liquidazione giudiziale) ovvero di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel caso di chiusura della procedura a seguito di concordato, con rientro in bonis del debitore, il residuo attivo, sulla base del quale calcolare la differenza con il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, deve essere determinato tenendo conto delle passività non ancora soddisfatte, ma da soddisfare in esecuzione del programma concordatario, non potendosi ritenere che tale soddisfacimento derivi già di per sé dall'omologazione del concordato. Sempre in relazione a profili fiscali del concordato fallimentare, **Sez. 5, n. 05882/2025, Liberati, Rv. 674377-01**, ha accertato che in tema di imposta di registro, il decreto di trasferimento dei beni, emesso dal giudice delegato in esecuzione del decreto di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore, non è assoggettabile ad imposizione, poiché il trasferimento di ricchezza si produce immediatamente con il decreto di omologazione, al quale va applicata l'imposta.

10. Accordi di ristrutturazione.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, disciplinati nella legge fallimentare essenzialmente dall'art. 182 *bis* e, oggi, nel Codice della crisi, dagli artt. 57 e ss., rappresentano uno strumento di regolazione della crisi di stampo prettamente negoziale. Non a caso gli stessi - a differenza del concordato preventivo - non sono destinati a produrre effetti nei confronti dei creditori non aderenti (*pacta tertiis nec nocent*), salvo che nel caso dell'accordo ad efficacia estesa. Diversamente dal concordato, ancora, non vi è una fase di ammissione in senso tecnico, ma unicamente un controllo *ex post* di carattere omologatorio, inteso

a conferire efficacia erga omnes agli accordi raggiunti dall'imprenditore ed i propri *stakeholders*.

Queste caratteristiche fanno sì che i precedenti di legittimità al riguardo non siano particolarmente numerosi e, quasi sempre, riguardino proprio la fase di omologazione.

In particolare, **Sez. 1, n. 11218/2025, Vella, Rv. 674518-01**, ha stabilito che in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, l'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso *ex art. 182-bis* l.fall. deve precedere o quanto meno essere contestuale al suo deposito in tribunale e, comunque, al più tardi, deve essere effettuata nel termine di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., poiché consentire al debitore di procedere a tale formalità secondo tempistiche discrezionali, anche oltre il detto termine, non solo produce effetti negativi per lo stesso debitore, ma impedisce ai terzi ed ai creditori di poter acquisire contezza dell'evoluzione della proposta di regolazione della crisi e di conoscere quale delle due opzioni alternative previste dalla legge ha scelto il debitore nel termine perentorio assegnatogli, esponendo quindi i creditori non aderenti ad una situazione di incertezza.

Sez. 1, n. 31892/2025, D'Aquino, Rv. 676689-01, ha invece precisato che in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, non possono essere computati tra i creditori aderenti quei creditori che trovino la fonte del proprio credito nella procedura di ristrutturazione; ne consegue che, in tal caso, il debitore non può giovare dell'omologazione forzata di cui all'art. 182-*bis*, comma 4, l.fall., ove facciano difetto creditori aderenti anteriori alla proposizione della procedura di ristrutturazione.

11. Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

Nel 2025 possono ricordarsi, in tema di LCA bancaria, **Sez. 1, n. 08875/2025, Zuliani, Rv. 674504-01**, secondo cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo, soggetto alla disciplina precedente alla novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, l'opponente deve, a pena di improcedibilità, costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata dal giudice delegato e le modalità della sua costituzione, ricavabili in mancanza di una norma espressa dalla disposizione generale dell'art. 165 c.p.c., consistono nel deposito in cancelleria del fascicolo di parte nel quale deve esserci il ricorso notificato, la procura, nonché i documenti giustificativi del credito offerti in comunicazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto applicabile il suesposto principio nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa

bancaria, non ostandovi il disposto dell'art. 87 TUB, nel testo anteriore alla modifica del d.lgs. n. 181 del 2015, in quanto corrispondente al previgente art. 98 l.fall. e trattandosi di adempimento facilmente eseguibile dall'opponente e giustificato dalle esigenze di celerità e chiarezza).

Sempre in tema di LCA relativa alle banche, **Sez. 1, n. 08883/2025, Crolla, Rv. 674265-01**, ha stabilito che In caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 181 del 2015 (16/11/2015), la sentenza che decide l'opposizione allo stato passivo non è appellabile ma ricorribile per cassazione, in forza della interpretazione letterale della disposizione transitoria di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo.

Nella stessa materia si può citare anche **Sez. 1, n. 20184/2025, Amatore, Rv. 675423-01**, per cui in caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, qualsiasi credito nei confronti dell'impresa posta in liquidazione deve essere fatto valere *ex art.* 83, comma 3, t.u.b. in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, in caso di opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità o, se proposta, di improseguibilità in via ordinaria che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento endoconcorsuale.

Sez. 1, n. 09452/2025, Crolla, Rv. 674267-01, ha invece ritenuto che nell'ambito della procedura della liquidazione coatta amministrativa, la costituzione dell'opponente si realizza secondo una scissione articolata in due adempimenti, di cui il primo - il deposito del ricorso - determina l'introduzione del giudizio a contraddittorio differito, mentre l'altro - il deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza notificato - perfeziona e completa la costituzione, consentendo al tribunale adito di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e la sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente, di talché l'omesso deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza notificata ai commissari determina l'improcedibilità del ricorso, in applicazione analogica dell'art. 348 c.p.c., non risultando ammissibile neppure la sanatoria del vizio in conseguenza dell'avvenuta costituzione della controparte nel termine assegnato, atteso che la sanzione

dell'improcedibilità è diretta a colpire l'inattività della parte e a garantire il giusto processo e la sua ragionevole durata.

In tema di amministrazione straordinaria, **Sez. 1, n. 18571/2025, Pazzi, Rv. 674917-01**, ha affermato che le somme non rimosse dai creditori irreperibili in esito al riparto finale, ai sensi dell'art. 117, comma 3, l.fall. - nel testo applicabile alle procedure instaurate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 ed estensibile alla procedura di amministrazione straordinaria in virtù del combinato disposto degli artt. 1, ult. comma, del d.l. n. 26 del 1979, conv. con modif. dalla l. n. 95 del 1979, e 213, ult. comma, l.fall. - non possono essere svincolate e ripartite fra gli altri creditori - quali i garanti escussi e non inclusi nello stato passivo - poiché detta disciplina prevede un'efficacia liberatoria per la procedura una volta avvenuto il deposito delle somme presso l'istituto di credito, che impedisce alla procedura di riottenere la disponibilità ed esclude pertanto la possibilità di un riparto supplementare.

Con riguardo alla conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento *ex* artt. 69 ss. del d.lgs. n. 270 del 1999, si è affermato che i processi in corso sono soggetti alla disciplina della interruzione automatica, prevista dall'art. 43, comma 3, l.fall., ad eccezione di quelli relativi alle operazioni di accertamento dello stato passivo, la cui prosecuzione è regolamentata dagli artt. 31, comma 2 e 71, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999 (**Sez. 1, n. 31968/2025, Crolla, Rv. 676691-01**). Invece, **Sez. 1, n. 06837/2025, Dongiacomo, Rv. 673968-01**, ha stabilito che in caso di amministrazione straordinaria *ex* l. n.95 del 1979, l'ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore *ex* art. 207, comma 1, l.fall., sia per i creditori ammessi a domanda *ex* art. 208 l.fall., l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall'art. 208 l.fall. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal fallimento opposto, non aveva considerato né l'effetto interruttivo della prescrizione determinato dalla domanda di ammissione al passivo dell'amministrazione straordinaria, né la natura permanente di tale interruzione per tutto il corso della procedura concorsuale che aveva preceduto "senza soluzione di continuità" il fallimento).

Sez. 1, n. 29057/2025, Amatore, Rv. 675992-01, ha invece precisato che in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza *ex* d.l. 347 del 2003, conv. dalla l. 39 del 2004, ai pagamenti eseguiti dal debitore trova applicazione l'art. 44, primo comma, l.fall., computandosi gli effetti dell'inopponibilità dei pagamenti sin dall'ora zero del giorno dell'emissione del decreto di nomina del commissario straordinario, essendo a tale data ascrivibili gli effetti nei confronti dei terzi dello spossessamento del *solvens*.

Con riferimento alla determinazione del passivo, si è invece affermato che nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, ai fini del riconoscimento della prededuzione, al di fuori dei casi di subentro del commissario nei contratti in corso ai sensi dell'art. 51, d.lgs. n. 270 del 1999, i crediti devono essere sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio in epoca posteriore alla dichiarazione di insolvenza, ovvero rispondere ai requisiti richiesti dagli artt. 20 e 52, d.lgs. n. 270 del 1999, che costituiscono norme eccezionali e di stretta interpretazione volte ad agevolare la continuazione dell'attività dell'impresa (**Sez. 1, n. 26685/2025, Fidanzia, Rv. 675945-01**). **Sez. 1, n. 20739/2025, Fidanzia, Rv. 675921-01**, ha invece affermato che in tema di amministrazione straordinaria, gli interessi corrispettivi sui crediti derivanti da finanziamento prededucibile - maturati nel corso della procedura concorsuale fino alla data del pagamento - sono soggetti all'applicazione dell'art. 1284, comma 2 c.c., con la conseguenza che gli stessi sono dovuti al tasso legale solo se le parti non ne abbiano determinato la misura.

Sulla medesima problematica della individuazione dei crediti prededucibili, **Sez. 1, n. 17667/2025, Zuliani, Rv. 675223-01**, ha ritenuto che la prededuzione riconosciuta nell'ambito di una procedura di amministrazione giudiziaria di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 non può trasferirsi alla procedura di amministrazione straordinaria *ex* d.l. n. 347 del 2003, conv. con l. n. 39 del 2004, non essendo configurabile una consecuzione tra le due, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità e senza che, ad esiti diversi, conduca l'art. 54 del d.lgs. n. 159 innanzi citato che regola il trattamento del credito solo nell'ambito del procedimento di prevenzione e non al di fuori di esso.

Quanto all'attività liquidatoria, si è ritenuto che la speciale disciplina prevista dall'art. 63 del d.lgs. n. 270 del 1999 (come interpretato dall'art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. n. 136 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 6 del 2014) - che consente e, anzi, impone agli organi dell'amministrazione straordinaria di mettere in secondo

piano o, comunque, di non considerare di per sé risolutivo il profilo del prezzo della vendita - si giustifica e si applica solo nel caso di "vendite di aziende in esercizio" e non anche nel diverso caso di "alienazione di beni", regolato dall'art. 62 del citato d.lgs. (**Sez. 1, n. 19199/2025, Zuliani, Rv. 675797-01**).

Sez. 5, n. 14025/2025, Di Pisa, Rv. 675075-01, ha invece ribadito il principio per cui, in tema di IMU, la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, non beneficia del regime agevolativo di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, riferito esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di deroga al regime impositivo generale, da ritenersi di stretta interpretazione e quindi insuscettibile di interpretazione analogica.

Quanto alle azioni revocatorie, si è invece osservato che in tema di amministrazione straordinaria, l'azione revocatoria prevista dal combinato disposto degli artt. 67 l.fall. e 49 del d.lgs. n. 270 del 1999 si prescrive nel termine di cinque anni stabilito dall'art. 2903 c.c., con decorrenza dal momento in cui il programma di cessione dei beni aziendali è stato approvato, poiché il cit. art. 49 non fa alcun rinvio ai termini per promuovere tali azioni così come previsti dalla norma sopravvenuta di cui all'art. 69-*bis*, comma 1, l.fall., che non trova pertanto applicazione, neppure in via analogica, in quanto norma speciale (**Sez. 1, n. 08384/2025, Dongiacomo, Rv. 674263-01**).

12. Sovraindebitamento.

La tematica del sovraindebitamento, inizialmente disciplinata dalla l. n. 3 del 2012 e ss. modd., è oggi contenuta nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il quale prevede al riguardo due strumenti di regolazione della crisi, il piano o ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss.) ed il concordato minore (artt. 74 e ss.), nonché una procedura di carattere liquidatorio come la liquidazione controllata, per certi versi modellata, con alcune differenze, sulla liquidazione giudiziale "maggiore", prevista per le imprese "sopra-soglia" (artt. 268 e ss.). Vi sono poi due disposizioni comuni a tutti i diversi procedimenti previsti per i soggetti sovraindebitati, rappresentate dagli artt. 65 e 66 del Codice.

Nell'anno in rassegna si ritrovano molte pronunce riguardanti, ancora, le procedure disciplinate dalla legge n. 3/2012, pur se alcune prime decisioni hanno affrontato i primi interrogativi interpretativi sollevati a seguito dell'entrata in vigore della riforma. Fra queste

certamente si trovano in numero maggiore i provvedimenti relativi alla procedura liquidatoria (oggi controllata).

Sull'ammissibilità alla procedura di liquidazione controllata, disciplinata dal Codice della crisi, si deve citare **Sez. 1, n. 22074/2025, Fidanzia, Rv. 675473-01**, l'ammissione del sovraindebitato alla procedura di liquidazione controllata non ha carattere premiale, né comporta di per sé alcun vantaggio per il debitore, sicché non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva, fondato su circostanze indizianti la negligenza o l'imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento, le quali potranno eventualmente avere rilievo nella successiva fase di esdebitazione, ai sensi dell'art. 280 del d.lgs. n. 14 del 2019. Tale affermazione è stata ulteriormente precisata da **Sez. 1, n. 28576/2025, Fidanzia, Rv. 676865-01**, la quale ha stabilito che nella liquidazione controllata, la relazione dell'OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso, che deve essere allegata al ricorso, integra un presupposto di ammissibilità della procedura, la verifica della cui sussistenza, affidata al giudice di merito ai sensi dell'art. 270 c.c.i.i., non è limitata al mero controllo formale del suo deposito, ma si estende alla valutazione della sua corretta predisposizione sotto il profilo della completezza e attendibilità di dati in essa indicati, trattandosi di requisito volto non solo ad assicurare ai creditori la puntuale conoscenza della effettiva consistenza dell'attivo destinato al soddisfacimento dei crediti, ma anche a consentire al liquidatore di poter utilmente esercitare le azioni finalizzate all'incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza, che aveva revocato l'apertura della procedura, per l'omessa indicazione, nel ricorso e nella relazione OCC, della vendita, a prezzo simbolico, dell'intero compendio immobiliare del debitore a una società riconducibile al figlio e della protratta attività di gestione di un ristorante stellato, circostanze idonee a incidere sulla ricostruzione della sua situazione economico patrimoniale e sulle prospettive di reintegrazione dell'attivo).

Quanto alla determinazione del presupposto oggettivo che giustifica l'apertura della procedura liquidatoria minore, si è affermato che la postergazione del credito del socio *ex art. 2467 c.c.*, configurandosi quale condizione d'inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del "finanziamento", non esclude il debito della società che, quando non viene soddisfatto entro il termine previsto, è, a tutti gli effetti giuridici, un debito "scaduto", seppure

ancora inesigibile fino alla permanenza dell'impedimento previsto da detto articolo; ne consegue di esso deve tenersi conto ai fini della determinazione dell'ammontare dei debiti scaduti e non pagati indicato dall'art. 268, comma 2, c.c.i.i. per l'assoggettamento del debitore alla procedura di liquidazione controllata (**Sez. 1, n. 17508/2025, Dongiacomo, Rv. 675220-01**).

Sez. 1, n. 10243/2025, Crolla, Rv. 674272-01, ha affermato che in tema sovraindebitamento, nel giudizio di reclamo proposto dal creditore avverso il decreto di formazione dello stato passivo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14-octies e 10, comma 6, della l. n. 3 del 2012 e 737 ss. c.p.c., il liquidatore del patrimonio è legittimato a resistere nell'interesse della massa dei creditori. La stessa decisione ha altresì precisato (**Rv. 674272-02**) che nel giudizio di reclamo avverso il decreto di definitiva formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 14-octies, comma 4, della l. n. 3 del 2012, il rinvio operato dall'art. 10, comma 6, della stessa legge all'art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte del liquidatore.

In linea con un orientamento già consolidatosi per la procedura fallimentare, **Sez. 1, n. 11447/2025, D'Aquino, Rv. 674526-01**, ha affermato che in tema di procedura di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter* della l. n. 3 del 2012, non sussiste la legittimazione del debitore sovraindebitato a impugnare il decreto di formazione dello stato passivo, a termini degli artt. 14-octies, comma 4 e 10, comma 6, della l. n. 3 del 2012, attesa la posizione del liquidatore quale rappresentante della massa dei creditori, il quale esercita prerogative proprie di questi ultimi e non in qualità di avente causa del debitore.

Un ulteriore passo di avvicinamento fra la liquidazione prevista per i sovraindebitati e quella giudiziale (o fallimentare) è stato compiuto da **Sez. 1, n. 12395/2025, Vella, Rv. 674808-01**, secondo cui nell'ambito del sub-procedimento di formazione del passivo disciplinato dall'art. 14-octies della l. n. 3 del 2012, il liquidatore può sollevare in via incidentale l'eccezione di revocatoria ordinaria *ex art. 2901 c.c.*, in applicazione del principio "*quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum*", atteso che l'art. 14-decies, comma 2, della l. n. 3 del 2012 (integrato dal d.l. n.137 del 2020, conv. con mod. dalla l.n.176 del 2020, applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore) riconosce al liquidatore il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, le azioni dirette

a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del Codice civile.

Nella stessa linea di pensiero, **Sez. 1, n. 28161/2025, Zuliani, Rv. 675984-01**, ha stabilito che nell'ambito della liquidazione controllata, il liquidatore che propone ricorso avverso le decisioni in tema di ammissione di un credito allo stato passivo, ovvero resiste all'impugnazione del creditore, non necessita dell'autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice delegato, al pari di quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale, in forza dell'art. 128, comma 2 CCII, esulando tale situazione dai casi previsti per le azioni del liquidatore dall'art. 274 CCII.

La stessa decisione si è occupata, fra le prime, di un problema intertemporale legato all'entrata in vigore del Correttivo *ex* d.lgs. n. 136/2024, apportato al nuovo Codice della crisi, precisando che nel caso in cui la scadenza del termine per presentare osservazioni al progetto di stato passivo si verifichi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 136 del 2024 (prevista per il 28 settembre 2024 dall'art. 56 dello stesso d.lgs.), trova applicazione l'art. 273 CCII novellato, per cui il termine per proporre opposizione allo stato passivo formato dal liquidatore è di otto giorni, giusto il rinvio al reclamo previsto dall'art. 133, nel testo modificato dal correttivo, dovendosi altresì escludere che l'assenza di *vacatio legis* della riforma costituisca, di per sé, impedimento tale da giustificare la remissione in termini *ex* art. 153 c.p.c. (**Rv. 675984-02**).

Sempre in tema di formazione dello stato passivo, **Sez. 1, n. 28573/2025, Vella, Rv. 676864-02**, ha stabilito che in tema di liquidazione controllata, il termine assegnato dal liquidatore nell'avviso ai creditori per la trasmissione della domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. d), c.c.i.i., *ratione temporis* vigente, ha natura perentoria in quanto termine di fonte legale avente specifica funzione acceleratoria della procedura, con la conseguenza che è preclusa la semplice presentazione della domanda oltre il termine, salvo che il creditore tardivo giustifichi il ritardo mediante un'istanza di rimessione in termini, dimostrando l'esistenza di una causa non imputabile che abbia determinato la decadenza, nei limiti e secondo la disciplina dell'art. 273, comma 7, c.c.i.

Sez. 1, n. 06865/2025, Pazzi, Rv. 673969-01, ha invece precisato che in tema di sovraindebitamento, nel procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore di cui all'art. 14-*ter*, comma 3, l. n. 3 del 2012, le spese del gestore della crisi non costituiscono uscite di carattere generale della procedura sostenute nell'interesse di

tutti i creditori e, di conseguenza, non possono essere ripartite, in via proporzionale, sul ricavato dei beni oggetto di ipoteca o pegno e ciò in ragione del rilievo che la procedura de qua è di natura volontaria, aprendosi su iniziativa e nell'interesse dello stesso debitore e non dei creditori, che, infatti, non ricevono alcuno specifico vantaggio dall'avvio della stessa, in luogo della proposizione di azioni esecutive individuali nei confronti del proprio debitore.

Sulla nozione di atto di frode, vds. **Sez. 1, n. 06861/2025, Pazzi, Rv. 674150-02**, secondo cui in tema di sovraindebitamento, essendo il procedimento concorsuale di liquidazione del patrimonio del debitore finalizzato a realizzare il massimo soddisfacimento per i creditori, la nozione di atto di frode, previsto dall'art. 14-quinquies della l. n. 3 del 2012, va interpretato in coerenza con la predetta finalità, sicché va ritenuto sussistente ogniqualvolta, per effetto della condotta del debitore, venga oggettivamente pregiudicato il predetto massimo soddisfacimento delle ragioni del ceto creditorio, a prescindere dalla natura effettiva o potenziale della decettività degli atti posti in essere.

Secondo **Sez. 1, n. 29918/2025, Vella, Rv. 676385-01**, in tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato *ex* artt. 14-*ter* e ss. della l. n. 3 del 2012, il rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. si applica, in quanto compatibile, non solo alle fasi di apertura della procedura e di formazione del passivo - in forza dell'esplicito rinvio all'art. 10, comma 6, contenuto, rispettivamente, nei successivi artt. 14-quinquies, comma 1, e 14-octies, comma 3 della stessa legge - ma anche alla fase di liquidazione del patrimonio *ex* art. 14-novies della l. già citata, nel corso del cui svolgimento è onere delle parti interessate impugnare con il reclamo *ex* art. 739 c.p.c. gli eventuali atti lesivi dei propri diritti, in virtù dei principi generali di efficienza delle procedure concorsuali liquidatorie e di stabilità delle vendite giudiziarie, sottesi anche all'art. 2929 c.c., che involgono altresì la tutela dell'aggiudicatario.

In tema di attivo della procedura liquidatoria riservata ai sovraindebitati, **Sez. 1, n. 28484/2025, Fidanzia, Rv. 676863-01**, ha precisato che in tema di liquidazione controllata, i beni e i diritti di natura strettamente personale non rientrano tra quelli esclusi dalla procedura, poiché non sono contemplati nell'elenco di cui all'art. 268, comma 4, c.c.i.i., né è consentito estendere, in via analogica o per altro tramite interpretativo, l'art. 146 c.c.i.i., giacché il ricorso all'analogia non può giustificarsi in funzione creativa, ma presuppone una lacuna che renda impossibile decidere altrimenti, evenienza che non ricorre, essendo l'art. 268, comma 4, c.c.i.i. norma che enuncia e disciplina le

esclusioni con un elenco autonomo e compiuto, sicché la mancata previsione di detta categoria è frutto di scelta consapevole del legislatore (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*). (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato, che aveva negato l'esclusione dalla liquidazione controllata della somma percepita dalla debitrice a titolo di risarcimento del danno biologico).

Sul profilo della indisponibilità della procedura si è invece affermato che in tema di sovraindebitamento, il procedimento di liquidazione dei beni previsto dagli artt. 14-*ter* e ss. della l. n. 3 del 2012, in seguito all'apertura della procedura da parte del tribunale, può essere arrestato, al pari del fallimento, esclusivamente per effetto della volontà di tutti i creditori che, non presentando le domande di partecipazione, evitano, in fatto, che si proceda alla liquidazione dei beni (se non nei limiti in cui sia necessario per il pagamento delle prededuzioni) e impongono così la pronuncia del decreto di chiusura del procedimento (**Sez. 1, n. 18118/2025, Dongiacomo, Rv. 675226-01**).

Sul tema delle impugnazioni, si è affermato che la comunicazione in forma integrale del provvedimento di accoglimento del reclamo avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-*quinquies* della l. n. 3 del 2012, esclude l'applicabilità del termine "lungo" previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., dovendosi pertanto ritenere inammissibile il ricorso per cassazione, proposto avverso tale provvedimento, senza l'osservanza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. (**Sez. 1, n. 11449/2025, Dongiacomo, Rv. 674528-01**). Più in generale, **Sez. 1, n. 11451/2025, Dongiacomo, Rv. 674529-01**, ha ritenuto che nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento reso in sede di reclamo che si arresta alla fase dell'inammissibilità della domanda - ad esempio per carenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, della l. n. 3 del 2012 o dall'art. 14 *ter*, commi 1 e 5 della stessa legge - non determina una decisione sui diritti contrapposti delle parti e, pertanto, non avendo i connotati della decisorietà e definitività, non è ricorribile per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento che aveva accolto il reclamo nei confronti del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, in ragione della ritenuta mancanza del requisito di ammissibilità previsto dall'art. 14 *ter*, comma 5, della l. n. 3 del 2012, trattandosi di domanda riproponibile). Anche **Sez. 1, n. 09455/2025, Crolla, Rv. 674507-01**, ha ritenuto che in tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, è

inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto con cui il tribunale ha revocato il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio *ex* artt.14-*ter* e segg. della l. n. 3 del 2012, in accoglimento del reclamo proposto da un creditore, in quanto si tratta di decisione non definitiva (che non esclude cioè la reiterabilità della proposta) nonché priva di natura decisoria su diritti soggettivi, e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato.

In tema di concordato minore, **Sez. 1, n. 28574/2025, Vella, Rv. 676451-01**, ha affermato che la proposta deve rispettare gli artt. 2470 e 2471 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII; ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d'ufficio e senza dover attendere l'apertura del giudizio di omologazione, in ossequio ai principi di economia e di sollecita definizione delle procedure, a ciò non ostando la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore di cui all'art. 77 CCII.

Occupandosi dei rapporti fra concordato minore e quello preventivo per le imprese di maggiori dimensioni, **Sez. 1, n. 17721/2025, Vella, Rv. 675794-01**, ha precisato che in tema di concordato minore, nella specie con prosecuzione dell'attività professionale, per il caso di nomina del commissario giudiziale in sostituzione dell'OCC, ai sensi dell'art. 78, comma 2-*bis*, c.c.i.i., il giudice può prescrivere al debitore il deposito di un fondo spese, senza che la sua inottemperanza (ovvero l'inosservanza del termine assegnato pur se qualificato come perentorio) integri in sé una causa di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, con automatica revoca del decreto di apertura della procedura, ferma la possibilità per il giudice di valutare, anche da tale condotta, la eventuale mancanza di fattibilità del piano alla luce dei costi presumibili della procedura indicati nella relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. e), c.c.i.i.

Mentre in tema di impugnazione, **Sez. 1, n. 17481/2025, Vella, Rv. 675219-01**, ha affermato che in tema di concordato minore, ove la relativa proposta sia dichiarata inammissibile, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre sono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l'omologazione della

proposta o il suo diniego, atteso che essi integrano una decisione su diritti soggettivi resa nel contraddittorio delle parti e divengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato allo stato degli atti.

Sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore, infine, nell'anno in rassegna **Sez. 1, n. 09549/2025, Zuliani, Rv. 674465-01**, ha stabilito che il creditore privilegiato a beneficio del quale, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore, venga previsto un pagamento parziale nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. n. 3 del 2012, non cessa di essere creditore per la parte residua degradata in chirografo, sulla quale egli mantiene il diritto a un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari.

Sez. 1, n. 20672/2025, Zuliani, Rv. 675803-01, ha stabilito che in sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del d.lgs. n. 385 del 1993, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita *ex art.* 69, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), soltanto la contestazione della convenienza della proposta.

In tema di impugnazione, **Sez. 1, n. 05157/2025, Dongiacomo, Rv. 673926-01**, ha affermato che in tema di omologazione del piano del consumatore, il reclamo avverso il decreto del tribunale può essere proposto solo da chi (debitore, creditore o interessato) ha assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione, rimanendo soccombente rispetto alla decisione assunta, e nel relativo procedimento sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato la convenienza del piano, sono stati parte nel giudizio predetto.

Sui rapporti fra debiti del consumatore e diritto successorio, **Sez. 1, n. 30412/2025, Zuliani, Rv. 676314-01**, ha stabilito che l'erede che accetta con beneficio d'inventario l'eredità devolutagli da un consumatore sovraindebitato non è legittimato a proporre domanda per la ristrutturazione dei debiti del *de cuius*, ai sensi degli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in quanto da un lato egli non può agire in luogo o in sostituzione del defunto e, dall'altro, difetta nella sua persona il presupposto oggettivo del sovraindebitamento, dal momento che proprio il beneficio

dell'inventario impedisce che la dedotta insostenibilità dei debiti patita dal *de cuius* si traduca in un'analogia condizione dell'erede.

PARTE QUINTA

IL DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA

(Coordinato da Luca D'Addario e Mario De Ioris)

CAPITOLO XX

IL LAVORO PRIVATO: DIRITTI, OBBLIGHI, RESPONSABILITA'

(DI VALENTINA RICCHEZZA)

SOMMARIO: 1. Le fonti. - 1.1. La costituzione del rapporto di lavoro. - 2. Il diritto sindacale. - 3. La retribuzione. - 3.1. Il T.F.R. - 3.2. Prescrizione e decadenza. - 4. I caratteri e l'oggetto della prestazione lavorativa. - 4.1. I doveri del lavoratore: diligenza, obbedienza e fedeltà e i poteri datoriali. - 4.2. La buona fede e correttezza. - 4.3. Orario. - 4.4. Astensione dal lavoro: festività, ferie e permessi. - 4.5. Mansioni e demansionamento. - 5. La tutela *ex art.* 2087 c.c. e le condotte discriminatorie. - 6. La distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato. - 7. Il lavoro in apprendistato, a termine, somministrato, intermittente, a progetto. - 7.1. La collaborazione nell'impresa familiare. - 7.2. Il patto di prova. - 8. Il datore di lavoro: appalto, trasferimento d'azienda, intermediazione di manodopera. - 9. La cessazione del rapporto di lavoro per ragioni diverse dal recesso datoriale. - 10. Le rinunzie e transazioni del lavoratore. - 11. Il contratto di agenzia.

1. Le fonti.

Nel sistema delle fonti non scritte operanti nel rapporto di lavoro, sicuramente una posizione privilegiata, come si desume dalla portata dell'art. 2078 c.c., rivestono gli usi aziendali che, pur non prevalendo sui contratti individuali di lavoro, possono prevalere sulle norme dispositive di legge se contengono previsioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

Proprio in ordine a tale profilo, **Sez. L, n. 12473/2025, Pagetta, Rv. 675543-02**, nel ricostruire la nozione di uso aziendale, ha precisato che la reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, di un comportamento favorevole nei confronti dei propri dipendenti, che si traduca in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali e collettivi, integra di per sé gli estremi dell'uso aziendale, il quale - in ragione della sua appartenenza al novero delle c.d. fonti

sociali, dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, con la conseguenza che il trattamento di favore che ne deriva è modificabile *in peius* dalle fonti collettive (nazionali e aziendali).

1.1. La costituzione del rapporto di lavoro.

Con riferimento alla tematica della costituzione del rapporto di lavoro, nell'anno in rassegna si deve registrare un'importante pronuncia relativa alle assunzioni obbligatorie, in cui la S.C. si è occupata della questione relativa alla parametrizzazione e quantificazione del pregiudizio sofferto dal lavoratore illegittimamente "non assunto", consolidando ulteriormente l'orientamento secondo cui il danno da liquidarsi non può essere ipotetico; al riguardo, infatti, **Sez. L, n. 24016/2025, Ponterio, Rv. 676151-01**, ha stabilito che in caso di illegittimo rifiuto di assunzione da parte del datore di lavoro destinatario dell'avviamento, il danno subito dal lavoratore va liquidato in misura pari alle retribuzioni che avrebbe percepito ove fosse stato assunto, e deve essere delimitato temporalmente sino alla pronuncia di secondo grado, in quanto, per il periodo successivo alla sentenza, manca il requisito dell'attualità e della certezza della proiezione futura dell'evento lesivo rappresentato dall'ingiusto stato di disoccupazione, che può cessare anche per eventi diversi dall'assunzione ad opera del datore di lavoro obbligato, come conseguenza del reperimento di altra occupazione presso altro datore di lavoro o per altre diverse circostanze.

2. Il diritto sindacale.

Le decisioni intervenute nel 2025 con riferimento al diritto sindacale si sono incentrate soprattutto sul tema della condotta antisindacale, il cui ambito continua a costituire un campo su cui la giurisprudenza è chiamata spesso ad intervenire, considerata l'omessa tipizzazione normativa dei comportamenti suscettibili di rientrare nel perimetro applicativo dell'art. 28 st. lav.

Tale disposizione si limita infatti a delineare il profilo teleologico, senza descrivere la fattispecie per cui è antisindacale l'attività datoriale volta a depotenziare la libertà sindacale, il diritto di sciopero e tutte le espressioni delle prerogative sindacali.

Con riferimento alla libertà sindacale **Sez. L, n. 29738/2025, Amendola F., Rv. 677003-01**, ha confermato la sentenza impugnata,

che aveva ritenuto antisindacale il comportamento del datore di lavoro il quale, dopo aver concluso più volte con il sindacato ricorrente un accordo collettivo di durata annuale, con previsione di un nuovo incontro alla scadenza, aveva infine formulato una proposta non trattabile di rinnovo dell'accordo con riduzione della relativa durata, rifiutando ogni successiva richiesta sindacale di interlocuzione.

La S.C., in tale contesto, ha affermato che, in virtù del principio di libertà sindacale, pur non esistendo, in capo al datore di lavoro, un obbligo legale di stipulare accordi con tutte le organizzazioni sindacali, lo stesso può essere previsto da una fonte convenzionale, cosicché, in tal caso, il rifiuto datoriale integra una condotta antisindacale *ex art.* 28 st. lav. ove si traduca in un comportamento contrario a buona fede, suscettibile di ledere le prerogative della controparte sindacale.

Con riferimento all'esercizio del diritto di sciopero, invece, **Sez. L, n. 29740/2025, Amendola F., Rv. 677004-01**, ha deciso un ricorso averso una sentenza che aveva considerato comportamento antisindacale le disposizioni organizzative adottate dal datore di lavoro in vista di uno sciopero, imponendo: da un lato, adempimenti anteriori all'inizio dello sciopero, da osservarsi a pena di sanzione disciplinare, che comprimessero la facoltà del lavoratore di scegliere se aderire all'astensione sino all'inizio della medesima; dall'altro, ulteriori incombenti, successivi all'inizio dello sciopero, che finivano per imporre agli aderenti lo svolgimento di un'attività lavorativa senza retribuzione.

La pronuncia della S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rimarcato che la garanzia costituzionale del diritto di sciopero non priva il datore di lavoro del potere organizzativo né della possibilità di individuare soluzioni per limitare il danno materiale derivante dall'astensione dal lavoro degli scioperanti e minimizzare le perdite economiche conseguenti, a condizione che i mezzi adottati non incidano sull'esercizio del diritto stesso.

La condotta antisindacale deve avere i caratteri dell'attualità e della concretezza, e in ordine a tali profili, si è avuta una chiarificazione da parte di **Sez. L, n. 02479/2025, Bellè, Rv. 673674-01**, la quale ha dichiarato antisindacale la condotta della direzione di una ASL, consistita nell'adozione, negli anni 2012-2014, di atti di ristrutturazione e riorganizzazione, conseguenti alla normativa sul rientro finanziario, e comportanti la riattribuzione dei posti o la ricollocazione del personale medico, non preceduti dalla contrattazione aziendale imposta dall'art. 3 del Regolamento

regionale n. 27 del 2012 e dall'art. 4, comma 2, lett. F, del c.c.n.l. 3 novembre 2005.

Con riferimento a tale complessivo comportamento, la pronuncia in esame ha stabilito che l'esaurimento di una condotta ritenuta antisindacale preclude la condanna alla rimozione degli effetti, ma non la declaratoria di antisindacalità ai sensi dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970, in quanto, anche se la situazione si è consolidata in conseguenza del decorso del tempo, permane l'interesse al suo accertamento, al fine di evitare che il difetto di attualità sia di avallo a comportamenti prevaricatori, in spregio al corretto andamento delle relazioni sindacali.

Sez. L, n. 23372/2025, Bellè, Rv. 676155-01, ha esaminato una fattispecie particolare, nella quale era stato ipotizzato che l'emanazione di una legge regionale potesse interferire con le attività delle organizzazioni sindacali.

La S.C. ha affermato che - anche nel caso in cui si sospetti l'illegittimità costituzionale di tale legge, per avere regolato materia di competenza statale - essa non può costituire comportamento perseguibile ai sensi dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970, poiché afferisce ad un atto politico non sindacabile in sede giurisdizionale.

La stessa decisione ha altresì affermato (**Rv. 676155-02**), che, sebbene per la configurabilità della condotta antisindacale di cui all'art. 28 l. n. 300 del 1970 sia sufficiente un comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, ove si denunci l'antisindacalità di un comportamento posto in essere da una P.A., asseritamente discendente dall'attuazione di una legge di sospetta illegittimità costituzionale, si deve tener conto che essa non può non conformarsi alla normativa vigente *ex artt.* 97 e 136 Cost. e che, per l'accoglimento della domanda ai sensi del citato art. 28, deve potersi riconoscere, al momento di adozione della relativa pronuncia giudiziale - e quindi all'esito dell'ipotetico accoglimento della questione di legittimità costituzionale - la persistenza di un interesse sindacale attuale a rimuovere gli effetti pregressi o inibire comportamenti futuri.

3. La retribuzione.

Il rapporto di lavoro subordinato si presume oneroso e la retribuzione è il corrispettivo che il datore di lavoro eroga al prestatore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Tale principio generale non preclude però alla parte datoriale di corrispondere al lavoratore erogazioni sganciate dalla prestazione resa, e che rivestono, in tal caso, la natura di erogazioni liberali. A tal

proposito **Sez. L, n. 20379/2025, Boghetich, Rv. 676066-01**, ha confermato la sentenza di merito che aveva attribuito natura retributiva ad una premio aziendale erogato dal datore di lavoro, sul presupposto che esso era di importo fisso ed era stato continuativamente erogato in favore del lavoratore, nonché assoggettato a contribuzione previdenziale e a trattenuta Irpef.

Tale pronuncia ha così precisato che i requisiti dell'obbligatorietà e dell'onerosità - che distinguono la retribuzione dalle donazioni - possono essere predicati anche in capo ad un'erogazione originariamente liberale, la quale si ripeta periodicamente in occasione delle medesime circostanze, giungendo così ad affermare che le erogazioni qualificate come liberali dal datore di lavoro non hanno natura retributiva a condizione che siano concesse dallo stesso in assenza di qualsivoglia obbligo, per eventi eccezionali e non ricorrenti e senza alcun collegamento, neppure indiretto, con le prestazioni lavorative.

I molteplici profili prospettici di analisi della retribuzione inducono a classificare le pronunce in rassegna in micro-insiemi: quelle relative ai principi costituzionali che fondano la nozione di giusta retribuzione, quelle relative agli elementi cd. "variabili" della retribuzione, quelle relative alle indennità specifiche contemplate dalla contrattazione collettiva.

Centrale nella costruzione della nozione di retribuzione giusta, che sia sufficiente ed adeguata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, è stata, nell'anno in rassegna **Sez. L, n. 32118/2025, Ponterio, Rv. 677139-01**, che, al fine di stabilire la conformità della retribuzione ai parametri di proporzionalità commisurata non solo alla quantità del lavoro svolto, ma anche alla sua qualità, ha cassato la sentenza impugnata che aveva omissso di effettuare la comparazione tra il trattamento economico riservato dal contratto "innaturale" applicato al rapporto - c.c.n.l. trasporto, merci, logistica - e quello garantito dal contratto collettivo connaturale, per categoria contrattuale e merceologica, all'attività oggetto di appalto (c.c.n.l. cooperative alimentari).

La S.C., nel compiere tale percorso argomentativo, ha ribadito che in tema di società cooperative, la valutazione di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione spettante al socio lavoratore subordinato, impiegato in appalto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 142 del 2001, va compiuta, in attuazione dell'art. 36 Cost., tenendo conto anche della regolamentazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della committente ove essa, per categoria contrattuale

e/o merceologica, contempli "prestazioni analoghe" a quelle del lavoratore che denunci l'inadeguatezza della sua retribuzione.

Nel solco delle pronunce sugli elementi "variabili" della retribuzione sono centrali sicuramente quelle relative ai superminimi; in particolare, è stato ribadito da **Sez. L, n. 13038/2025, Rivero, Rv. 675547-01**, che il cd. superminimo è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a una qualifica superiore, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento.

In tali casi, ha ribadito la S.C., che l'interpretazione deve essere restrittiva, e, con riferimento al caso di specie, essa ha confermato la sentenza di merito che, interpretando restrittivamente la lettera di assunzione - secondo cui "ogni futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto dalla legge o dal c.c.n.l. sarà assorbito nel superminimo assorbibile" -, aveva limitato tale assorbimento ai soli aumenti dei minimi tabellari, escludendolo per quello derivante dal passaggio automatico ad un superiore inquadramento, previsto dal c.c.n.l. fin dall'assunzione.

Sulla stessa tematica è intervenuta **Sez. L, n. 12473/2025, Pagetta, Rv. 675543-01**, la quale ha affermato che la naturale riassorbibilità dei superminimi individuali può venir meno per effetto di un uso aziendale, ma esso non può vincolare *sine die* la parte datoriale impedendole, a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, di sottrarsi alla sua osservanza esercitando la facoltà di recesso prevista nel contratto individuale, la quale deve però esplicarsi nel rispetto del principio di correttezza e buona fede e in coerenza con la natura di fonte sociale dell'uso.

In altri termini, secondo tale pronuncia, non è possibile revocare unilateralmente l'uso aziendale anzidetto, senza che intervenga un'espressa dichiarazione diretta ai lavoratori e in conseguenza della sola previsione di incrementi retributivi in un accordo di rinnovo del c.c.n.l., che nulla aveva disposto in ordine all'uso suddetto.

Agganciata alla contrattazione collettiva ed elemento non fisso della retribuzione, è l'indennità di vacanza contrattuale, la quale assolve la funzione di assicurare una parziale copertura rispetto all'aumento del costo della vita nelle more delle trattative per i rinnovi contrattuali, quale anticipazione dei futuri miglioramenti, sicché essa

non spetta ove il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi disposti a tal fine dal c.c.n.l. per il medesimo periodo. (**Sez. L, n. 25180/2025, Garri G., Rv. 676499-01**).

Le pronunce relative alle indennità previste dalla contrattazione collettiva sono state di diverso tipo.

Con riferimento al c.c.n.l. Autoferrotranvieri, **Sez. L, n. 22594/2025, Leone, Rv. 676140-01**, ha affermato che ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferta, di cui all'art. 20 del citato c.c.n.l. del 23 luglio 1976, è necessario che, per ragioni di servizio debitamente riconosciute, il lavoratore debba svolgere temporaneamente la sua mansione in un luogo diverso dalla residenza di servizio assegnata, per l'individuazione della quale lo stesso art. 20 prevede la "tratta a cui l'agente appartiene", quale elemento di riferimento utile per l'assegnazione della sede ed il riconoscimento dell'indennità, in ragione delle mansioni in concreto svolte dai dipendenti e del luogo in cui esse vengono espletate.

Sempre in tema di autoferrotranvieri, **Sez. L, n. 05433/2025, Cinque, Rv. 674169-01**, ha precisato che la determinazione dei livelli retributivi è riservata alla contrattazione collettiva nazionale, mentre alla contrattazione aziendale sono demandati gli interventi per ottenere incrementi di produttività destinati, oltre che al risanamento del bilancio e agli investimenti, anche al trattamento dei dipendenti; ne consegue che, anche con riguardo all'indennità cd. di agente unico, la regolamentazione è rimessa integralmente alle fonti contrattuali, esclusa ogni incidenza della normativa regionale, cui è invece demandato il compito di regolamentare il rapporto tra ente Regione concedente e azienda di trasporto concessionaria, attraverso la quantificazione dei contributi annualmente riconosciuti a quest'ultima.

Sez. L, n. 25120/2025, Caso, Rv. 676578-01, con riferimento ad altro rapporto di lavoro che presenta profili di specialità, ha affermato che alla cd. "gente di mare", di cui alla Direttiva 1999/63/CE, si applica la nozione "europea" di retribuzione dovuta nel periodo feriale, al fine di garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui egli gode quando esercita l'attività lavorativa, per la cui determinazione occorre verificare: se determinate voci economiche, previste dalle disposizioni collettive, abbiano natura retributiva e siano collegate all'esecuzione delle mansioni e correlate allo *status* personale e professionale del lavoratore (si da doversi ricomprendere nella retribuzione feriale); se esistono eventuali regole collettive di esclusione (o di riduzione della portata) di ciascuna di tali voci dalla retribuzione erogata durante le

ferie o dalla base di calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute; se tali regole abbiano, in base ad una valutazione *ex ante*, potenzialità dissuasiva dalla fruizione delle ferie, in contrasto con la normativa europea.

Incidente in via indiretta sul profilo retributivo è l'innovativo principio enunciato da **Sez. L, n. 22538/2025, Ponterio, Rv. 676188-01**, così massimato da quest'ufficio: in tema di trattamento minimo complessivo di garanzia *ex art. 3 c.c.n.l.* per i dirigenti delle aziende industriali, ai fini dell'anzianità di servizio si computano i periodi di aspettativa sindacale *ex art. 31 della l. n. 300 del 1970*, in virtù del tenore letterale della menzionata norma contrattuale, la quale non collega il maturare dell'anzianità all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

Sul versante dell'inadempimento della prestazione retributiva, devono ricordarsi due decisioni intervenute nel 2025.

La prima ha avuto ad oggetto la mancata erogazione dei buoni pasto da parte del datore di lavoro, con riguardo alla quale **Sez. L, n. 20621/2025, Rosetti, Rv. 675864-01**, ha chiarito che il lavoratore, stante la non monetizzabilità degli stessi, può agire per ottenere non già un corrispettivo di natura retributiva bensì un ristoro economico a titolo di risarcimento per equivalente del danno da inadempimento contrattuale.

L'altra, ha esaminato la natura delle buste paga, con riguardo alle quali **Sez. L, n. 20392/2025, Boghetich, Rv. 675770-01**, ha affermato che esse, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna, ma non anche dell'effettivo pagamento della somma ivi riportata, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto dalle stesse risultante e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore.

3.1. Il T.F.R.

Il trattamento di fine rapporto, quale somma di danaro corrisposta al lavoratore al termine del rapporto di lavoro, viene generalmente considerata come avente natura retributiva e, segnatamente, di retribuzione differita.

La S. C., recentemente, ha ribadito tale natura retributiva del T.F.R. con la decisione pronunciata da **Sez. L, n. 10082/2025, Roverso, Rv. 674794-02**, la quale ha stabilito che in ipotesi di omesso versamento delle quote di T.F.R. al Fondo di tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 - 757, della l. n. 296 del 2006, il richiamo operato da tali

disposizioni alle norme in tema di "contributi" non produce alcuna automatica modificazione della natura sostanziale del T.F.R. (inteso quale retribuzione differita *ex* art. 2120 c.c.), ma vale ai fini procedurali e della più agevole riscossione del credito maturato, mese per mese, dal lavoratore, oltre che del rafforzamento delle garanzie dello stesso in sede previdenziale.

La stessa pronuncia ha altresì affermato l'ulteriore principio **(Rv. 674794-01)** secondo cui, nel regime introdotto dall'art. 1, commi 755 - 757, della l. cit. per il periodo successivo all'1.1.2007, le quote di T.F.R. maturate dal lavoratore e non versate dal datore di lavoro al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS, per le aziende con almeno cinquanta dipendenti, mantengono la natura di crediti retributivi, certi e liquidi, del primo, la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto, di modo che il datore di lavoro non è un mero *adiectus solutionis causa* né perde la titolarità passiva dell'obbligazione di pagare il trattamento (con trasferimento della stessa ad esclusivo carico dell'INPS), con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore medesimo, il lavoratore è legittimato a domandare la relativa ammissione al passivo.

Sulla tematica in esame particolarmente significativa è stata **Sez. L, n. 13525/2025, Gnani, Rv. 675631-01**, la quale, cassando con rinvio la pronuncia d'appello che aveva ritenuto legittima l'anticipazione del T.F.R. corrisposta mensilmente in busta paga ai lavoratori, in base a un accordo contenuto nel contratto di lavoro, ha ribadito come la derogabilità *in melius* della disciplina delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto, non può realizzarsi mediante accredito continuativo mensile nella busta paga di un'anticipazione dello stesso non sostenuta da specifica causale, in quanto tale modalità svuota la funzione dell'anticipazione di erogazione *una tantum*, alterando il meccanismo di funzionamento legale del T.F.R. attraverso l'accantonamento mensile.

3.2. Prescrizione e decadenza.

Le decisioni pronunciate nel 2025 che hanno avuto ad oggetto i temi della prescrizione e della decadenza, si contraddistinguono per l'aver esaminato gli stessi sotto diversi angoli prospettici.

Va innanzitutto segnalata, come pronuncia dall'ampia portata, chiarificatrice del momento in cui si produce l'effetto interruttivo della prescrizione, **Sez. L, n. 30090/2025, Rosetti, Rv. 677009-01**, secondo cui perché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza - legale, e non necessariamente effettiva - dell'atto giudiziale o stragiudiziale del

creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dello stesso al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche al piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale.

Sez. L, n. 18067/2025, Rivero, Rv. 676055-01, ha preso in esame invece il diverso profilo della sospensione della prescrizione, affermando che la regola della sospensione della prescrizione dei crediti retributivi da lavoro subordinato in corso di rapporto - derivante dal combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1 c.c., come incisi dalla sentenza della Corte cost. n. 63 del 1966 - non è analogicamente applicabile ai lavoratori autonomi, trattandosi di disciplina eccezionale non applicabile oltre i casi espressamente previsti, che restano regolati dalla norma generale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.

In applicazione di tali principi, la decisione ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile la sospensione della prescrizione nei confronti di un funzionario sindacale in distacco, il quale svolgeva mansioni di direzione operativa dell'organizzazione sindacale a livello provinciale, pur percependo un trattamento economico corrispondente a quello previsto per i lavoratori subordinati.

Posto che la prescrizione involge tutti i diritti e non solo i crediti, **Sez. L, n. 19052/2025, Pagetta, Rv. 675764-02**, ha chiarito che in tema di prescrizione del diritto del lavoratore alla qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, ai fini della verifica del decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro, occorre avere riguardo alla stabilità del rapporto medesimo in relazione non già alla qualifica formalmente riconosciuta al lavoratore, ma a quella rivendicata in giudizio, dovendo determinarsi il regime di stabilità del rapporto in relazione alla disciplina legale che il lavoratore potrebbe far valere piuttosto che a quella illegittimamente imposta dal datore di lavoro.

Particolare interesse, visto il suo peculiare oggetto, riveste la decisione di **Sez. L, n. 05510/2025, Cavallari, Rv. 673871-01**, in tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, secondo cui la prescrizione dei relativi crediti retributivi inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato unico, non essendo configurabili

interruzioni intermedie nei periodi in cui il detenuto è in attesa della "chiamata al lavoro"; ne consegue che, per far valere tale prescrizione, la P.A. ha l'onere di allegare e dimostrare il momento in cui detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o con il precedente verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto.

Sul tema della decadenza si registrano due interventi, ciascuno significativo per l'ambito di interesse.

Sez. L, n. 10335/2025, Marotta, Rv. 674796-01, sul tema "classico" del termine di decadenza di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966 (come modificato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010) ha precisato che esso si applica non solo alle ipotesi previste dagli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 - cui il comma 4, lett. a, del menzionato art. 32 fa espressamente rinvio - ma anche alle altre fattispecie di illegittima apposizione del termine di cui agli artt. 3 e 5 del medesimo d.lgs. (*ratione temporis* vigente), riferendosi il suddetto rinvio alla tipologia di atto oggetto di impugnazione e non al vizio denunciabile, in ragione dell'esigenza di favorire la certezza delle situazioni giuridiche per tutti i casi in cui si intende contestare la legittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro.

Interessante, ai fini dell'esclusione quale termine di decadenza, è **Sez. L, n. 25118/2025, Caso, Rv. 676498-01**, secondo cui in tema di sequestro d'azienda operato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), il termine semestrale dall'immissione nel possesso, previsto dall'art. 56, comma 1, del suddetto d.lgs. (*ratione temporis* applicabile), entro il quale l'amministratore giudiziario nominato dal giudice deve rendere la dichiarazione di subentro in un determinato contratto (anche di lavoro), oppure di risoluzione dello stesso, non è perentorio, non essendo espressamente indicato dalla norma come termine di decadenza, e non potendo essere ritenuto tale soltanto in base all'uso della locuzione "in ogni caso", in assenza di qualsiasi conseguenza che sia fatta discendere - nella stessa o in altre disposizioni - dal suo superamento.

4. I caratteri e l'oggetto della prestazione lavorativa.

4.1. I doveri del lavoratore: la diligenza, obbedienza e fedeltà e i poteri datoriali.

L'obbligo di fedeltà cui è tenuto il prestatore di lavoro *ex art.* 2105 c.c., che si inverte anche nel divieto di concorrenza in pendenza

del rapporto di lavoro, spesso può assumere ultrattività rispetto alla durata del rapporto stesso, se le parti scelgono di siglare il c.d. patto di non concorrenza.

La S.C., a tal riguardo, ha precisato (**Sez. L, n. 09256/2025, Amirante, Rv. 674881-01**), che il patto di non concorrenza, anche quando stipulato contestualmente al contratto di lavoro, costituisce una fattispecie negoziale autonoma rispetto a quest'ultimo, in quanto dotata di una causa distinta, in virtù della quale il lavoratore si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore, a fronte di un corrispettivo la cui congruità va valutata *ex ante*, ossia alla luce del tenore delle clausole al momento della loro sottoscrizione.

Gli obblighi del prestatore, tra cui quello della diligenza e della obbedienza, sono fonte, in caso di inadempimento, di responsabilità risarcitoria e disciplinare per effetto dell'esercizio dei poteri datoriali.

In ordine al corretto esercizio in proposito del potere disciplinare, **Sez. L, n. 14782/2025, Leone, Rv. 675658-01**, ribadendo un indirizzo consolidato, ma mai del tutto scontato, quanto alla previa conoscenza delle condotte aventi rilevanza disciplinare, ha affermato che qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell'applicazione, l'ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori secondo le prescrizioni dell'art. 7 st. lav.

In applicazione di tale principio, detta decisione ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima, nonostante la mancata affissione del codice disciplinare, la sospensione di dieci giorni irrogata ad un dipendente bancario con mansioni di cassiere, per aver rimborsato due buoni fruttiferi che presentavano evidenti segni di contraffazione e risultavano emessi in una moneta - le lire - non avente più corso legale, sul presupposto che l'obbligo di controllo dei titoli posti all'incasso allo sportello rientra tra i doveri fondamentali, tipici e caratterizzanti della prestazione richiesta.

Sempre in tema di esercizio del potere disciplinare si segnala **Sez. L, n. 02066/2025, Caso, Rv. 673742-01**, che ha preso in esame la disciplina del procedimento disciplinare di cui all'art. 8 del c.c.n.l. metalmeccanici industria del 27/04/2015, secondo cui le sanzioni

disciplinari non possono applicarsi prima che siano trascorsi cinque giorni, entro i quali il dipendente può presentare le sue giustificazioni.

A tal riguardo la S.C. ha chiarito che tale disposizione va interpretata in maniera conforme alla *ratio* di tutela del diritto di difesa del lavoratore incolpato e, quindi, nel senso che le giustificazioni devono essere inoltrate, non necessariamente pervenire, al datore di lavoro entro cinque giorni dalla contestazione.

L'obbligo di obbedienza del prestatore non può del tutto azzerare la libertà di espressione dello stesso in quanto individuo; al riguardo la S.C. è intervenuta con due arresti molto articolati, con cui sono state date indicazioni specifiche per circoscrivere l'ambito di esercizio legittimo del diritto di critica.

In particolare, **Sez. L, n. 03627/2025, Ponterio, Rv. 6737822-01**, ha sostenuto che il diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore deve esercitarsi nel rispetto sia del criterio della continenza formale - violato, con riguardo all'utilizzo di una sola parola o frase estrapolata dal contesto, solo dall'utilizzo di epiteti volgari, disonorevoli o infamanti dell'altrui reputazione senza alcun nesso con la disapprovazione espressa - che di quello della pertinenza, riferito, nell'ambito del rapporto di lavoro, non all'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, ma a quello dei soggetti coinvolti nelle problematiche lavorative poste al centro dell'esercizio del diritto di critica.

Nella fattispecie esaminata, la S.C. ha affermato che non viola il criterio della pertinenza il medico che inoltra a tutti i colleghi del reparto, oltre che al dirigente della struttura, una *e-mail* in cui lamenta di essere stato escluso dall'attività in sala operatoria, così come non viola la continenza formale - in considerazione delle origini e della storia personale del lavoratore - la frase "Caro Professore, per favore, tolga il Suo ginocchio dal mio collo. Come Lei, dovrei poter respirare anche io".

In un altro caso, **Sez. L, n. 10864/2025, Piccone, Rv. 675252-01**, ha affermato che l'esercizio del diritto di critica verso il datore di lavoro è legittimo se il dipendente - anche sollecitando l'attivazione del potere gerarchico ed organizzativo datoriale al fine di evitare conflittualità tra le diverse realtà operanti nei luoghi di lavoro - si limita a difendere la propria posizione soggettiva senza travalicare, con dolo o colpa grave, il limite della verità oggettiva, ricorrendo a modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore o del superiore gerarchico e non determinare pregiudizi per l'impresa.

Nella specie, la S.C. ha, quindi, cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto di rilievo disciplinare le espressioni contenute nelle *e-mail* con le quali un lavoratore aveva criticato le modalità di attuazione dei protocolli anti-Covid da parte dell'amministratore delegato della società datrice di lavoro, senza previamente verificare il superamento del limite di continenza formale e la rispondenza dei toni accesi usati, piuttosto che all'offesa gratuita, alla volontà di sollecitare controlli sul rispetto di detti protocolli.

Con riferimento ai riflessi sui rapporti di lavoro della legislazione emergenziale per affrontare la pandemia da Covid-19, merita di essere segnalata **Sez. L, n. 09243/2025, Michelini, Rv. 675250-01**, che si è occupata della sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, disposta, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 4-*ter* del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario ed equiparato.

Tale decisione ha ravvisato la legittimità costituzionale di tale normativa, siccome espressiva del temperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, che trova attuazione in un bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost. non irragionevole né sproporzionato, tenuto conto della natura altamente contagiosa del virus.

Quanto al potere di controllo datoriale e la possibilità di fare ricorso alle agenzie investigative, **Sez. L, n. 08710/2025, Boghetich, Rv. 674756-01**, con riferimento all'attività investigativa svolta nei confronti di un lavoratore addetto al ritiro porta a porta di rifiuti urbani, licenziato perché, durante il turno svolto al di fuori dell'azienda, usava intrattenersi presso diversi bar per un periodo di tempo che eccedeva ampiamente l'arco temporale previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003, ha affermato che in tema di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, rientra nei poteri del datore di lavoro avvalersi di agenzie investigative, ove l'attività di indagine sia esercitata in luoghi pubblici e non sia diretta a verificare le modalità di adempimento dell'obbligazione lavorativa, bensì ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore, suscettibili di rilievo penale o, comunque, idonei a raggirare il datore di lavoro e a ledere il patrimonio aziendale ovvero l'immagine e la reputazione dell'azienda all'esterno.

4.2. La buona fede e correttezza.

La buona fede e la correttezza, quali regole di comportamento, devono conformare l'azione di entrambe le parti del rapporto di lavoro, senza che possa affermarsi l'esistenza di un "potere" senza controlimiti che scadrebbe, viceversa, nell'abuso.

È esplicativa di tale principio la decisione di **Sez. L, n. 32842/2025, Boghetich, Rv. 677221-01**, secondo cui in tema di selezione del personale, la discrezionalità del datore di lavoro nella gestione dell'impresa, pur non sindacabile nel merito, deve essere esercitata, per non degenerare in arbitrio, nell'osservanza degli obblighi generali di correttezza e buona fede, i quali impongono, anche al fine di assicurare parità di trattamento tra i lavoratori, trasparenza nelle procedure e nei criteri di scelta adottati, con la conseguenza che integra inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile, la condotta del datore di lavoro che abbia omissso di fornire, anche in sede giudiziale, i criteri e le motivazioni seguite in fase di assunzione nella scelta del personale ritenuto idoneo.

Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrare inadempimento contrattuale la condotta del datore di lavoro, il quale, a fronte di un accordo sindacale di incremento dei livelli occupazionali, sia mediante trasformazione di contratti da *part time* a *full time*, sia attraverso un piano di nuove assunzioni, non aveva esplicitato i criteri con i quali si era proceduto ad accogliere, tra i vari dipendenti che ne avevano fatto domanda, l'istanza di trasformazione, e all'assunzione di nuovi dipendenti.

4.3. Orario.

La S.C., in tema di orario di lavoro, si è ripetutamente pronunciata nell'anno 2025, con particolare attenzione al tema dell'effettività del riposo.

A tal riguardo **Sez. L, n. 10648/2025, Michelini, Rv. 674760-01**, ha chiarito che, in base alla normativa dell'U.E., come interpretata dalla Corte di giustizia ed attuata nell'ordinamento italiano, le nozioni di "orario di lavoro" e di "riposo" si escludono a vicenda, sicché il tempo in cui il lavoratore è tenuto al pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non comportante interventi lavorativi, va considerato orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito secondo i criteri di proporzionalità e sufficienza *ex art. 36 Cost.*

Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, secondo cui i turni di reperibilità notturna, con obbligo di presenza sul posto di lavoro, non dessero diritto al compenso per

il lavoro straordinario notturno ma all'indennità fissa mensile di reperibilità notturna, esclusa dal computo dell'orario di lavoro, prevista dall'art. 57 c.c.n.l. cooperative sociali del 2010, senza verificare però se la sua misura fosse conforme ai parametri costituzionali.

Sez. L, n. 15558/2025, Ponterio, Rv. 675587-01, ha invece affermato che il debito orario del lavoratore dipendente è assolto sia in caso di concreta esecuzione della prestazione, sia in presenza di legittime cause di sospensione dell'obbligo di eseguirla, come, per esempio, il godimento delle ferie o l'assenza per malattia.

In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato, in relazione all'art. 60 del c.c.n.l. sanità privata 2002-2005, che, se l'infermiere non esaurisce il debito orario settimanale perché assente per malattia, ferie o permessi, le ore svolte nella medesima settimana in regime di cd. pronta disponibilità si considerano espletate in aggiunta al debito orario settimanale, senza alcuna compensazione.

Sez. L, n. 20246/2025, Cavallari, Rv. 675768-01, ha affrontato invece la disciplina delle pause, affermando che essa è funzionale alla tutela della salute dei lavoratori, cosicché la reiterata violazione della normativa in tema di pause lavorative *ex* art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003 può tradursi in un danno da usura psico-fisica per il dipendente, la cui ricorrenza, a fronte di valida allegazione da parte di quest'ultimo, può essere stabilita dal giudice di merito anche tramite il ricorso a presunzioni, con accertamento insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato in conformità all'art. 111 Cost.

4.4. Astensione dal lavoro: festività, ferie e permessi.

Nell'anno in rassegna la S.C. è intervenuta più volte sul tema delle ferie, esaminato secondo più aspetti caratterizzanti.

Sez. L, n. 23561/2025, Cinque, Rv. 676163-01 ha affermato che il diritto alle ferie, anche alla luce di quanto statuito dalla sentenza del Corte di Giustizia UE del 25 giugno 2020, nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19, matura, pur in assenza di lavoro effettivo, in ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore.

Applicando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza che, nel ravvisare una siffatta ipotesi di impossibilità nell'illegittimo rifiuto, da parte del cessionario di ramo d'azienda, di ricevere la prestazione lavorativa del lavoratore ivi occupato, disconoscendone il diritto a passare alle sue dipendenze *ex* art. 2112 c.c., aveva ritenuto irrilevanti, ai fini della maturazione delle ferie, la collocazione in cassa

integrazione del lavoratore e il suo successivo distacco presso terzi, disposti dal datore di lavoro cedente a causa del rifiuto anzidetto.

I periodi di assenze per ferie o malattia non sono neutri rispetto al computo dell'orario normale di lavoro, il superamento del quale dà luogo allo straordinario, poiché concorrono all'adempimento del debito orario del lavoratore in base a una *fiction iuris* desumibile dalla tutela, costituzionale e comunitaria, dei diritti al riposo e alla protezione della salute.

Questo principio, enunciato da **Sez. L, n. 16147/2025, Ponterio, Rv. 675647-01**, è emerso da una fattispecie concreta secondo cui le ore di lavoro in pronta disponibilità, previste dall'art. 60 del c.c.n.l. per il personale dipendente non dirigenziale Aiop e Aris 2002-2005, aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro, devono essere compensate come lavoro straordinario o comunque eccedente il limite orario ordinario, considerando, ai fini del computo di quest'ultimo, anche i giorni di assenze per ferie e malattia.

In tema di divieto di monetizzazione delle ferie non godute *ex* art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, **Sez. L, n. 13691/2025, Boghetich, Rv. 675573-01**, interpretandolo in conformità alla giurisprudenza della CGUE (v. sentenza del 18.1.2024, n. 218), ha affermato che esso trova applicazione anche per ogni causa di cessazione del rapporto di lavoro (ivi compresi i licenziamenti) a cui il lavoratore abbia concorso attivamente, sempreché egli, ancorché dirigente, si sia consapevolmente astenuto dal fruire delle ferie dopo essere stato messo in condizione di esercitare in modo effettivo il relativo diritto dal datore di lavoro, gravando su di esso il corrispondente onere della prova.

Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in assenza della prova anzidetta, aveva escluso la monetizzazione delle ferie per una lavoratrice licenziata per giusta causa, sul presupposto che ella, in quanto dirigente apicale, aveva potuto scegliere in autonomia il periodo di fruizione delle stesse.

Quanto alla fattispecie dei permessi, **Sez. L, n. 01227/2025, Panariello, Rv. 673569-01**, con riferimento ai permessi *ex* art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, ha affermato che l'accertamento dell'abuso del diritto nella materia *de qua* comporta la verifica dell'elisione del nesso causale fra l'assenza dal lavoro e l'assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto, sicché tale abuso può configurarsi solo quando l'assistenza è mancata del tutto, oppure è avvenuta per tempi così irrisori, o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la

salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa.

4.5. Mansioni e demansionamento.

Chiarendo alcuni principi consolidati in materia di attribuzione delle mansioni la S.C., nell'anno in rassegna, si è concentrata dapprima sulle mansioni superiori, per poi analizzare la singolare posizione dei dirigenti.

Quanto alle questioni sottese alle mansioni superiori: il datore di lavoro può legittimamente attribuire al lavoratore una qualifica superiore a quella corrispondente alle mansioni effettivamente svolte (qualifica che, in tal caso, prescinde dalla corrispondenza delle mansioni concretamente svolte rispetto a quelle contemplate dalla contrattazione collettiva), in quanto il principio sancito dall'art. 2103 c.c. - in virtù del quale la qualifica deve corrispondere alle mansioni di assunzione - è stabilito a tutela del prestatore, sicché può essere legittimamente derogato in suo favore dall'autonomia negoziale, sempre che ciò risponda a un apprezzabile interesse delle parti e non abbia finalità elusive di norme imperative. **(Sez. L, n. 18189/2025, Rivero, Rv. 675870-01).**

Del resto l'assegnazione a mansioni superiori in sostituzione di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto non dà diritto alla definitiva attribuzione delle suddette mansioni, ai sensi dell'art. 2103 c.c. (nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 81 del 2015) e della contrattazione collettiva applicabile, a meno che, alla luce delle circostanze del caso concreto - tra le quali particolare rilievo riveste l'eccessiva durata della assegnazione -, non sia ravvisabile un abuso da parte del datore di lavoro ai danni della professionalità del sostituto. **(Sez. L, n. 31120/2025, Micheli, Rv. 677014-01).**

Ai fini del riconoscimento della qualifica di dirigente, invece, il lavoratore deve non solo provare di aver svolto mansioni implicanti l'esercizio dei poteri decisionali e direttivi propri di essa, ma anche effettuare una comparazione tra il livello di appartenenza e il livello rivendicato, funzionale alla dimostrazione dell'inadeguatezza del primo in relazione all'attività svolta.

Nell'enunciare tale principio **Sez. L, n. 24221/2025, Piccone, Rv. 676173-01**, ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di inquadramento superiore, in ragione dell'insufficienza delle allegazioni, mancando il raffronto contrattuale

e la necessaria specificità delle deduzioni comparative ai fini dell'invocato riconoscimento.

Nella medesima prospettiva, **Sez. L, n. 19052/2025, Pagetta, Rv. 675764-01**, ha stabilito che la clausola contrattuale che subordina il riconoscimento della qualifica dirigenziale all'esistenza di un formale provvedimento del datore di lavoro è affetta da nullità, in quanto non meritevole di tutela *ex art. 1321 c.c.*, e in contrasto con norma imperativa, attribuendo rilievo decisivo a un atto discrezionale e insindacabile del datore di lavoro, in violazione del principio - inderogabile in danno del lavoratore - sancito dall'art. 2103 c.c., nel testo *ratione temporis* vigente, in tema di diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

Al fine di stabilire l'esatto inquadramento del dirigente, se l'appartenenza alla relativa categoria è espressamente regolata dalla contrattazione collettiva, **Sez. L, n. 19292/2025, Pagetta, Rv. 675832-01**, ha affermato che occorre fare riferimento non alla nozione legale di tale categoria ma alle pertinenti disposizioni della contrattazione, tenuto conto che nelle organizzazioni aziendali complesse è ammissibile la previsione di una pluralità di dirigenti di diversi livelli, con relativa graduazione di compiti, tra loro coordinati da vincoli gerarchici, che facciano però salva, anche nel dirigente di grado inferiore, una vasta autonomia decisionale, circoscritta dal potere direttivo generale di massima del dirigente di livello superiore.

Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto del lavoratore alla qualifica dirigenziale, a fronte dell'accertamento dello svolgimento di mansioni direttive secondo le previsioni dell'art. 1 c.c.n.l. dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 25 novembre 2009, seppur sotto il controllo di una struttura gerarchicamente sovraordinata.

In ordine al profilo contenutistico delle mansioni contemplate dalla previsione contrattuale va menzionata **Sez. L, n. 08065/2025, Pagetta, Rv. 674316-01**, secondo cui in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l'attività di contestazione e applicazione di sanzioni, attenendo alla verifica e repressione di violazioni di condotte regolate a livello amministrativo, si configura quale attività di polizia amministrativa, estranea quindi all'ambito di mansioni proprie del collaboratore di esercizio, previste dal c.c.n.l. di categoria del 27.11.2000, Terza Area professionale, e deve invece ricondursi all'inquadramento di operatore di esercizio, la cui declaratoria contrattuale comprende l'attività di polizia amministrativa, qualificandola come alternativa a quella di guida di mezzi di trasporto di persone.

In continuità con la giurisprudenza consolidata, **Sez. L, n. 20589/2025, Rosetti, Rv. 675863-01** ha precisato che, ai fini della liquidazione del danno da demansionamento, costituito da un impoverimento delle capacità del lavoratore per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la propria professionalità lavorando, è ammissibile, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione.

Va inoltre ricordata, in tema di trasferimento del personale, **Sez. L, n. 08706/2025, Boghetich, Rv. 674798-01**, la quale ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il trasferimento di un assistente di volo, disposto dalla compagnia aerea senza alcuna valorizzazione della complessiva anzianità di servizio in applicazione dell'art. 2.1.2 dell'accordo sindacale del 25.3.2022.

Tale pronuncia ha ribadito che nel caso di trasferimento del personale, l'accordo sindacale che individui i dipendenti da trasferire valorizzando unicamente l'anzianità maturata dopo la stipula di contratti a tempo indeterminato è contrario alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, che impone, viceversa, di tener conto della complessiva anzianità di servizio, quindi anche dei periodi di lavoro svolti in esecuzione di rapporti a termine, salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento.

5. La tutela ex art. 2087 c.c. e le condotte discriminatorie.

Il sistema della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro in chiave preventiva trova il suo fondamento nell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema stesso, in assenza di disposizioni più puntuali contenute in altre fonti normative. La S.C. è intervenuta sul tema in plurime occasioni.

Sez. L, n. 32659/2025, Rivero, Rv. 677150-01, ha esaminato l'ambito applicativo di alcune delle suddette fonti normative, chiarendo l'importante principio secondo cui in tema di valutazione del rischio per la sicurezza per i lavoratori somministrati, l'art. 32 del d.lgs. n. 81 del 2015, nella parte in cui vieta il ricorso al contratto di somministrazione da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la suddetta valutazione, va coordinato - in ossequio al principio di parità di trattamento e di non discriminazione di cui alle direttive europee nn. 91/383/CEE e 2008/104/CE - con il disposto dell'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, sotto il profilo dell'efficacia della protezione antinfortunistica, tenuto conto dell'aggravamento del rischio derivante dalla flessibilizzazione del rapporto e della conseguente ridotta familiarità dei lavoratori somministrati con

l'ambiente lavorativo e gli strumenti di lavoro, con la conseguenza che il documento di valutazione dei rischi dei predetti lavoratori deve contenere l'individuazione, formale e preventiva, dei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale e identificare le misure di cautela, individuali e collettive, necessarie per prevenirli e le procedure per la loro concreta attuazione.

In tema di responsabilità del datore di lavoro *ex art.* 2087 c.c. per il danno alla salute derivante dall'esposizione del lavoratore a polveri di amianto significativamente presenti nell'ambiente di lavoro, **Sez. L, n. 04092/2025, Rverso, Rv. 674051-01** ha ribadito che il superamento dei valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. TLV, cioè "*threshold limit value*") risulta privo di rilievo ai fini della ricostruzione sia della colpa del datore di lavoro, da individuare in base alle norme in materia di igiene del lavoro e di prevenzione dalle polveri di qualsiasi specie, sia del nesso causale, per il quale, stante la natura di malattia dose dipendente, rileva piuttosto l'intensità delle dosi che si accumulano nell'organismo in ragione della durata dell'esposizione nel corso del tempo

Assolvono analoga funzione di perimetrazione della responsabilità datoriale, nell'applicazione dell'art. 2087 c.c., le seguenti pronunce:

- **Sez. L, n. 04084/2025, Rverso, Rv. 673729-02**, secondo la quale, perché si configuri la responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c. non occorre in capo all'imprenditore la prevedibilità dello specifico evento concretamente verificatosi o del suo decorso causale (nella specie, decesso del lavoratore per mesotelioma pleurico correlato all'esposizione a polveri di amianto), ma è sufficiente quella della potenziale idoneità della condotta a provocare un danno grave alla salute, sicché, ai fini dell'esonero da tale responsabilità, occorre dimostrare quali misure di prevenzione ed informazione, fra quelle conosciute ed in uso all'epoca, sono state concretamente adottate a protezione dello specifico rischio lavorativo.

- **Sez. L, n. 04084/2025, Rverso, Rv. 673729-01**, secondo cui in tema di responsabilità *ex art.* 2087 c.c., il datore di lavoro, al fine della prevenzione dei danni ai lavoratori derivanti dall'esposizione alle polveri di amianto, è tenuto al rispetto anche della regola cautelare di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956 - volta a proteggere dall'inalazione di polveri, di qualsiasi specie, di cui si deve conoscere l'esistenza e nocività, sia se produttive di effetti visibili che invisibili - e ciò in ragione del duplice rilievo che il legislatore, in più disposizioni, qualifica come polveri le fibre di amianto e richiama espressamente detto d.P.R. per la protezione dal rischio derivante dall'amianto.

Grazie alla tutela ampia offerta dall'art. 2087 c.c. il danno alla salute può essere risarcito nella sua integralità per cui, caduta la regola dell'esonero perché accertata la violazione della previsione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il prestatore di lavoro potrà richiedere al datore il risarcimento del c.d. danno differenziale.

Ed invero, secondo **Sez. L, n. 21196/2025, Panariello, Rv. 676068-01**, in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail *ex* art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente soddisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail, secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale.

Nella relativa liquidazione, pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente.

In ordine alla responsabilità in esame, diverse pronunce si sono soffermate sulla ripartizione tra le parti del giudizio degli oneri di allegazione e prova, materia che spesso ha dei contorni liquidi.

Secondo **Sez. L, n. 26021/2025, Rivero, Rv. 676574-01**, in tema di responsabilità per infortuni sul lavoro, il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l'onere di allegare l'inadempimento datoriale e provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, ma non anche di allegare e provare la nocività dell'ambiente lavorativo e la mancata adozione di misure di sicurezza innominate ed atipiche (che integrano elementi costitutivi della colpa del datore di lavoro), spettando, invece, al datore provare l'adempimento dell'obbligazione di sicurezza, la quale va parametrata, alla stregua del criterio prioritario di matrice comunitaria dell'eliminazione del rischio,

all'adozione di tutte le misure prescritte dalla legge e suggerite dall'esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto (dalla valutazione dei rischi all'organizzazione dell'apparato di sicurezza; dall'informazione e addestramento dei lavoratori all'adozione di tutte le misure prescritte e alla vigilanza sul rispetto di tali misure, come delineate nel d.lgs. n. 81 del 2008).

Le tematiche in questione sono state affrontate anche da **Sez. L, n. 21714/2025, Cavallari, Rv. 676070-03**, secondo cui, in tema di responsabilità del datore di lavoro per infortunio sul lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di provare di avere subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro quello di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l'evento lesivo, onere, quest'ultimo, il cui assolvimento deve essere accertato dal giudice mediante la verifica se le misure di prevenzione del rischio predisposte fossero adatte alle condizioni del luogo ove è avvenuto l'incidente e alla posizione e alla dimensione degli oggetti da movimentare eventualmente coinvolti, e se il datore - se del caso anche attraverso il responsabile del servizio - abbia vigilato, in concreto, sulla corretta applicazione delle regole di sicurezza ad opera dei lavoratori, nonché garantito la presenza di dispositivi idonei a prevenire i rischi potenziali, oltre che trattato adeguatamente le segnalazioni eventualmente ricevute dai dipendenti.

Quanto alla posizione del prestatore di lavoro **Sez. L, n. 06984/2025, Amendola F., Rv. 674303-01**, ha affermato che nel giudizio per il risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro, l'onere gravante sul prestatore di provare l'inadempimento non comprende anche l'individuazione delle specifiche norme di cautela violate, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate, essendo invece sufficiente l'allegazione della condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, oltre che del nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto; incombe, per converso, sulla parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti.

Importanti pronunce sono state rese nella materia *de qua* sia con riferimento ai danni liquidabili e alle modalità di liquidazione, sia con riferimento alla "catena di responsabilità", in caso di intervento di più soggetti nel versante datoriale del rapporto di lavoro.

A tal ultimo riguardo, e con riferimento all'ipotesi di infortunio del dipendente dell'impresa subappaltatrice, è stato affermato da **Sez. L, n. 13514/2025, Rivero, Rv. 675568-01**, che la responsabilità del preposto del subappaltante non è configurabile né ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 (disposizione che non riguarda il preposto e regola solo la responsabilità del datore di lavoro, committente o subcommittente, e dell'appaltatore, in considerazione di una serie di obblighi che la legge attribuisce ai datori di lavoro chiamati a cooperare tra di loro), né per la mancata adozione delle misure precauzionali previste nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), in quanto anche l'obbligo di adottare tali misure incombe sul datore di lavoro o su un suo delegato munito di adeguati poteri decisionali e di spesa, e non sul preposto, destinatario del solo obbligo di assicurare il rispetto delle misure già decise e predisposte dal datore e dai dirigenti responsabili, essendo comunque necessario, ai fini di una sua responsabilità, che egli sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi.

Afferente sempre al tema della sicurezza è quello della riservatezza e, sul punto, si deve registrare l'importante intervento chiarificatore di **Sez. L, n. 24204/2025, Cinque, Rv. 676145-01**.

Con tale decisione la S.C. ha affermato che, in tema di tutela della riservatezza nello svolgimento del rapporto di lavoro, sono illegittime la conservazione e la categorizzazione dei dati personali dei dipendenti, relativi alla navigazione in Internet, all'utilizzo della posta elettronica e alle utenze telefoniche da essi chiamate, acquisiti dal datore di lavoro (benché affidatario, come nella specie, di compiti di rilievo pubblicistico) attraverso sistemi di controllo la cui installazione sia avvenuta senza il positivo esperimento delle procedure di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 300 del 1970 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 151 del 2015), applicabili anche ai controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori quando comportino la possibilità di verifica a distanza dell'attività di questi ultimi, ed in assenza dell'acquisizione del consenso individuale e del rilascio delle informative previste dal d.lgs. n. 196 del 2003, tenuto conto che il trattamento dei suddetti dati si traduce nella violazione dell'art. 8 della menzionata legge, che vieta lo svolgimento di indagini sulle opinioni e sulla vita personale del lavoratore, anche se le informazioni raccolte non siano in concreto utilizzate.

Numerose pronunce si sono avute sui temi della discriminazione, relativamente sia ai profili qualificatori che risarcitori.

Sez. L, n. 03488/2025, Di Paolantonio, Rv. 673721-01 ha chiarito che in caso di discriminazione in materia di occupazione e

condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, d.lgs. n. 216 del 2003, trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, non riconducibile ai danni punitivi in senso proprio, ma da interpretarsi alla luce della clausola 17 della direttiva 2000/78/CE, è sufficiente la prova di una condotta discriminatoria lesiva della dignità umana ed intrinsecamente umiliante per il destinatario, in ragione: a) della predetta specifica disciplina, che espressamente prevede il risarcimento del danno non patrimoniale; b) della risarcibilità in via equitativa del danno, in caso di lesione di diritti costituzionalmente garantiti; c) del carattere anche dissuasivo del risarcimento, al fine di garantire l'effettività dei diritti eurounitari; d) della possibilità che il danno venga provato attraverso presunzioni, valorizzando la maggiore o minore gravità dell'atto discriminatorio e le condizioni che l'hanno determinato.

Si è soffermata, invece, sulla qualificazione di discriminazione Sez. **L, n. 00605/2025, Micheli, Rv. 673386-01**, che ha affermato che la richiesta di accomodamenti ragionevoli da parte della persona con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 216 del 2003, comporta il diritto della stessa a partecipare al procedimento di individuazione di detti accomodamenti, cui il datore di lavoro è obbligato: pertanto, il rifiuto dell'imprenditore di disporre l'adozione costituisce discriminazione vietata e consente di ricorrere al giudice per l'individuazione delle misure necessarie alla soluzione del caso concreto.

Nella specie, la S.C. aveva confermato la decisione di merito che, accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa in regime di "*smart working*" durante la pandemia da Covid-19 e in accoglimento della domanda del lavoratore, aveva condannato il datore a consentire l'esecuzione della prestazione con detta modalità.

Si colloca sempre nel solco qualificatorio Sez. **L, n. 23395/2025, Micheli, Rv. 676162-01**, secondo cui la progressione di carriera, come fissata dalla contrattazione collettiva, rientra nelle condizioni di impiego rilevanti ai fini dell'applicazione del principio - di derivazione comunitaria - di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale; pertanto, la contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, anche ai fini delle progressioni automatiche di inquadramento, deve essere interpretata nel rispetto di tale principio, che vieta il trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, per il solo fatto del regime orario di impiego.

Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva riconosciuto alla lavoratrice assunta *part-time* il superiore livello

di inquadramento reclamato, interpretando come limitate ai soli dipendenti a tempo pieno le disposizioni del c.c.n.l. di riferimento, le quali prevedevano il passaggio a tale livello, in ragione del periodo di permanenza in quello inferiore, per tutti i dipendenti interessati, indipendentemente dal tipo di orario di impiego.

Interessante, infine, nella delimitazione della nozione di discriminazione, è il principio affermato da **Sez. L, n. 23381/2025, Buffa, Rv. 676142-01**, secondo cui contrasta con la disciplina dell'Unione europea, la Costituzione e la legislazione dello Stato, in quanto discriminatoria, una delibera regionale che, ai fini dell'accesso ad un contributo per il canone di locazione (c.d. *bonus* affitti), prevede, per i soli cittadini extracomunitari, il requisito dello svolgimento di una regolare attività di lavoro autonomo o subordinato nonché della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque in quello regionale.

6. La distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato.

L'individuazione degli elementi distintivi ai fini qualificatori del rapporto di lavoro secondo lo schema classico autonomia-subordinazione è stata nuovamente affrontata dalla S.C. nell'anno in rassegna.

In particolare, **Sez. L, n. 30781/2025, Michellini, Rv. 677121-01**, ha nuovamente chiarito che, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della natura (nella specie, intellettuale) delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari che hanno valore di indizi probatori della subordinazione - quali la durata del rapporto, il carattere indispensabile delle mansioni, lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, l'utilizzazione di mezzi e attrezzature di proprietà del datore di lavoro, la presenza continuativa nella sede ove si svolge l'attività imprenditoriale in orari imposti dalle relative esigenze e l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale e di qualsivoglia profilo di rischio di impresa -, da valutarsi in modo globale e non atomistico, per desumere se la prestazione lavorativa è destinata a svolgersi nel contesto dell'organizzazione produttiva altrui e se del relativo risultato è destinato ad appropriarsi solo il titolare dell'organizzazione e dei mezzi di produzione (cd. condizione di "doppia alienità").

Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in ragione della valutazione atomistica dei suddetti criteri, aveva escluso

il carattere subordinato dell'attività di regista, svolta dal ricorrente per circa dieci anni in relazione a specifiche produzioni radiofoniche.

Come evidenziato da **Sez. L, n. 27738/2025, Ponterio, Rv. 676773-01**, la qualificazione del rapporto a monte, e la sussunzione nel tipo, si riflette, a valle, sulla disciplina giuridica conseguentemente applicabile.

In particolare, la predetta decisione ha puntualizzato che, una volta accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la qualificazione operata dalle parti quale autonomo, il principio dell'assorbimento non trova applicazione per le indennità di fine rapporto, che maturano pur sempre al momento della cessazione del rapporto stesso e non a quello dei singoli accantonamenti, sicché, ai fini della determinazione dell'importo dovuto a tale titolo, non può operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposta durante il rapporto di lavoro, e detto emolumento dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva, o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro.

In caso di giudizio per la qualificazione del rapporto, eventuali eventi estintivi della persona giuridica non condizionano, l'utilità dell'intera domanda perché, come evidenziato da **Sez. L, n. 24681/2025, Ponterio, Rv. 676508-01**, la cancellazione della società dal registro delle imprese per mancanza di attivo della liquidazione, se, da un lato, impedisce la condanna dei soci al pagamento delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di differenze retributive, dall'altro non è ostativa alla pronuncia di accertamento della natura subordinata del rapporto e del diritto alle suddette differenze retributive (da rendersi nel contraddittorio con i soci, quali successori a titolo universale - sia pure *sui generis* - della società), rispetto alla quale persiste l'interesse ad agire del lavoratore in funzione dell'eventuale accesso al Fondo di garanzia presso l'Inps.

7. Il lavoro in apprendistato, a termine, somministrato, intermittente, a progetto.

I rapporti di lavoro non sussumibili nel binomio tipologico autonomia - subordinazione, e regolati da una diversa disciplina giuridica, sono stati oggetto di diversi interventi di legittimità.

Con riferimento al tema della successione di contratti di somministrazione a tempo determinato, **Sez. L, n. 29577/2025, Ponterio, Rv. 677001-01**, ha evidenziato che la reiterazione di

missioni a termine dello stesso lavoratore in somministrazione presso il medesimo utilizzatore, e per lo svolgimento sempre delle stesse mansioni, è soggetta, nel vigore del d.lgs. n. 81 del 2015 (come modificato dal d.l. n. 87 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2018), al limite temporale complessivo di ventiquattro mesi, il cui superamento determina la nullità dei contratti che compongono il rapporto trilatero, e legittima il lavoratore a chiedere, anche solo nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo.

Tre arresti hanno invece interessato il tema del contratto di lavoro a progetto.

Sez. L, n. 23785/2025, Michelini, Rv. 676166-01, ha ribadito che il contratto di lavoro a progetto è riconducibile ai negozi per i quali è richiesta la forma scritta *ad substantiam*, ancorché l'indicazione del progetto e del programma di lavoro sia prescritta a fini probatori; ne consegue che alla medesima forma sono soggette anche la risoluzione consensuale o la novazione dello stesso.

Sez. L, n. 17550/2025, Amirante, Rv. 675654-01, ha affermato l'importante principio secondo cui i contratti a progetto, in caso di riqualificazione (con accertamento giudiziale passato in giudicato) come contratti di lavoro subordinato a termine, devono essere considerati al fine della verifica del superamento del termine triennale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, *ratione temporis* applicabile.

Sez. L, n. 18365/2025, Rivero, Rv. 675825-01, si è occupata invece del recesso per giusta causa dal contratto a progetto, affermando che esso, ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 276 del 2003 (nella formulazione *ratione temporis* vigente, risultante dalla modifica introdotta dall'art. 1, comma 23, lett. d, della l. n. 92 del 2012), integrava l'unica forma di scioglimento del rapporto, con conseguente nullità del recesso *ad nutum*, anche ove previsto nel contratto individuale.

Molto importante proprio per la novità del principio espresso in tema di lavoro nautico, rapporto di lavoro speciale, è **Sez. L, n. 19369/2025, Panariello, Rv. 675834-01**, secondo cui nel rapporto di lavoro nautico a tempo indeterminato, lo sbarco del marittimo per avvicendamento, anche se seguito dalla comunicazione datoriale di cancellazione del lavoratore dal c.d. turno particolare, non integra un termine finale nullo, né può essere equiparato alla scadenza di un termine siffatto, e nemmeno può costituire, malgrado diversa previsione collettiva, un atto di risoluzione automatica del rapporto, tenuto conto che il contratto di arruolamento a tempo indeterminato

- che può estinguersi per le sole cause previste dalla legge - può essere caratterizzato da sbarchi e successivi nuovi imbarchi, con legittima sospensione, negli intervalli inoperosi, delle obbligazioni corrispettive o - in presenza del regime contrattuale della c.d. continuità del rapporto di lavoro (C.R.L.) - della sola obbligazione lavorativa, ferma restando la permanenza del rapporto lavorativo.

Il profilo delle conseguenze collegate alla patologia delle tipologie contrattuali in esame è stato nuovamente esaminato dalla S.C., in particolare da **Sez. L, n. 10969/2025, Boghetich, Rv. 674803-01**, secondo cui la conversione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è un meccanismo di natura sanzionatoria che va coordinato, con riguardo al periodo antecedente alla propria operatività, con il principio di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, con la conseguenza che i compensi economici e le eventuali differenze retributive spettanti in relazione a tale lasso temporale, debbono essere commisurati all'orario di lavoro effettivamente osservato.

In tema di contratto di apprendistato, **Sez. L, n. 06990/2025, Rivero, Rv. 674304-01**, ha sostenuto che, pur nell'assetto regolativo di cui al d.lgs. n. 81 del 2015, la mancanza o carente formazione dell'apprendista, se qualificata dalla gravità dell'inadempimento, comporta la nullità del contratto per mancanza di causa, determinandone la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sicché al lavoratore va riconosciuto *ex tunc* il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest'ultimo tipo contrattuale.

Sul contratto di somministrazione, infine, deve richiamarsi **Sez. L, n. 05332/2025, Ponterio, Rv. 674055-01** la quale ha affermato che, in tema di somministrazione irregolare, l'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015 - secondo cui il prestatore di lavoro può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore solo se la somministrazione avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1 lett. a), b) e c) - non impedisce al lavoratore di esperire la medesima azione in tutti i casi di elusione di norme imperative, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1344 e 1418 c.c., in ragione dell'immanenza del requisito della temporaneità nei rapporti di lavoro interinale e della necessaria interpretazione conforme della normativa italiana al diritto dell'Unione europea.

Va richiamata, infine, sul tema, **Sez. L, Ponterio, n. 25339/2025, Rv. 676501-01**, così massimata: l'irregolarità della somministrazione di lavoro, prevista dall'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 (*ratione temporis* applicabile), comporta che il lavoratore illegittimamente somministrato possa agire nei confronti dell'utilizzatore per ottenere la costituzione, alle sue dipendenze, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dall'inizio della somministrazione, con conseguente obbligo dell'utilizzatore di ripristino del rapporto medesimo e di risarcimento del danno secondo i criteri della *mora accipiendi*, senza che possa applicarsi il sistema della forfettizzazione del danno per il periodo cd. "intermedio" di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 (*ratione temporis* applicabile), stante la sua natura speciale e derogatoria rispetto ai principi generali, che ne impedisce un'interpretazione analogica.

7.1. La collaborazione nell'impresa familiare.

Sul tema di cui in rubrica è interessante il principio espresso da **Sez. L, n. 33596/2025, Rivero, Rv. 677319-01**, secondo cui in tema di impresa familiare, ai fini dell'individuazione del limite temporale per l'esercizio del diritto di prelazione sull'azienda, spettante ai familiari che prestano in modo continuativo attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare, *ex art. 230-bis*, comma 5, c.c., deve aversi riguardo al momento della cessazione definitiva dell'attività lavorativa e non a quello, successivo, della materiale e concreta liquidazione della quota di partecipazione, costituente un diritto di credito, che potrebbe seguire a lunga distanza dalla data della sua maturazione.

7.2. Il patto di prova.

Non sempre è agevole l'individuazione della legittimità e, dunque, della genuinità del patto di prova. Secondo **Sez. L, n. 09064/2025, Ponterio, Rv. 674826-01**, la ripetizione del patto di prova nei confronti di un lavoratore assunto dopo una successione di contratti di lavoro è legittima qualora il nuovo rapporto presenti decisivi elementi di novità (come ad es. ove si instauri con un diverso datore, o sia inserito in una differente organizzazione produttiva anche se facente capo allo stesso datore o, ancora, abbia ad oggetto mansioni diverse da quelle già svolte) che rendano logicamente plausibile l'esigenza di una nuova sperimentazione e, quindi, astrattamente configurabile la causa funzionale del patto medesimo; in tali condizioni, il lavoratore che deduca l'illegittimità del patto di

prova sopporta il relativo onere probatorio posto che, non operando la presunzione di difetto funzionale del patto che discende dal pregresso svolgimento di rapporti di lavoro fra le stesse parti e con le stesse mansioni, non può addossarsi alla parte datoriale l'onere di dimostrare le esigenze poste a base della sua apposizione.

Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato illegittimo il patto di prova apposto al contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato da una società, subentrata ad altra in un appalto, con un lavoratore precedentemente impiegato nel servizio oggetto dell'appalto come lavoratore inviato da diverse agenzie di somministrazione in favore del precedente appaltatore, considerando solo la identità delle mansioni svolte e non anche la diversità della parte datoriale e del servizio appaltato.

8. Il datore di lavoro: appalto, trasferimento d'azienda, intermediazione di manodopera.

La continua evoluzione dei sistemi produttivi ha comportato, progressivamente, la moltiplicazione di figure negoziali in cui la relazione binaria delle parti del rapporto di lavoro, è stata sostituita dalla dissociazione della figura datoriale, con conseguente emersione di problemi anche sul piano interpretativo, come testimoniato dalle numerose decisioni massimate su questi temi.

Integra un esempio di tale complessa realtà fenomenica in tema di assunzione dei dipendenti in ottemperanza della clausola sociale, **Sez. L, n. 33777/2025, Panariello, Rv. 677359-01**, secondo cui la sentenza di accoglimento della domanda con la quale il lavoratore chiede, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'adempimento della cd. clausola sociale - prevedente l'obbligo a carico dell'impresa che subentra nell'appalto di assumere i dipendenti di quella uscente - acquista efficacia processuale soltanto con il suo passaggio in giudicato, ma l'effetto costitutivo del contratto di lavoro non concluso si produce retroattivamente sin dalla scadenza del termine, previsto dalle parti sociali come essenziale, per l'assunzione; da tale retroattività, tuttavia, in forza del principio di corrispettività, non discende l'obbligo dell'imprenditore inadempiente di corrispondere le retribuzioni *medio termine* maturate ma solo quello, di natura risarcitoria, di reintegrare il lavoratore di tutte le utilità, anche reddituali, che avrebbe conseguito qualora il contratto fosse stato concluso, sicché, in forza del principio della *compensatio lucri cum damno*, nella liquidazione occorre tenere conto *dell'aliunde perceptum*, in relazione ai soli redditi conseguiti attraverso l'impiego della medesima capacità e attività lavorativa.

Nella fattispecie esaminata, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che, nel liquidare il danno subito dal lavoratore per l'inadempimento dell'obbligo di assunzione dell'impresa subentrante nell'appalto, aveva detratto dal risarcimento dovutogli i ratei di pensione di anzianità *medio tempore* conseguiti.

Sempre in tema di cambio appalto, interessante è il principio enunciato da **Sez. L, n. 20569/2025, Panariello, Rv. 675856-01**, secondo cui in caso di passaggio del lavoratore alle dipendenze di altra società di multiservizi per "cambio appalto", non è applicabile né l'art. 9 c.c.n.l. Multiservizi - che garantisce al lavoratore, nell'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo, il mantenimento delle eventuali condizioni contrattuali ed economiche "di miglior favore" già in godimento - né il principio di irriducibilità della retribuzione, al quale restano estranee le indennità compensative di particolari modalità della prestazione lavorativa e di fattori di maggiore gravosità della stessa, il cui venir meno vale ad escludere il diritto alla relativa remunerazione.

Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di pagamento di somme a titolo di superminimo percepito dal precedente datore di lavoro e non pagato dal nuovo, in ragione di elementi di discontinuità nell'oggetto del nuovo contratto di appalto, che giustificavano la diversità di trattamento dei dipendenti, nonché della circostanza che non fosse stato conservato l'assetto della "squadra lavoro", in virtù del quale trovava giustificazione il superminimo precedentemente erogato al lavoratore.

Centrali, anche per i risvolti che presentano in tema di tutela dei diritti dei lavoratori, sono le pronunce in tema di appalto.

In particolare, **Sez. L, n. 30198/2025, Amendola F., Rv. 677010-01**, ha precisato che in tema di appalto di opere e servizi, il lavoratore che agisca contro l'appaltatore ed il committente, facendo valere, nei confronti di quest'ultimo, la responsabilità solidale con il primo ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, può adire il giudice del luogo ove si trova la dipendenza aziendale cui è addetto anche per la domanda proposta nei confronti del committente, dovendosi ritenere che tra questa e quella proposta nei confronti dell'appaltatore ricorra una particolare connessione, che, in analogia con le ipotesi più intense *ex* art. 31 e ss. c.p.c., consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali inderogabili di cui all'art. 413 c.p.c., un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per l'una o l'altra delle cause connesse.

Quanto ai rapporti con la contigua azione, **Sez. L, n. 28770/2025, Panariello, Rv. 676806-01** ha evidenziato che quella prevista dall'art. 1676 c.c. è un'azione diretta di cognizione con cui i dipendenti dell'appaltatore fanno valere, nei confronti del committente, un credito *ex lege* fino alla concorrenza del debito di questi verso l'appaltatore, e non è preclusa dalla procedura esecutiva contestualmente o anteriormente promossa da altri dipendenti dell'appaltatore contro il medesimo committente quale terzo pignorato, rilevando quest'ultima unicamente sul piano esecutivo e del concorso nella distribuzione delle somme pignorate presso il terzo, sempre che non sia intervenuta l'ordinanza di assegnazione (che segna il momento a partire dal quale il committente non è più debitore dell'appaltatore).

In tema di sicurezza in materia di appalti e relativa ripartizione degli obblighi **Sez. L, n. 11918/2025, Amendola F., Rv. 675258-01**, ha affermato che il datore di lavoro committente che affidi in appalto lavori, servizi o forniture da svolgersi all'interno della propria azienda, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della medesima, e, avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, non ottemperi agli specifici obblighi imposti dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, risponde dell'infortunio sul lavoro occorso ai dipendenti dell'impresa appaltatrice che sia causalmente riconducibile a tale inadempimento, anche in mancanza di qualsiasi ingerenza sull'attività di quest'ultima, realizzandosi una compresenza organizzata e coordinata di lavoratori di più imprese sinergicamente orientata al medesimo scopo produttivo.

A “riaccendere” il faro sui distinguo tra interposizione illegittima di manodopera e appalto genuino è stata **Sez. L, n. 18945/2025, Cinque, Rv. 675845-01**, secondo cui in tema di interposizione di manodopera, la genuinità di un appalto di opere o servizi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, presuppone - specie nell'ipotesi di appalti c.d. *labour intensive*, vale a dire ad alta intensità di manodopera - la verifica dell'affidamento all'appaltatore della realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, connotata da un reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e da un impiego di mezzi propri, con la relativa assunzione del rischio d'impresa, con la conseguenza che non è sufficiente la preponderanza del servizio appaltato per il numero del personale addetto al servizio e per la professionalità specifica dei lavoratori, ma occorre la costituzione di un gruppo di lavoratori coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi

preesistenti alla cessione e specifico *know-how*, tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti.

Sul piano delle conseguenze sanzionatorie è stato affermato da **Sez. L, n. 23926/2025, Amendola F., Rv. 6761760-01**, che all'accertamento dell'illiceità dell'appalto di manodopera consegue la costituzione, sin dall'origine e a tempo indeterminato, di un rapporto di lavoro con l'effettivo datore-utilizzatore, sicché, difettando un fenomeno di conversione di un contratto a tempo determinato - presupposto necessario per l'applicabilità del regime indennitario -, l'indebito utilizzatore non può giovare del più favorevole trattamento di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 (*ratione temporis* vigente).

La responsabilità solidale dei crediti nell'ambito dell'appalto è stata oggetto di due interventi chiarificatori della S.C.:

- **Sez. L, n. 24911/2025, Boghetich, Rv. 676184-01**, secondo cui il diritto del lavoratore di ottenere dal committente, quale obbligato in solido *ex art. 29*, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, la corresponsione dei trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro appaltatore, non è autonomo rispetto a quello vantato nei confronti di quest'ultimo ma ha lo stesso contenuto, sicché soggiace al medesimo regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi (che, nell'ambito dei rapporti di lavoro, dipende dalla sussistenza del presupposto della stabilità del contratto).

- **Sez. L, n. 01450/2025, Boghetich, Rv. 673573-01**, secondo cui la responsabilità solidale del committente, *ex art. 29* del d.lgs. n. 276 del 2003, per le retribuzioni dovute ai dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore riguarda i soli "trattamenti retributivi", fra i quali non rientra l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, la quale può invece rientrare nei "trattamenti economici e normativi" a cui fa riferimento la previsione dell'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 - nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 50 del 2016 e che continua a trovare applicazione in base alla disciplina transitoria dettata dall'art. 216 del citato d.lgs. n. 50 - secondo cui è dirimente la pubblicazione di bandi o avvisi per le procedure di affidamento e, cioè, se avvenuta prima o dopo l'entrata in vigore del medesimo d.lgs. (19 aprile 2016).

Molteplici sono stati gli interventi in tema di trasferimento di azienda nell'ottica di garantire un bilanciamento tra la garanzia dei lavoratori e la libertà d'impresa.

Interessante, perché centra tale principio è **Sez. L, n. 24205/2025, Cinque, Rv. 676172-01**, secondo cui la validità della cessione dell'azienda non è condizionata alla prognosi di

continuazione dell'attività produttiva e, di conseguenza, all'onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario, poiché, se il legislatore ha predisposto, a garanzia dei lavoratori, una serie di cautele, quali la previsione della responsabilità solidale di cedente e cessionario per i debiti nei confronti dei dipendenti o l'intervento delle organizzazioni sindacali, nondimeno nessun limite, neppure implicito, sanzionato con l'invalidità e inefficacia dell'atto, è stato posto alla libertà dell'imprenditore di dismettere l'azienda, nel rispetto dell'art. 41 Cost.

Sempre a firma dello stesso estensore la **Sez. L, n. 24207/2025, Cinque, Rv. 676192-01**, ha precisato che in conseguenza del trasferimento di azienda - che si configura in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, ne muta il titolare in virtù di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, senza che sia necessario un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello subentrante nella gestione e potendo, quindi, avvenire il trasferimento in due fasi, per effetto dell'intermediazione di un terzo -, i rapporti di lavoro proseguono con il nuovo titolare, senza necessità del consenso dei prestatori, con l'effetto che ogni lavoratore può far valere nei confronti della parte datoriale subentrante i diritti precedentemente maturati ed esercitabili nei confronti del cedente.

La garanzia per i lavoratori della disciplina di cui all'art. 2112 c.c. opera, secondo **Sez. L, n. 23840/2025, Michellini, Rv. 676176-01**, anche in caso di retrocessione di azienda al termine del relativo contratto di affitto, essendo finalizzata a tutelare i lavoratori ogniquale volta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario.

La disciplina di cui all'art. 2112 c.c. trova, altresì, applicazione anche quando il trasferimento d'azienda avvenga *mortis causa*, essendo quest'ultimo ravvisabile in ogni caso in cui, ferma restando nel suo nucleo essenziale l'organizzazione del complesso di beni destinati all'esercizio dell'impresa, si verifichi la sostituzione della persona del titolare, quale che sia il mezzo tecnico-giuridico attraverso il quale tale sostituzione si attui, e quindi anche a mezzo di successione ereditaria. (**Sez. L, n. 16799/2025, Buffa, Rv. 675626-01**).

Sez. L, n. 18947/2025, Cinque, Rv. 675846-01, - confermando la decisione impugnata, che aveva escluso l'applicabilità

dell'art. 2112 c.c., sul presupposto che in concreto, dopo la cessione del ramo d'azienda, l'attività della cessionaria era rimasta indissolubilmente legata, in termini di vera e propria dipendenza funzionale, ad alcune attività rimaste in capo alla cedente - ha precisato che ai fini del trasferimento del ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, che va inteso, in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, quale capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.

In ordine al trattamento che deve essere riconosciuto ai lavoratori **Sez. L, n. 24676/2025, Ponterio, Rv. 676576-01** ha affermato che in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ai lavoratori ceduti va riconosciuto il trattamento previsto dal contratto o dall'uso aziendale in essere presso la cedente, avente la stessa efficacia della contrattazione collettiva integrativa aziendale, sempre che presso la cessionaria non trovi applicazione un'autonoma contrattazione di pari livello la quale, in tal caso, si sostituisce a quella in vigore presso la cedente, con onere della prova circa la relativa esistenza in capo alla cessionaria, trattandosi di un fatto impeditivo del diritto azionato ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c.

Spesso anche il contratto di subfornitura, che utilizza questa forma di dissociazione della parte datoriale, potrebbe costituire uno strumento elusivo delle garanzie dei lavoratori; **Sez. L, n. 19054/2025, Pagetta, Rv. 675827-01** ha chiarito che, affinché il contratto di subfornitura di cui alla l. n. 192 del 1998 non venga utilizzato per eludere il divieto di intermediazione di manodopera, l'oggetto della subfornitura, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, non può coincidere con la mera e generica erogazione di lavorazioni o servizi, ma deve presentare caratteri di autonomia, che consentano di distinguerlo rispetto all'attività svolta dall'impresa nel cui ciclo produttivo sono destinati a inserirsi le lavorazioni, i prodotti o i servizi affidati alla subfornitrice, in modo da realizzare un'attività riconoscibile, che si configuri comunque come di risultato, seppure di carattere parziale, rispetto al prodotto o servizio definitivo fornito dalla committente, la quale inoltre non deve esercitare poteri di direzione e controllo dei dipendenti della subfornitrice.

È stata confermata, così, una sentenza che aveva escluso la riconducibilità al contratto di subfornitura dell'attività espletata da una cooperativa, attesa la riscontrata ripetitività ed elementarità delle manovre assegnate ai suoi soci-lavoratori, analoghe a quelle svolte dai dipendenti della committente, tali da non poter dar luogo ad un risultato autonomo e riconoscibile nel senso anzidetto).

9. La cessazione del rapporto di lavoro per ragioni diverse dal recesso datoriale.

Nell'anno in rassegna la S.C. è intervenuta in tema di risoluzione consensuale chiarendo che l'efficacia della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (convenuta tra le parti espressamente o per *facta concludentia*), al pari delle dimissioni, è sottoposta alla condizione sospensiva della procedura prevista dall'art. 4 della l. n. 92 del 2012, la cui mancata osservanza pone il rapporto di lavoro in uno stato di quiescenza. (**Sez. L, n. 15006/2025, Boghetich, Rv. 675644-01**).

Sez. L, n. 10305/2025, Gandini, Rv. 674795-01 ha, invece, chiarito che il recesso per mancato superamento del periodo di prova, pur se illegittimo perché esercitato senza osservare l'obbligo di motivazione previsto dalla contrattazione collettiva, in mancanza di una disposizione che ne preveda espressamente l'inefficacia, con conseguente reintegra del lavoratore, è comunque efficace e idoneo a produrre l'effetto estintivo del rapporto, salva la sola tutela risarcitoria.

10. Le rinunzie e transazioni del lavoratore.

Sulla natura della transazione che il lavoratore infortunato ha stipulato con la compagnia di assicurazione si è espressa **Sez. L, n. 34619/2025, Panariello, Rv. 677192-01**, secondo cui in tema di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, la transazione stipulata tra il lavoratore infortunato e la compagnia assicuratrice del datore di lavoro, contenente rinuncia a far valere pretese nei confronti di quest'ultimo e delle persone delle quali egli è chiamato a rispondere, configura un contratto a favore di terzo, che non soggiace - eccetto che per la parte relativa alla rinuncia in favore del datore di lavoro - al regime impugnatorio dell'art. 2113 c.c. nei confronti di soggetti non legati all'infortunato da alcun rapporto contrattuale e non titolari della qualità di "datore di lavoro".

11. Il contratto di agenzia.

In tema di contratto di agenzia la S.C. è intervenuta con diverse pronunce, con cui è stata chiarita la portata di principi già espressi in precedenza, concentrandosi su diversi profili:

- **Sez. L, n. 34286/2025, Michelini, Rv. 677222-01** afferma che in materia di rapporto di agenzia, il proponente non può operare con continuità nella zona di competenza dell'agente ma, ai sensi dell'art. 1748, comma 2, c.c., ha solamente la facoltà di concludere direttamente singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge il diritto dell'agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette; ne consegue che, ove l'intervento del proponente sia meramente isolato, il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica e, come tale, è soggetto alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c. e non alla prescrizione breve *ex art.* 2948, n. 4, c.c.

- **Sez. L, n. 26191/2025, Boghetich, Rv. 676585-01** ha ribadito che la speciale normativa che limita la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non si applica al rapporto di agenzia, di modo che, a fronte di una clausola che preveda la tacita rinnovazione "di anno in anno salvo disdetta", la reiterata rinnovazione del contratto non determina la configurabilità di un unico contratto di agenzia a tempo indeterminato, e pertanto, nell'ipotesi di rinnovo automatico del contratto per mancato invio della disdetta e di successivo recesso ingiustificato *ante tempus* del preponente, l'agente ha diritto non all'indennità sostitutiva del preavviso ma al risarcimento del danno derivante dal recesso medesimo.

- **Sez. L, n. 26190/2025, Boghetich, Rv. 676495-01** ha affermato che l'obbligo dell'agente di restituire le provvigioni riscosse, ai sensi dell'art. 1748, comma 6, c.c., sorge esclusivamente a fronte della certezza dell'impossibilità di esecuzione del contratto fra terzo e preponente per cause non imputabili a quest'ultimo, restando a tal fine irrilevante ogni diversa vicenda relativa alla fase esecutiva dell'affare concluso con il terzo. (Nella fattispecie esaminata, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la ricorrenza dell'obbligo di restituzione, sul presupposto che oggetto della controversia tra preponente e agente fosse la corretta determinazione della misura delle provvigioni così come pattuita, senza alcun riferimento alla regolare esecuzione del contratto promosso dall'agente).

- **Sez. L, n. 16802/2025, Buffa, Rv. 675660-01**, quanto alla cessazione ha chiarito che nel rapporto di agenzia, la regola dettata

dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato, nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

- **Sez. U, n. 21657/25, Leone, Rv. 675744-01**, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha escluso la derogabilità convenzionale della giurisdizione italiana in favore di un arbitro statunitense, in relazione alla controversia promossa da un agente di commercio per il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto.

Essa ha stabilito, infatti, che l'indisponibilità dei diritti che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 218 del 1995, rende nulla la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, sussiste con riferimento alla disciplina - inderogabile a svantaggio dell'agente - dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia dettata dall'art. 1751 c.c., così come sostituito dal d.lgs. n. 303 del 1991 in attuazione della direttiva n. 86/653/CEE, che ha lo scopo di impedire, nella disciplina dei rapporti tra agenti commerciali e loro preponenti, differenze tra le legislazioni nazionali tali da poter influenzare sensibilmente le condizioni di concorrenza e da pregiudicare il livello di protezione degli agenti.

CAPITOLO XXI

IL LICENZIAMENTO

(DI FRANCESCA FUCCI)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il licenziamento individuale. - 2.1. Il licenziamento per ragioni disciplinari. - 2.2. La giusta causa e il giustificato motivo soggettivo. - 2.3. Il licenziamento del dirigente. - 2.4. Il licenziamento della lavoratrice madre. - 2.5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. - 2.6. Il licenziamento per superamento del periodo di comporto. - 2.7. Il licenziamento ritorsivo e discriminatorio. - 2.8. Aspetti formali. - 2.9. Aspetti procedurali. - 2.10. La revoca del licenziamento. - 2.11. La rinuncia all'impugnativa di licenziamento. - 2.12. Le conseguenze del licenziamento illegittimo. - 2.13. Il licenziamento in contesti internazionali. - 3. I licenziamenti collettivi.

1. Premessa.

Le pronunce rese, nell'anno in rassegna, dalla S.C. in materia di licenziamento nell'ambito dei rapporti di lavoro privato, verranno esaminate secondo la *summa divisio* tra licenziamenti individuali e licenziamenti collettivi.

In relazione ai primi, l'analisi muoverà dal profilo della giustificazione causale, che consente di distinguere i licenziamenti disciplinari da quelli per giustificato motivo oggettivo, passando per le specifiche ipotesi di licenziamento, per poi soffermarsi sulle pronunce che hanno affrontato problematiche legate ad aspetti di natura formale e procedimentale e, infine, su quelle dedicate alle conseguenze del licenziamento illegittimo sul piano delle tutele.

Esaminate le pronunce in tema di licenziamenti collettivi, in chiusura, sono poi state sinteticamente richiamate le pronunce della Corte costituzionale in materia.

2. Il licenziamento individuale.

Il recesso unilaterale del datore di lavoro rappresenta una tipica ipotesi di cessazione del rapporto lavorativo.

Nella disciplina codicistica, tale potere poteva essere esercitato *ad nutum*, salvo l'obbligo di preavviso, restando precluso l'accertamento giudiziale sui motivi del licenziamento; solo con l'entrata in vigore della l. n. 604 del 1966, il licenziamento non è stato più configurato come atto libero, ma come atto discrezionale e il limite interno della discrezionalità datoriale è stato individuato nelle due categorie generali della giusta causa e del giustificato motivo.

Le conseguenze dell'illegittimità del licenziamento individuale non sono omogenee e risentono della stratificazione dei regimi

normativi, convivendo le discipline della l. n. 604 del 1966, della l. n. 300 del 1970 e del d.lgs. n. 23 del 2015.

2.1. Il licenziamento per ragioni disciplinari.

Nell'ambito del licenziamento disciplinare, tipologia in cui confluiscono le ipotesi di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, si collocano i casi di recesso datoriale volto a sanzionare una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore in quanto tale, pertanto, non collegato a oggettive esigenze organizzative o produttive aziendali.

Di valenza generale è l'affermazione dell'insussistenza nell'ordinamento di un principio di parità di trattamento dei lavoratori privati a cui debba conformarsi la potestà disciplinare del datore di lavoro, sancito da **Sez. L, n. 24100/25, Amendola F., Rv. 676144-01.**

In applicazione di tale principio, si è ritenuto irrilevante, ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore è tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, che analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, dal momento che solo l'identità delle situazioni potrebbe privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa, con il corollario, in punto di oneri formali incombenti sul datore di lavoro, che questi non sarà tenuto a fornire, nella motivazione di ciascun licenziamento, una comparazione con quelle assunte in fattispecie analoghe.

Nell'individuazione delle condotte idonee, nella loro dimensione oggettiva, ad assurgere a illecito disciplinare, la S.C., in due pronunce dell'anno in rassegna, si è occupata del rilievo da riconoscere a comportamenti del lavoratore "esterni" al rapporto di lavoro.

In linea di continuità con un orientamento che va consolidandosi, **Sez. L, n. 28367/2025, Amendola F., Rv. 676850-01**, ha chiarito che la condotta extralavorativa del dipendente, purché idonea a ledere la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti, è suscettibile di rilievo disciplinare, in quanto il lavoratore è tenuto all'adempimento non solo degli obblighi tipicamente connessi all'esecuzione della prestazione, ma anche di quelli ulteriori, accessori e complementari rispetto ai primi, che trovano la loro fonte nei doveri di correttezza e buona fede *ex* artt. 1175 e 1375 c.c., la cui violazione ben può integrare giusta causa di licenziamento ove abbia un riflesso,

sia pure solo potenziale, sulla funzionalità del rapporto, compromettendo irrimediabilmente l'aspettativa di un futuro puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa, ovvero sia idonea ad arrecare grave pregiudizio, anche non necessariamente di ordine economico, agli scopi aziendali.

Similmente, **Sez. L, n. 03971/2025, Casciaro, Rv. 673807-01**, nel declinare la regola di riparto degli oneri probatori operante in materia di impugnativa di licenziamento per giusta causa, allorquando la stessa sia costituita dal comportamento extralavorativo del dipendente, ha precisato che l'onere di allegazione dell'incidenza, irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, della condotta sul rapporto di lavoro, è assolto dal datore di lavoro con la specifica deduzione del fatto in sé, quando lo stesso ha riflessi, anche solo potenziali ma oggettivi, sulla funzionalità del rapporto, compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento, perché di gravità tale da connotare la figura morale del lavoratore, tanto più se inserito in un ufficio di rilevanza pubblica a contatto con gli utenti, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività.

Sempre sul versante oggettivo, **Sez. L, n. 10891/2025, Amendola F., Rv. 675619-01**, ha chiarito, in relazione al caso in cui, di là dall'ipotesi della recidiva, il licenziamento disciplinare sia stato intimato dal datore di lavoro sulla base di una pluralità di condotte, che la pregressa richiesta del lavoratore di costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato per impugnare la sanzione inflitta per una di esse, con conseguente sua sospensione, non è ostativa affinché il giudice, adito in sede di impugnativa del recesso, ne tenga conto in una complessiva valutazione degli addebiti, ai fini dell'integrazione di un più grave illecito disciplinare sanzionato con il licenziamento.

Passando all'esame delle pronunce che si sono occupate dell'elemento soggettivo della condotta addebitata al lavoratore, **Sez. L, n. 20311/2025, Michellini, Rv. 676105-01**, in relazione al giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato, ha messo in luce, con una precisazione di valenza generale, che prima ancora di indagare il grado della colpa o l'intensità dell'elemento intenzionale, al giudice di merito si impone di valutare la riferibilità soggettiva della condotta al lavoratore, onde accertare se abbia agito con coscienza e volontà.

Connessa alla tematica della condizione psichica del lavoratore, per le potenziali ricadute sulla stessa, è poi quella dell'incidenza del contegno datoriale di tolleranza a fronte di condotte poste in essere dal dipendente in violazione di divieti vigenti in azienda, questione

affrontata in **Sez. L, n. 07826/2025, Ponterio, Rv. 674345-01**, che ha escluso l'idoneità della tolleranza in sé a far venir meno la responsabilità disciplinare del dipendente, atteso che per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare è sufficiente la semplice colpa, sicché la buona fede può rilevare per escludere la responsabilità solo se ricorrono elementi positivi idonei a ingenerare nel trasgressore l'incolpevole convinzione della liceità della condotta e non può, quindi, essergli addebitata alcuna negligenza, non essendo a tal fine sufficiente la sola mancata reazione del soggetto deputato ai controlli.

Nella medesima direzione, si segnala anche **Sez. L, n. 07826/2025, Ponterio, Rv. 674345-01** la quale, sancendo l'estensibilità dei principi inerenti al settore delle violazioni amministrative anche alla responsabilità disciplinare del dipendente, ha ribadito che per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, sicché la buona fede può rilevare per escludere la responsabilità solo se ricorrono elementi positivi idonei a ingenerare nel trasgressore l'incolpevole convinzione della liceità della condotta così che non possa essergli addebitata alcuna negligenza.

Nella fattispecie esaminata, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato per violazione del divieto di fumo in azienda, chiarendo come che alla condotta datoriale consistita nel non reprimere le violazioni di siffatto divieto, pacificamente conosciuto dal lavoratore, non poteva essere riconosciuto l'effetto di escludere l'antigiuridicità della condotta.

In chiave delimitativa dell'area del licenziamento disciplinare, **Sez. L, n. 25118/2025, Caso, Rv. 676498-01**, ha escluso che fosse espressiva dell'esercizio di un potere disciplinare - e che dunque dovesse soggiacere alle garanzie previste per tale tipologia di licenziamento - la risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, disposta dall'amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 159 del 2011, in caso di sequestro dell'azienda operato ai sensi del cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all'azienda sequestrata, compresi quelli di lavoro, ferma soltanto la necessità della specificazione dei motivi del recesso, che resta tuttavia soddisfatta dal richiamo alla procedura e al decreto del Tribunale.

2.2. La giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

Nel corrente anno, sono intervenute alcune pronunce di indubbio rilievo con le quali la S.C. ha delineato alcuni profili delle locuzioni normative di “giusta causa” e di “giustificato motivo soggettivo”.

Una cospicua produzione si registra in relazione a condotte abusive di lavoratori che fruiscono di sospensioni autorizzate dal rapporto di lavoro per l'assistenza o la cura di soggetti protetti.

In particolare, quanto all'utilizzazione da parte del lavoratore dei permessi *ex art. 33* della l. n. 104 del 1992 per attività diverse dall'assistenza familiare del disabile, tali da violare le finalità del beneficio e da recidere il nesso causale tra l'assenza dal lavoro e l'assistenza al disabile, **Sez. L, n. 02157/2025, Amendola F., Rv. 673673-01**, ha affermato che trattasi di condotta idonea a fondare il licenziamento per giusta causa, accertabile dal datore anche attraverso agenzie investigative, cui può essere demandato il compito di verifica di condotte del prestatore fraudolente o integranti ipotesi di reato.

Emblematico il caso all'esame della Corte, nel quale il datore di lavoro si era avvalso di un'agenzia investigativa per la verifica dell'uso fraudolento dei permessi sistematicamente adoperati dal dipendente per il soddisfacimento di personali esigenze ricreative legate alla pratica dello sport, come accertato nel corso del giudizio di merito, alla luce delle circostanze del caso concreto.

Nel medesimo solco giurisprudenziale, si pone anche **Sez. L, n. 24922/2025, Boghetich, Rv. 676496-01**, che, in tema di congedo parentale, ha chiarito che l'utilizzo dei permessi *ex art. 32*, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 151 del 2001, per finalità diverse da quella di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia, configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo a essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento dell'attività in concreto svolta contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia; in applicazione di tale principio, il licenziamento è stato ritenuto legittimo, benché nel caso all'esame della Corte il periodo di congedo fosse stato utilizzato dal padre per svolgere un'altra attività lavorativa.

Restando in tema di abusi connessi a casi di sospensione del rapporto lavorativo, la S.C., nell'occuparsi dello svolgimento da parte del dipendente di altre attività in costanza di malattia, ha affermato

che, pur non vigendo nell'ordinamento un divieto assoluto di compiere, durante l'assenza per malattia, altre attività, anche a favore di terzi, ciò non significa che siffatta condotta sia del tutto irrilevante sul piano disciplinare, ben potendo, ad alcune condizioni, giustificare la sanzione del licenziamento.

In tal senso, **Sez. L, n. 11154/2025, Boghetich, Rv. 675257-01**, con riguardo allo svolgimento di attività ludico-sportive da parte del dipendente in malattia, ha puntualizzato che si è in presenza di un illecito di pericolo, la cui valutazione va operata dal giudice di merito in base a un giudizio *ex ante* che tenga conto, sul piano della potenzialità lesiva per l'adempimento dell'obbligazione principale, da un lato, dell'idoneità a determinare una protrazione dello stato di malattia, con conseguente ritardo della guarigione, e, dall'altro, a integrare una violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede.

In relazione ad altre tipologie di illeciti, nello specifico settore dei servizi pubblici di trasporto, **Sez. L, n. 23318/2025, Caso, Rv. 676158-01**, sancita l'assimilabilità della destituzione prevista dall'art. 45 del r.d. n. 148 del 1931, in quanto sanzione espulsiva senza preavviso, a un'ipotesi di licenziamento per giusta causa, ha ritenuto che la condotta del lavoratore che consapevolmente si appropri o contribuisca a che altri si appropriino di beni aziendali costituisce una forma di licenziamento per giusta causa ed è applicabile anche in caso di omessa vigilanza e denuncia, da parte del responsabile, circa gli ammanchi di denaro dovuti alla condotta fraudolenta di altri lavoratori, non essendo richiesto un concorso doloso nella commissione del fatto.

2.3. Il licenziamento del dirigente.

In relazione alla speciale categoria dei dirigenti, da sempre oggetto di normativa specifica, il licenziamento disciplinare presenta tratti di peculiarità venendo in rilievo una nozione di giustificatezza del recesso che, a differenza che per la generalità dei lavoratori, non si identifica con la nozione di giusta causa e di giustificato motivo di cui alla l. n. 604 del 1966.

Si segnala, per l'anno in corso, **Sez. L, n. 23667/25, Rivero, Rv. 676164-01**, che si è occupata di una singolare vicenda societaria nella quale un soggetto, che rivestiva al contempo il ruolo di amministratore e di dipendente, con qualifica dirigenziale, della società datrice di lavoro, si era reso responsabile di una condotta di creazione e gestione di fondi extrabilancio.

La S.C., disattendendo la tesi della parte ricorrente volta a negare rilievo disciplinare alla condotta, in quanto, se pure antigiuridica, era stata posta in essere nell'interesse della società ed era conforme ai voleri dei suoi vertici proprietari, ha affermato la configurabilità di una giusta causa di licenziamento, ritenendo privo di rilievo l'avallo prestato dalla società rispetto a tale condotta come anche l'avvenuta cessazione del dirigente, al momento del licenziamento, dalla carica di socio o amministratore.

2.4. Il licenziamento della lavoratrice madre.

Nell'anno in rassegna, va segnalata un'unica pronuncia oggetto di massimazione in materia di licenziamento disciplinare nei cc.dd. periodi di irrecedibilità.

Si tratta di **Sez. L, n. 01936/2025, Panariello, Rv. 675833-01**, che si è soffermata sul concetto di colpa grave idonea a rendere inoperante il divieto di licenziamento della lavoratrice madre *ex art. 54, comma 3, lett. a)*, del d.lgs. n. 151 del 2001.

La S.C. ha precisato che l'accertamento del giudice di merito deve estendersi a un'ampia ricostruzione fattuale del caso concreto e alla considerazione della vicenda espulsiva nella pluralità dei suoi diversi componenti, risolvendosi comunque in un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e giuridicamente immune da vizi.

In ossequio al predetto principio è stata pertanto confermata la decisione di merito che aveva ravvisato la colpa grave della lavoratrice, licenziata nonostante lo stato di gravidanza, nella falsificazione di alcuni fax inviati per giustificare la propria assenza per malattia.

2.5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

L'analisi delle pronunce rese nell'anno in corso, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, restituisce un quadro giurisprudenziale nel quale le questioni applicative relative all'obbligo di *repêchage* continuano a rappresentare l'aspetto maggiormente nevralgico dell'istituto.

Sulla tematica, va innanzitutto segnalata, per la sua valenza generale, **Sez. L, n. 31312/2025, Panariello, Rv. 677123-01**, che ha chiarito come l'obbligo di *repêchage* sussiste tutte le volte in cui, al momento del recesso, esiste in azienda una posizione lavorativa in concreto attribuibile al lavoratore che si intende licenziare, restando irrilevante che il datore di lavoro l'abbia ricoperta, sulla base di una

sua scelta insindacabile, con contratto di lavoro autonomo, atteso che, diversamente argomentando, si legittimerebbero facili elusioni dell'obbligo di ricollocamento, attraverso il ricorso a figure contrattuali diverse dal lavoro subordinato.

In chiave di precisazione temporale, **Sez. L, n. 24051/2025, Amendola F., Rv. 676143-01**, ha chiarito che la valutazione inerente all'impossibilità per il datore di lavoro di ricollocare il lavoratore va effettuata con riferimento all'organizzazione aziendale relativa all'epoca in cui il licenziamento stesso è stato intimato, restando irrilevanti tutte le circostanze sopravvenute e non prevedibili, estranee alla sfera volitiva del datore di lavoro, anche se verificatesi in pendenza del periodo di preavviso.

Con specifico riferimento a un settore, quale quello edile, storicamente caratterizzato da una significativa instabilità occupazionale, **Sez. L, n. 16769/2025, Buffa, Rv. 675639-01**, ha chiarito che l'ultimazione delle opere edili per la cui realizzazione i lavoratori sono stati assunti non è in sé sufficiente a configurare un giustificato motivo di recesso, salvo che il datore di lavoro non dimostri l'impossibilità di utilizzazione dei lavoratori medesimi in altre mansioni compatibili, con riferimento alla complessità dell'impresa e alla generalità dei cantieri nei quali è dislocata la relativa attività.

Specifiche questioni sono sorte in relazione all'entrata in vigore della disciplina adottata per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, **Sez. L, n. 24996/2025, Leone, Rv. 676577-01**, ha escluso che la mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, di cui all'art. 9-septies del d.l. n. 52 del 2001, conv. dalla l. n. 87 del 2021 (aggiunto dall'art. 3 del d.l. 127 del 2021, conv. dalla l. n. 165 del 2021), da parte del lavoratore che sia in possesso dei requisiti sanitari per ottenerla, legittimi il licenziamento, comportando esclusivamente la sospensione della prestazione lavorativa e la perdita della retribuzione, coerentemente con la finalità dell'obbligo che è quella di garantire la salubrità dei luoghi di lavoro.

Sez. L, n. 03044/2025, Amendola F., Rv. 673785-01, sotto il profilo di diritto intertemporale, ha chiarito che la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 deve essere valutata - in applicazione del principio *tempus regit actum* - in base all'art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, in vigore dal 18 marzo 2020, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte

dall'art. 80 del d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020. In applicazione di tale principio, è stata pertanto esclusa l'applicazione retroattiva della sopravvenuta disciplina dettata durante la pandemia da Covid-19, che consentiva al datore di lavoro di revocare il recesso, purché con contestuale richiesta del trattamento speciale di cassa integrazione salariale.

2.6. Il licenziamento per superamento del periodo di comportamento.

Il superamento del periodo di comportamento costituisce un'autonoma fattispecie di recesso, regolata dall'art. 2110, comma 2, c.c., essendo attribuito all'imprenditore, in un'ottica di bilanciamento degli interessi del datore di lavoro e del lavoratore, il diritto di recedere dal contratto di lavoro, a norma dell'art. 2118 c.c., quando la malattia del lavoratore si sia protratta oltre il periodo stabilito dalla legge, dal contratto collettivo o dagli usi.

Sez. L, n. 06874/2025, Buffa, Rv. 674179-01, ha affrontato la questione del licenziamento per superamento del periodo di comportamento intimato nonostante la prosecuzione del rapporto dopo la maturazione di un corrispondente lasso temporale, chiarendo che allorquando in sede di merito sia accertato, con valutazione insindacabile, che il datore di lavoro abbia, con la propria condotta, ingenerato nel lavoratore l'affidamento di aver rinunciato a far valere il superamento, il licenziamento è affetto da nullità per contrasto con l'art. 2110, comma 2, c.c., con conseguente irrilevanza di ulteriori giorni di malattia, salvo il decorso *ex novo* di un nuovo periodo di comportamento.

Nel ribadire l'insussistenza di un generale obbligo di preventiva informativa, da parte del datore di lavoro, circa l'imminente scadenza del periodo di comportamento, salvo che non lo preveda la contrattazione collettiva, **Sez. L, n. 12293/2025, Amirante, Rv. 675555-01**, ha fornito una lettura dell'art. 58, lett. b), del c.c.n.l. relativo agli addetti all'industria delle calzature, contenente la previsione di un siffatto obbligo.

In questa occasione, è stato chiarito che l'obbligo datoriale di informare il lavoratore un mese prima della scadenza del termine deve essere inteso come diretto a conformare, al pari dell'arco temporale massimo di comportamento, l'esercizio del potere di licenziamento, per cui il silenzio della norma collettiva per l'ipotesi della tardività di tale comunicazione va interpretato nel senso della equiparazione del ritardo alla omissione dell'informazione, in quanto il superamento del termine concordemente pattuito dalle parti sociali in relazione all'obbligo di tenere una condotta o compiere un

determinato atto, deve essere inteso come valutazione di intrinseca inadeguatezza a soddisfare detto obbligo.

Nell'affrontare un profilo di interferenza dell'istituto con la disciplina volta a contrastare l'emergenza epidemiologica, **Sez. L, n. 11429/2025, Amendola F., Rv. 675537-01**, ha chiarito che il divieto di recesso del datore di lavoro nel periodo emergenziale non si applica al licenziamento per superamento del periodo di comporto, in quanto le norme che regolano le due fattispecie sono in rapporto di specialità reciproca, essendo ispirato l'art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, alla specifica *ratio* di tutela dei lavoratori rispetto alle conseguenze negative sull'occupazione derivanti dal blocco o dalla riduzione dell'attività produttiva conseguente all'emergenza Covid-19, e attenendo, invece, l'art. 2110, comma 2, c.c., ad ipotesi particolari, di modo che quest'ultimo prevale sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa sia su quella limitativa dei licenziamenti individuali.

Altro profilo di contatto tra le due discipline è poi affrontato da **Sez. L, n. 12272/2025, Amendola F., Rv. 675622-01**, che ha chiarito come, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, il divieto di computo delle assenze stabilito dall'art. 26, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, opera oggettivamente, a prescindere dalla conoscenza che il datore di lavoro abbia della causa dell'assenza, sia in quanto l'esistenza di una siffatta condizione per l'applicabilità dello scomputo introdurrebbe, surrettiziamente, un requisito aggiuntivo non previsto dalla legge, sia in quanto il legislatore, tacendo sulla conoscenza soggettiva del datore, ha evidentemente ritenuto di bilanciare gli opposti interessi, dando prevalenza a quello del lavoratore ammalato per ragioni riconducibili alla situazione eccezionale di emergenza pandemica, piuttosto che a quello della tutela dell'affidamento datoriale.

2.7. Il licenziamento ritorsivo e discriminatorio.

L'inquadramento del licenziamento ritorsivo e di quello discriminatorio, il cui accertamento determina la nullità dell'iniziativa datoriale, si caratterizza per una significativa complessità in quanto postula, quanto al primo, l'individuazione, in concreto, di uno specifico fattore caratterizzante la fattispecie e della valenza determinante dello stesso, nell'ambito delle molteplici ragioni assunte a giustificazione dell'atto espulsivo, e, quanto al secondo, l'identificazione del fattore in apparenza neutro, che può invece dar

luogo, in relazione a determinate circostanze, ad una discriminazione indiretta.

Sulla preliminare questione del rito applicabile, **Sez. L, n. 26039/2025, Cinque, Rv. 676540-01**, in caso di licenziamento discriminatorio, ha ritenuto prevalente, in quanto speciale rispetto a quello di cui all'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2011, il rito previsto dall'art. 1, comma 47, l. n. 92 del 2012, con la conseguente applicazione anche dei diversi termini per l'impugnativa del licenziamento rispetto a quelli previsti nel decreto legislativo.

Sul piano sostanziale, **Sez. L, n. 09526/2025, Boghetich, Rv. 674791-01**, in relazione a un licenziamento di massa intimato per giusta causa ai partecipanti ad un'azione collettiva di autotutela, consistita nell'astensione dal turno con espletamento dell'attività lavorativa in orari diversi da quelli previsti dal datore di lavoro, ha affermato che, in considerazione dell'ampiezza della libertà sindacale protetta dall'art. 39 Cost., che va dalla libertà di scelta delle forme organizzative a quella delle modalità di azione, salvi i limiti dettati per l'esercizio del diritto di sciopero, siffatto tipo recesso deve essere dichiarato nullo, per discriminazione e ritorsione, allorquando le modalità della protesta, finalizzata ad ottenere migliori condizioni di lavoro o il rispetto dei contratti collettivi, non siano trasmodate in atti violenti o danneggiamenti.

Sul versante probatorio, **Sez. L, n. 06965/2025, Micheli, Rv. 674180-01**, ha chiarito che nei giudizi antidiscriminatori, in applicazione delle direttive n. 2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, così come interpretate dalla CGUE, i criteri di riparto dei relativi oneri vanno individuati in quelli speciali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2003, senza alcuna inversione, ma solo con agevolazione in favore del ricorrente; conseguentemente, in siffatti giudizi, incombe sul lavoratore l'allegazione e la dimostrazione del fattore di rischio e del trattamento che assume meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, con deduzione della significativa correlazione tra tali elementi, e sul datore di lavoro la deduzione, e quindi la prova, di circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della misura oggetto di controversia.

2.8. Aspetti formali.

Sotto il profilo formale, il licenziamento, come è noto, deve essere comunicato per iscritto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 604 del 1966 e, a partire dalla riforma operata con la l. n. 92 del 2012,

la comunicazione del licenziamento deve contenere la contestuale specificazione dei motivi, come previsto dal secondo comma dello stesso articolo.

Ciò premesso, quanto al licenziamento verbale, non si segnalano nell'anno in rassegna pronunce oggetto di massimazione.

Va di contro segnalata, quanto al licenziamento scritto privo di motivazione, **Sez. L, n. 09544/2025, Rivero, Rv. 674752-01**, la quale, in considerazione della funzione di garanzia che la motivazione assolve, ha operato una gradazione del vizio ad essa relativo distinguendo, quanto alle imprese con più di quindici dipendenti, tra mancata specificazione dei motivi relativi alla giustificazione comunque adottata e mancanza della motivazione o carenza dei motivi che non consenta di pervenire alla identificazione di alcuna ragione giustificativa.

Simmetricamente, sul piano delle tutele, è stato quindi affermato che, in presenza del requisito dimensionale, solo nella ipotesi in cui risulti un difetto formale nella specificazione dei motivi della causale comunque adottata, è possibile applicare l'ipotesi della tutela risarcitoria del sesto comma dell'art.18 St. lav., laddove in caso di mancata o generica individuazione del fatto posto a base del provvedimento, che integra una violazione non meramente formale bensì sostanziale, impedendo di pervenire all'identificazione di qualsivoglia ragione giustificativa, che dovrà, pertanto, essere dichiarata insussistente dal giudice, si determina l'illegittimità originaria del licenziamento, con applicazione della reintegra attenuata di cui al quarto comma dello stesso articolo.

2.9. Aspetti procedurali.

La maggior complessità della procedura di irrogazione del licenziamento disciplinare rispetto a quella prevista per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si riflette, sulla produzione giurisprudenziale della Corte, nei termini di una significativa prevalenza di pronunce rese in relazione alla prima tipologia.

Il licenziamento individuale è infatti sottoposto a una specifica procedura nel caso di licenziamento disciplinare, come prevede l'art. 7 St. lav., norma di generale applicazione, in quanto applicabile a tutte le imprese, a prescindere dal requisito dimensionale, e a tutti i lavoratori anche assunti dopo il 7 marzo 2015, con contratto cd. a tutele crescenti.

La procedura è scandita dai seguenti momenti: l'affissione del codice disciplinare, la contestazione dell'addebito al lavoratore, la

concessione al lavoratore di un termine a difesa di cinque giorni, l'audizione del dipendente ed infine l'eventuale irrogazione della sanzione.

Sez. L, n. 11584/2025, Amendola F., Rv. 675538-01, si è occupata del tema della latitudine da riconoscere al principio di pubblicità del codice disciplinare ribadendo che, ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione.

Emblematico il caso esaminato dalla Corte, in cui venivano in rilievo condotte ingiuriose e minacciose del dipendente a danno di colleghi, oltre a ulteriori comportamenti irrispettosi verso la clientela e violativi dell'obbligo di attenersi alle condizioni di vendita stabilite dall'azienda, per cui, in coerente applicazione di tale principio, è stata confermata la sentenza impugnata che aveva ritenuto irrilevante l'affissione del codice disciplinare.

La contestazione disciplinare, momento di assoluta centralità nella procedura di irrogazione di tale tipo di licenziamenti, è stata oggetto di attenzione da parte di **Sez. L, n. 00276/2025, Amirante, Rv. 673385-01**, che ne ha puntualizzata la natura di atto unilaterale recettizio, che produce effetti quando giunge nella sfera di conoscenza del destinatario, al quale non è applicabile la regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, riguardante solo gli atti processuali e che si estende agli effetti sostanziali degli stessi solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale.

Sempre in tema di contestazione disciplinare, **Sez. L, n. 04655/2025, Leone, Rv. 673786-01**, ha statuito che l'art. 1, comma 41, della l. n. 92 del 2012, concernente la retrodatazione degli effetti del recesso al giorno della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, si applica anche ai licenziamenti derivanti da procedimenti disciplinari anteriori all'entrata in vigore della citata disposizione (18 luglio 2012), in ragione della considerazione unitaria di tali procedimenti e della necessità di attribuire rilievo al momento di inizio della procedura di contestazione, al fine di garantire il pieno diritto di difesa del lavoratore.

Venendo alle pronunce in tema di termine a difesa, **Sez. L, n. 11741/2025, Caso, Rv. 675551-01**, ha affrontato il caso del lavoratore che abbia designato il rappresentante sindacale per essere assistito nel procedimento disciplinare a proprio carico, facendo specifica richiesta di audizione congiunta e ha affermato che lo stesso ha diritto

di essere sentito, unitamente a quest'ultimo, dal datore di lavoro, senza tuttavia poter pretendere il differimento dell'incontro laddove si limiti ad addurre una generica impossibilità di presenziare, sua o del rappresentante, in quanto l'obbligo di accogliere tale richiesta sussiste solo ove la stessa risponda a un'effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile.

Sez. L, n. 23576/2025, Amendola F., Rv. 676292-01, si è occupata del rispetto del termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, prima della cui scadenza è preclusa, *ex* art. 7, comma 5, St. lav., l'irrogazione della sanzione disciplinare, chiarendo che, stante la funzionalità del medesimo rispetto alle esigenze di tutela dell'incolpato (e non a consentire al datore di lavoro un possibile ripensamento), il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima del decorso di detto termine, ove il lavoratore abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni senza riservarsi ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive, purché l'atto comunicato al datore di lavoro abbia costituito concreto esercizio del diritto di difesa.

Di rilievo nomofilattico **Sez. L, n. 01229/2025, Panariello, Rv. 673570-01**, la quale ha precisato che l'art. 38 c.c.n.l. chimica industria del 19 luglio 2018, deve essere interpretato nel senso che il termine complessivo di sedici giorni dalla contestazione disciplinare, assegnato al datore di lavoro per concludere il procedimento e adottare il licenziamento, va calcolato tenendo conto del precedente termine previsto per le deduzioni difensive del lavoratore, necessariamente dilatorio, di otto giorni dalla medesima contestazione, sicché se il datore di lavoro accorda un termine superiore di otto giorni per le difese del dipendente, su sua richiesta o per ragioni organizzative, come nella specie per la chiusura estiva, il termine complessivo è dato dal maggior lasso temporale concesso per tali difese, cui va ad aggiungersi l'ulteriore termine di otto giorni previsto per la parte datoriale.

Un unico intervento, nell'anno in corso, ha riguardato gli aspetti procedurali in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

In relazione alla specifica procedura preventiva di conciliazione prevista dall'art. 7 della l. n. 604 del 1966, come novellato dalla l. n. 92 del 2012, per le imprese in possesso del requisito dimensionale dell'articolo 18 St. lav., limitatamente ai lavoratori assunti sino al 6 marzo 2015, avendone l'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015 esclusa l'applicabilità, si segnala **Sez. L, n. 15513/2025, Panariello, Rv. 675593-01**, intervenuta sulla questione

del momento a partire dal quale il licenziamento produce effetti, in caso di mancata conciliazione.

La pronuncia, ritenuta la derogabilità *in melius* in favore del lavoratore dell'art. 1, comma 41, della l. n. 92 del 2012, quanto all'individuazione del momento di produzione dell'effetto estintivo del rapporto di lavoro, ha statuito che tale norma debba essere interpretata nel senso che il recesso datoriale assume rilevanza giuridica sin dal momento di avvio del procedimento conciliativo, ma che il prestatore conserva il diritto al preavviso, di modo che, se il preavviso è stato dato, nel primo atto della fattispecie complessa, rappresentato dall'avvio del procedimento conciliativo, o nell'atto finale di licenziamento, l'effetto estintivo si verifica al compimento del relativo periodo (sia pure calcolato a decorrere dal primo atto della fattispecie complessa), mentre, ove non sia stato dato, il lavoratore avrà diritto alla relativa indennità sostitutiva, calcolata in misura diversa a seconda che il rapporto di lavoro sia stato interrotto oppure no al momento di avvio del procedimento conciliativo.

Avuto riguardo, infine, allo specifico settore del lavoro degli autoferrotranvieri, con riferimento alla violazione procedurale consistita nell'aver irrogato il licenziamento disciplinare successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, **Sez. L, n. 00604/2025, Michellini, Rv. 673565-01**, ha ritenuto il recesso nullo per violazione di norma imperativa, con applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, e conseguente diritto alla reintegrazione.

2.10. La revoca del licenziamento.

Nell'anno in rassegna si registra una sola pronuncia massimata in tema di revoca del licenziamento.

In particolare, in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato cd. a tutele crescenti, **Sez. L, n. 26954/2025, Boghetich, Rv. 676760-01**, ha chiarito che il termine perentorio di quindici giorni per l'esercizio del diritto potestativo di revoca del licenziamento, previsto dall'art. 5 della l. n. 23 del 2015, decorre dalla data di impugnazione del recesso datoriale, anche ove quest'ultimo abbia interessato una lavoratrice in gravidanza e indipendentemente dal fatto che, nell'impugnazione suddetta, non si dia conto della gestazione, sicché è irrilevante, ai fini dell'interruzione o sospensione

di detto termine, la successiva produzione di documentazione concernente la gravidanza.

2.11. La rinuncia all'impugnativa del licenziamento.

Lambisce il tema della rinuncia all'impugnativa del licenziamento, **Sez. L, n. 24849/2025, Michelini, Rv. 676535-01**, che, nell'interpretare l'art. 25 del c.c.l. per i dirigenti di aziende FCA e CNH del 12 marzo 2016, che subordina l'erogazione dell'indennità supplementare al dirigente licenziato alla sua rinuncia all'impugnazione del licenziamento mediante conciliazione sindacale, ha chiarito che tale disposizione stabilisce una condizione sospensiva non identificabile con una condizione potestativa semplice, con conseguente applicabilità della finzione di avveramento di cui all'art. 1359 c.c.

Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennità al dirigente licenziato nonostante la mancata sottoscrizione della conciliazione, ritenendo applicabile la finzione di avveramento *ex art. 1359 c.c.* in base al comportamento, contrario a buona fede, tenuto dal datore di lavoro, il quale, in pendenza della condizione, non aveva riscontrato i solleciti del dirigente in ordine al tempo e luogo della sottoscrizione della conciliazione, evidenziando così un interesse contrario al verificarsi della condizione medesima.

2.12. Le conseguenze del licenziamento illegittimo.

Sulla preliminare questione processuale della *causa petendi* dell'azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l'efficacia del licenziamento, **Sez. L, Ordinanza n. 10966/2025, Boghetich, Rv. 674802-01**, ha chiarito che la stessa va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell'atto denunciato nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimità diverso e non tempestivamente dedotto.

Sez. L, n. 13688/2025, Cinque, Rv. 675572-01, in merito alla retribuzione globale di fatto del lavoratore licenziato, rilevante per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui al novellato art. 18, comma 4, St. lav., ha chiarito che la stessa deve essere commisurata a quella che egli avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare, assumendo come parametro la retribuzione base e i compensi di carattere continuativo legati alle modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, di modo che, in caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato di un contratto di agenzia, è coerente

con la funzione dell'anzidetta indennità il calcolo dell'ultima retribuzione globale effettuato sulla media delle provvigioni percepite negli ultimi dodici mesi del rapporto.

In tema di *aliunde perceptum*, **Sez. L, n. 20686/2025, Buffa, Rv. 675865-01**, ha affermato che, nell'ambito del contratto cd. a tutele crescenti, alla declaratoria di illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, con condanna del datore al risarcimento dei danni a norma del successivo comma 2, consegue il diritto del lavoratore alla misura minima risarcitoria delle cinque mensilità, anche ove abbia trovato un'occupazione alternativa prima del decorso di cinque mesi, restando irrilevante l'*aliunde perceptum* (detraibile in generale dall'indennità risarcitoria complessiva) maturato nel detto periodo.

Allo specifico settore dei trasporti pubblici si riferisce **Sez. L, n. 11147/2025, Boghetich, Rv. 675256-01**, nella quale si è precisato che in tema di licenziamento disciplinare, non sono applicabili retroattivamente le previsioni del c.c.n.l. di settore che, in data successiva all'infrazione contestata e al provvedimento espulsivo, prevedono, in relazione ai medesimi fatti, una sanzione meramente conservativa, dal momento che l'apparato sanzionatorio di cui all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970 (come novellato dalla l. n. 92 del 2012) e all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nel riservare la tutela reintegratoria ai casi di abuso consapevole del potere disciplinare, postula una sicura e chiaramente intellegibile conoscenza preventiva, da parte del datore di lavoro, dell'illegittimità del provvedimento espulsivo, derivante o dalla insussistenza del fatto contestato ovvero dalla pacifica riconducibilità del comportamento a una delle fattispecie che le parti sociali, nell'esercizio dell'autonomia negoziale collettiva, hanno previamente qualificato come inidonee a giustificare l'espulsione del lavoratore.

Infine, **Sez. L, n. 24201/2025, Cinque, Rv. 676054-01**, ha affermato che in caso di recesso intimato dal datore di lavoro in relazione ad un patto di prova nullo, integrandosi un'ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, deve essere riconosciuta la tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte cost. n. 128 del 2024.

2.13. Il licenziamento in contesti internazionali.

Si segnalano, per la singolarità del contesto in cui intervengono, due pronunce dell'anno in rassegna che si occupano di licenziamenti caratterizzati da un duplice criterio di collegamento territoriale ed

affrontano rispettivamente un profilo di giurisdizione e uno di individuazione della legge applicabile.

In punto di giurisdizione, **Sez. L, n. 24999/2025, Leone, Rv. 676497-01**, in controversia instaurata da una dipendente dell'ambasciata di uno Stato estero per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato, ha ritenuto insussistente la giurisdizione del giudice italiano rispetto alla domanda di reintegra nel posto di lavoro, ostandovi il principio di immunità ristretta di cui all'art. 11 della Convenzione ONU di New York del 2 dicembre 2004, recepita dall'Italia con l. n. 5 del 2013, trattandosi di domanda che investe in via diretta l'esercizio di poteri pubblicistici dell'ente straniero. La giurisdizione nazionale italiana è stata invece affermata in relazione agli aspetti patrimoniali della controversia, direttamente o indirettamente collegati all'impugnazione del licenziamento, in quanto in sé non idonei a incidere sull'autonomia e sulle potestà pubblicistiche del predetto ente, salvo il caso in cui ricorrano ragioni di sicurezza *ex* art. 2, lett. d), della citata Convenzione.

Nell'individuazione della legge applicabile in caso di contratto di lavoro che presenti un duplice criterio di collegamento territoriale, **Sez. L, n. 26173/2025, Micheli, Rv. 676542-01**, nel cassare l'impugnata sentenza che, in tema di licenziamento individuale, aveva applicato in parte la legge italiana e in parte quella straniera, ha affermato che in casi siffatti deve essere determinata l'unica legge applicabile secondo il principio del cd. collegamento più stretto sancito dall'art. 8 del reg. CE n. 593 del 2008, come interpretato dalla giurisprudenza della CGUE, tenendo conto di indici quali luogo di lavoro effettivo, il paese in cui il lavoratore versa le imposte e le tasse sui redditi della propria attività e nel quale è iscritto al sistema di previdenza sociale, infine i parametri presi in considerazione per stabilire la retribuzione.

3. I licenziamenti collettivi.

La legge n. 223 del 1991 prevede il licenziamento collettivo come licenziamento intimato all'esito di un periodo di integrazione salariale straordinaria (articolo 4) oppure da una impresa che occupa più di 15 dipendenti e che effettua almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni in una unità produttiva o nella stessa provincia.

Come per il licenziamento individuale, anche per i licenziamenti collettivi le conseguenze dei vizi di legittimità non sono omogenee, trovando applicazione l'art. 5 della l. n. 223 del 1991 come modificato dalla l. n. 92 del 2012 e l'art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2015.

Sul punto si registrano, nell'anno in corso, tre pronunce significative.

In chiave delimitativa dell'ambito di operatività della procedura prevista per i licenziamenti collettivi dall'art. 24 della l. n. 223 del 1991, **Sez. L, n. 24920/2025, Panariello, Rv. 676544-01**, ha escluso che la stessa si applichi, *ex art.* 7, comma 4-*bis*, d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008, al licenziamento di lavoratori per cessazione dell'appalto, ove essi siano riassunti alle medesime condizioni dall'impresa subentrante, a meno che la riassunzione sia mancata per almeno cinque dipendenti, riespandendosi in tal caso la disciplina generale del licenziamento collettivo.

In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato illegittimo, per inosservanza della procedura di cui all'art. 24 l. n. 223 del 1991, il licenziamento intimato dall'impresa cessata dall'appalto ad un operaio, unico dipendente a non essere stato riassunto da quella subentrata, licenziamento che andava piuttosto qualificato come individuale per giustificato motivo oggettivo.

Sez. L, n. 03042/2025, Amendola F., Rv. 673869-01, con principio estensibile, al ricorrere dei medesimi caratteri dell'ente datoriale, anche di là dallo specifico caso, che ha riguardato l'Azienda di promozione turistica della Provincia di Venezia, ha escluso l'applicabilità a quest'ultima della disciplina sui licenziamenti collettivi di cui alla l. n. 223 del 1991, in quanto avente natura di ente pubblico non economico, come desumibile dalla sua configurazione statutaria.

In tema di procedura di riallocazione del personale in eccedenza di società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 1, commi 563 - 568, della l. n. 147 del 2013, prodromica e strettamente collegata a quella di riduzione del personale *ex artt.* 4 e 24 della l. n. 223 del 1991, **Sez. L, n. 10224/2025, Casciaro, Rv. 674825-01**, ha precisato la nozione di ente controllante tenuto ad espletarla, chiarendo che la stessa va desunta, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 33 del 2013 (*ratione temporis* applicabile), dalla disciplina dell'art. 2359 c.c., che impone di apprezzare non soltanto la percentuale numerica della partecipazione azionaria in capo all'ente pubblico, ma anche l'esercizio di poteri di ingerenza e condizionamento, sia tramite i voti esercitati sia in virtù di particolari vincoli contrattuali, potendo la situazione di controllo atteggiarsi anche in termini di controllo congiunto.

Nella specie, riguardante la sussistenza di un obbligo di riallocazione di un dipendente di Fiera di Roma s.r.l. da parte della

Regione Lazio e di Roma Capitale, è stata cassata la sentenza impugnata che lo aveva escluso dando rilievo al solo fatto che queste ultime detenevano partecipazioni di minoranza, senza valutare se fosse previsto un potere di nomina dei vertici aziendali o dei componenti degli organi sociali.

CAPITOLO XXII

IL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO PRIVATIZZATO

(DI LUCA D'ADDARIO)

SOMMARIO: 1. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: introduzione. - 2. I principi generali. - 3. La costituzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego privatizzato. - 3.1. Il reclutamento mediante procedure concorsuali: regole ed eccezioni. Le progressioni di carriera. - 3.2. I contratti di lavoro flessibili. - 4. Retribuzione e altri trattamenti economici. - 5. Parità di trattamento. - 6. Classificazione del personale: categorie qualifiche e mansioni. - 7. Mobilità. - 8. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. - 9. Disciplinare. - 10. La cessazione del rapporto di lavoro. - 11. La dirigenza. - 12. Il personale scolastico. - 13. Università. - 14. L'emergenza pandemica.

1. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: introduzione.

Le pronunce rese dalla S.C. in materia di pubblico impiego privatizzato saranno esaminate seguendo lo sviluppo del rapporto lavorativo dal momento costitutivo alla sua cessazione, passando per i diritti retributivi, le diverse vicende modificative, la materia disciplinare.

Analogamente alla precedente rassegna annuale si è ritenuto necessario dedicare alla dirigenza ed al personale scolastico un paragrafo *ad hoc*, mentre in relazione alle pronunce in tema di giurisdizione nel pubblico impiego, si fa rinvio, al Capitolo IV del Volume terzo.

2. I principi generali.

Nel corrente anno alcune pronunce si segnalano per l'affermazione di alcuni principi di ambito più generale.

Sez. L, n. 16926/2025, Casciaro, Rv. 675615-01, ha affermato che l'equiparazione dell'organismo di diritto pubblico alle pubbliche amministrazioni riguarda i segmenti di attività strettamente legati all'affidamento dei contratti, ferma restando la possibilità di ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui l'ente è preposto, di modo che il rapporto di lavoro con il personale dipendente - segnatamente, sotto il profilo della relativa interruzione conseguente allo scioglimento della società - non è soggetto alle norme del T.U. sul pubblico impiego ma alla disciplina privatistica.

Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimamente indirizzata, ai lavoratori alle

dipendenze del COTIR - Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue s.c.a.r.l. in liquidazione - una dichiarazione di esubero *ex art.* 4, l. n. 223 del 1991, escludendo la natura di ente pubblico del suddetto organismo e, conseguentemente, l'applicabilità ai suoi dipendenti tanto del c.c.n.l. Enti locali, quanto del d.lgs. n. 165 del 2001.

Significativa altresì, **Sez. L, n. 12128/2025, Bellè, Rv. 675392-01**, secondo la quale, nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore, in considerazione del suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, purché esse non siano completamente estranee alla sua professionalità e ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, e sempre che la richiesta di svolgere mansioni inferiori sia marginale rispetto a quelle qualificanti ovvero, laddove non ricorra tale aspetto, sia meramente occasionale, fermo restando lo svolgimento in via prevalente delle suddette attività qualificanti.

In occasione della già menzionata pronuncia la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato l'illegittimità dell'assegnazione di una infermiera a mansioni proprie di un operatore sociosanitario, in quanto non effettuata in via marginale ed occasionale bensì in maniera prevalente, riguardando buona parte della giornata lavorativa, nonché "costante e sistematica".

Di indubbia valenza generale il principio espresso da **Sez. L, n. 08674/2025, Marotta, Rv. 675549-02**, a tenore della quale il bando di concorso per assistente giudiziario, riservato ai soli cittadini italiani, integra una riserva di nazionalità di natura discriminatoria, avendo ad oggetto l'attribuzione di funzioni ausiliarie che non comportano l'esercizio diretto di poteri pubblici di coercizione o di imperio nei confronti di terzi.

Con la stessa pronuncia si è precisato che nelle discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalità, ai sensi degli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 e dell'art. 43 del d.lgs. n. 286 del 1998, sussiste la legittimazione ad agire in capo alle associazioni e agli enti previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 215 del 2003 (**Sez. L, n. 08674/2025, Marotta, Rv. 675549-01**).

In tema di condotta antisindacale posta in essere dalla P.A., **Sez. L, n. 23372/2025, Bellè, Rv. 676155-02**, ha affermato che, sebbene per la configurabilità della condotta antisindacale di cui all'art. 28 l. n. 300 del 1970, sia sufficiente un comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, ove si denunci l'antisindacalità di un

comportamento posto in essere da una P.A., asseritamente discendente dall'attuazione di una legge di sospetta illegittimità costituzionale, si deve tener conto che essa non può non conformarsi alla normativa vigente *ex* artt. 97 e 136 Cost. e che, per l'accoglimento della domanda ai sensi del citato art. 28, deve potersi riconoscere, al momento di adozione della relativa pronuncia giudiziale - e quindi all'esito dell'ipotetico accoglimento della questione di legittimità costituzionale - la persistenza di un interesse sindacale attuale a rimuovere gli effetti pregressi o inibire comportamenti futuri.

Di ambito generale anche la già altrove citata **Sez. L, n. 21714/2025, Cavallari, Rv. 676070-02**, la quale, nell'ambito di una controversia insorta tra una operatrice sanitaria e l'Azienda presso la quale aveva intrattenuto il proprio rapporto lavorativo, ha specificato che, in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, la prova di tale nesso può essere generalmente ricavata in via presuntiva sulla base dello spontaneo riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell'equo indennizzo per causa di servizio, ove vengano in rilievo il medesimo fatto generatore e l'identico pregiudizio, salvo che non ricorrano particolari ragioni che giustifichino un esito difforme, che il giudice è tenuto ad indicare specificamente nella motivazione. Dimostrato il nesso causale, spetta al datore provare di aver adottato, nel caso concreto, tutte le cautele necessarie.

Ed invero, con la medesima decisione (**Rv. 676070-01**), si è altresì chiarito che in caso di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, l'accertamento del nesso causale rilevante ai fini dello spontaneo riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello necessario per ottenere la condanna del medesimo datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla stessa prestazione lavorativa e all'identico evento dannoso, con la conseguenza che, una volta dimostrato il suddetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento lesivo.

Sotto il profilo soggettivo, **Sez. L, n. 08676/2025, Buconi, Rv. 674484-01** ha affermato che la nozione di incaricato di pubblico servizio, di cui all'art. 358 c.p., va determinata in base alla connotazione oggettiva e funzionale dell'attività esercitata, la quale, in positivo, è disciplinata da norme di diritto pubblico, ma presenta due requisiti negativi, in quanto, da un lato, manca dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione e, dall'altro, non ricomprende le attività che si risolvono nello svolgimento di

mansioni di ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale; rivestono quindi tale qualifica gli operai forestali stagionali addetti al servizio antincendio di cui all'art. 7, commi 1 e 6, della l. n. 353 del 2000, in quanto l'attività a cui sono prevalentemente adibiti rientra nei fini istituzionali dell'amministrazione forestale ed implica compiti intellettivi, che comportano la conoscenza e l'applicazione di normative, ancorché di livello esecutivo, cioè competenze e un grado di autonomia operativa tali da escludere incombenze puramente materiali.

Sez. L, n. 24556/2025, Garri G., Rv. 676183-01, ha precisato che il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico all'Ente lirico regionale "Teatro Massimo Bellini", ai sensi dell'art. 1 della l.r. Sicilia n. 19 del 1986, comporta l'applicazione del regime previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con conseguente necessità, ai fini del riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, che lo stesso sia autorizzato dal datore di lavoro.

L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), secondo quanto affermato da **Sez. L, n. 20278/2025, Garri G., Rv. 675830-01**, come desumibile dall'art. 4 della legge istitutiva (d.lgs. n. 162 del 2007) e dall'art. 8 del d.lgs. n. 300 del 1999, ha natura di amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo e con personalità giuridica, la quale svolge attività di cura di interessi pubblici di rilievo nazionale che lo Stato è tenuto ad assicurare anche in adempimento di obblighi di derivazione comunitaria, sicché, in assenza di una norma derogatoria quale quella dettata, per le Agenzie fiscali, dall'art. 72 del citato d.lgs. n. 300 del 1999, deve ritenersi operante l'art. 1 del r.d. n. 1611 del 1933, che assegna all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo.

Si segnala altresì, anche per i delicati risvolti ordinamentali, una pronuncia in tema di magistratura onoraria.

Sez. L, n. 12488/2025, De Marinis, Rv. 675620-02, ha affermato che pur dovendosi escludere che il rapporto di servizio del magistrato onorario sia riconducibile ad un rapporto di lavoro di natura subordinata con il Ministero della Giustizia, ai fini dell'applicazione della disciplina sanzionatoria dell'abusiva reiterazione del contratto a termine rileva la nozione di "lavoratore" propria del diritto dell'Unione, come delineata dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 16 luglio 2020, in causa C-658/18, per la quale è essenziale che, per un certo periodo di tempo, un soggetto fornisca a un altro, sotto la direzione di quest'ultimo, prestazioni non

meramente marginali e accessorie, percependo in cambio una retribuzione.

In occasione di tale pronuncia, la S.C. ha altresì chiarito (**Rv. 675620-01**) che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in relazione al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio, la domanda di un giudice di pace volta all'accertamento della sua qualità di "lavoratore" ai sensi del diritto eurounitario (nella specie quale presupposto per il riconoscimento del danno "comunitario" per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine) e della spettanza del conseguente trattamento economico e normativo, in relazione alla quale il riferimento al trattamento spettante al magistrato togato sia assunto come mero parametro.

In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, **Sez. L, n. 06159/2025, Sarracino, Rv. 674432-01**, ha affermato che la domanda con cui si contesti la scelta dell'amministrazione, compiuta a seguito della determinazione della nuova consistenza delle dotazioni organiche di personale, di indire un nuovo concorso per interni, già dipendenti dell'amministrazione stessa, invece di utilizzare lo scorrimento della graduatoria del precedente concorso destinato agli esterni, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché si controverte sulle scelte discrezionali di macro-organizzazione compiute dalla P.A., a nulla rilevando la perdurante efficacia della graduatoria approvata in esito al precedente bando.

In applicazione di tale principio la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda volta all'accertamento del diritto dei candidati idonei non vincitori ad essere assunti mediante scorrimento della graduatoria, previa declaratoria di illegittimità della scelta macro-organizzativa della P.A. di indire un nuovo concorso.

In tema di competenza, **Sez. L, n. 16005/2025, Fedele, Rv. 675598-01** ha affermato che in tema di controversie relative al pubblico impiego, il principio per il quale, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla medesima P.A., la competenza per territorio va determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio al momento del deposito del ricorso, si applica anche ai giudizi relativi al diritto del docente a tempo determinato a fruire della cd. carta docente alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato.

La S.C. ha infatti evidenziato come, pur venendo in rilievo una serie di contratti a termine intrattenuti presso istituti ricadenti in

diversi ambiti territoriali - astrattamente suscettibili di radicare la competenza di giudici diversi ovvero di far scattare il criterio residuale *ex* art. 413, comma 7, c.p.c. -, l'oggetto della controversia giustifica l'unitaria considerazione di tali contratti per valorizzare la continuità fra quelli cessati e quello in essere al momento del deposito della domanda, al fine di sostanziare il presupposto dell'attualità dell'inserimento nel sistema scolastico, necessario per l'accoglimento della richiesta di adempimento in forma specifica.

Sempre in linea generale deve infine essere richiamata **Sez. L, n. 05470/2025, Tricomi I., Rv. 674172-01**, nella quale si è affermato che la difesa diretta della P.A. nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti, che l'art. 417-*bis* c.p.c., con norma eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica, prevede per le controversie di lavoro pubblico contrattualizzato, non si applica secondo a quelle riguardanti il rapporto di lavoro delle persone detenute, che ha natura privatistica, poiché relativo a prestazioni svolte nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private.

3. La costituzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego privatizzato.

Il reclutamento del personale avviene, di regola, secondo quanto stabilito dall'art. 97 Cost., mediante concorso pubblico e, almeno per far fronte al fabbisogno ordinario, implica la conclusione di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001).

La conclusione di contratti di lavoro flessibile costituisce una eccezione.

Nei prossimi paragrafi saranno anzitutto passate in rassegna le pronunce della S.C. relative alle procedure selettive, per poi esaminare le decisioni in materia di lavoro flessibile.

3.1. Il reclutamento mediante procedure concorsuali: regole ed eccezioni. Le progressioni di carriera.

Significativa risulta innanzi tutto **Sez. L, n. 08675/2025, Casciaro, Rv. 674489-01**, secondo la quale la riammissione in servizio del lavoratore dimissionario non è configurabile come diritto soggettivo, in quanto presuppone la scelta discrezionale della P.A. di coprire il posto vacante senza avviare una nuova procedura concorsuale, ma utilizzando gli esiti di una procedura precedente, previo rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi

previsti dalla legge in funzione esclusiva dell'interesse pubblico alla copertura; pertanto, il lavoratore può dolersi solamente dell'inadempimento da parte della P.A. dei cosiddetti obblighi strumentali, relativi sia alla tempestività nell'esame della domanda e al rispetto dei suddetti criteri generali, sia alla congruità della motivazione del diniego di riammissione in servizio.

In tale occasione la S.C. ha conseguentemente cassato la sentenza di merito che, nel rigettare il gravame dell'Agenzia delle Entrate, aveva accertato il diritto del dipendente alla ricostituzione del rapporto di lavoro ed emesso pronuncia di cessata materia del contendere, a fronte del rifiuto di sottoscrizione del contratto per sopravvenuta perdita di interesse da parte del lavoratore.

Sez. L, n. 19849/2025, Fedele, Rv. 675843-01, ha affermato che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la scelta dell'amministrazione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria degli idonei di un precedente concorso per la copertura di posti vacanti equivale, a tutti gli effetti, alla determinazione di procedere a nuove assunzioni, sicché anche per tale scorrimento si pone l'obbligo di rispettare la quota di riserva prevista dalla l. n. 68 del 1999, ferma restando la necessità di considerare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta dall'amministrazione.

Sez. L, n. 32831/2025, Bellè, Rv. 677126-01 ha affermato che il difetto di un requisito di accesso al concorso (nella specie rappresentato dall'abilitazione all'insegnamento in relazione al concorso per il reclutamento di insegnanti di ruolo per il triennio 2016-2019) non può essere sanato *ex post* in conseguenza del superamento di fatto delle prove d'esame, cui il candidato sia stato ammesso con riserva in forza di provvedimento giurisdizionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2-*bis* del d.l. n. 115 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 168 del 2005 - e ciò anche nel caso in cui sia disposto, per legge, l'integrale scorrimento delle graduatorie - atteso che detta norma riguarda le sole procedure cd. idoneative, finalizzate alla verifica di determinate capacità tecniche, e non quelle concorsuali, destinate, invece, a dispiegare effetti solo verso chi ad esse legittimamente partecipi in via comparativa, e, comunque, non consente, anche sul piano testuale, la sanatoria della posizione di chi fosse ab origine privo di un titolo necessario per partecipare al concorso.

Sez. L, n. 29090/2025, Bellè, Rv. 677018-01, ha precisato come l'art. 30, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 165 del 2001 (*ratione temporis* vigente), nel disporre che le P.A., prima di procedere ai concorsi sui posti vacanti, devono dare corso alla mobilità immettendo

prioritariamente in ruolo i dipendenti, appartenenti alla stessa area funzionale, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo e richiedenti il trasferimento, si riferisce solo alle predette forme di dislocazione del dipendente presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza - imperniate sul preminente interesse dell'amministrazione di destinazione ad usufruire delle sue prestazioni -, e non anche ad altre forme, caratterizzate dal preminente interesse del lavoratore ad operare presso detta amministrazione.

In applicazione del principio, la S.C. ha conseguentemente cassato la decisione impugnata con la quale era stata accolta la domanda di una dipendente di essere immessa nei ruoli dell'amministrazione presso cui prestava servizio in assegnazione temporanea per esigenze familiari, ai sensi dell'art. 42-*bis* del d.lgs. n. 151 del 2001.

In relazione alle società a totale partecipazione pubblica aventi ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, **Sez. L, n. 17207/2025, Michelini, Rv. 675663-01** ha affermato che le stesse, in forza dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 (nel testo applicabile *ratione temporis*), ai fini del reclutamento del personale devono osservare, a pena di nullità del contratto di lavoro, le procedure concorsuali e selettive proprie delle amministrazioni pubbliche, non potendo conseguentemente operare la regola della conversione del contratto a termine affetto da nullità in rapporto a tempo indeterminato.

Sez. L, n. 04433/2025, Cavallari, Rv. 673734-01, ha affermato che l'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede l'assunzione obbligatoria per chiamata diretta e nominativa, da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici, del coniuge superstite e dei figli del personale deceduto nell'espletamento del servizio delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e della Polizia municipale, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla l. n. 466 del 1980, non trova applicazione - in vigenza dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 -, alle società cd. "*in house*", cui si applica invece, fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2015, l'art. 7, comma 1, l. n. 68 del 1999, nel testo *ratione temporis* vigente.

Sez. L, n. 03250/2025, Buconi, Rv. 673720-01, ha affermato che il blocco delle assunzioni stabilito dall'art. 8 della l.r. Puglia n. 32 del 2001 costituisce fatto impeditivo all'assunzione di personale, sicché - pur a fronte dell'utile collocazione nella graduatoria di merito all'esito del positivo superamento del concorso - non si configura

l'insorgenza di un diritto all'assunzione sospensivamente condizionato alla rimozione del blocco e l'illegittima instaurazione di rapporti lavorativi interinali con altri dipendenti non può essere di per sé sola considerata contraria a correttezza e buona fede e resta irrilevante, in mancanza delle dovute specificazioni, ai fini della valutazione del conseguente permanere del blocco medesimo.

In relazione alla mancata o ritardata assunzione addebitabile alla P.A., **Sez. L, n. 17367/2025, Marotta, Rv. 675651-01** ha affermato che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, è tenuto ad allegare unicamente il pregiudizio consistente nella tardiva od omessa attribuzione del posto e, quindi, nella perdita delle retribuzioni che avrebbe potuto conseguire, senza che occorra l'allegazione esplicita della condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore, le quali costituiscono piuttosto elementi di prova del danno, ferma la necessità che il giudice di merito, in presenza di un quadro fattuale coerente e di una plausibile “pista probatoria”, eserciti i poteri istruttori d'ufficio previsti dal codice di rito.

In tema di progressione in carriera si segnala, innanzi tutto, **Sez. L, n. 20430/2025, Bellè, Rv. 675772-01**, secondo la quale il dipendente pubblico che, in sede di valutazione periodica del rendimento, sia stato valutato positivamente non ha interesse ad agire per la modifica *in melius* del giudizio ricevuto, sulla base di ragioni di carattere esclusivamente morale, quante volte non deduca che tale giudizio ha pregiudicato i suoi interessi inerenti all'attribuzione di incentivi economici ovvero ha comportato un nocumento in vista di future progressioni giuridiche ed economiche.

Sez. L, n. 19922/2025, Di Paolantonio, Rv. 676059-01, ha affermato che l'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, non pone un divieto assoluto di indizione di procedure per la progressione di carriera ma ne limita solo gli effetti, nel senso di escludere che le stesse possano comportare, per gli anni indicati, un aumento del trattamento retributivo, senza che siano consentite deroghe per le selezioni riguardanti progressioni con decorrenza retroattiva, in accordo con la ratio della disposizione, volta ad evitare maggiori aggravii sui bilanci pubblici.

In tale circostanza la S.C., accogliendo il ricorso di un avvocato interno dell'INPS, utilmente collocatosi in graduatoria rispetto ad una procedura selettiva indetta il 10 ottobre 2011, ha affermato che l'Istituto era tenuto a riconoscere gli effetti giuridici con decorrenza

dalla data indicata nel bando e quelli economici dalla cessazione del “blocco” posto dalla normativa di contenimento della spesa pubblica, ossia dal 1° gennaio 2015, con esclusione del periodo 2011-2013, interessato dalla suddetta disposizione.

Sez. L, n. 20490/2025, Buconi, Rv. 675858-01, ha stabilito che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la progressione verticale non comporta un passaggio di ruolo in senso proprio ma solo un cambio di area di inquadramento ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva, cui il legislatore ha riservato la determinazione del trattamento retributivo, di modo che l’assegno ad personam previsto dall’art. 24 del c.c.n.l. comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri - determinato nell’ambito della riserva contenuta nell’art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001 - non soggiace all’abrogazione del divieto di *reformatio in peius* di cui all’art. 1, commi 458 e 459, della l. n. 147 del 2013.

Sez. L, n. 21797/2025, Cavallari, Rv. 676072-01, ha affermato che la sentenza passata in giudicato che annulla la graduatoria di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva nei confronti di tutti controinteressati, stante la sua natura costitutiva, non può essere resa inefficace da altra decisione, divenuta definitiva in epoca successiva, che affermi la validità della detta procedura, atteso che la modifica delle situazioni giuridiche venuta in essere non può più essere rimossa da pronunce posteriori, anche se fondate su ricostruzioni diverse e, in apparenza, incompatibili.

In tale occasione la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di una dipendente del Ministero dell’Interno, volta all’accertamento dell’illegittimità dell’atto di retrocessione dalla posizione F2 a quella F1 e della conseguente richiesta di recupero delle somme versate in eccesso da parte della P.A., sull’erroneo presupposto che il giudicato, a lei favorevole, intervenuto in relazione al rigetto della domanda di annullamento della graduatoria proposta da altro dipendente, prevalesse, in quanto successivo, su quello, antecedente, che aveva invece annullato la graduatoria a seguito della domanda di un ulteriore dipendente, senza tener conto della natura costitutiva di tale ultima pronuncia e dell’impossibilità di configurare un conflitto di giudicati, in difetto dei relativi presupposti rappresentati dall’identità di tutte le parti, del *petitum* e della *causa petendi*.

Sez. L, n. 02879/2025, Cavallari, Rv. 673717-01, ha chiarito che la procedura di contraddittorio prevista dall’art. 9, comma 4, del c.c.n.l. del 31 marzo 1999 (revisione sistema classificazione

professionale del comparto Regioni e autonomie locali) non trova applicazione nel caso in cui l'incarico del dipendente sia revocato in seguito alla soppressione delle posizioni organizzative della P.A. interessata, avvenuta in attuazione di un accordo concluso con le organizzazioni sindacali.

In tema di inquadramento del personale, deve segnalarsi **Sez. L, n. 02885/2025, Cavallari, Rv. 673718-01** secondo la quale l'ufficio stampa delle pubbliche amministrazioni, disciplinato dalla l. n. 150 del 2000, pur prevedendo l'iscrizione all'albo professionale dei relativi addetti e un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle organizzazioni sindacali dei giornalisti, è un'articolazione organizzativa finalizzata a un'attività d'informazione istituzionale e si colloca nella struttura gerarchica degli enti per il tramite del capo ufficio stampa. Il personale che vi presta servizio - se non incardinato nell'ufficio già prima dell'entrata in vigore della suddetta legge - è pertanto da ricondurre, anche mediante l'individuazione di profili professionali specifici in sede di contrattazione collettiva, alla posizione di addetto all'ufficio stampa pubblico, che, pur trovando nella previa iscrizione all'albo dei giornalisti un requisito fondante di professionalità, non è assimilabile alla figura del giornalista di cui alla l. n. 69 del 1963, in quanto sottoposto a direttive e privo della spiccata autonomia nell'acquisizione delle notizie e nell'esercizio del diritto di critica che caratterizzano l'attività giornalistica.

Sez. L, n. 29038/2025, Buconi, Rv. 677062-01 ha precisato che l'art. 21-*quater* del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015, che autorizza il Ministero della Giustizia a indire procedure selettive interne per la progressione di carriera dei dipendenti in possesso dei requisiti di legge, ha natura meramente programmatica e non attribuisce, dunque, alcun diritto agli interessati, di modo che non può riconoscersi natura perentoria al termine del 30 giugno del 2019, contemplato dal successivo accordo sindacale del 26 aprile 2017 per la definizione della procedura, essendo l'impegno assunto dall'Amministrazione con tale accordo subordinato al rispetto di quanto previsto dal suddetto art. 21-*quater*.

Sez. L, n. 11942/2025, Di Paolantonio, Rv. 675540-01 ha affermato che laddove la procedura di rinnovo della carica di direttore generale dell'ENAM non risulti perfezionata con la stipula del contratto e si verifichi, ai sensi dell'art. 7, comma 3-*bis*, d.l. n. 78 del 2010, la soppressione dell'ente con conseguente subentro dell'INPDAP, è legittima la determinazione di mancato rinnovo dell'incarico, giacché la normativa sopravvenuta determina

l'impossibilità giuridica della prestazione oggetto del contratto e la sua conseguente risoluzione, per ragioni dovute alla diversa organizzazione dell'amministrazione subentrante e al venir meno della pregressa funzione apicale.

Nel rinviare, per le pronunce relative all'accesso al servizio nel settore scolastico, al successivo paragrafo 12, si segnalano, quanto ad altri particolari settori del pubblico impiego, le seguenti pronunce.

Sez. L, n. 17866/2025, Cavallari, Rv. 675761-01, ha precisato che in tema di pubblico impiego presso gli enti locali, al mancato rispetto dei presupposti stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000 - che disciplinano due distinte tipologie di assunzione a tempo determinato, la prima sostitutiva di un'assunzione a tempo indeterminato per un posto di ruolo, la seconda funzionale a far fronte a un'esigenza straordinaria dell'ente, al di fuori dell'ordinaria dotazione organica - consegue la nullità dei relativi contratti, dalla quale può derivare il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito, la cui sussistenza ed entità devono essere provate dall'interessato.

Sez. L, n. 10518/2025, Cavallari, Rv. 674799-01, ha affermato che il personale dei ruoli della Polizia di Stato che transita in quelli civili del Ministero dell'Interno mantiene, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 339 del 1982, il diritto all'inquadramento acquisito nella P.A. di provenienza e al riconoscimento dell'anzianità ai fini della conservazione di un trattamento economico non inferiore a quello precedente, ma, una volta passato nella nuova P.A., soggiace al regime giuridico di quest'ultima, sicché le progressioni economiche orizzontali successive al trasferimento saranno disciplinate, in applicazione degli artt. 11 del d.P.R. n. 339 del 1982 e 2 del d.P.R. n. 551 del 1981, dalla contrattazione collettiva, nazionale e integrativa, dell'amministrazione di destinazione, che potrà attribuire un maggior valore al servizio reso alle proprie dipendenze rispetto all'attività lavorativa svolta presso la Polizia di Stato.

In relazione all'avviamento obbligatorio dei lavoratori appartenenti alle cosiddette categorie protette, **Sez. L, n. 06128/2025, Cavallari, Rv. 674220-01** ha precisato che le società a partecipazione pubblica, di cui all'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, hanno il diritto di non assumere i lavoratori avviati che non siano in possesso dei requisiti indicati nei provvedimenti adottati, ai sensi del medesimo art. 18, per determinare criteri e modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi, fra i quali può rientrare l'assenza di condanne penali per delitto non colposo punito con pena detentiva.

3.2. I contratti di lavoro flessibili.

Nel pubblico impiego, la possibilità di far ricorso a contratti di lavoro flessibile è contemplata dai commi 2 e ss. dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, ma è circondata da molteplici cautele, allo scopo di contenerne gli abusi.

Qualora questi si verificino, è peraltro noto come la violazione di disposizioni imperative in materia di assunzioni non possa giustificare l'immissione in ruolo, ma, di regola, solo il risarcimento del danno.

Nell'anno in rassegna sono intervenute, in materia, alcune pronunzie che hanno puntualizzato alcuni aspetti di significativo rilievo.

Deve innanzi tutto essere segnalata **Sez. L, n. 21527/2025, Fedele, Rv. 676048-02**, nella quale si è precisato che in materia di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di una serie di contratti di lavoro autonomo che, in seguito ad accertamento giudiziario, risultino dissimulare un rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore, pur non potendo conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha diritto alla tutela di cui all'art. 2126 c.c., oltre che alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso.

La medesima pronuncia ha, altresì, affermato (**Rv. 676048-01**) che dall'accertamento giudiziale della dissimulazione di un rapporto di lavoro subordinato, attraverso il ricorso ad una serie di contratti di lavoro autonomo, consegue il diritto del lavoratore al risarcimento del cd. "danno comunitario", in conformità con il canone di effettività della tutela giurisdizionale affermato dalla Corte di Giustizia UE (in particolare con ordinanza del 12 dicembre 2013, in causa C-50/13), atteso che, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, il dipendente non gode della più intensa protezione data dalla garanzia della conversione in rapporto a tempo indeterminato, esclusa dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Sez. L, n. 27634/2025, Buconi, Rv. 67682-01, ha chiarito che in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13, sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie

omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (*ratione temporis* vigente), per trarne una nozione di "danno comunitario" presunto, avente valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, mentre per il secondo agevola l'onere probatorio del danno subito.

Sez. L, n. 30779/2025, Bellè, Rv. 677019-01, ha precisato come in tema di pubblico impiego, non costituisce misura idonea a sanare l'illecito conseguente alla reiterazione abusiva di contratti a termine di supplenza nei confronti dei docenti di religione cattolica, conclusi secondo le regole di cui alla legge n. 186 del 2003, la procedura straordinaria e riservata di immissione in ruolo di cui all'art. 1-*bis*, comma 2, del d.l. n. 126 del 2019 (conv. con mod. dalla l. n. 159 del 2019, e modificato dall'art. 47, co. 9, del d.l. n. 36 del 2022, conv. con mod. dalla l. n. 79 del 2022, e poi dall'art. 20, co. 6, del d.l. n. 75 del 2023, conv. con mod. dalla l. n. 112 del 2023), attuata con D.M. n. 9 del 2024, in quanto non caratterizzata da automatismo ma consistente in una verifica selettiva, da svolgersi, oltre che sulla base della valutazione dei titoli, mediante prova orale di natura didattico-metodologica, con riferimento anche all'uso delle tecnologie ed alla conoscenza della lingua inglese.

Nella pronuncia si è infatti chiarito che deve riconoscersi portata riparatoria alle procedure caratterizzate da forme di blanda selezione, per tali intendendosi quelle che, fermo l'automatismo dell'immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati, in ragione dei tempi - comunque da circoscrivere in un periodo contenuto - necessari per l'attribuzione del posto.

4. Retribuzione e altri trattamenti economici.

Le pronunce del corrente anno in tema di retribuzione e, più in generale, di compensi economici, hanno riguardato numerosi aspetti specifici anche disciplinati da normative di settore.

Se, con riferimento al personale scolastico si rinvia al successivo paragrafo specificatamente dedicato (n. 12), in questa sede merita innanzi tutto di essere segnalata **Sez. L, n. 08134/2025, Bellè, Rv. 674319-01** secondo la quale nei rapporti di pubblico impiego privatizzato, il trattamento economico del dipendente scaturisce dalla combinazione delle regole della contrattazione collettiva sulla misura della retribuzione, con quelle sull'inquadramento del personale, senza possibilità di riconoscere trattamenti e inquadramenti non previsti

dalla stessa contrattazione collettiva o dalla legge, nemmeno se di miglior favore. Di conseguenza, ad avviso della S.C., non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire somme erogate in contrasto con tali previsioni, principio questo che vale anche per le retribuzioni spettanti *ex art.* 2126 c.c. e per le somme percepite a titolo di T.F.R., il quale può essere riconosciuto solo nella misura derivante dalle retribuzioni dovute in base alla piena e corretta applicazione della contrattazione collettiva.

Nello stesso solco si pone anche **Sez. L, n. 08136/2025, Bellè, Rv. 674320-01**, secondo la quale nel pubblico impiego privatizzato non è configurabile un diritto quesito del dipendente a ritenere un trattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo, anche se di miglior favore, né l'affidamento ingenerato dalla sua corresponsione vale a consolidare tale diritto, poiché, secondo Corte cost. n. 8 del 2023, in tal caso è ammissibile la sola tutela risarcitoria, eventualmente attraverso le regole di buona fede, ove ne sussistano i presupposti.

In applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto ripetibili le retribuzioni indebitamente erogate in occasione di assenze dal lavoro per cure mediche, perché non certificate secondo le previsioni del c.c.n.l.

Sez. L, n. 07419/2025, Cavallari, Rv. 674308-01, ha affermato che in tema di trattamento economico dei pubblici dipendenti, l'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f), c.c.n.l. Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999 spetta solo nelle annualità per le quali la relativa contrattazione decentrata integrativa ne ha previsto la corresponsione, indicando i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi.

Ancora si segnala **Sez. L, n. 06998/2025, Buconi, Rv. 674305-01**, secondo la quale il dipendente ha diritto al pagamento della prestazione per lavoro straordinario, se resa con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformarla e, comunque, non *insciente o prohibente domino*, con prova dell'esecuzione della prestazione a carico del lavoratore, da offrire anche tramite testimoni; il diritto al pagamento di detti compensi non viene meno in caso di mancata attivazione da parte della P.A. dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze, a cui l'art. 3, comma 83, della l. n. 244 del 2007 subordina il pagamento dello straordinario da parte della P.A.

Sez. L, n. 20422/2025, Bellè, Rv. 675771-01, ha affermato che, nel caso di sospensione disciplinare obbligatoria conseguente a carcerazione preventiva o ad altra misura cautelare penale coercitiva o interdittiva, tale da impedire, in concreto, lo svolgimento della prestazione, qualora, a fronte della successiva condanna penale, il procedimento disciplinare si concluda con l'archiviazione, per i corrispondenti periodi non è dovuto il conguaglio tra la retribuzione e l'assegno alimentare medio tempore corrisposto, mentre è dovuto per i periodi di sospensione facoltativa e di sospensione obbligatoria ai sensi dell'art. 4 della l. n. 97 del 2001.

Sez. L, n. 14910/2025, Garri G., Rv. 675659-01 ha precisato che il dipendente assegnato di fatto a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa previamente istituita dall'ente, ha diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni espletate anche in caso di mancanza o di illegittimità del provvedimento di formale attribuzione, purché abbia assunto tutte le connesse responsabilità derivanti dalle funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva.

Numerose le pronunce che hanno riguardato il trattamento economico del personale appartenente al comparto sanitario.

Sez. L, n. 11664/2025, Bellè, Rv. 675550-01, ha affermato che l'accertamento giudiziale della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, in favore del personale diverso da medici e tecnici di radiologia, del diritto all'indennità di rischio radiologico e alla fruizione dello speciale congedo, non è precluso dal giudizio negativo della commissione tecnica di cui all'art. 58, comma 4, del d.P.R. n. 270 del 1987, la cui attività, vertendosi in materia di diritti soggettivi che sorgono per effetto dell'applicazione del dipendente ad un'attività che lo esponga alle radiazioni nelle dosi superiori a quelle stabilite dalla legge, non è espressione di alcun potere amministrativo discrezionale e non ha, pertanto, efficacia costitutiva.

Sez. L, n. 15031/2025, Garri G., Rv. 675584-01, ha affermato che le richieste di visite fiscali da parte di datori di lavoro pubblici non danno luogo al riconoscimento, tra i compensi dovuti dalle ASL ai medici incaricati, di alcun corrispettivo per l'uso del mezzo proprio, atteso che il presupposto dell'erogazione dell'indennità, di cui all'art. 14, lett. e), comma 2, all. m, del d.P.R. n. 484 del 1996, è l'esecuzione della visita fiscale su richiesta di un datore di lavoro tenuto al pagamento di un corrispettivo, con incidenza sullo stesso del relativo onere.

Il medico convenzionato con il SSN, assunto in via preferenziale come medico specialista ambulatoriale, secondo quanto affermato da **Sez. L, n. 11630/2025, Casciaro, Rv. 675539-02**, non ha diritto al computo, a fini economici, del pregresso servizio svolto in regime di convenzione, perché le relative prestazioni non sono assimilabili a quelle rientranti nel pubblico impiego, essendo svolte nell'ambito di un rapporto privo del requisito della subordinazione.

Nell'ambito della medesima pronuncia si è altresì affermato (**Rv. 675539-01**) che i medici convenzionati a tempo indeterminato hanno un titolo preferenziale all'assunzione come medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 23 dell'ACN 23 marzo 2005, come integrato con l'ACN 29 luglio 2009, nonché il diritto al computo della pregressa anzianità a fini economici solo se maturata in base allo stesso titolo, secondo la previsione di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 8 marzo 2001, volta ad evitare un peggioramento del trattamento economico del sanitario che continui a svolgere la stessa attività. In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda diretta ad ottenere il pieno riconoscimento dell'anzianità e del "maturato economico" pregresso, in quanto il sanitario aveva svolto l'attività in convenzione nell'ambito della medicina generica prima, e dei servizi poi, mentre il nuovo rapporto di impiego era stato instaurato in qualità di specialista ambulatoriale.

Sez. L, n. 04250/2025, Tricomi I., Rv. 673783-01, ha affermato che l'infermiere che chiede il pagamento di una somma aggiuntiva alla retribuzione per aver reso una prestazione eccedente l'orario di lavoro - come risultante dalle apposite timbrature in entrata e in uscita di cui all'art. 27, comma 12, c.c.n.l. Sanità del 21/05/2018 - a causa del tempo impiegato, in assenza di istruzioni sul punto del datore di lavoro, per indossare e svestire la divisa da lavoro prima e dopo tali timbrature, è tenuto ad allegare e dimostrare di avere effettuato, anteriormente e successivamente a queste, le operazioni di vestizione e svestizione.

Sempre con riferimento al personale infermieristico, **Sez. L, n. 25528/2025, Garri G., Rv. 676504-01**, confermando la decisione di merito, secondo cui, nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie ad un infermiere professionale dipendente da una A.S.L., doveva ricomprendersi anche l'indennità di turno giornaliera regolata dalle norme collettive aziendali e decidendo nell'ambito di un rapporto alle dipendenze della PA ha, tuttavia, affermato un principio di portata generale secondo cui: la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva

2003/88/CE - come interpretato dalla Corte di Giustizia -, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che questi sia indotto a rinunciare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo.

Sez. L, n. 03266/2025, Tricomi I., Rv. 673780-02, ha statuito che in materia di sanità pubblica, la norma transitoria n. 4 dell'ACN del 23 marzo 2005, per la disciplina delle collaborazioni con medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi), non regola i rapporti con medici veterinari, formalizzati con contratti *ex art. 15-octies* del d.lgs. n. 502 del 1992, ma riqualificati in sede di accertamento di merito come rapporti di lavoro autonomo convenzionato; ne consegue che tali medici non possono ottenere il pagamento di differenze retributive - in applicazione del predetto ACN - rispetto al compenso contrattualmente previsto, ma devono agire per il risarcimento del danno o, in subordine, per l'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c.

La stessa pronuncia ha altresì enunciato altro principio, (**Rv. 673780-01**) secondo cui, in materia di sanità pubblica, i contratti a tempo determinato per l'attribuzione di incarichi *ex art. 15-octies* del d.lgs. n. 502 del 1992 a personale particolarmente qualificato, e aventi ad oggetto specifiche finalità cui la P.A. non può far fronte con il personale in servizio, possono essere stipulati o rinnovati soltanto in presenza di esigenze temporanee, date dalla straordinarietà e contingenza di situazioni che non è possibile affrontare con immediato adeguamento dell'organizzazione, della struttura e della dotazione dell'Amministrazione interessata.

Sez. L, n. 23641/2025, Marotta, Rv. 676152-01, ha chiarito che il rapporto dei medici che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie ha natura privatistica di lavoro autonomo-professionale, con i connotati della cd parasubordinazione, ed esula dall'ambito del pubblico impiego, con la conseguenza inapplicabilità allo stesso delle norme che presuppongono la subordinazione (come quelle disciplinanti il congedo straordinario per motivi familiari di cui agli artt. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000 e 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001), sicché è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2 cit., laddove ha come destinatari i soli lavoratori dipendenti, poiché l'ontologica diversità tra lavoro subordinato e parasubordinato giustifica un differente grado di tutela, che non dà luogo ad una forma

di discriminazione o ad un contrasto con la dir. UE 2000/78 del 27 novembre 2000.

Appare opportuno segnalare, ancora, **Sez. L, n. 25187/2025, De Marinis, Rv. 676500-01** la quale ha affermato che il servizio di pronta disponibilità di cui all'art. 17 del c.c.n.l. per la Dirigenza medica del 3 novembre 2005 può essere sostitutivo di quello di guardia per le ore notturne ed i giorni festivi - se prestato in unità ospedaliere che non necessitano della presenza "*in loco*" del medico, poiché per esse è sufficiente la possibilità che questi le raggiunga con immediatezza - ovvero integrativo, se prestato in unità che hanno un servizio di guardia, ma che possono avere necessità di implementazione della presenza medica, essendo incompatibile, nel primo caso, con l'esistenza dei reparti di anestesia, rianimazione e terapia intensiva, sicché al medico cui è richiesto di permanere presso questi ultimi in orario notturno, con obbligo di presenza per l'intero turno di lavoro, deve corrispondersi la remunerazione secondo le regole proprie della guardia e non della pronta disponibilità.

In tema di rapporti dei medici convenzionati di assistenza primaria, **Sez. L, n. 23719/2025, Marotta, Rv. 676165-01** ha stabilito che l'art. 59, comma 8, lett. b) dell'accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 - che prevede, per coloro che svolgono la propria attività in forma di medicina di gruppo, una riduzione del compenso forfettario annuo in caso di superamento della percentuale del 12% di assistiti complessivi della Regione - ha portata generale, sicché la citata riduzione trova applicazione per tutta la durata del predetto accordo e non solo con riferimento alla situazione esistente al momento della sua entrata in vigore, mentre non opera (o opera solo in parte) in caso di disponibilità di risorse derivanti dalla sotto-utilizzazione di altri istituti previsti dal comma 4 del medesimo art. 59, la cui insussistenza deve essere provata dalla ASL e non dal medico interessato.

Numerose, altresì, le pronunce relative ad altre categorie di dipendenti pubblici.

Sez. L, n. 11064/2025, Cavallari, Rv. 674827-01, concernente i dipendenti dell'ESA, ente pubblico strumentale della Regione Sicilia, ha affermato che gli stessi hanno diritto a percepire il trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile vigente, senza che il relativo pagamento possa essere precluso dalla mancata approvazione, da parte della competente autorità regionale, del regolamento organico relativo alla disciplina giuridica ed economica del personale impiegato e salariato o delle tabelle di equiparazione *ex* art. 31 della l.r. Sicilia n. 6 del 1997; tale trattamento, peraltro, ai sensi

del citato art. 31, non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali secondo le tabelle di equiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, viste dai componenti gli organi di revisione ed approvate dal Presidente della Regione su deliberazione della Giunta regionale, e non può essere determinato applicando la contrattazione collettiva del Comparto Ministeri.

Secondo **Sez. L, n. 18895/2025, Buconi, Rv. 675844-01**, nel giudizio avente ad oggetto la condanna al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori, il giudice, anche d'ufficio, può pronunciare, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., sentenza non definitiva di condanna generica al risarcimento, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del processo per la liquidazione del danno, nel rispetto delle preclusioni e decadenze già maturate, mentre non può, in mancanza di accordo delle parti, definire il giudizio con una pronuncia limitata all'*an* del diritto, rinviando la determinazione del *quantum* ad altro giudizio, perché così ometterebbe di pronunciarsi su una parte della domanda, consentendo all'attore di eludere le preclusioni maturate nel processo.

Sez. L, n. 03968/2025, Casciaro, Rv. 673726-01 ha affermato che il trattamento economico accessorio riconosciuto al personale di categoria D, titolare di posizioni organizzative di cui all'art. 8 c.c.n.l. 31 marzo 1999 Comparto Enti Locali, è soggetto al principio di onnicomprensività ai sensi dell'art. 10 del medesimo c.c.n.l., sicché il dipendente incaricato di più posizioni organizzative non può cumulare le retribuzioni accessorie per esse previste.

Sez. L, n. 25703/2025, Bellè, Rv. 676539-01, in tema di trattamento economico dei dipendenti delle società *in house*, ha stabilito che gli obiettivi di contenimento della spesa, di cui all'art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, sono legittimamente perseguibili non già attraverso l'esercizio unilaterale del potere datoriale di riduzione della retribuzione, bensì unicamente mediante la contrattazione di secondo livello, posto che tale rapporto di lavoro deve ricondursi alla disciplina di diritto comune, derogabile soltanto a fronte di espresse disposizioni normative, come ad esempio in materia di reclutamento e di incarichi dirigenziali.

In tema di ferie dei dipendenti **Sez. L, n. 16772/2025, Buffa, Rv. 675649-01**, ha affermato che le società *in house*, benché soggette alla disciplina pubblicistica per i settori di attività in cui assume rilievo preminente la natura sostanziale degli interessi pubblici coinvolti e la destinazione non privatistica della finanza d'intervento, devono rispettare le ordinarie regole privatistiche, con conseguente esclusione del divieto di monetizzazione delle medesime ferie.

In tema di limiti al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate (nella specie Consap), **Sez. L, n. 18070/2025, Rivero, Rv. 675824-01** ha affermato che la riduzione dei c.d. tetti retributivi stabilita, a decorrere dal 1° maggio 2014, dall'art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, conv. con l. n. 89 del 2014, si applica a tutti i rapporti di lavoro in corso, poiché la disciplina richiamata costituisce un corpus normativo autonomo, abrogativo di tutte le disposizioni precedenti incompatibili, e non una mera modifica dei tetti previgenti, essendo irragionevole la diversa interpretazione nel senso dell'applicazione dello stesso ai soli rapporti di lavoro sorti successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina, la quale comporterebbe una disparità di trattamento tra i dipendenti assunti prima del 1° maggio 2014 (che conserverebbero il trattamento di miglior favore della previgente normativa) e quelli assunti successivamente (cui, invece, si applicherebbe la riduzione dei tetti), oltre a porsi in contrasto con le stesse finalità della novella di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che transita in quelli civili del Ministero dell'Interno, secondo quanto affermato da **Sez. L, n. 10406/2025, Cavallari, Rv. 674759-01**, mantiene, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 339 del 1982, il diritto all'inquadramento acquisito nella P.A. di provenienza e al riconoscimento dell'anzianità ai fini della conservazione di un trattamento economico non inferiore a quello precedente, ma, una volta passato nella nuova P.A., soggiace al regime giuridico di quest'ultima, sicché le progressioni economiche orizzontali successive al trasferimento saranno disciplinate, in applicazione degli artt. 11 del d.P.R. n. 339 del 1982 e 2 del d.P.R. n. 551 del 1981, dalla contrattazione collettiva, nazionale e integrativa, dell'amministrazione di destinazione, che potrà attribuire un maggior valore al servizio reso alle proprie dipendenze rispetto all'attività lavorativa svolta presso la Polizia di Stato.

In tema di enti locali, **Sez. L, n. 25041/2025, Garri G., Rv. 676536-01**, ha precisato che nella Regione Abruzzo, allo *staff* di diretta collaborazione degli organi elettivi regionali non spetta alcuna retribuzione per il lavoro supplementare, in quanto tali rapporti di lavoro sono speciali ed espressamente regolati *ratione temporis* dalla l.r. Abruzzo n. 35 del 2014 e dai successivi atti di organizzazione (nella specie, d.g.r. n. 351 del 7.05.2015 e, successivamente, d.g.r. n. 41 del 2.02.2017), con previsione, quanto al trattamento accessorio, della corresponsione di un unico emolumento, comprensivo di ogni compenso relativo agli istituti incentivanti ed allo straordinario.

Sempre in tema di enti locali, **Sez. L, n. 07444/2025, Cavallari, Rv. 674309-02**, ha affermato che in tema di trattamento economico del personale del comparto delle Regioni e autonomie locali, l'indennità riconosciuta, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. del 6 luglio 1995, al personale dell'area di vigilanza che non svolge le funzioni di cui all'art. 5 della l. n. 65 del 1986 spetta solo ai componenti di tale personale che, inseriti nella detta area, esercitano in concreto attività di vigilanza.

Con la stessa pronuncia si è altresì affermato (**Rv. 674309-01**) che la quota di integrazione assistenziale e previdenziale prevista per i corpi e servizi di polizia municipale dall'art. 208, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 285 del 1992 spetta, nei termini stabiliti dalle delibere di giunta di cui al comma 5 della stessa disposizione, solo ai componenti di tali corpi e servizi che svolgono in concreto attività di polizia municipale.

In tema di borse di studio conferite dalla Provincia Autonoma di Bolzano ai laureati in medicina ammessi a corsi di specializzazione, **Sez. L, n. 07488/2025, Garri G., Rv. 674312-01**, ha affermato che l'obbligo di restituirne una parte previsto dall'art. 7 della l.p. n. 1 del 1986, nonché dall'articolo unico del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 6 del 1988, non nasce dal mancato conseguimento del titolo di specializzazione ma, esclusivamente, dalla mancata prestazione di attività lavorativa a favore del servizio sanitario provinciale per cinque anni nel decennio successivo al conseguimento di detta specializzazione, costituendo tale conseguimento un presupposto logico per l'insorgenza dell'obbligo lavorativo presso l'amministrazione.

In tema di buoni pasto, **Sez. L, n. 20621/2025, Rosetti, Rv. 675864-01**, ha chiarito che in caso di illegittima mancata erogazione dei medesimi da parte del datore di lavoro, il lavoratore, stante la non monetizzabilità degli stessi, può agire per ottenere non già un corrispettivo di natura retributiva bensì un ristoro economico a titolo di risarcimento per equivalente del danno da inadempimento contrattuale.

Sez. L, n. 04571/2025, Buconi, Rv. 673784-01, in relazione al segretario comunale collocato in disponibilità, e successivamente nominato presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, ha affermato che allo stesso spetta il diritto, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del c.c.n.l. del 16 maggio 2001, a conservare il trattamento economico precedente, composto dalle voci previste dal comma 1 del medesimo articolo, ma non gli specifici importi ad esse relativi percepiti presso l'ultima sede di servizio, né, tantomeno, il

riallineamento stipendiale di cui all'art. 41, comma 5, di detto c.c.n.l., che spetta solo laddove ne ricorrano i presupposti, legati alla presenza presso la sede assegnata di dirigenti da sovrintendere e coordinare.

Sez. L, n. 00141/2025, Cavallari, Rv. 673439-01, ha chiarito che la P.A. datrice di lavoro, nell'operare ritenute sulla retribuzione del proprio dipendente, al fine di recuperare le somme allo stesso corrisposte in esecuzione di una sentenza poi cassata, può operare una compensazione cd. impropria, senza essere tenuta ad applicare le disposizioni di cui agli artt. 2 del d.P.R. n. 80 del 1950 e 545 c.p.c., le quali, invece, disciplinano la materia ove il prelievo venga eseguito dall'INPS, dietro incarico della suddetta P.A., sui ratei pensionistici corrisposti ai dipendenti in quiescenza, venendo in rilievo, in tale ultimo caso, una compensazione cd. propria.

In relazione al personale dell'Amministrazione penitenziaria, **Sez. L, n. 10316/2025, Buconi, Rv. 674784-01**, ha affermato, in tema di rapporti di lavoro instaurati ai sensi della l. n. 740 del 1970, che la rideterminazione del compenso orario del personale sanitario trasferito *ex lege* al Servizio Sanitario Nazionale *ex art. 3, comma 4, del d.P.C.M. del 1° aprile 2008*, non può essere operata con atto unilaterale delle A.s.l. ma deve essere oggetto di contrattazione, con la conseguenza che è assoggettata al blocco delle procedure negoziali previsto dall'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, e successivi provvedimenti di proroga.

Ai dipendenti dell'amministrazione penitenziaria, già inquadrati nel ruolo sanitario del Ministero della Giustizia e transitati presso l'A.s.l., spetta, secondo **Sez. L, n. 26348/2025, Marotta, Rv. 676543-01**, il riconoscimento dell'anzianità complessiva maturata in relazione all'applicazione degli istituti legali e contrattuali nei quali essa venga in considerazione ma non l'automatica attribuzione, in virtù di questa, di fasce economiche dal cui riconoscimento derivi un aumento del complessivo trattamento retributivo goduto prima del trasferimento, stante l'intrinseca diversità concettuale tra fascia economica in godimento (attinente allo sviluppo della carriera) e anzianità di servizio maturata.

5. Parità di trattamento.

Alcune pronunce hanno riguardato il tema della parità di trattamento.

Sez. L, n. 21797/2025, Cavallari, Rv. 676072-02, ha chiarito che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la P.A., in presenza di pronunce giurisdizionali ottenute da suoi dipendenti, passate in giudicato e fra loro in contrasto in ordine alla validità di una

procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva, nell'estendere a tutti gli interessati gli effetti delle eventuali decisioni di annullamento della relativa graduatoria incontra l'unico limite - ricavabile dall'art. 97 Cost. e dai principi di correttezza e buona fede - rappresentato dall'obbligo di tenere una condotta omogenea verso tutti i partecipanti e di rispettare le sentenze, già divenute definitive, favorevoli a chi detta procedura abbia contestato, trattandosi di atto gestorio di diritto privato del rapporto di lavoro posto in essere dal datore nell'esercizio dei suoi poteri.

In tema di trasporto pubblico locale si è affermato, ad opera di **Sez. L, n. 08673/2025, Tricomi I., Rv. 674490-01**, che l'art. 32-*bis* del d.P.R. n. 752 del 1976, introdotto dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 354 del 1997 - il quale, nel riferirsi alle "società (...) che abbiano assunto o assumano funzioni (...) delle Ferrovie dello Stato", comprende le società private alle quali è stato affidato il servizio di trasporto pubblico ferroviario di linea d'interesse provinciale - va interpretato in maniera conforme al principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 6 Cost., sicché le società di trasporto private sono tenute a rispettare, nelle assunzioni, la regola della cd. proporzionale etnica, prevista per il pubblico impiego dall'art. 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Sez. L, n. 06132/2025, Di Paolantonio, Rv. 674221-01, ha affermato che in tema di personale del comparto scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita al solo personale a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1° settembre 2010, la conservazione *ad personam* della fascia stipendiale 3-8 e il riconoscimento del diritto a percepire, sempre *ad personam*, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2, escludendo dal beneficio economico gli assunti a tempo determinato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in ragione del suo carattere discriminatorio, e va disapplicato con conseguente estensione della medesima misura di salvaguardia al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197 del 1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 69 del 2023.

La medesima pronuncia ha altresì affermato (**Rv. 674221-02**) che in tema di personale scolastico a tempo determinato, al fine di accertare la sussistenza dell'eventuale discriminazione, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE, la diversità nella condizione di impiego rispetto al

personale assunto a tempo indeterminato va verificata, secondo le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 17 ottobre 2024 in causa C-322/23, al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito.

6. Classificazione del personale: categorie qualifiche e mansioni.

In relazione al tema dell'inquadramento del personale si registrano alcune significative pronunce.

Sez. L, n. 16943/2025, Cavallari, Rv. 675661-02, ha precisato che i collaboratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 90, comma 1, TUEL, ove assegnati a mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e ferma restando la nullità dell'assegnazione, hanno diritto, per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente - anche in mancanza di un provvedimento del superiore gerarchico o di sua illegittimità, ed anche se gli sia stato attribuito un incarico per il quale sia previsto un particolare titolo di studio del quale siano privi -, al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore alla quale corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito per la posizione economica di appartenenza e, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità; tale diritto non sussiste nei casi in cui l'espletamento delle suddette mansioni sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, ovvero sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente o in ogni altra ipotesi nella quale si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento, in particolare laddove l'ordinamento vieti in radice che la prestazione, se resa senza rispettare determinate regole, sia ricompensata, perché illecitamente eseguita.

In relazione agli incarichi a tempo determinato alle dipendenze degli enti locali di cui all'art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. uffici di *staff*), **Sez. L, n. 16943/2025, Cavallari, Rv. 675661-01**, ha affermato che gli stessi hanno una durata rapportata a quella dell'organo politico cui sono collegati, atteso il loro carattere fiduciario, e, qualora sia previsto un termine annuale, per la relativa proroga non sono imposte né la forma scritta né la stipula di un nuovo contratto.

Per le pronunce aventi a specifico oggetto la tematica delle mansioni nel settore scolastico si rinvia al paragrafo n. 12 ad esso appositamente dedicato.

7. Mobilità.

In tema di mobilità si registrano nel corrente anno numerose pronunce significative.

Sez. L, n. 32600/2025, Bellè, Rv. 677127-01, in tema di passaggi di personale per effetto di trasferimento di attività, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha affermato che non è consentito alla legislazione regionale, ad accordi collettivi in sede locale o a determinazioni della P.A., di riconoscere il mantenimento *sine die*, ovverosia senza riassorbimento, dei migliori trattamenti percepiti presso il precedente datore di lavoro o di assicurarne il godimento dopo che siano cessate, presso il nuovo ente, le funzioni in relazione alle quali essi trovavano giustificazione sul piano perequativo.

In relazione alla mobilità conseguente al transito di funzioni dallo Stato alle Regioni, **Sez. L, n. 20580/2025, Cavallari, Rv. 675861-01**, ha chiarito che ai dipendenti dello Stato i quali, all'esito del trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1998, transitano alle dipendenze di questi ultimi, in mancanza di disposizioni speciali è assicurata la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del relativo trattamento economico che, ove risulti superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, soggiace alla regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento, secondo il principio generale di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001.

In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non spettante ad un dipendente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti passato al servizio di un comune il diritto a ricevere l'esatta retribuzione percepita in relazione al precedente impiego, comprensiva del salario accessorio.

Nel medesimo ambito si segnala **Sez. L, n. 03970/2025, Casciaro, Rv. 673727-01**, secondo la quale il trasferimento di funzioni statali alla Regione Trentino-Alto Adige regolato dal d.lgs. n. 16 del 2017 integra un "passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività" disciplinato dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale - nel prevedere in tale ipotesi l'applicazione dell'art. 2112 c.c. e delle procedure di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, l. n. 428

del 1990 - fa comunque salve disposizioni speciali di rango normativo, come quella dettata dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legislativo in materia di inquadramento del personale trasferito, che reca una disciplina speciale e in sé compiuta, non derogabile da parte della contrattazione collettiva.

Sez. L, n. 17047/2025, Casciaro, Rv. 675590-01, ha affermato che in tema di lavoro pubblico privatizzato, la pubblicazione, da parte del datore di lavoro, di un bando di concorso interno per la copertura di posti di una determinata qualifica, contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli), con la previsione del diritto del vincitore di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale l'attribuzione della posizione medesima è destinata ad operare giuridicamente, configura un'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro ad adempiere alle obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva, dalla quale il datore può sciogliersi solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge, con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di inadempimento, il quale, avendo natura contrattuale *ex* art. 1218 c.c., si prescrive nel termine ordinario di dieci anni.

In tema di mobilità intercompartimentale, **Sez. L, n. 19912/2025, Cavallari, Rv. 675848-01**, ha precisato che l'equiparazione tra le aree funzionali e le posizioni economiche di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione è attuata, da parte delle amministrazioni pubbliche, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità e in assenza di più specifici criteri previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, confrontando, anzitutto, i pertinenti c.c.n.l. sulla base delle mansioni, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, mentre la successiva individuazione della posizione economica adeguata può avvenire, nel rispetto della regola generale per la quale vi deve essere una corrispondenza di area funzionale e posizione economica, anche valutando la prossimità degli importi del trattamento tabellare del comparto di provenienza a quelli del comparto di destinazione.

Con riferimento all'istituto del comando, **Sez. L, n. 08672/2025, Casciaro, Rv. 674479-01**, ha affermato che tale istituto ricorre questi viene temporaneamente destinato a prestare servizio presso altra amministrazione o diverso ente pubblico, per esigenze esclusive di detta amministrazione o ente, determinandosi così una

scissione fra la titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, e l'esercizio dei poteri di gestione dello stesso, a cui consegue una modifica del cosiddetto rapporto di servizio, poiché il dipendente viene inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione a favore della quale presta la sua opera; si configura, invece, il distacco quando il dipendente pubblico è temporaneamente impiegato presso la stessa P.A. di appartenenza e per esclusive esigenze di questa, ma in un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente incardinato.

Con la medesima pronuncia (**Rv. 674479-02**) si è inoltre affermato che l'assegnazione di un pubblico impiegato della Regione Lazio presso l'INPS, a norma dell'art. 80, comma 8, della l. n. 388 del 2000, per esercitare funzioni delle quali era titolare detta Regione, ai sensi dell'art. 130, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998, integra una speciale ipotesi di comando disposto nell'interesse esclusivo dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, su cui continuano pertanto a gravare gli oneri economici connessi alle prestazioni rese.

Sez. L, n. 10224/2025, Casciaro, Rv. 674825-01, ha affermato che ai fini della procedura di riallocazione del personale in eccedenza di società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, commi 563 - 568, della l. n. 147 del 2013 - prodromica e strettamente collegata a quella di riduzione del personale *ex* artt. 4 e 24 della l. n. 223 del 1991 -, la nozione di ente controllante, tenuto ad espletarla, va desunta, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 33 del 2013 (*ratione temporis* applicabile), dalla disciplina dell'art. 2359 c.c., che impone di apprezzare non soltanto la percentuale numerica della partecipazione azionaria in capo all'ente pubblico ma anche l'esercizio di poteri di ingerenza e condizionamento, sia tramite i voti esercitati sia in virtù di particolari vincoli contrattuali, potendo la situazione di controllo atteggiarsi anche in termini di controllo congiunto.

In tale occasione la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che Regione Lazio e Roma Capitale non fossero tenuti alla riallocazione di un dipendente di Fiera di Roma s.r.l. per il sol fatto che nella stessa detenevano partecipazioni di minoranza, senza valutare se fosse previsto un potere di nomina dei vertici aziendali o dei componenti degli organi sociali.

8. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

In tema di incompatibilità si segnala **Sez. L, n. 29094/2025, Bellè, Rv. 677061-01**, la quale ha affermato che l'esistenza di leciti

rapporti personali extralavorativi, tra dipendente e superiore, non rileva ai fini della valutazione delle condotte degli interessati e della legittimità degli atti gestori, salvo il caso delle selezioni comportanti valutazioni discrezionali dei candidati per l'attribuzione di incarichi di rilievo (come quello di posizione e), nelle quali la P.A., alla stregua dei principi di buona fede e correttezza, deve assicurare l'imparzialità di chi è preposto alla scelta, trovando applicazione le regole di cui all'art. 51 c.p.c., compresa l'ipotesi atipica di cui al comma 2, che impone di evitare l'assunzione della decisione da parte di chi ha con taluno un rapporto personale di tale intensità da far sospettare che il giudizio non sia improntato al rispetto dei menzionati principi.

9. Disciplinare.

Numerose le pronunce rese, nel corrente anno, in tema di procedimento disciplinare, di illeciti e di sanzioni disciplinari e di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

Sez. L, n. 32835/2025, Garri G., Rv. 677129-01, ha chiarito che in tema di licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio da parte di pubblici dipendenti, il procedimento accelerato, di cui all'art. 55-*quater*, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del d.lgs. n. 165 del 2001, si applica nell'ipotesi in cui la condotta contestata è stata accertata in flagranza o mediante impianti audiovisivi installati dal datore di lavoro, per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ai sensi e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 4 st. lav., *ratione temporis* vigente, non anche nel caso di riprese effettuate tramite telecamere installate, a fini di indagine, dalla polizia giudiziaria, trattandosi di attività posta in essere, per finalità di giustizia, da soggetto diverso dal datore di lavoro e ad insaputa di quest'ultimo.

Sempre in relazione all'aspetto procedimentale, **Sez. L, n. 25519/2025, Garri G., Rv. 676503-01** ha precisato che la legittimazione a chiedere il rinvio dell'audizione, ai sensi dell'art. 55-*bis*, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 (*ratione temporis* applicabile), spetta unicamente all'incolpato e non anche al suo procuratore o al suo rappresentante sindacale, la cui funzione è di mera assistenza e non anche di rappresentanza del dipendente.

In relazione alla sospensione dal servizio deve segnalarsi **Sez. L, n. 06186/2025, Gandini, Rv. 674476-01**, secondo la quale il limite massimo di cinque anni, previsto dall'art. 9, comma 2, della l. n. 19 del 1990, deve essere interpretato, anche alla luce delle sentenze della Corte cost. n. 206 del 1999 e n. 145 del 2002, nel senso che esso è riferibile non solo ai casi di sospensione obbligatoria dal servizio, ma anche a quelli di sospensione facoltativa.

Sez. L, n. 20452/2025, Bellè, Rv. 675857-01, ha statuito che la sospensione facoltativa del dipendente dal servizio, prevista dall'art. 15, comma 2, c.c.n.l. del comparto scuola, richiede necessariamente la previa contestazione dell'addebito.

Sez. L, n. 01880/2025, Tricomi I., Rv. 673669-01 ha affermato che il potere datoriale di sospensione cautelare facoltativa del pubblico dipendente, disciplinato ai sensi degli artt. 10 e 11 del c.c.n.l. Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico e Amministrativa del 17 ottobre 2008, secondo, è subordinato alla pendenza di procedimento penale a carico del lavoratore per gli stessi fatti per cui è stato promosso quello disciplinare, sicché, in difetto di tale presupposto, il provvedimento di sospensione adottato è invalido.

In relazione al giudizio di impugnazione di sanzione disciplinare, **Sez. L, n. 01818/2025, Di Paolantonio, Rv. 673665-01**, ha affermato che laddove esso riguardi l'impugnazione di sanzione disciplinare conservativa, inflitta per una pluralità di condotte, il giudice, ove escluda la sussistenza di una parte degli illeciti contestati, è tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione rispetto agli addebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice disciplinare e, a fronte di un riscontrato difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione ai sensi dell'art. 63, comma 2-*bis*, d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, anche senza un'espressa domanda in tal senso delle parti.

In tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, si segnala, innanzi tutto, **Sez. L, n. 06514/2025, Buconi, Rv. 674178-01**, la quale ha affermato che l'art. 55-*ter*, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009, si interpreta nel senso che, qualora sia intervenuta una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, l'ufficio competente è tenuto a riaprire il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale anche nel caso in cui sia intervenuto il giudicato civile sulla legittimità della sanzione disciplinare irrogata prima della sentenza penale irrevocabile.

Sez. L, n. 00740/2025, Bellè, Rv. 673566-01, ha precisato che gli effetti extra-penali del giudicato, quali delineati dall'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p., sono regolati dalla legge del tempo in cui la

sanzione disciplinare è stata irrogata dal datore di lavoro, in applicazione del “principio *tempus regit actum*”, sicché le novelle normative sono irretroattive.

In applicazione del predetto principio la S.C. ha affermato - in materia di conseguenze della sentenza di patteggiamento - che nella valutazione degli addebiti disciplinari il giudice di merito non può prescindere dal vincolo derivante dal combinato disposto degli artt. 445, comma 1-*bis*, c.p.p. e 653 c.p.p., nella formulazione vigente al momento dell'irrogazione della sanzione.

Quanto, infine, alle spese legali sostenute nel corso del giudizio avente ad oggetto l'addebito disciplinare, **Sez. L, n. 30280/2025, Buconi, Rv. 677011-01**, ha affermato che la disposizione di cui all'art. 39 l.r. Sicilia n. 145 del 1980 - che prevede il rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti regionali che siano andati esenti da responsabilità all'esito di un giudizio per fatti compiuti nell'esercizio delle funzioni - è stata estesa dall'art. 24 l.r. Sicilia n. 30 del 2000 a tutti i dipendenti degli enti locali, ivi compresi gli amministratori pubblici, tra cui non possono annoverarsi i lavoratori autonomi, non legati all'ente locale da un rapporto di immedesimazione organica, in favore dei quali il rimborso può essere riconosciuto solo in virtù di specifica previsione contrattuale tra le parti.

Sez. L, n. 15279/2025, Cavallari, Rv. 675586-01 ha affermato che in tema di spese di assistenza legale dei dipendenti degli enti locali per fatti commessi nell'espletamento del servizio, l'amministrazione pubblica non è tenuta al relativo rimborso ove il lavoratore abbia unilateralmente provveduto alla scelta dell'avvocato, anche se l'abbia comunicata all'ente.

10. La cessazione del rapporto di lavoro.

Con numerose pronunce la S.C. ha affrontato vari aspetti relativi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Sez. L, n. 03042/2025, Amendola F., Rv. 673869-01, ha affermato che la disciplina sui licenziamenti collettivi di cui alla l. n. 223 del 1991 non è applicabile all'Azienda di promozione turistica della Provincia di Venezia, in quanto avente natura di ente pubblico non economico, come può desumersi dai caratteri dell'ente risultanti dalla sua configurazione statutaria.

Significativa altresì **Sez. L, n. 21640/2025, Di Paolantonio, Rv. 676104-01**, la quale ha affermato che in tema di pubblico impiego, nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza che dispone la reintegra nel posto di lavoro, l'opzione per il conseguimento dell'indennità sostitutiva della stessa non è impedita

dall'avvenuto pensionamento per anzianità del lavoratore, stante l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello di impiego.

Sez. L, n. 06133/2025, Cavallari, Rv. 674222-01, ha precisato che l'assenza priva di valida giustificazione, prevista dall'art. 55-*quater*, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, sussiste, nell'ipotesi di congedo per cure di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 119 del 2011, qualora la relativa domanda non sia accompagnata, ai sensi del successivo comma 2 del citato art. 7, da richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità di tali cure in relazione all'infermità invalidante riconosciuta, a nulla rilevando la documentazione che eventualmente si limiti ad attestarne, successivamente, l'avvenuta erogazione.

In applicazione del predetto principio la S.C. ha confermato il licenziamento intimato per assenza ingiustificata dal servizio per un periodo di oltre 20 giorni, essendosi la lavoratrice limitata a inviare, in data successiva, un certificato attestante l'effettuazione delle cure rilasciato da un centro di fisioterapia privato.

Sez. L, n. 03971/2025, Casciaro, Rv. 673807-01, in tema di licenziamento per giusta causa, ha affermato che l'onere di allegazione dell'incidenza, irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, del comportamento extralavorativo del dipendente sul rapporto di lavoro, è assolto dal datore di lavoro con la specifica deduzione del fatto in sé, quando lo stesso ha riflessi, anche solo potenziali ma oggettivi, sulla funzionalità del rapporto compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività, perché di gravità tale, per contrarietà alle norme dell'etica e del vivere comuni, da connotare la figura morale del lavoratore, tanto più se inserito in un ufficio di rilevanza pubblica a contatto con gli utenti.

Il principio espresso ha trovato applicazione in relazione al licenziamento di un dipendente di ASL, con mansioni di "necroforo" implicanti contatti con l'utenza, a cui era stata applicata *ex art. 444 c.p.p.* la pena di tre anni di reclusione per lesioni con arma da fuoco ai danni di un componente di una famiglia titolare di impresa di onoranze funebri concorrente con quella della propria famiglia.

Sez. L, n. 23318/2025, Caso, Rv. 676158-01 ha affermato che la destituzione prevista, dall'art. 45 del r.d. n. 148 del 1931, per il lavoratore dei servizi pubblici di trasporto che consapevolmente si appropri o contribuisca a che altri si appropriino di beni aziendali, in quanto sanzione espulsiva senza preavviso, costituisce una forma di licenziamento per giusta causa ed è applicabile anche in caso di

omessa vigilanza e denuncia, da parte del responsabile, circa gli ammanchi di denaro dovuti alla condotta fraudolenta di altri lavoratori, non richiedendo un concorso doloso nella commissione del fatto.

In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'impugnativa della destituzione, avendo accertato che la lavoratrice aveva intenzionalmente avallato una prassi di omessa contabilizzazione di movimenti di denaro e di biglietti, rendendo così possibili, se non anche agevolando, azioni di appropriazione indebita.

In tema di monetizzazione delle ferie a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, **Sez. L, n. 20444/2025, Bellè, Rv. 675809-01** ha affermato che il pubblico impiegato non perde il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate neppure laddove la predetta cessazione sia ascrivibile a sua colpa (compreso il caso del licenziamento disciplinare senza preavviso), a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo invitato in precedenza a godere del periodo di congedo, avvisandolo che, in mancanza, le ferie sarebbero andate perdute.

Sez. L, n. 20070/2025, Rosetti, Rv. 675766-01, ha precisato che in materia di trattamento di fine rapporto, ove il dipendente transiti da un ente pubblico a un altro (nella specie, dalla Regione Umbria alla Provincia di Perugia) senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro (che rimane unico), il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione dell'unico trattamento di fine servizio, parametrato agli anni di servizio utili, inizia a decorrere solo al momento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro, senza che assuma rilievo a tal fine la corresponsione, avvenuta all'atto del passaggio da un ente all'altro, dell'indennità premio di servizio, atteso che detto provvedimento non acquista definitività se non nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente e ricostituzione di un nuovo rapporto alle dipendenze di un altro.

La radiazione dagli elenchi dei vigili del fuoco volontari *ex art.* 35, comma 2, della l. n. 521 del 1988, secondo quanto chiarito da **Sez. L, n. 12027/2025, Casciaro, Rv. 675260-01**, non costituisce esercizio di potestà disciplinare bensì conseguenza automatica della condanna penale per un reato doloso, configurando un'ipotesi di decadenza dovuta alla perdita dei requisiti morali e di condotta incensurabile richiesti per l'iscrizione e indispensabili in ragione delle funzioni, anche di polizia giudiziaria, conferite ai suddetti volontari.

In tale occasione la S.C., in riforma dell'impugnata sentenza, ha confermato il provvedimento di radiazione di un soggetto nei cui

confronti era stata emessa sentenza di patteggiamento per il reato di violenza sessuale di gruppo *ex artt.* 110 e 609-*octies* c.p., in ragione della equiparazione della stessa alla sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p.).

11. La dirigenza.

In tema di personale dirigente nel corrente anno si sono registrate numerose pronunce significative.

In relazione alla dirigenza nella pubblica amministrazione, **Sez. L, n. 24653/2025, Bellè, Rv. 676575-02**, ha precisato che al fine del conferimento di incarichi dirigenziali *ex art.* 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, il requisito delle concrete esperienze maturate per almeno un quinquennio “in posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza” non fa riferimento allo svolgimento di pregressi incarichi di rango esclusivamente dirigenziale ma a più generali esperienze di lavoro, purché qualificanti rispetto alla posizione della cui copertura si tratta

Sez. L, n. 27189/2025, Bellè, Rv. 676649-01, ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, relativa ai rapporti di lavoro dirigenziale a termine con i Ministeri e gli enti pubblici non economici nazionali, è speciale e non compatibile con quella generale sui contratti a tempo determinato e va, comunque, interpretata alla luce, da un lato, della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE sul lavoro a tempo determinato (nel rispetto delle precisazioni fornite dalla CGUE sul tema della repressione degli abusi) e, dall'altro, del principio costituzionale dell'accesso all'impiego, anche temporaneo, solo a seguito di concorso pubblico; ne consegue che la facoltà di rinnovo dei contratti non può essere più esercitata, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata stabiliti dalla norma, neanche attraverso l'attribuzione di un incarico diverso, se quest'ultimo afferisca comunque alla normale attività dell'ente, spettando al lavoratore, in ipotesi di illegittima reiterazione dei rapporti a termine, il risarcimento del danno c.d. eurounitario.

La medesima pronuncia (**Rv. 676649-02**) ha inoltre precisato che i contratti a tempo determinato con dirigenti esterni, *ex art.* 19, comma 6, del d.lgs. 165 del 2001, non sono soggetti a un termine di durata minima, non trovando applicazione quanto previsto dal comma 2 della stessa disposizione, che si riferisce soltanto agli incarichi destinati ai dirigenti a tempo indeterminato.

Il diritto alla retribuzione di risultato del personale dirigente dell'area 1 del Ministero della Giustizia, previsto dall'art. 44 del c.c.n.l.

del 5 aprile 2001, secondo quanto precisato da **Sez. L, n. 21769/2025, Cavallari, Rv. 676071-01**, sorge solo al ricorrere dei presupposti ivi contemplati, (consistenti nella preventiva e tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 29 del 1993; nella positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi; nell'individuazione, in sede di contrattazione collettiva integrativa, delle modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti; nell'attuazione, nella medesima sede, della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati e alla realizzazione di specifici progetti, mediante la previsione di criteri di riparto), la cui carenza, in conseguenza dell'inerzia prolungata e ingiustificata della P.A., consente al lavoratore di domandare non già il pagamento della retribuzione in questione bensì il risarcimento del danno eventualmente patito, il cui ammontare potrà essere determinato dal giudice anche in via equitativa, tenendo conto degli importi comunque già ottenuti dall'interessato.

Sez. L, n. 11058/2025, Cavallari, Rv. 675254-01, ha affermato che la violazione dell'obbligo della P.A. di adottare i provvedimenti organizzativi interni finalizzati al conferimento di incarichi dirigenziali legittima il dipendente interessato ad agire non già per il relativo adempimento ma unicamente per il risarcimento del danno (liquidabile in via equitativa dal giudice) conseguente alla perdita della *chance* di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione e l'indennità di risultato, essendo egli tenuto, a tal fine, ad allegare la fonte del proprio diritto e l'inadempimento della controparte (cui compete, per converso, l'onere di provare che l'inadempimento è derivato da causa ad essa non imputabile), nonché a provare - anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità - l'esistenza di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlativo nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, secondo il principio della c.d. regolarità causale.

È legittima e non si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo **Sez. L, n. 27192/2025, Bellè, Rv. 676818-01**, la selezione per il conferimento di incarico di dirigente di prima fascia riservata soltanto ai dirigenti di ruolo - e alla quale, dunque, non sono ammessi i dirigenti nominati ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001

-, attesa la non omogeneità delle due posizioni, posto che il dirigente a tempo determinato, a differenza di quello a tempo indeterminato, non è stabilmente inserito nell'organizzazione dell'ente.

Con la medesima pronuncia (**Rv. 676818-02**) si è stabilito che la rivendicazione degli emolumenti propri di una posizione dirigenziale generale, che si assume avrebbe dovuto essere istituita, non può essere affidata alla mera allegazione dello svolgimento di attività lavorative ad essa corrispondenti, giacché la qualificazione di un ufficio come di direzione generale è rimessa a fonti normative o alle corrispondenti determinazioni dell'ente di riferimento, di modo che detta rivendicazione può esercitarsi - previa specifica indicazione dei vizi dei provvedimenti amministrativi rilevanti e disapplicazione degli stessi - solo qualora si tratti di uffici la cui costituzione è imposta in via normativa, mentre, qualora essa dipenda da decisioni organizzative discrezionali illegittime, è possibile richiedere il solo risarcimento del danno per violazione dell'interesse legittimo pretensivo, al ricorrere dei relativi presupposti.

Sez. L, n. 27634/2025, Buconi, Rv. 676821-02, ha affermato che la disciplina interna del rapporto dirigenziale deve essere letta in coerenza con i principi eurounitari in materia di contratti a termine e nel rispetto delle precisazioni fornite dalla CGUE in ordine alla repressione degli abusi, con la conseguenza che, per i contratti a tempo determinato conclusi ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000 (*ratione temporis* applicabile), la facoltà di rinnovo deve essere esercitata in presenza di esigenze temporanee della P.A. e nel rispetto del termine di durata massimo stabilito, il quale non può essere superato attraverso la reiterazione di incarichi per esigenze ordinarie, anche se su posti diversi.

Sez. L, n. 19855/2025, Marotta, Rv. 675837-01, ha affermato che il Direttore generale delle Università statali, pur essendo titolare, *ex art. 2, comma 1, lett. o*), della l. n. 240 del 2010, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale non docente (nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001), è tenuto ad attuare gli indirizzi (anche in materia di spesa) del Consiglio di amministrazione, cui spettano funzioni di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale e di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività, nonché la decisione finale in materia di assunzioni, dalle quali discende un vincolo per lo stesso Direttore generale, i cui poteri di gestione non possono essere esercitati, dunque, in contrasto con le attribuzioni di detto organo collegiale.

In tema di dirigenza degli enti locali, deve essere innanzi tutto segnalata **Sez. L, n. 20280/2025, Garri G., Rv. 675769-01**, secondo la quale ai dirigenti dei medesimi enti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000 (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 11 del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014) si applica la disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001 per i rapporti di pubblico impiego di natura subordinata, tranne che per gli aspetti espressamente disciplinati dalla norma speciale o per quelli incompatibili con la natura temporanea del rapporto, mentre rivestono natura autonoma le sole collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, finalizzate al raggiungimento di obiettivi determinati.

In tale occasione la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale, qualificato l'incarico di direzione dell'ufficio tecnico comunale come di natura subordinata, aveva escluso che il Comune potesse liberamente sciogliersi dal rapporto, conseguentemente dichiarando l'illegittimità del recesso per insussistenza della giusta causa.

Sez. L, n. 09617/2025, Cavallari, Rv. 674782-01 ha affermato che ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio dei dirigenti degli enti locali, non deve tenersi conto della retribuzione di posizione, neanche ove tale emolumento sia parte fissa del trattamento retributivo globale e, in particolare, sia inserito dalla contrattazione collettiva nella struttura della retribuzione, giacché l'indennità per le funzioni dirigenziali non rientra fra gli emolumenti specificamente indicati dall'art. 11, comma 5, della l. n. 152 del 1968, né può considerarsi come componente dello stipendio nel senso fatto proprio da tale norma.

Con la stessa pronuncia (**Rv. 676818-02**) si è altresì precisato che in tema di enti locali, solo per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 1996 è previsto che i trattamenti di fine servizio siano regolati secondo l'art. 2120 c.c., con conseguente superamento della struttura previdenziale dei trattamenti previsti dalla disciplina pubblicistica, mentre, per quel che riguarda i lavoratori già in servizio al 31 dicembre 1995, è demandata alla contrattazione collettiva la sola definizione delle modalità applicative della disciplina.

Sez. L, n. 21877/2025, Buconi, Rv. 676064-01, sempre in tema di pubblico impiego presso gli enti locali, ha affermato che l'art. 110, comma 3, T.U.E.L., consente eccezionalmente di riconoscere al dirigente un trattamento economico maggiorato rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva, in base ad una valutazione di

compatibilità con le risorse dell'ente al momento del conferimento dell'incarico, mentre, in assenza di diversa disposizione, deve escludersi che l'Amministrazione possa far valere unilateralmente esigenze sopravvenute per ridurre l'importo concordato, ove la condizione di compatibilità non sia stata espressamente dedotta nel contratto.

In relazione agli incarichi dirigenziali nella Regione Sicilia, **Sez. L, n. 13773/2025, Sarracino, Rv. 675548-01** ha affermato che il dirigente che non sia stato riconfermato nell'incarico non ha diritto a mantenere il trattamento economico nei termini di cui all'art. 42 del c.c.n.l. dirigenti della Regione Sicilia 2002-2005, atteso che tale clausola collettiva è stata travolta dall'art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, la quale, in quanto norma fondamentale di riforma economico-sociale, si applica anche alla Regione Sicilia senza invadere il campo riservato alla legislazione regionale, ed è idonea a sterilizzare l'applicazione del menzionato art. 42.

Numerose le pronunce anche in tema di dirigenza medica/sanitaria.

Il dirigente sanitario, comandato ai sensi dell'art. 21 del c.c.n.l. 8.6.2000, a differenza di quello trasferito per mobilità volontaria *ex* art. 20, comma 4, del medesimo c.c.n.l., ha diritto, secondo **Sez. L, n. 28902/2025, Buconi, Rv. 677016-01**, alla conservazione dell'incarico di direzione di struttura complessa e a riassumerne la titolarità, ove rientri in servizio presso l'amministrazione di appartenenza prima della naturale scadenza dello stesso.

In relazione ai dirigenti medici con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto, **Sez. L, n. 05434/2025, Fedele, Rv. 674170-01** ha affermato che l'indennità di esclusività, in quanto trattamento economico di natura retributiva, va riproporzionata ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 secondo il principio del "*pro-rata temporis*", di cui all'art. 112, comma 10, del c.c.n.l. 19 dicembre 2019 dirigenza medica, norma collettiva che non contrasta con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale rispetto ai lavoratori a tempo pieno.

Ancora in tema di dirigenza medica, **Sez. L, n. 17979/2025, Cavallari, Rv. 675762-01**, ha chiarito che, la voce retributiva della cd. differenza sui minimi (correttivo che ha lo scopo di annullare le differenze di retribuzione di posizione complessiva tra dirigenti che svolgono incarichi paragonabili, con elisione delle differenze dovute agli sviluppi di carriera nel tempo), prevista nell'Allegato 7 del c.c.n.l. Area Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN del 3 novembre 2005

(contenente “Esempi sull’applicazione degli artt. 37 e 38, comma 4, ai dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro esclusivo”), si applica non solo ai dirigenti medici già in servizio alla data del 31 dicembre 2001, che, nel corso del biennio 2002-2003, abbiano beneficiato dell’attribuzione di un incarico di livello superiore rispetto a quello precedentemente posseduto, ma anche a quelli cui tali incarichi sono stati conferiti successivamente.

Sez. L, n. 04983/2025, Cavallari, Rv. 674053-01, ha affermato che l’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, non consente al dirigente sanitario - che ha ottenuto da un’azienda ospedaliera il rinnovo dell’incarico dirigenziale di alta specializzazione, conferitogli in luogo di quello di direttore di struttura complessa - di continuare a ricevere, anche dopo il predetto rinnovo e quale componente del trattamento economico, l’assegno “*ad personam*” precedentemente corrispostogli per mantenere la medesima retribuzione accessoria già percepita quale direttore di struttura complessa.

Sez. L, n. 04933/2025, Cavallari, Rv. 674052-01 ha affermato che il dirigente del S.S.N. (area dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo) al quale, a norma dell’art. 40, comma 9, c.c.n.l. dell’8 giugno 2000, è stato conferito un incarico che, pur senza configurarsi con la denominazione di incarico di direzione di dipartimento, ricomprende tuttavia più strutture complesse, non ha diritto alla parte variabile della retribuzione di posizione, in mancanza di prova documentale dell’avvenuta adozione dell’atto aziendale di graduazione delle funzioni.

Sez. L, n. 05462/2025, Gandini, Rv. 674171-01 ha affermato che i dirigenti biologi dipendenti delle AA.SS.LL. in regime di esclusività non hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per il pagamento della quota di iscrizione all’albo, in quanto la disciplina professionale - sia a livello di fonti primarie (art. 15-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992) che a livello di contrattazione collettiva *ratione temporis* applicabile (artt. 31 e 115 c.c.n.l. dirigenza sanitaria 2016-2018) -, seppure improntata al rispetto del dovere di esclusività sancito dall’art. 98 Cost., consente ad essi lo svolgimento di attività libero professionale e non vi è un divieto assoluto di compimento degli atti tipici della professione al di fuori del rapporto di impiego, con la conseguenza che l’iscrizione all’albo, condizione necessaria per l’esercizio di quell’attività, non si può ritenere imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico.

Ancora in tema di dirigenza medica, **Sez. L, n. 02463/2025, Sarracino, Rv. 673805-01**, ha affermato che ai sensi dell’art. 15-*novies*

del d.lgs. n. 502 del 1992, come novellato dall'art. 22, comma 3, della l. n. 183 del 2010, anche i dirigenti medici in quiescenza alla data di entrata in vigore del cd. Collegato lavoro, ma in servizio alla data del 31 gennaio 2010, possono chiedere il ricollocamento in servizio, che non costituisce però un diritto soggettivo, dovendo essere bilanciato con le esigenze organizzative dell'ente e con quelle derivanti dalla necessaria osservanza di altre normative settoriali

Sez. L, n. 00127/2025, Marotta, Rv. 673438-01 ha affermato che ai fini della decadenza di cui all'art. 3-*bis*, comma 7-*bis*, d.lgs. n. 502 del 1992, l'inadempimento del direttore generale di una azienda sanitaria non può essere desunto *ipso facto* dal mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività e, in particolare, del dovere della diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.

Nell'ambito della medesima pronuncia si è altresì affermato (**Rv. 673438-02**) che l'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, convertito con l. n. 135 del 2012, non può essere interpretato nel senso che l'intervenuta quiescenza del direttore generale in corso di rapporto determina la cessazione *ope legis* dell'incarico.

12. Il personale scolastico.

Numerose le pronunce in tema di personale scolastico.

Sez. L, n. 22800/2025, Rosetti, Rv. 676157-01, ha chiarito che in tema di personale della scuola pubblica, al dipendente assegnato a svolgere le superiori funzioni di direttore dei servizi generali amministrativi (DGSA), *ex art.* 1, commi 44 e 45, della l. n. 228 del 2012, deve essere corrisposta un'indennità pari al differenziale fra il trattamento spettante al direttore amministrativo di prima assunzione e quello complessivamente in godimento all'assistente amministrativo incaricato, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all'anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell'art. 2 del c.c.n.l. 25 luglio 2008; l'indennità così determinata va riconosciuta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall'assistente, con la conseguenza che l'importo totale da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l'indennità aggiuntiva.

Sez. L, n. 31920/2025, Sarracino, Rv. 677125-01, in tema di personale scolastico ATA a tempo indeterminato, ha precisato che ai fini dell'attribuzione della prima posizione economica di cui all'art.

50 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, non è sufficiente il mero superamento dell'apposito corso di formazione, occorrendo, altresì, l'utile collocazione nella graduatoria formata in ossequio ai parametri indicati nel medesimo art. 50, oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal c.c.n.l. del 25 luglio 2008, espressamente rinvia.

In relazione al personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, **Sez. L, n. 13618/2025, Di Paolantonio, Rv. 675571-01** ha affermato che le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013 (di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014), comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero.

Sempre in relazione al personale ATA, **Sez. L, n. 21477/2025, Cavallari, Rv. 676062-01** ha affermato che ai fini della formazione delle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il triennio 2017-2019, di cui al d.m. n. 717 del 2014, il servizio prestato presso Aziende sanitarie locali e I.P.A.B. non è assimilabile a quello svolto alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, enti locali e patronati scolastici, agli effetti dell'allegato A del menzionato d.m., non essendo all'uopo sufficiente la mera riconducibilità dei predetti enti nella più ampia nozione di "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001.

In tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. 13 giugno 2007 e nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze previste dall'art. 1-*quater* del d.l. n. 126 del 2019, secondo quanto affermato da **Sez. L, n. 12210/2025, Cavallari, Rv. 675261-01**, devono essere inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, cui non possono essere equiparati quelli che vantano esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 59 del 2017 (nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla modifica operata dal d.l. n. 36 del 2022), i quali, invece, devono trovare posto

nella terza fascia delle menzionate graduatorie di circolo e di istituto e nella seconda fascia delle citate graduatorie provinciali per le supplenze.

Sez. L, n. 21982/2025, Cavallari, Rv. 676051-01, ha precisato, in relazione alla progressione economica del personale della scuola pubblica, la pregressa anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi scolastici è determinata, ove si applichi l'art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988, valutando, ai fini della ricostruzione della carriera ai sensi del comma 13 del citato articolo, l'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore (nella misura prevista dall'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. con modif. dalla l. n. 576 del 1970), salvo l'utilizzo, laddove più favorevole, del diverso criterio della c.d. temporarizzazione di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 4 suddetto, mentre non trova applicazione il comma 3 dello stesso art. 4, il quale non riguarda la ricostruzione della carriera, bensì la disciplina del trattamento retributivo in relazione allo sviluppo della carriera, attraverso il riallineamento conseguente alla maturazione di una data anzianità.

In tema di mobilità scolastica, **Sez. L, n. 16835/2025, Bellè, Rv. 675612-01**, ha affermato che il docente che ha richiesto il trasferimento in posti che sono poi rimasti non assegnati in esito allo svolgimento delle procedure disciplinate dalle ordinanze ministeriali e contratti integrativi, può proporre azione di adempimento sul presupposto che quei posti gli sarebbero stati attribuiti se la procedura avesse avuto regolare svolgimento, al fine di ottenere genericamente l'attribuzione di una sede nella Provincia e negli Ambiti territoriali richiesti non appena essa sia disponibile e prima di qualsiasi altra ulteriore assegnazione ad altri, oltre alla retrodatazione meramente giuridica ed al risarcimento del danno, senza che ciò coinvolga la definitiva assegnazione dei posti originariamente domandati che sia successivamente intervenuta, mediante altre procedure, ivi comprese quelle di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del C.C.N.L. comparto scuola normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 o mediante successive mobilità.

La medesima pronuncia ha affermato l'ulteriore principio (**Rv. 675612-02**) secondo il quale il docente che agisca nei confronti del Ministero per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina della mobilità per un determinato anno scolastico ha l'onere di allegare specificamente l'obbligo inadempito (quale, ad esempio, quello di attribuire ai candidati i posti disponibili al momento in cui si svolge la fase delle assegnazioni loro pertinente), spettando conseguentemente al Ministero dimostrare che tale obbligo non

sussisteva, in ipotesi per il fatto che, in ragione della posizione in graduatoria ricoperta dal lavoratore, quei posti, in caso di assegnazione, avrebbero dovuto essere destinati ad altri.

In relazione ai diplomi conseguiti presso le Istituzioni AFAM entro il 19 gennaio 2000 (cd. vecchio ordinamento), **Sez. L, n. 19713/2025, Fedele, Rv. 675828-01**, ha affermato che, alla stregua del combinato disposto degli artt. 4 della l. n. 508 del 1999 e 1, comma 107, della l. n. 228 del 2012, gli stessi non hanno valore di abilitazione all'insegnamento (la quale si consegue solo al termine di tirocinio formativo, successivo e distinto rispetto al conseguimento del titolo accademico di secondo livello), ferma restando la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento - che il nostro sistema scolastico consente anche ai non abilitati, sotto forma di supplenze - e alle scuole di specializzazione.

Sempre in tema di personale del comparto scuola pubblica **Sez. L, n. 07484/2025, Di Paolantonio, Rv. 674311-01**, ha affermato che l'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399 del 1988, il quale prevede il diritto al riallineamento della carriera alla maturazione di determinate anzianità di servizio, è tuttora vigente, non essendo stato disapplicato per effetto del meccanismo di cui agli artt. 69 e 71 del d.lgs. n. 165 del 2001, né dalla contrattazione collettiva succedutasi nel tempo.

Quanto al personale scolastico in servizio all'estero, **Sez. L, n. 20213/2025, Rosetti, Rv. 675767-01**, ha precisato che a decorrere dal c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007 - il quale non prevede più la ritenuta dell'indennità integrativa speciale sullo stipendio di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del precedente c.c.n.l. del 24 luglio 2003 l'importo corrispondente a detta indennità, conglobata nello stipendio tabellare, si cumula con l'assegno di sede poiché, stante la funzione indennitaria e non retributiva di quest'ultimo, esso- se non espressamente stabilito - non è suscettibile di riduzioni in detrazione del trattamento retributivo.

Numerose pronunce hanno riguardato la dirigenza scolastica.

Sez. L, n. 19857/2025, Marotta, Rv. 675847-01, ha precisato che il candidato vincitore del concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, in base alle disposizioni del bando concorsuale e degli artt. 14 e 20 del d.m. n. 138 del 2017, di attuazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 165 del 2001 (*ratione temporis vigente*), può far valere il diritto di precedenza nella scelta della sede, ai sensi dell'art. 21 della l. n. 104 del 1992, non già nell'ambito dell'assegnazione presso una determinata Regione ma solamente in sede intraregionale, quindi dopo che sia stata stabilita la Regione di prima nomina in base al suo collocamento in graduatoria.

In relazione al ruolo dei dirigenti scolastici (*ex art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001*) ed a quello dei dirigenti amministrativi (*ex art. 23 dello stesso d.lgs.*) **Sez. L, n. 24653/2025, Bellè, Rv. 676575-01**, ha affermato che essi sono distinti anche per struttura e regole di reclutamento, sicché il dirigente scolastico non può partecipare a una selezione ai sensi dell'art. 19, comma 5, del T.U. pubblico impiego per posti di dirigente amministrativo, mentre è legittimato a partecipare alle selezioni espletate ai sensi dell'art. 19, comma 5-*bis*, dello stesso d.lgs., in quanto dirigente non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 cit. della P.A. di riferimento, la cui posizione è parificabile, quindi, a quella del dirigente di altro ente pubblico economico.

In relazione ai dirigenti scolastici in servizio all'estero, **Sez. L, n. 12531/2025, Casciaro, Rv. 675544-01**, ha affermato che ai medesimi, fino alla stipula dell'art. 31, comma 3, del c.c.n.l. del 7.8.2024, non compete la parte variabile della retribuzione di posizione, in quanto la previsione speciale di cui all'art. 48, comma 4, del c.c.n.l. del 2006 - riferita alla sola dirigenza estera - riconosce la sola parte fissa della retribuzione medesima.

Sez. L, n. 20059/2025, Marotta, Rv. 675765-01, ha chiarito che il provvedimento di restituzione al ruolo di provenienza per mancato superamento della prova, previsto dall'art. 439 del d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto atto gestionale del rapporto di lavoro, appartiene alla competenza del dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dell'art. 14 del d.P.R. n. 275 del 1999, non rientrando tra le competenze escluse dall'art. 15 del predetto d.P.R. o da altre disposizioni che esplicitamente riservino l'attribuzione di funzioni all'amministrazione centrale o periferica.

In relazione all'istituto della riabilitazione, **Sez. L, n. 20225/2025, Rosetti, Rv. 676065-01** ha chiarito come nell'ambito del sistema sanzionatorio previsto per il personale della scuola dal d.lgs. n. 297 del 1994, l'istituto della riabilitazione è applicabile alle sole sanzioni conservative previste dall'art. 492, comma 2, lett. a), b), c) e d), del medesimo d.lgs., e non, dunque, a quella massima della destituzione, di cui alla lett. e) del suddetto art. 492, comma 2.

13. Università.

Numerose le pronunce relative all'inquadramento dei dipendenti delle Università.

Sez. L, n. 20298/2025, Marotta, Rv. 676060-01 ha chiarito che i lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori ed esperti linguistici a seguito di stipula di contratti ai sensi del d.l. n. 120 del 1995, conv. con modif. dalla l. n. 236 del 1995, hanno diritto alla

conservazione del trattamento economico in godimento, ove di miglior favore, mediante la percezione, a titolo di assegno ad personam, della differenza tra la retribuzione determinata ai sensi del d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. dalla l. n. 63 del 2004 (come interpretato dall'art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010) ed il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, fino al riassorbimento a seguito degli incrementi economici via via previsti dai contratti collettivi.

Sez. L, n. 17724/2025, Rosetti, Rv. 675822-01 ha precisato che la contrattazione collettiva che disciplina i rapporti di lavoro fra le Università ed i collaboratori ed esperti linguistici di lingua straniera ha struttura identica a quella propria del lavoro pubblico privatizzato, sicché essa, in tutte le sue articolazioni (ivi compresi i contratti integrativi, i quali possono prevedere la loro applicazione retroattiva), è efficace erga omnes, a prescindere dall'adesione dei singoli alle compagini sindacali stipulanti.

Nell'ambito del presente tema, numerose le pronunce che hanno riguardato il personale universitario in servizio presso le aziende ospedaliere.

In tema di docenti universitari in servizio presso le strutture sanitarie, l'art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999, secondo quanto affermato da **Sez. L, n. 10756/2025, Bellè, Rv. 675251-01**, fa salva la conservazione dei trattamenti economici in godimento, assicurando, nelle more dell'attuazione del nuovo regime, la perequazione economica garantita dal previgente art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, il cui ammontare deve essere adeguato, in una comparazione in senso dinamico, tenendo conto del trattamento fondamentale ed accessorio spettante, sulla base della disciplina contrattuale, al dirigente medico del S.S.N. di pari incarico e anzianità.

Sez. L, n. 21694/2025, Bellè, Rv. 676050-01 ha chiarito che il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del c.c.n.l. del comparto universitario relativo al quadriennio 2002-2005, per effetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 28, comma 6, del medesimo c.c.n.l., ha diritto alla conservazione dell'indennità perequativa (cd. indennità De Maria) ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, anche a seguito del nuovo inquadramento previsto dalle tabelle di corrispondenza di cui al sopravvenuto c.c.n.l. 2006-2009, destinato, comunque, ad assorbire nel tempo gli effetti dei trattamenti superiori ad personam fino a quel momento praticati.

In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la spettanza della cd. indennità De Maria - già riconosciuta dal T.A.R., nel 2003, con sentenza passata in

giudicato - in favore di tecnici dipendenti dell'Università in servizio presso una Azienda Ospedaliera, anche in data successiva all'accordo del 2006, riguardante la sola definizione dei nuovi inquadramenti senza effetti sulla perequazione retributiva.

Con riferimento al profilo della equiparazione tra le qualifiche del personale universitario non medico e quelle dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, **Sez. L, n. 21699/2025, Bellè, Rv. 676049-01** ha affermato che le nuove tabelle di corrispondenza previste dall'art. 28 del c.c.n.l. del comparto universitario relativo al quadriennio 2002-2005 trovano applicazione, per effetto della clausola di salvaguardia prevista dal comma 6 del citato articolo, solo per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del contratto, da individuarsi con riferimento alla data di ultimazione del relativo procedimento di formazione, da cui deriva la sua obbligatorietà, e quindi al momento dell'ultima sottoscrizione, che perfeziona l'incontro delle volontà sindacali da cui scaturisce la vincolatività del contratto medesimo.

In tema di equiparazione del trattamento economico dei docenti universitari in servizio presso le strutture sanitarie con i dirigenti medici del S.S.N. con pari incarico e anzianità, **Sez. L, n. 10763/2025, Bellè, Rv. 675535-01** ha affermato che i trattamenti perequativi riconosciuti dagli artt. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 e 102 del d.P.R. n. 382 del 1980, e quelli aggiuntivi *ex* art. 6 del d. lgs. n. 517 del 1999, non contemplano il riconoscimento diretto di voci retributive (nella specie, l'indennità di risultato e di specificità medica) proprie della dirigenza medica del S.S.N. soggetta al regime contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, le quali possono essere attribuite solo in esito ad una valutazione o a determinazioni di perequazione adottate dalle Università e dalle Regioni.

Sez. L, n. 11940/2025, Di Paolantonio, Rv. 675553-01 ha affermato che in tema di trattamento economico aggiuntivo spettante ai docenti universitari impegnati in attività assistenziali, l'art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999, richiamando l'art. 102, comma 2, del d.P.R. n. 382 del 1980, ha fissato, con una chiara finalità perequativa, un criterio di quantificazione del trattamento economico che tenga conto, da un lato, del trattamento economico già corrisposto al docente dall'Università e, dall'altro, dell'assetto della dirigenza medica e della struttura della retribuzione per essa delineata dalle parti collettive, con la conseguenza che ai docenti non può essere operata l'estensione automatica della disciplina dettata per ciascuna componente del trattamento retributivo dai C.C.N.L. della dirigenza medica succedutisi nel tempo, dovendo, al contrario, essere verificata

l'adeguatezza delle risorse stanziare ai sensi del comma 2 del citato art. 6, globalmente considerate, ad assicurare la finalità perequativa dei trattamenti complessivi e non delle singole voci stipendiali, secondo un criterio di "congruità e proporzione".

L'atto del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria, adottato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 517 del 1999, d'intesa con il rettore e in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo stipulato tra la regione e l'università, secondo quanto affermato da **Sez. L, n. 05493/2025, Cavallari, Rv. 674438-02** non può destinare allo svolgimento delle attività presso le aziende e le strutture di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo i professori e ricercatori universitari cui non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, ovvero affidare la responsabilità e la gestione dei programmi infra o interdipartimentali di cui al comma 4 del citato art. 5.

La stessa pronuncia (**Rv. 674438-01**) ha altresì chiarito che l'atto con il quale il direttore generale dell'azienda di riferimento, d'intesa col rettore, affida ai professori di prima fascia in medicina e chirurgia - ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa - la responsabilità e la gestione dei programmi infra o interdipartimentali di cui all'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999, è condizionato all'esistenza di posti disponibili, secondo l'assetto organizzativo dell'ente sanitario, nonché alla copertura finanziaria e al superamento delle forme di selezione regolate dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

In relazione alle controversie promosse dai dipendenti delle università, in servizio come dirigenti medici delle aziende ospedaliere universitarie, **Sez. L, n. 16826/2025, Bellè, Rv. 675610-01** ha precisato che sussiste la legittimazione passiva solidale e concorrente dell'azienda universitaria e dell'università, atteso che i rapporti fra i due soggetti, come emergenti dalla normativa che ne disciplina la rispettiva attività, configurano una vera e propria "cogestione", che fonda la legittimazione processuale di entrambi sul piano delle obbligazioni passive nell'ambito del rapporto di lavoro.

14. L'emergenza pandemica.

In tema di emergenza pandemica si sono registrate alcune pronunce significative.

Sez. L, n. 09243/2025, Michelini, Rv. 675250-01 ha affermato che in tema di vaccinazione anti-Covid, la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto - disposta, ai sensi degli artt.

4, comma 1, e 4-*ter* del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario ed equiparato - è costituzionalmente legittima siccome espressiva del contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, che trova attuazione in un bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost. non irragionevole né sproporzionato, tenuto conto della natura altamente contagiosa del virus.

Sez. L, n. 07483/2025, Di Paolantonio, Rv. 674310-01 ha affermato che la certificazione verde Covid-19, di cui agli artt. 9 e 9-*ter* del d.l. n. 52 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 87 del 2021, *ratione temporis* applicabile, non è riconducibile alle misure cui il datore di lavoro è tenuto per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, non rilevando, in contrario, il parere - non vincolante - dell'Agenzia delle entrate sulla rimborsabilità da parte del datore della spesa sostenuta dai dipendenti per eseguire i tamponi antigenici.

In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, di rigetto della domanda di un docente di scuola pubblica, fondata anche sul parere anzidetto, volta alla condanna dell'amministrazione scolastica al rimborso delle spese sostenute per la certificazione verde Covid-19 ed alla retribuzione del tempo impiegato per eseguire il test antigenico, da qualificare come orario lavorativo.

CAPITOLO XXIII

LE VICENDE DELL'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA

(DI MARIO DE IORIS)

SOMMARIO: 1. L'obbligazione contributiva e i soggetti obbligati. - 2. La retribuzione imponibile e il minimale retributivo. - 3. Gli sgravi e i benefici contributivi. - 4. Totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali. - 5. Omissione contributiva e posizione del lavoratore. - 6. Accertamento e riscossione. - 7. La prescrizione dei crediti contributivi. - 8. Gli elenchi dei lavoratori agricoli.

1. L'obbligazione contributiva e i soggetti obbligati.

Anche nel 2025 la Corte di cassazione è intervenuta spesso su varie tematiche connesse all'obbligazione contributiva, in ordine alle quali insorgono frequenti dubbi interpretativi, soprattutto con riferimento all'individuazione e classificazione dei soggetti obbligati al versamento dei contributi previdenziali, finalizzati a fornire agli enti preposti le risorse per l'erogazione delle prestazioni previste dalla legge e per svolgere i compiti loro affidati.

Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti che sono sottoposti *ex lege* all'obbligazione in esame, uno dei settori economici per i quali si verificano frequenti incertezze è quello in cui operano le società cooperative.

In tale ambito, un chiarimento importante è pervenuto da **Sez. L, n. 10995/2025, Solaini, Rv. 674882-01**, la quale ha stabilito che l'obbligo della cooperativa di corrispondere i contributi previdenziali per i soci non scatuisce quale effetto automatico dell'esistenza del rapporto sociale, in quanto tale obbligo presuppone pur sempre che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria, e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo; ai fini della sua insorgenza non è pertanto sufficiente il mero fatto che la cooperativa sia assoggettata alla contribuzione previdenziale presso la gestione lavoratori dipendenti, dovendosi accertare che i soci ai quali essa ha corrisposto compensi siano da considerare come lavoratori subordinati.

Un altro settore per il quale si verificano sovente problemi interpretativi è quello dei lavoratori dello spettacolo, sottoposto ad una peculiare disciplina previdenziale modellata sulle specifiche caratteristiche dei relativi rapporti di lavoro e affidato per molto tempo alla gestione di un autonomo ente (ENPALS), le cui funzioni sono oggi confluite nell'INPS.

A tal proposito **Sez. L, n. 08414/2025, Magnanensi, Rv. 674439-01**, ha chiarito che in tale settore previdenziale anche il lavoratore autonomo occasionale è comunque soggetto all'obbligo contributivo, diversamente da quanto previsto per la gestione separata dell'INPS, nella quale sono esenti da contribuzione le attività di lavoro autonomo occasionale il cui reddito annuo non superi 5.000,00 euro; la giustificazione di tale diversità di disciplina è stata individuata nella normale mancanza di continuità delle prestazioni rese dai lavoratori dello spettacolo, per cui, ai fini della sussistenza dell'obbligazione contributiva, assume rilievo unicamente l'appartenenza ad una delle categorie indicate dalla legge.

Sempre con riferimento a tale categoria, ma relativamente a rapporti di lavoro subordinato ed alla contribuzione per la malattia, si sono pronunciate, a breve distanza di tempo, due decisioni che hanno fornito utili indicazioni per orientarsi nell'applicazione delle diverse normative rilevanti per tale questione.

Sez. L, n. 08400/2025, Marchese, Rv. 674435-01, ha infatti stabilito che la norma di cui all'art. 11 del c.c.n.l. richiamato dall'art. 13 del d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947 è equivalente a quella dettata dall'art. 6 della l. n. 138 del 1943, in quanto esprime la fungibilità della retribuzione dovuta durante la malattia da parte del datore di lavoro rispetto all'indennità economica corrisposta dall'ente previdenziale, e deve pertanto essere interpretata - conformemente alla disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 20, comma 1, del d.l. n.112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - nel senso che il datore di lavoro non è tenuto al versamento della contribuzione ove, nella ricorrenza dell'evento protetto, abbia assicurato, in base a disposizioni di legge o di contratto collettivo, un trattamento sostitutivo dell'indennità di malattia, così determinando l'esonero dell'ente previdenziale dalla relativa erogazione.

Sez. L, n. 08482/2025, Magnanensi, Rv. 674440-01, ha invece stabilito che, a decorrere dal 1° maggio 2011, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 18, comma 6, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif in l. n. 111 del 2011, in un contesto di progressiva omogeneizzazione all'A.g.o. delle distinte gestioni previdenziali, i datori di lavoro del settore che corrispondono per legge o per contratto collettivo (pure di diritto comune) il trattamento economico di malattia sono comunque tenuti all'obbligo contributivo di malattia per le categorie di lavoratori a cui è applicabile la predetta assicurazione, anche se in precedenza erano esonerati da tale contribuzione.

Altro ambito nel quale si riscontrano difficoltà nell'individuazione del soggetto sottoposto all'obbligazione contributiva è quello dei rapporti di lavoro svolti da cittadini italiani all'estero.

In tale ambito è intervenuta **Sez. L, n. 01328/2025, Cavallaro, Rv. 673622-01**, con riferimento ad un rapporto di lavoro svolto negli Stati Uniti, ricadente sotto la disciplina dettata dall'art. 7, comma 3, della l. n. 86 del 1975, di recepimento della Convenzione di Washington tra Italia e U.S.A. in materia di sicurezza sociale, secondo cui il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano, o di un'impresa controllata da un'impresa italiana, è coperto dalla legislazione italiana.

Con detta pronuncia la Corte ha chiarito che la disposizione in esame nulla immuta rispetto alla previsione di ordine generale dell'art. 2115 c.c., secondo la quale il datore di lavoro è il responsabile dell'obbligo contributivo, poiché il riferimento al lavoro alle dipendenze di impresa "controllata da un'impresa italiana" rileva quale mero presupposto di fatto per l'applicazione della legge italiana, e non anche per identificare un diverso titolare degli obblighi di natura contributiva e risarcitoria, cosicché, nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia svolto negli Stati Uniti alle dipendenze dell'impresa controllata, gli obblighi anzidetti non possono essere posti a carico dell'impresa controllante.

Ulteriore profilo soggettivo sul quale la S.C. è stata chiamata a fare chiarezza è quello inerente i presupposti previsti dalla legge per l'iscrizione all'una o all'altra delle gestioni previdenziali affidate all'INPS, in relazione alla specifica prestazione da assicurare.

E così, **Sez. L, n. 09516/2025, Cavallaro, Rv. 674777-01**, ha stabilito che ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, integrato dalle disposizioni emanate con la l. n. 2388 del 1952, sono obbligatoriamente iscritti all'ENPALS (oggi INPS) gli addetti agli impianti sportivi, intendendosi per tali tutti quelli organizzati e gestiti per lo svolgimento di attività genericamente sportive, anche se non esercitate al fine dello spettacolo.

Sez. L, n. 27196/2025, Cerulo, Rv. 676834-01, ha chiarito invece a quale gestione previdenziale debbano iscriversi gli esercenti dei circhi equestri e degli spettacoli viaggianti, in base all'applicazione di specifiche disposizioni normative; costoro, infatti, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 29, comma 1, della l. n. 160 del 1975 e successive modificazioni, sono obbligati, ai sensi dell'art. 18, della l. n. 337 del 1968, a iscriversi nella gestione assicurativa degli esercenti

attività commerciali di cui alla l. n. 613 del 1966, e non già in quella relativa al settore dell'industria.

Con riferimento invece a diversa categoria di imprese, e precisamente le società per azioni costituite e partecipate dagli enti locali per l'esercizio delle funzioni concernenti il recupero, la manutenzione e la gestione amministrativa del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica, **Sez. L, n. 27197/2025, Cerulo, Rv. 676761-01**, ha stabilito che tali società sono obbligate a versare all'INPS i contributi per gli assegni familiari, non ricorrendo, in ragione della loro natura giuridica privata, i presupposti dell'esenzione prevista dall'art. 79 del d.P.R. n. 797 del 1955 né altre ipotesi derogatorie, che solo lo Stato ha la potestà di stabilire, quale titolare della competenza legislativa esclusiva nella materia della previdenza sociale *ex art. 117, comma 2, lettera o)*, Cost.

2. La retribuzione imponibile e il minimale retributivo.

L'ammontare dei contributi da versare viene calcolato, per quel che concerne il lavoro dipendente, in percentuale sull'importo della retribuzione imponibile; per quel che concerne il lavoro autonomo, in collaborazione o associato, esso viene calcolato invece in percentuale sull'importo del reddito da lavoro, in misura variabile a seconda dei diversi enti assicuratori.

Quanto al lavoro dipendente, l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito in l. n. 389 del 1989, ha fissato il principio secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale (cd. minimale contributivo) non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

A tal proposito **Sez. L, n. 09952/2025, Gnani, Rv. 674754-01**, ha preso in esame il rilievo che può svolgere ai fini sopraindicati la contrattazione aziendale, ed ha stabilito che essa può derogare *in melius* ma non *in peius* al livello retributivo assunto dall'art. 1 della l. n. 389 del 1989 ai fini del calcolo del minimale contributivo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, poiché la materia previdenziale è indisponibile, come desumibile dall'art. 2115, comma 3, c.c.

Accanto al minimale contributivo è previsto anche un massimale contributivo, che rappresenta il limite massimo di reddito annuo su cui è possibile calcolare i contributi previdenziali obbligatori

per determinate categorie di assicurati; in caso di superamento di tale limite non sono più dovuti i contributi previdenziali sul reddito eccedente, e ciò influisce sia sul versamento dei contributi, sia sul futuro trattamento pensionistico dell'assicurato.

Il tema del massimale contributivo è stato preso in esame da **Sez. L, n. 23334/2025, Cerulo, Rv. 676159-01** con riferimento ai lavoratori autonomi privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Per tali lavoratori, la decisione anzidetta ha stabilito che si applicano le previsioni aventi ad oggetto il massimale contributivo *ex* art. 2, comma 18, l. n. 335 del 1995, nell'interpretazione autentica fornita dal legislatore con l'art. 1, comma 280, della l. n. 208 del 2015, che, in relazione all'ipotesi di contributi relativi a periodi anteriori al gennaio 1996 ma accreditati in data successiva su domanda dell'interessato, sancisce l'inoperatività del massimale della base contributiva e pensionabile soltanto a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda, senza però tracciare distinzioni di sorta, in modo tale da includere tutti i contributi valorizzati a richiesta e, dunque, anche quelli riguardanti il servizio militare svolto in data anteriore al gennaio 1996.

Ai fini della verifica del rispetto del minimale e del massimale contributivo, nonché ai fini del dimensionamento dell'obbligo contributivo stesso, per i lavoratori subordinati assume rilevanza la nozione di "retribuzione imponibile", ovvero sia di retribuzione che deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale, in quanto non tutto ciò che viene corrisposto dal datore di lavoro al dipendente ha natura e funzione "retributiva", potendo trovare giustificazione in altro titolo, come il rimborso spese o il risarcimento di un pregiudizio sofferto.

A tal riguardo si è pronunciata **Sez. L, n. 26757/2025, Marchese, Rv. 676647-01**, con riferimento all'indennità supplementare dovuta ai dirigenti di aziende industriali in caso di risoluzione ingiustificata del loro rapporto di lavoro, stabilendo che tale indennità, di matrice convenzionale, non va computata nella retribuzione imponibile ai fini contributivi poiché essa non ha natura retributiva, in quanto è finalizzata a risarcire il lavoratore per l'inadempimento datoriale.

Sez. L, n. 15053/2025, Marchese, Rv. 675645-01, ha esaminato invece la computabilità nella base retributiva imponibile delle somme erogate a titolo di rimborso per spese non documentabili, sostenute in occasione di trasferte; per tali spese è previsto che esse siano escluse dalla base imponibile ai sensi dell'art.

51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, e la decisione in esame ha precisato che, a tal fine, è necessario che le spese siano specificate in dettaglio, poiché la loro esposizione analitica è funzionale al controllo della loro effettività.

In tema di retribuzione imponibile si è pronunciata anche **Sez. L, n. 05336/2025, Cerulo, Rv. 674069-01**, con riferimento ai contributi dovuti per i lavoratori dello spettacolo, chiarendo un aspetto particolare connesso alla loro modalità di calcolo ai fini della maturazione del diritto a pensione.

Tale decisione ha infatti stabilito che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 182 del 1997, il calcolo dei contributi giornalieri necessari a perfezionare un'annualità contributiva deve essere compiuto valorizzando i soli contributi relativi all'anno solare di riferimento, senza che le eccedenze di un anno possano essere compensate con le carenze di un altro, in quanto, in difetto di un principio di libera disponibilità nella collocazione nel tempo dei contributi, la redistribuzione degli stessi secondo un meccanismo di compensazione richiederebbe una previsione derogatoria espressa, che non può ritenersi connaturata alla specialità del lavoro nello spettacolo.

Per quanto concerne invece i contributi dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla relativa gestione previdenziale dell'INPS che, come anticipato, sono calcolati sul reddito prodotto da tale categoria, **Sez. L, n. 33516/2025, Rosetti, Rv. 677154-01**, ha chiarito che ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, ai sensi degli artt. 3-*bis* del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. con l. n. 438 del 1992 e 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, la cui interpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 354 del 2001, conduce ad includere nella base imponibile la totalità dei redditi d'impresa, fra i quali vanno considerati anche quelli delle società in accomandita semplice.

Sulla medesima tematica si è pronunciata anche **Sez. L, n. 14043/2025, Cerulo, Rv. 675575-01**, la quale ha affermato che nella determinazione della base imponibile funzionale ad accertare la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione commercianti non rientrano i redditi di capitale, come quelli derivanti da una partecipazione a società di capitali che non si accompagni alla prestazione di attività lavorativa, in quanto la distinzione operata dall'art. 53, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 917 del 1986, tra partecipazione agli utili del socio fondatore (generante reddito da

lavoro autonomo) e del socio non fondatore (generante reddito di capitale) rileva ai soli effetti fiscali ma non è idonea a incidere sulla qualificazione dei relativi redditi a fini contributivi.

3. Gli sgravi e i benefici contributivi.

Gli sgravi contributivi, e le agevolazioni contributive in genere, costituiscono particolari fattispecie di esonero o di attenuazione dall'obbligazione contributiva, nelle quali il soggetto obbligato nei confronti dell'ente previdenziale, al ricorrere di determinate situazioni previste dalla legge, viene sollevato, in tutto o in parte, dal versamento dei contributi altrimenti dovuti.

Trattandosi di una deroga al principio generale su cui si fonda il sistema previdenziale, le fattispecie in questione sono oggetto di specifica disciplina legislativa, la cui complessità e ampiezza è causa di notevoli incertezze applicative, per dirimere le quali la S.C. è intervenuta diverse volte anche nel corso del 2025.

In tema di sgravi contributivi previsti in caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità dall'art. 8, della l. n. 223 del 1991, *ratione temporis* vigente, **Sez. L, n. 02528/2025, Cerulo, Rv. 673806-01**, ha chiarito il significato da dare alle locuzioni, contenute al comma 4-*bis* di detto articolo, "assetto proprietario sostanzialmente coincidenti" o "rapporto di collegamento o controllo", riferite all'impresa che ha disposto il licenziamento e a quella che ha riassunto i lavoratori in mobilità, identificative di condizioni che precludono la fruizione degli sgravi anzidetti.

In tale decisione la S.C. ha affermato che dette locuzioni, di ampio tenore, devono essere interpretate in coerenza con la *ratio* della concessione dei benefici e, cioè, favorire l'effettivo incremento dell'occupazione con riassunzione dei lavoratori licenziati da parte di strutture completamente nuove; ne consegue che è sufficiente, al fine dell'integrazione della prima locuzione anzidetta, la sussistenza di un nucleo proprietario comune in grado di attuare un'operazione di ristrutturazione che si traduce in licenziamenti da parte di un'azienda e riassunzione da parte dell'altra e, ai fini dell'integrazione della seconda, la reiterazione di condotte coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, non occorrendo invece che ricorrano i rapporti tipizzati di cui all'art. 2359 c.c.

Sui benefici relativi ai lavoratori in mobilità, si è pronunciata anche **Sez. L, n. 08483/2025, Cerulo, 674441-01**, la quale ha affermato che il regime degli sgravi di cui all'art. 25, comma 9, l. n. 223 del 1991, più favorevole rispetto a quello previsto dall'art. 2, comma 10-*bis*, l. n. 92 del 2012, è applicabile alle fattispecie

perfezionatesi sotto la sua vigenza (cioè, fino al 31 dicembre 2016), ed ha come unico presupposto l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, non essendo invece richiesta, in positivo, la concreta percezione dell'indennità di mobilità, né, in negativo, la mancata percezione di un diverso trattamento di disoccupazione.

Sez. L, n. 00864/2025, Cerulo, Rv. 673567-01, ha preso in esame invece una fattispecie particolare di sgravi contributivi, e cioè quelli previsti dall'art. 4, comma 90, l. n. 350 del 2003 in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 verificatisi in Piemonte, oggetto di attenzione da parte della Commissione europea, la quale ha ritenuto (Decisione della Commissione del 14 agosto 2015) che essi costituiscono aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea-TFUE, salvi i casi in cui l'aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE *de minimis* applicabile, oppure il richiedente possa beneficiare della deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 2, lett. b), del citato Trattato.

Con tale pronuncia, la Corte ha precisato che nel giudizio volto all'ottenimento degli sgravi in esame la circostanza che non ricorre l'ipotesi di cd. sovracompenrazione dei danni subiti deve essere allegata e provata dal richiedente in quanto rappresenta uno dei requisiti della pretesa, che sono sottoposti alla valutazione officiosa del giudice e non costituiscono, quindi, oggetto di eccezione in senso stretto.

La stessa pronuncia ha, altresì, precisato (**Rv. 673567-02**) che la surrichiamata Decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015 esenta l'Italia dall'obbligo di recuperare gli aiuti relativi a regimi illegali concessi per le calamità naturali risalenti ad oltre dieci anni prima di essa, ma non rientrano nella nozione di "aiuti concessi" quelli per i quali l'erogazione è ancora *sub iudice* e, quindi, i pagamenti effettuati in esecuzione di un provvedimento giudiziale tempestivamente impugnato.

4. Totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali.

Attraverso l'istituto della totalizzazione è possibile acquisire, nonostante il versamento di contributi effettuato in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, il diritto a un unico trattamento pensionistico.

La totalizzazione, ricorrendone i presupposti di legge, è completamente gratuita per l'assicurato che intende beneficiarne, a

differenza della ricongiunzione di periodi assicurativi, mirante ad analogo risultato, che è invece onerosa.

Della totalizzazione di contributi si è occupata **Sez. L, n. 27195/2025, Cerulo, Rv. 676771-01**, con riferimento alla peculiare fattispecie relativa alle prestazioni di lavoro svolte da cittadino italiano in Italia e in altro Stato dell'U.E., cui si applica l'art.18, comma 3, terzo periodo, della l. n. 115 del 2015 che, in relazione alla facoltà di cumulo dei periodi assicurativi, vieta di prendere in considerazione quelli maturati presso le organizzazioni internazionali se sono stati oggetto di rimborso.

Tale disposizione normativa, secondo la Corte, va interpretata, in conformità alla pronuncia della Corte di giustizia del 4 luglio 2013 (causa C-233/12), in modo da non vanificare il diritto del lavoratore alla libera circolazione in tutte le sue implicazioni, anche sul versante previdenziale, con la conseguenza che la totalizzazione è impedita solo in caso di restituzione dei contributi, nuovamente acquisiti da chi li ha corrisposti, e non anche di erogazione del trattamento pensionistico, ad opera dell'organizzazione internazionale, sulla base dei contributi versati.

Della totalizzazione di contributi in caso di lavoro all'estero, si sono occupate anche altre decisioni pronunciate nel 2025.

Sez. L, n. 02403/2025, Buffa, Rv. 673672-01, con riferimento ai dipendenti di organizzazioni internazionali aventi sede in uno Stato membro dell'Unione, ha enunciato il principio secondo cui la pensione di anzianità spettante a tali dipendenti, in quanto riconducibile al paradigma delle pensioni di vecchiaia anticipata e dunque alle prestazioni di prepensionamento, è regolata dall'art. 66 del capitolo 7 del Regolamento UE n. 883 del 2004 e, quindi, autonomamente dalla pensione di vecchiaia.

Da ciò consegue che, in base alla disciplina applicabile *ratione temporis*, deve escludersi l'applicazione dell'istituto della totalizzazione, come pure quello della liquidazione *pro-rata*, previsti solo per detta prestazione di vecchiaia; ciò, ha precisato la Corte, non comporta alcuna violazione dell'art. 45 del TFUE e del principio di discriminazione indiretta, applicabili a partire dall'entrata in vigore dell'art. 5 del d.l. n. 69 del 2023, conv. dalla l. n. 103 del 2023, che, con previsione innovativa, ha esteso la facoltà di cumulo (prima prevista dal legislatore *ex art.* 18 della l. n. 115 del 2015 per il solo riconoscimento della pensione di vecchiaia, di invalidità e superstiti) anche alle pensioni di anzianità, ma per le sole domande amministrative presentate dopo l'entrata in vigore del citato art. 5.

Sez. L, n. 15895/2025, Magnanesi, Rv. 675595-01, ha invece affermato che se la pensione è stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati in Italia e in altro Stato membro dell'Unione Europea, la riliquidazione prevista dall'art. 1 del d.l. n. 409 del 1990, conv. con modif. nella l. n. 59 del 1991, spetta solo se il *pro-rata* italiano sia superiore al trattamento minimo, non rivestendo alcun rilievo la sua sommatoria con il *pro-rata* estero.

Contiguo all'istituto della ricongiunzione di periodi assicurativi è quello del riscatto, a cui lo accomuna il pagamento di una somma per poter ottenere la copertura assicurativa di periodi per i quali, però, non vi è stato alcun versamento contributivo.

Del riscatto dei periodi in cui si è frequentato un corso di laurea si è occupata **Sez. L, n. 23911/2025, Orio, Rv. 676167-01**, che ha chiarito che tale riscatto costituisce una fattispecie a formazione progressiva, nella quale alla presentazione della domanda consegue l'obbligo, per l'ente previdenziale, di comunicare la riserva matematica e le modalità di versamento dell'importo, e solo dalla data di detta comunicazione decorre l'ulteriore termine - da considerarsi essenziale - per l'adesione del lavoratore e il versamento della riserva suddetta, il cui mancato rispetto comporta la decadenza e la necessità di una nuova domanda, con ricalcolo della riserva.

Agli istituti della ricongiunzione e totalizzazione fa da contraltare il divieto di doppia contribuzione previsto da alcune disposizioni di legge; con riferimento al divieto stabilito dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184 del 1997, secondo cui non è consentita la prosecuzione della contribuzione volontaria nell'A.G.O. per i periodi contestualmente assicurati attraverso una delle forme di previdenza obbligatoria, si è occupata **Sez. L, n. 01357/2025, Mancino, Rv. 673571-01**, secondo cui tale divieto si applica anche con riferimento alla forma di previdenza obbligatoria ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 denominata gestione separata, rispetto alla quale l'art. 5 del d.m. n. 282 del 1996 pone una deroga solo temporale al divieto in esame.

5. Omissione contributiva e la posizione del lavoratore.

La tematica dell'omissione del versamento dei contributi da parte del soggetto obbligato è stata esaminata da **Sez. L, n. 10084/2025, Rivero, Rv. 674783-01**, con riferimento alla fattispecie del fallimento del datore di lavoro obbligato a tale versamento, affermando che in caso di tale evenienza il lavoratore non può insinuarsi al passivo per le quote contributive a carico del medesimo, non avendo alcuna legittimazione attiva in relazione all'obbligazione

avente ad oggetto il pagamento della contribuzione previdenziale, mentre le quote di contributi a carico del lavoratore, ritenute dal datore e non versate tempestivamente all'INPS, devono essere corrisposte al lavoratore stesso, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 *bis*, n. 1, c.c.

L'obbligazione contributiva non viene meno in caso di sospensione del rapporto di lavoro unilateralmente disposta dal datore, a meno che non sia giustificata da assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione; tale principio è stato ribadito da **Sez. L, n. 17013/2025, Cavallaro, Rv. 675662-01**, la quale ha chiarito che il permanere in tali casi dell'obbligazione contributiva discende dal fatto che le retribuzioni spettanti al lavoratore devono considerarsi dovute ai sensi dell'art. 2, l. n. 153 del 1969.

Sez. L, n. 07641/2025, Cavallaro, Rv. 674313-01, ha preso in esame il tema del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative per omesso versamento di ritenute previdenziali, fattispecie parzialmente depenalizzata dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, chiarendo che il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, del medesimo d.lgs., l'INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa relativa all'omissione, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dall'entrata in vigore del d.lgs. predetto (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria da parte dell'INPS.

L'omissione del versamento dei contributi, se protratta per un certo tempo fissato dalla legge, senza che sia avanzata una richiesta in tal senso, comporta l'estinzione del diritto dell'ente previdenziale a pretendere il pagamento per prescrizione.

La prescrizione dei contributi previdenziali è soggetta ad una particolare disciplina, in forza della quale l'ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui tale ente, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del soggetto obbligato (in proposito, v. **Sez. L, n. 06722/2021, Cavallaro, Rv. 660964-02**).

Per evitare che una tale evenienza pregiudichi eccessivamente i lavoratori subordinati, l'ordinamento ha però previsto la possibilità di chiedere all'INPS la costituzione di una rendita vitalizia reversibile, disciplinata dall'art. 13 della l. n. 1338 del 1962, che è esercitabile sia dal datore inadempiente (comma 1) sia, in sua sostituzione, dal lavoratore assicurato (comma 5).

Al riguardo, negli anni precedenti era insorto un contrasto nell'ambito della S.C. circa la durata del termine di prescrizione della suddetta facoltà.

Tale contrasto è stato risolto da **Sez. U, n. 22802/2025, Garri F., Rv. 675778-01**, che ha chiarito che la suddetta facoltà è soggetta alla prescrizione decennale, il cui termine inizia a decorrere, per il datore di lavoro, dal momento in cui si è prescritto il diritto dell'INPS all'adempimento dell'obbligo contributivo, e, per il dipendente, da quando è maturata la prescrizione del diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione di detta rendita.

Sez. L, n. 33461/2025, Rivero, Rv. 677153-01, ha puntualizzato, invece, la natura della pretesa alla costituzione di tale rendita, avendo affermato che essa non configura una pretesa risarcitoria, che può essere rivolta esclusivamente nei confronti del datore, bensì una domanda di natura costitutiva, rispetto alla quale, in caso di insorgenza di una controversia al riguardo, l'ente previdenziale, tenuto a vigilare sulla corretta allegazione dei presupposti della domanda, deve considerarsi litisconsorte necessario, anche ai fini della futura opponibilità della sentenza nei suoi confronti.

6. Accertamento e riscossione.

Il recupero dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge, o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici a ciò preposti, avviene secondo la procedura di iscrizione a ruolo, disciplinata dal d.lgs. n. 46 del 1999, che detta regole peculiari per i crediti degli enti previdenziali.

L'art. 30 del d. l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, richiamando la procedura prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, anziché della cartella di pagamento.

A tal proposito occorre segnalare la decisione pronunciata da **Sez. L, n. 21847/2025, Garri F., Rv. 676073-01**, la quale ha operato

un'importante puntualizzazione in merito alla possibilità, consentita all'INPS, di procedere alla notifica di detto avviso mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario; la Corte al riguardo ha affermato che a tale notifica si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento, sicché, in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale (o dalla data di spedizione di tale avviso, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento di notifica semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della l. n. 890 del 1982.

7. La prescrizione dei crediti contributivi.

In tema di prescrizione dei crediti contributivi, deve registrarsi anche la pronuncia di **Sez. L, n. 11216/2025, Cavallaro, Rv. 674781-01**, la quale, con riferimento ai contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti dell'INPS, ha precisato che la prescrizione decorre non già dalla scadenza del versamento dei Contributi sul minimale di reddito, ma da quella del versamento a saldo di quanto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi.

Sez. L, n. 00602/2025, Amendola, Rv. 673564-01, ha affrontato invece la tematica della prescrizione con riferimento alla fattispecie del contratto a termine, affermando che, a fronte di una sentenza che, accertata la nullità del termine, dispone la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine quinquennale di prescrizione del diritto dell'INPS al versamento dei contributi omessi e del correlato diritto del lavoratore alla cd. regolarizzazione contributiva decorre - in entrambi i casi - dalla scadenza del termine dichiarato nullo, e non dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della nullità.

La prescrizione dei crediti contributivi può essere interrotta dalla richiesta di pagamento rateizzata avanzata dal soggetto obbligato; ciò è stato affermato da **Sez. L, n. 16110/2025, Solaini, Rv. 675606-01**, la quale ha precisato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo, formulata in sede amministrativa, ha efficacia di riconoscimento del medesimo ai soli fini dell'interruzione della prescrizione e dell'inversione dell'onere della prova, ma non incide sul diritto indisponibile al recupero della contribuzione non versata,

che è irrinunciabile da parte dell'INPS e rispetto al quale non è neppure ammessa la rinuncia alla opposizione del contribuente.

In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, in ragione dell'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, aveva ritenuto irrilevante la rinuncia all'azione giudiziaria manifestata con la richiesta di rateizzazione, così riformando la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'inammissibilità di tale azione.

8. Gli elenchi dei lavoratori agricoli.

Il rapporto contributivo dei lavoratori del settore agricolo è caratterizzato dal fatto che la possibilità per gli stessi di beneficiare delle prestazioni previdenziali ha come presupposto l'iscrizione in specifici elenchi anagrafici gestiti dall'INPS, necessaria in ragione delle peculiari caratteristiche che presenta il lavoro in agricoltura.

Per i lavoratori del settore riveste quindi rilievo primario l'ottenere tale iscrizione, e conservarla nel tempo per non perdere la possibilità di fruire delle prestazioni previdenziali.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti stabiliti dalla legge, l'INPS può però disporre la cancellazione da tali elenchi, alla quale il lavoratore interessato può reagire mediante impugnazione del relativo provvedimento, nei termini di decadenza appositamente stabiliti.

Al riguardo **Sez. L, n. 23587/2025, Marchese, Rv. 676293-01**, ha chiarito che il termine di decadenza per l'impugnazione - ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 (conv. con modif. dalla l. n. 83 del 1970) - dell'anzidetto provvedimento amministrativo di cancellazione dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi sul sito internet dell'INPS.

Impugnare tempestivamente tale provvedimento di cancellazione è pertanto un onere indispensabile, tanto è vero che **Sez. L, n. 29756/2025, Gnani, Rv. 677005-01**, ha stabilito che, in assenza dell'impugnazione, l'illegittimità di detto provvedimento non può essere accertata *incidenter tantum*, non essendo configurabile un'autonoma azione di accertamento del diritto di conseguire le suddette prestazioni. Inoltre, al provvedimento di cancellazione può far seguito la richiesta dell'INPS di restituzione delle prestazioni previdenziali erogate in assenza dei requisiti per l'iscrizione. In relazione a tale ipotesi, la medesima pronuncia ha precisato (**Rv. 677005-02**) che la domanda con cui il lavoratore agricolo contesta la richiesta dell'INPS di ripetizione dell'indennità di disoccupazione, conseguente all'avvenuta cancellazione dell'assicurato dall'elenco dei

lavoratori agricoli, è soggetta alla decadenza di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 cit., poiché presuppone l'accertamento del diritto a ritenere la prestazione previdenziale e, quindi, dell'illegittimità del provvedimento di cancellazione suddetto.

Con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato, **Sez. L, n. 29758/2025, Gnani, Rv. 677006-01**, ha operato un'importante precisazione, riguardante coloro che sono stati destinatari di una specifica disciplina nell'ambito delle misure di sostegno economico connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, avendo affermato che ad essi spettano gli indennizzi di cui agli artt. 30 del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020), 84, comma 7, del d.l. n. 34 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020), e 69, comma 1, del d.l. n. 73 del 2021 (conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2021), e non anche quelli previsti dalle disposizioni emergenziali per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti balneari.

CAPITOLO XXIV

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

(DI MARIO DE IORIS)

SOMMARIO: 1. La contribuzione figurativa e le maggiorazioni contributive. - 2. Le prestazioni pensionistiche. - 3. Il cumulo dei trattamenti: divieti e facoltà di opzione. - 4. L'indennità di disoccupazione. - 5. L'indennità di mobilità. - 6. L'indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL. - 7. La Nuova Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI). - 8. La Cassa integrazione guadagni. - 9. Il T.F.R. e le altre prestazioni corrisposte dal Fondo di garanzia *ex* art. 2 della legge n. 297 del 1982. - 10. Le prestazioni in tema di maternità. - 11. Le prestazioni in favore dei familiari.

1. La contribuzione figurativa e le maggiorazioni contributive.

La legge prevede casi in cui, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva necessaria per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali, vengono riconosciuti periodi di contribuzione figurativa (mediante l'accredito, sul conto assicurativo del lavoratore, di contributi "fittizi", ossia non versati effettivamente né dal datore di lavoro né dal lavoratore), allo scopo di tutelare il lavoratore qualora si sia verificata una temporanea sospensione o riduzione dell'attività lavorativa oppure la cessazione del rapporto di lavoro.

Uno di tali casi si verifica per l'ipotesi di collocamento in mobilità dei lavoratori, in relazione alla quale **Sez. L, n. 27577/2025 Magnanensi, Rv. 676762-01**, ha affermato che i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l. n. 223 del 1991, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo, con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita contenuto nell'art. 8, comma 1, della l. n. 155 del 1981.

Altra ipotesi è la contribuzione figurativa prevista dall'art. 5 l. n. 96 del 1955 per i perseguitati per motivi razziali, in relazione alla quale **Sez. L, n. 04288/2025, Mancino, Rv. 673730-01**, ha affermato che essa non copre l'intero periodo assicurativo del lavoratore, ma i soli rapporti contributivi nei quali si siano verificati, dal 7 luglio 1938 al 25 aprile 1945, dei vuoti di contribuzione in

ragione dell'impossibilità di prestare attività lavorativa a causa delle persecuzioni.

Oltre alla contribuzione figurativa esistono altre ipotesi in cui, invece, sono previste maggiorazioni contributive, attraverso il riconoscimento di contributi aggiuntivi rispetto al servizio effettivo prestato, determinandosi quindi una anzianità contributiva convenzionale che si somma a quella effettiva, e che consente al lavoratore di raggiungere anticipatamente il requisito contributivo necessario per il conseguimento della prestazione previdenziale o di incrementare, a seconda dei casi, la misura del reddito pensionistico.

Nell'ambito di tali maggiorazioni, particolare rilievo hanno assunto quelle previste in favore dei lavoratori che hanno subito un'esposizione qualificata all'amianto, e ciò grazie a diversi provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo, il cui stratificarsi ha comportato però qualche incertezza applicativa in ordine alla individuazione dei destinatari dei benefici in questione nei termini di volta in volta stabiliti dal legislatore.

A tal riguardo, **Sez. L, n. 29775/2025, Magnanensi, Rv. 677007-01**, ha precisato che il beneficio del pensionamento anticipato, concesso mediante aumento dell'anzianità contributiva *ex art.* 10 del d.l. n. 185 del 1994 (conv. con modif. dalla l. n. 451 del 1994), non è cumulabile, per lo stesso periodo, con la rivalutazione contributiva per l'esposizione al rischio amianto di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, e tale impossibilità di cumulo non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, venendo piuttosto in rilievo la questione giuridica - rilevabile d'ufficio - del meccanismo in forza del quale opera la rivalutazione della contribuzione per effetto della suddetta esposizione.

Altra maggiorazione prevista dall'ordinamento previdenziale è quella riconosciuto dall'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000, al ricorrere delle condizioni d'invalidità stabilite dalla norma; in relazione a tale beneficio **Sez. L, n. 12973/2025, Cerulo, Rv. 675546-01**, ha precisato che esso spetta anche ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, per tutta la durata dell'aspettativa non retribuita di cui all'art. 31, comma 2, della l. n. 300 del 1970, giacché un'interpretazione in senso contrario costituirebbe un ostacolo all'esercizio dell'attività sindacale e produrrebbe effetti discriminatori proprio per quei lavoratori che versano in condizioni di più elevata invalidità, in contrasto con gli artt. 38 e 51 Cost.

2. Le prestazioni pensionistiche.

Come verificatosi negli anni precedenti, anche nel 2025 sono state pronunciate diverse decisioni riguardanti fattispecie derogatorie dei principi generali fissati dall'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, disposizione volta a perseguire la stabilità economico-finanziaria e rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico, in conformità ai principi dell'equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, della flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici e dell'adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita.

La realizzazione di tali obiettivi è stata affidata a diversi strumenti previsti dalla medesima disposizione, fra cui una rivisitazione complessiva delle prestazioni pensionistiche, che ha visto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, il venir meno della pensione di anzianità e l'introduzione di nuovi requisiti e condizioni di accesso per la pensione di vecchiaia, e di vecchiaia anticipata.

Diverse disposizioni di legge, entrate in vigore successivamente, hanno però introdotto misure derogatorie delle norme introdotte dall'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 in tema di requisiti per la maturazione del diritto a pensione e sue decorrenze, consentendo così il pensionamento secondo le regole previgenti, al fine di "salvaguardare" situazioni particolari, ritenute meritevoli di tutela, come ad esempio quella dei lavoratori coinvolti in procedure di mobilità che, secondo la normativa previgente al d.l. n. 201 del 2011, avrebbero potuto accedere al trattamento pensionistico non appena cessata la fruizione dell'indennità di mobilità e che, viceversa, in considerazione dell'immediato innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione previsti dal citato d.l. n. 201, si sarebbero trovati alla fine del periodo di mobilità non ancora nella possibilità di godere del trattamento pensionistico, restando così privi di occupazione, di sostegno al reddito e di pensione.

Misure di salvaguardia di questo tipo sono state introdotte anche dall'art. 1, comma 194, l. n. 147 del 2013, per varie fattispecie identificate con le lettere da a) ad f).

A tal riguardo **Sez. L, n. 13575/2025, Garri F., Rv. 675570-01**, ha precisato che la regola generale dettata dall'art. 22, comma 5, della l. n. 153 del 1969, secondo cui la pensione di anzianità "decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda", non è derogata dall'art. 1, comma 195, della l. n. 147 del 2013, il quale individua solo un limite iniziale inderogabile (1°

gennaio 2014) all'applicazione della disciplina di miglior favore, riconducibile alle cd. misure di salvaguardia, stabilita per il trattamento pensionistico dei lavoratori di cui al precedente comma 194.

Sez. L, n. 22339/2025, Gandini, Rv. 676156-01, con riguardo al trattamento pensionistico di vecchiaia, ha affermato che la previsione dell'art. 1, comma 265, lett. a), della l. n. 208 del 2015, concernente l'applicazione della c.d. "settima salvaguardia" ai dipendenti delle aziende cessate, in quanto norma derogatoria rispetto al regime generale, ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione, con la conseguenza che non può essere interpretata estensivamente sino a ricomprendervi anche i dipendenti di aziende nelle quali la cessazione abbia riguardato solo la struttura cui era addetto il lavoratore interessato.

Con riferimento ad un regime agevolativo simile previsto ai fini della pensione di vecchiaia, **Sez. L, n. 25628/2025, Magnanesi, Rv. 676505-01**, ha stabilito che la deroga stabilita dall'art. 2, comma 3, lett. c, del d.lgs. n. 503 del 1992 - che riduce il requisito contributivo necessario al conseguimento del trattamento di vecchiaia al limite di quindici anni previsto dalla previgente normativa - è applicabile soltanto a favore dei lavoratori subordinati i quali, alla data del 31 dicembre 1992, hanno maturato un'anzianità contributiva che, pur se incrementata (effettivamente o figurativamente) per tutto il periodo successivo fino al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, non consente di raggiungere il nuovo e più rigoroso requisito contributivo ventennale fissato dai commi precedenti del medesimo art. 2.

Per quanto concerne invece la pensione di anzianità **Sez. L, n. 26754/2025, Mancino, Rv. 676645-01**, ha precisato che non può essere utilizzata per la sua erogazione la contribuzione già fatta valere ai fini della pensione privilegiata ordinaria per infermità contratta alle dipendenze della pubblica amministrazione (nella specie, durante il periodo in cui l'assicurato era arruolato nella marina), giacché tale prestazione è di natura previdenziale e non indennitaria, in quanto presuppone l'esistenza di un rapporto di servizio.

La speciale prestazione denominata APE sociale, e costituente, di fatto, una prestazione in favore di determinate categorie svantaggiate alle quali è consentito di anticipare il pensionamento pur non avendo ancora maturato tutti i necessari requisiti di legge, ha costituito l'oggetto dell'esame di **Sez. L, n. 07846/2025, Cavallaro, Rv. 674315-01**, la quale ha affermato che l'art. 1, comma 179, lett. a), l. n. 232 del 2016, *ratione temporis* vigente, va interpretato nel senso che

hanno diritto al godimento del c.d. APE sociale (anticipo pensionistico) non solo coloro che hanno beneficiato in precedenza dell'indennità di disoccupazione, ma anche quelli che, pur trovandosi in condizione di disoccupazione ed in possesso degli ulteriori requisiti anagrafici e di anzianità contributiva descritti dalla norma, non ne hanno usufruito perché non spettante.

In ordine alla stessa prestazione si è pronunciata anche **Sez. L, n. 08076/2025, Marchese, Rv. 674317-01**, la quale ha precisato che l'art. 1, comma 181, della l. 232 del 2016 fissa la regola della corrispondenza tra il suo importo e quello del rateo pensionistico calcolato al momento dell'accesso a tale prestazione, sicché ove il rateo di pensione sia stato calcolato con il metodo retributivo, cumulando contributi versati in diverse gestioni previdenziali, la misura dell'APE sociale va calcolata con gli stessi criteri e non secondo la regola del *pro-quota* di cui all'art. 3 del d.P.C.M. n. 88 del 2017.

In applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto illegittimo il comportamento dell'INPS, il quale aveva prima liquidato l'importo dell'APE sulla base del rateo pensionistico calcolato con il metodo retributivo, cumulando i contributi versati in due diverse gestioni al 31 dicembre 1995, e poi lo aveva rideterminato commisurandolo ad un rateo di pensione composto da due quote, ciascuna calcolata con il sistema cd. misto).

Per quanto riguarda il predetto metodo retributivo occorre ricordare che la fondamentale legge di riforma n. 335 del 1995, nel prevedere il graduale passaggio dal sistema di determinazione della pensione basato su tale metodo a quello basato sul metodo (o criterio) contributivo, ha consentito la possibilità di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del metodo contributivo.

A tal proposito **Sez. L, n. 17703/2025, Marchese, Rv. 675603-01**, ha chiarito che la volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, *ex* art. 1, comma 23, della l. n. 335 del 1995, va espressa con dichiarazione scritta indirizzata dal lavoratore all'Ente previdenziale, senza che tale modalità di forma sia surrogabile con la comunicazione mensile datoriale dei cd. flussi *Uniemens*, in ragione della portata della scelta, dei riflessi (anche di natura pubblicistica) della stessa e delle connesse esigenze di certezza.

Pronunciandosi sulla medesima opzione, **Sez. L, n. 17706/2025, Spina, Rv. 675655-01**, ha affermato che la maturazione

di un'anzianità contributiva di almeno quindici anni è elemento costitutivo del diritto di opzione per la liquidazione dell'intera pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell'art. 1, comma 23, secondo periodo, della l. n. 335 del 1995, la cui *ratio* è dare certezza, sin dall'esercizio dell'opzione, del regime contributivo e pensionistico applicabile al lavoratore.

Sez. L, n. 06181/2025, Gnani, Rv. 674176-01, ha chiarito che l'esatto ammontare della retribuzione è il presupposto di fatto necessario perché l'ente previdenziale possa calcolare il trattamento pensionistico spettante; pertanto, la sua errata comunicazione costituisce errore di fatto, non di diritto, che legittima la modifica del provvedimento di liquidazione definitivo *ex art.* 204, lett. c), del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Diverse decisioni intervenute nel 2025 hanno preso in esame la prestazione pensionistica di reversibilità.

Sez. L, n. 23339/2025, Orio, Rv. 676160-01, si è occupata della particolare fattispecie del diritto alla reversibilità in favore dei figli ultradiciottenni inabili e viventi a carico dell'assicurato o pensionato che svolgono attività con finalità terapeutica, ai sensi dell'art. 8, comma 1-*bis*, l. n. 222 del 1984.

Nel riaffermare tale diritto, la S.C. ha precisato che il suo riconoscimento presuppone il rigoroso riscontro della ricorrenza dei requisiti oggettivi previsti dalla norma - in termini di ambito organizzativo presso cui tali attività vengono svolte, limiti orari e modalità assunzionali - trattandosi di previsione derogatoria della generale disciplina di cui all'art. 22 della l. n. 903 del 1965, volta a coniugare gli obiettivi di solidarietà sociale e le finalità assistenziali che presidiano l'istituto della reversibilità, con la finalità di non desocializzare gli inabili attraverso forme di inserimento in ambiti lavorativi idonei a sviluppare la personalità in modo adeguato alle proprie condizioni socio-sanitarie.

In applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ostativo al conseguimento della prestazione invocata lo svolgimento di attività lavorativa non rispettosa dei requisiti normativi, sia per la natura della cooperativa datrice di lavoro che per le modalità di assunzione, non avvenute con le tipologie contrattuali previste dalla legge, e per la fonte di accertamento della menzionata finalità terapeutica, rappresentata da un medico del Servizio Sanitario pubblico invece che dall'ente erogatore della pensione ai superstiti).

Sez. L, n. 23851/2025, Orio, Rv. 676329-01, si è occupata invece della ripartizione della pensione di reversibilità in favore del

coniuge superstite e di quello divorziato, affermando che essi hanno diritto alla percezione della rispettiva quota della pensione di reversibilità - a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato - nei soli confronti dell'ente previdenziale erogatore, con la conseguenza che a esclusivo carico di quest'ultimo devono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, anche laddove il coniuge superstite abbia *medio tempore* percepito per intero il trattamento previdenziale, ferma restando la possibilità per l'ente erogatore di recuperare da quest'ultimo le somme versategli in eccesso, in applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.

Sez. L, n. 33054/2025, Orio, Rv. 677152-01, ha affrontato la tematica degli adempimenti amministrativi previsti dalle disposizioni di settore a pena di revoca del trattamento, precisando che il termine legale di sessanta giorni per trasmettere la comunicazione dei dati reddituali, fino a quel momento omessa, previsto a pena di revoca della prestazione, dall'art. 35, comma 10-*bis* del d.l. n. 207 del 2008, conv. con l. n. 14 del 2009, come modif. dall'art. 13, comma 6, lett. c) del d.l. n. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010, decorre dalla effettiva sospensione della prestazione, quale atto prodromico con finalità sollecitatorie e di tangibile ammonimento delle conseguenze a cui il beneficiario della reversibilità va incontro in caso di omissione.

È stato così chiarito che il termine anzidetto non decorre dalla mera comunicazione del provvedimento di sospensione adottato dall'ente previdenziale, imponendosi, alla luce del tenore letterale del testo normativo e di una lettura sistematica e finalistica dell'intera disciplina, una interpretazione restrittiva dell'effetto decadenziale del diritto alla prestazione.

Per quanto riguarda invece la pensione di invalidità, occorre ricordare **Sez. L, n. 34474/2025, Rosetti, Rv. 677155-01**, che si è occupata della pensione di invalidità per gli autoferrotranvieri, prevista dall'art. 12, lett. b), della l. n. 830 del 1961 in favore dei lavoratori dichiarati inidonei in modo permanente, per causa di servizio, alle mansioni proprie della qualifica, stabilendo che tale trattamento pensionistico presuppone necessariamente l'accertamento del relativo requisito sanitario in contraddittorio con l'INPS, sicché, ove la conclusione del rapporto di lavoro sia stata definita in via separata, in base ad un accertamento eseguito con il solo datore di lavoro, senza il rispetto del procedimento tipico del sottosistema, non spetta al lavoratore il riconoscimento della speciale forma pensionistica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la spettanza della pensione al lavoratore

che, in presenza di un duplice accertamento negativo del requisito sanitario, svoltosi in contraddittorio con l'INPS prima della risoluzione del rapporto di lavoro, aveva presentato domanda amministrativa dopo diversi anni dalla sua cessazione, facendo valere il riconoscimento dell'inidoneità contenuto in un accordo solutorio intervenuto con il solo datore di lavoro).

Le prestazioni pensionistiche sono suscettibili di rivalutazione automatica ai sensi del d.l. n. 65 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 109 del 2015; a tal riguardo **Sez. L, n. 26753/2025, Mancino, Rv. 676759-01**, ha chiarito che il meccanismo di adeguamento in questione, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 70 del 2015 e 250 del 2017 (che hanno ritenuto immune da profili di incostituzionalità l'art. 1, comma 1, n. 2, sotto il profilo sia della retroattività della novella, sia della lesione di un asserito affidamento dei pensionati nell'applicazione della normativa precedente al d.l. n. 201 del 2011) si applica a decorrere dal 2012, sicché il complessivo trattamento pensionistico, assunto dalla legge a parametro per determinare in quale scaglione rientri il pensionato, va determinato includendo anche gli assegni vitalizi.

Le prestazioni pensionistiche sono suscettibili di maggiorazione sociale, *ex* art. 1 della l. n. 544 del 1988, al ricorrere di determinate condizioni reddituali; a tal riguardo **Sez. L, n. 31692/2025, Gnani, Rv. 677203-01**, ha precisato che ai fini della soglia reddituale per ottenere tale beneficio si deve tener conto della pensione privilegiata militare tabellare, corrisposta ai militari di leva vittime di infortunio, giacché la norma innanzi richiamata esclude dal computo solo i redditi per assegni familiari e, dal 2001, il reddito della casa di abitazione, considerando rilevanti anche i redditi esenti da imposte, quali quelli derivanti da pensioni militari al di fuori dell'ipotesi di menomazioni originate per causa di guerra.

3. Il cumulo dei trattamenti: divieti e facoltà di opzione.

Sulla disciplina del cumulo dei trattamenti previdenziali, si è pronunciata **Sez. L, n. 27115/2025, Cavallari, Rv. 676817-01**, la quale ha affermato che in tema di cumulo pensionistico inerente a prestazioni di lavoro svolte da cittadino italiano in Italia e in altro Stato dell'Unione europea, ai fini del calcolo dell'integrazione prevista dall'art. 3, comma 15, della l. n. 335 del 1995, rilevano i soli anni di contribuzione maturati in Italia e non quelli riconosciuti all'estero.

Con riferimento alla cumulabilità di pensione di anzianità e reddito da lavoro dipendente si è pronunciata **Sez. L, n. 01842/2025, Marchese, Rv. 673666-01**, la quale ha ricostruito la disciplina

applicabile, affermando che la disciplina stabilita al riguardo dall'art. 1, comma 185, della l. n. 662 del 1996 per il settore privato e quello pubblico, è stata per quest'ultimo completata con il rinvio operato dal comma 187 dello stesso articolo ad una fonte regolamentare, costituita dal d.m. n. 331 del 1997, il cui art. 4, comma 2, in combinato disposto con tali disposizioni di legge, delinea una normativa speciale - applicabile indistintamente a tutto il personale delle P.A. di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 29 del 1993, INPS ed INAIL compresi.

4. L'indennità di disoccupazione.

Diverse pronunce sono intervenute in materia di trattamenti per la disoccupazione, segno evidente della molteplicità delle problematiche interpretative ed applicative poste dalla relativa disciplina, nelle sue varie forme e fattispecie succedutesi nel tempo.

Con riferimento all'indennità di disoccupazione, **Sez. L, n. 10996/2025, Solaini, Rv. 675536-01**, ha chiarito che i dipendenti di aziende esercenti pubblici servizi sono esentati dall'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ma tale esenzione opera soltanto ove si accerti che ai medesimi è garantita la stabilità d'impiego. (Fattispecie in tema di società cooperativa costituita per la gestione dell'edilizia sociale e partecipata da ente pubblico).

In tema di indennità di disoccupazione, di notevole rilievo è stata la decisione di **Sez. U, n. 23876/2025, Mancino, Rv. 675839-01**, che ha affrontato la tematica della ripetibilità da parte dell'INPS dell'indennità erogata a seguito della cessazione di contratti a termine la cui illegittimità sia stata successivamente dichiarata giudizialmente, con contestuale riconoscimento della misura risarcitoria prevista all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010.

Con tale pronuncia è stato affermato l'importante principio secondo cui l'accertamento giudiziale della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, con conseguente ricostituzione del sinallagma contrattuale e riconoscimento al lavoratore dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 (*ratione temporis* vigente), non fa venir meno il suo stato di disoccupazione involontaria fino alla ripresa effettiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa, di modo che egli non è tenuto a restituire l'indennità di disoccupazione percepita *ex art.* 45, comma 3, del r.d.l. n. 1827 del 1935, la quale, in attuazione dell'art. 38, comma 2, Cost., risponde a una funzione di protezione dal bisogno, attinente al rapporto tra lavoratore ed ente previdenziale, del tutto diversa da quella - afferente, invece, al distinto piano del rapporto di lavoro - propria della suddetta indennità risarcitoria,

mirante alla forfettizzazione del risarcimento del danno spettante al lavoratore per l'illegittima apposizione del termine al contratto.

5. L'indennità di mobilità.

Di tenore simile a quello della pronuncia appena richiamata è stata la decisione di **Sez. U, n. 23476/2025, Leone, Rv. 675782-01**, riguardante la diversa fattispecie della dichiarazione giudiziale di illegittimità del licenziamento con condanna alla reintegra del lavoratore. La S.C. in tal caso ha affermato che il ripristino solo *de iure* del rapporto di lavoro conseguente a tale dichiarazione di illegittimità non legittima l'INPS a ripetere l'indennità di mobilità versata, fondandosi quest'ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell'emolumento previdenziale, sotto l'egida dell'art. 38 Cost. (Principio affermato in relazione a una fattispecie nella quale il datore di lavoro, in conseguenza dell'intervenuto fallimento, non aveva potuto dare effettiva attuazione al *dictum* giudiziale di reintegrazione dei lavoratori).

6. L'indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.

Sez. L, n. 03831/2025, Cerulo, Rv. 673725-01, si è occupata invece dell'indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, prevista dall'art. 15, comma 15, del d.lgs. n. 22 del 2015 per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ed ha precisando che essa va riconosciuta anche agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio limitatamente agli eventi di disoccupazione successivi al 1° luglio 2017.

7. La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI).

Numerose sono state le decisioni intervenute sulle tematiche afferenti la NASpI, l'ulteriore forma di tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria istituita - con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 - dal d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, e che ha sostituito la precedente forma costituita dall'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI e mini-ASpI).

Come evidenziato da Corte Cost. n. 194 del 14.10.2021, con la NASpI è stata realizzata un'omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi di sostegno dei lavoratori in situazione di disoccupazione involontaria, rapportando la durata

degli stessi alla storia contributiva del singolo lavoratore da realizzare anche attraverso l'incremento della durata massima in caso di anzianità contributive più estese.

Sez. L, n. 04724/2025, Gandini, Rv. 673787-01, si è occupata dei requisiti di accesso a tale prestazione, chiarendo che la maturazione di tali requisiti successivamente alla fruizione di assegno ordinario di invalidità fa sorgere in capo all'assicurato il diritto di optare per uno dei due trattamenti, esercitando una scelta per la quale, tuttavia, non è previsto un termine, non espressamente contemplato dalla legge, né altrimenti desumibile attraverso il richiamo alla natura alternativa delle corrispondenti obbligazioni (che va esclusa in mancanza dell'originario concorso delle due prestazioni).

Sez. L, n. 03593/2025, Cerulo, Rv. 673723-01, ha trattato l'ulteriore requisito di accesso relativo alle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall'art. 1, comma 171, della l. 30 dicembre 2024, n. 207, e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025), chiarendo che esso è integrato anche da giornate lavorative non attinenti all'ultimo rapporto di lavoro.

A tale decisione ha fatto seguito quella di **Sez. L, n. 13529/2025, Marchese, Rv. 675569-01**, secondo cui, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 (nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall'art. 1, comma 171, della l. n. 207 del 2024), il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo è integrato, oltre che dalle giornate di ferie e/o di riposo retribuito, da ogni giornata che dà luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione, mentre il requisito dei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione va computato escludendo i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause previste dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni.

Tali principi sono stati ulteriormente sviluppati da **Sez. L, n. 19642/2025, Mancino, Rv. 675842-01**, che ha precisato che il già menzionato requisito dei trenta giorni di lavoro effettivo, è integrato da giornate di ferie e/o di riposo retribuito e da ogni giornata che dia luogo al diritto alla retribuzione e alla relativa contribuzione, inclusi i periodi non lavorativi del rapporto di lavoro con *part-time* verticale, mentre, con riferimento all'arco temporale dei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (entro i quali devono ricadere i predetti trenta giorni), non vanno computati i

periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni.

Sez. L, n. 19638/2025, Mancino, Rv. 675836-01, ha preso in esame la fattispecie della decadenza dalla prestazione prevista dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, per l'ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata eccedente i sei mesi e con reddito annuo superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale, stabilendo che in tal caso non rileva la durata del rapporto prestabilita nel contratto ma quella effettiva, da valutarsi *ex post* tenuto conto delle sue concrete modalità attuative, di modo che la decadenza non opera se il nuovo rapporto di lavoro subordinato abbia avuto, in concreto, durata inferiore a sei mesi, nonostante quella maggiore contrattualmente stabilita.

La tematica della decadenza è stata affrontata anche da **Sez. L, n. 03556/2025, Cerulo, Rv. 673722-01**, secondo cui se pende giudizio di accertamento della natura del rapporto di lavoro, il termine di decadenza di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di riconoscimento della prestazione, di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, decorre dalla comunicazione, ad opera del cancelliere, del deposito della sentenza di accertamento della natura subordinata del rapporto, non occorrendo, invece, la notificazione della pronuncia ai sensi dell'art. 285 c.p.c., che rileva solo ai fini del decorso del termine per l'impugnazione.

Sez. L, n. 23784/2025, Michellini, Rv. 676190-01, con riferimento alla NASpI, ha invece ribadito il principio già in precedenza affermato in tema di indennità di disoccupazione, secondo cui le somme percepite dal lavoratore a titolo di NASpI non possono essere detratte, quale *aliunde perceptum*, da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto di lavoro subordinato a seguito di dichiarazione di nullità di un contratto a progetto e di un successivo contratto di apprendistato illegittimamente cessato, poiché la NASpI è una prestazione previdenziale non pensionistica che opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato - anche se illegittimamente - dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile dall'INPS nei limiti di legge.

Diverse pronunce hanno preso in esame la questione del riconoscimento della NASpI anche ai detenuti che abbiano svolto lavoro all'interno degli istituti di pena.

A tal riguardo **Sez. L, n. 13577/2025, Magnanensi, Rv. 675559-01**, la quale ha affermato che la cessazione del rapporto di

lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, determinata dall'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico *ex art.* 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASpI.

La questione è stata ulteriormente sviluppata da **Sez. L, n. 13578/2025, Magnanensi, Rv. 675560-01**, che ha ribadito il medesimo principio con riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro inframurario determinata dal trasferimento in diverso istituto penitenziario.

Sez. L, n. 13721/2025, Orio, Rv. 675574-01, ha portato ad ulteriori conseguenze tali principi, affermando che il lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario è connotato da modalità di avvicendamento in base alle risorse disponibili, con fasi di rotazione e di attesa di chiamata secondo il programma dell'istituto penitenziario, sicché sussiste unicità del rapporto lavorativo anche durante le sospensioni mediante le quali, tra una chiamata e l'altra, l'Amministrazione garantisce la rotazione nell'ambito di un unico programma, con la conseguenza che la temporanea inattività lavorativa susseguente a detto meccanismo non integra uno stato di disoccupazione involontaria rilevante per l'accesso alla NASpI, non costituendo un'ipotesi di conclusione del rapporto di lavoro, la quale può invece discendere da cause incompatibili con la sua prosecuzione (cessazione della detenzione, età, stato di salute, idoneità al lavoro, trasferimento della sede di detenzione, mutamento delle lavorazioni richieste dall'Amministrazione, termine finale delle rotazioni), da accertarsi a cura del giudice di merito.

Sez. L, n. 01445/2025, Cavallaro, Rv. 673572-01, ha preso in esame la possibilità di liquidazione anticipata in unica soluzione *ex art.* 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 della prestazione, stabilendo che essa comporta l'obbligo di sua restituzione, per intero, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui tale trattamento è stato riconosciuto, senza possibilità per il beneficiario di sottrarsi alla restituzione provando la simulazione del nuovo rapporto lavorativo nei confronti dell'INPS, il quale invece può sempre dar prova dell'effettiva sua instaurazione e sussistenza.

8. La Cassa integrazione guadagni.

Con riferimento a tale ammortizzatore sociale, **Sez. L, n. 20527/2025, Magnanensi, Rv. 675838-01**, ha affermato che la domanda amministrativa proposta dal datore di lavoro ai fini del

riconoscimento, in favore del lavoratore, del trattamento di integrazione salariale, esclude la necessità della presentazione di una domanda all'INPS da parte del beneficiario, sia perché detta domanda verrebbe rivolta a un ente diverso da quello deputato a valutare la sussistenza dei presupposti e a concedere il trattamento, sia perché sarebbe finalizzata a ottenere la medesima prestazione già concessa.

Sulla prestazione in esame si è pronunciata anche **Sez. L, n. 03269/2025, Marchese, Rv. 673781-01**, secondo cui il saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 148 del 2015 configura un'ipotesi di compensazione impropria che opera in modo automatico, per effetto e alla data del pagamento all'INPS della differenza tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali, senza necessità di alcuna richiesta di parte, né di autorizzazione da parte dell'Istituto.

9. Il T.F.R. e le altre prestazioni corrisposte dal Fondo di garanzia ex art. 2 della legge n. 297 del 1982.

L'obbligazione di pagamento del T.F.R. a carico del Fondo di garanzia ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, ha natura previdenziale e non va considerata identica all'obbligazione di pagamento del trattamento di fine rapporto a carico del datore di lavoro, avente natura retributiva.

I caratteri del diritto del lavoratore cui è correlata l'obbligazione in esame sono stati esaminati da **Sez. L, n. 24807/2025, Cerulo, Rv. 676586-01**, la quale ha affermato che il diritto del lavoratore alle prestazioni del Fondo di garanzia non è condizionato all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, né è escluso laddove quest'ultima sia prescritta, in mancanza di un'espressa disposizione (quale quella dettata per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti) che limiti il principio di automaticità sancito dall'art. 2116 c.c., alla stregua della funzione di garanzia del lavoratore a fronte dell'insolvenza del datore di lavoro, che l'ordinamento comunitario (art. 5 della direttiva n. 80/987/CEE e art. 5 della successiva direttiva 2008/94/CE) attribuisce al Fondo in discorso.

Il diritto in questione è però suscettibile di essere influenzato dai provvedimenti adottati nelle procedure giudiziali per l'accertamento e la gestione dell'insolvenza del datore di lavoro.

Su tali aspetti si è pronunciata **Sez. L, n. 29754/2025, Gnani, Rv. 677120-02**, secondo cui la falcidia di parte del credito per T.F.R. pattuita in sede di concordato preventivo omologato condiziona la

misura del diritto alla prestazione nei confronti del Fondo di garanzia *ex art. 2 l. n. 297 del 1982*, poiché tale norma correla l'intervento del Fondo non solo all'insolvenza del datore di lavoro ma anche all'accertamento dell'esistenza e alla quantificazione del credito operata in sede concordataria e riconosciuta nella pronuncia di omologa del concordato.

La stessa decisione ha altresì precisato (**Rv. 677120-01**) che la degradazione al chirografo del credito per T.F.R. pattuita in sede di concordato preventivo omologato, dalla quale discenda un pregiudizio al diritto di surroga dell'INPS, non preclude il diritto alla prestazione previdenziale a carico del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, potendo l'INPS far valere la responsabilità dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916, comma 3, c.c.

In ordine ai presupposti dell'obbligazione a carico del Fondo di garanzia, deve segnalarsi anche **Sez. L, n. 19045/2025, Gnani, Rv. 676056-01**, che ha affrontato il tema relativo alla non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore in relazione alla soglia debitoria contemplata dall'art. 15 l. fall.

A tal proposito la decisione in esame ha affermato che, ai fini del pagamento del T.F.R. da parte del Fondo di garanzia, il presupposto di tale non assoggettabilità richiede l'accertamento dell'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non già del solo debito dedotto in giudizio dal lavoratore (posto che potrebbero esservi più debiti scaduti che, cumulati, determinano il superamento della suddetta soglia), non operando, a tal fine, il principio di non contestazione, dal momento che non rientra nella sfera di conoscibilità dell'Istituto il fatto integrante il superamento della soglia medesima.

Sez. L, n. 04262/2025, Mancino, Rv. 673744-01 si è occupata dell'evenienza in cui il datore di lavoro sia una società di persone cancellatasi dal registro delle imprese, non assoggettabile a procedura fallimentare, affermando che in tale ipotesi l'intervento del Fondo di garanzia è subordinato al previo esperimento delle azioni esecutive nei confronti di tutti i soci coobbligati solidali ed illimitatamente responsabili, nonché, in caso di decesso di uno dei soci seguito dalla rinuncia dei chiamati all'eredità, alla previa attivazione della procedura di liquidazione concorsuale ai sensi dell'art. 499 c.c.

Su analoghe questioni si è altresì pronunciata **Sez. L, n. 01864/2025, Marchese, Rv. 673667-01**, la quale ha chiarito che l'intervento del Fondo di garanzia dell'INPS per la mancata corresponsione del T.F.R. presuppone, anche quando il datore di

lavoro non è soggetto a fallimento, l'avvenuto accertamento giudiziale dell'esistenza e della misura del credito prima della richiesta di intervento, sicché, se datrice di lavoro è una società cancellata dal registro delle imprese, tale accertamento può essere esperito nei confronti dei soci, in quanto successori della stessa e di conseguenza dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio di liquidazione della società.

Sui presupposti dell'obbligazione in questione è intervenuta anche **Sez. L, n. 02639/2025, Cavallaro, Rv. 673716-01**, la quale, consolidando un orientamento già inaugurato negli anni precedenti, ha chiarito che in caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, a cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS per il pagamento del T.F.R. e delle ultime tre retribuzioni maturate dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se detti crediti sono stati accertati e riconosciuti in sede concorsuale, in quanto il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento della sua cessazione, non rilevando in senso contrario l'accordo sindacale raggiunto *ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990* (*ratione temporis* applicabile), non opponibile all'INPS, stipulato per liberare il cessionario dall'obbligazione solidale per i debiti pregressi.

Ulteriore chiarimento è pervenuto **da Sez. L, n. 02101/2025, Garri F., Rv. 673671-01**, secondo cui, una volta instaurato validamente il rapporto previdenziale per effetto della domanda presentata nella ricorrenza dei presupposti di legge e dell'ammissione del credito al passivo, il diritto alla prestazione nei confronti dell'ente è perfetto e non può venir meno a causa del sopravvenuto accertamento dell'insussistenza delle condizioni di fallibilità del datore, sicché per il suo soddisfacimento non occorre esperire azioni esecutive individuali, impossibili da promuovere fino alla revoca del fallimento con sentenza passata in giudicato.

10. Le prestazioni in tema di maternità.

Con riferimento alle prestazioni di cui sopra, **Sez. L, n. 18449/2025, Gnani, Rv. 675826-01**, ha nuovamente affrontato la tematica dell'indennità di maternità spettante alle assistenti di volo, stabilendo che il suo pagamento sulla base di un criterio di computo ritenuto legittimo e non contestato al momento della relativa erogazione non può essere interpretato come direttamente discriminatorio dei diritti della madre sulla base di una diversa

interpretazione giurisprudenziale sopravvenuta, dovendosi piuttosto qualificare come inadempimento parziale della corrispondente obbligazione, tutelabile mediante gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento.

Nella fattispecie esaminata, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato come direttamente discriminatoria, per violazione della normativa sulla tutela della maternità, la liquidazione, da parte dell'Inps, dell'indennità di maternità dovuta a un'assistente di volo, determinandola sulla base del computo dell'indennità di volo al 50% - alla stregua di un'interpretazione avallata dalla giurisprudenza e non contestata dalla lavoratrice - anziché al 100%, come successivamente invalso sulla scorta di sopravvenuto orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Sez. L, n. 32433/2025, Cavallari, Rv. 677220-01, ha invece esaminato l'indennità prevista per le ipotesi di astensione anticipata dal lavoro per maternità *ex* art. 17, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 151 del 2001, stabilendo che l'interdizione dal lavoro anticipata della lavoratrice in stato di gravidanza, disciplinata dall'art. 17 del d.lgs. cit., costituisce, anche nelle ipotesi di cui alle lett. b) e c), fattispecie normativa a struttura complessa, per la cui integrazione è richiesta sia la ricorrenza di una delle previste ragioni di astensione anticipata, sia l'adozione di un provvedimento autorizzatorio della Direzione territoriale del lavoro, che accerta l'esistenza dei requisiti per il suo riconoscimento e ne fissa la durata, sicché, in assenza di detto provvedimento, o venuto a scadenza il periodo autorizzato, non sussiste un diritto della lavoratrice alla corresponsione della relativa indennità, né al suo prolungamento, previsto dall'art. 24 del citato decreto solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro che si verifichi durante i periodi di congedo per maternità previsti dall'art. 17.

In applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettando la domanda della lavoratrice rivolta a ottenere l'indennità in esame in relazione ad un periodo successivo alla data di cessata efficacia del provvedimento autorizzativo della Direzione territoriale del lavoro, coincidente con la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

11. Le prestazioni in favore dei familiari.

In tema di assegno per il nucleo familiare, **Sez. L, n. 11960/2025, Cerulo, Rv. 675542-01**, ha affermato che il reddito riferibile allo stesso non rappresenta mero fattore di graduazione

dell'entità della prestazione richiesta, bensì elemento costitutivo del diritto al relativo conseguimento, la cui prova incombe, pertanto, su tutti coloro - cittadini italiani, europei o extraeuropei - che ne reclamino il riconoscimento.

Sez. L, n. 23393/2025, Marchese, Rv. 676161-01, ha esaminato la tematica del congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave di cui agli artt. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000 e 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, affermando che esso, anche se fruibile dal lavoratore in maniera continuativa o frazionata, non può avere una durata complessiva superiore a due anni, nei quali vanno computati anche i giorni festivi che ricadono interamente nel periodo di fruizione del congedo ma non anche i giorni festivi compresi tra il giorno di ripresa del lavoro e quello di inizio di un nuovo periodo di congedo.

CAPITOLO XXV

LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

(DI VALENTINA RICCHEZZA)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L'invalidità civile. - 3. Il rimborso delle prestazioni sanitarie. - 4. Le prestazioni a beneficio delle vittime del dovere e di soggetti assimilati. - 5. Le prestazioni in favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni o emotrasfusioni. - 6. Le provvidenze a sostegno della natalità. - 7. La proposizione della domanda amministrativa: questioni.

1. Premessa.

L'art. 38 Cost. costituisce il fondamento giuridico dell'assistenza sociale (comma 1) e, al contempo, della previdenza sociale (comma 2).

L'assistenza sociale assicura, mediante l'intervento dello Stato, in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), le prestazioni in favore dei soggetti più bisognosi (a prescindere da una attività lavorativa eventualmente svolta) al fine di eliminare le disuguaglianze economiche e salvaguardare la dignità delle persone più svantaggiate.

Contrariamente alla previdenza sociale, che si rivolge esclusivamente ai lavoratori, iscritti a gestioni previdenziali e versanti una contribuzione che, grazie all'intervento statale, ricevono mezzi adeguati per vivere, al verificarsi di eventi tipizzati dalla norma (infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria), l'assistenza sociale si rivolge a tutti i cittadini ed il finanziamento delle prestazioni grava sulla fiscalità generale.

Nonostante le due nozioni si integrino, in quanto riconducibili al minimo comune denominatore della sicurezza sociale, previdenza e assistenza sono, come anzidetto, distinte sia in relazione agli ambiti che in ordine alle finalità.

2. L'invalidità civile.

In relazione alle prestazioni assistenziali, che sono regolate da leggi speciali e consistono in erogazioni economiche il cui diritto sorge al verificarsi di determinate condizioni soggettive (l'inabilità al lavoro costituiva di invalidità totale o parziale) e oggettive (requisiti socio-economici mutevoli a seconda della prestazione), l'anno in rassegna è stato caratterizzato da arresti giurisprudenziali sulle singole prestazioni.

In particolare, **Sez. L, n. 04290/2025, Mancino, Rv. 673731-01**, in tema di assegno di invalidità civile, ha precisato che i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio, ai sensi dell'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. n. 297 del 2008, conv. con l. n. 14 del 2009, debbono coesistere con l'erogazione del trattamento, sicché il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non all'anno precedente, a differenza di quanto avviene, invece, in sede amministrativa per ragioni pratiche; pertanto, al fine della verifica del superamento dei limiti reddituali, la base di confronto non può essere data dalla sommatoria dei redditi da prestazione relativi all'anno in corso con redditi di natura diversa conseguiti nell'anno precedente, in quanto il cumulo di redditi riferiti ad anni diversi non ha alcuna base normativa.

Sempre con riferimento al requisito economico (reddituale), si segnala che, in tema di pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui all'art. 7 della l. n. 66 del 1962, **Sez. L, n. 27161/2025, Gnani, Rv. 676770-01**, ha affermato che essa è erogata a condizione della permanenza dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito dell'art. 38, comma 1, Cost., sicché la sua erogazione cessa al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971, dovendosi ritenere inapplicabili sia l'art. 68 della l. n. 153 del 1969 (dettato per la pensione di invalidità erogata dall'INPS) sia l'art. 8, comma 1-*bis*, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 638 del 1983, che consentono l'erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica, volte a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all'art. 38, comma 2, Cost.

Chiude il “cerchio” degli interventi in tema di pensioni, anche se con attenzione al profilo dell'accertamento sanitario, **Sez. L, n. 34474/2025, Rosetti, Rv. 677155-01**, che, in tema di pensione di invalidità prevista per gli autoferrotranvieri dall'art. 12, lett. b), della l. n. 830 del 1961 in favore dei lavoratori dichiarati inidonei in modo permanente, per causa di servizio, alle mansioni proprie della qualifica, ha affermato che essa presuppone l'accertamento del relativo requisito sanitario in contraddittorio con l'INPS, sicché, ove la conclusione del rapporto di lavoro sia stata definita in via separata, in base ad un accertamento eseguito con il solo datore di lavoro, senza

il rispetto del procedimento tipico del sottosistema, non spetta al lavoratore il riconoscimento della speciale forma pensionistica.

In relazione, invece, alla disamina del profilo soggettivo in tema di esenzione dal pagamento del *ticket* sanitario, prevista dall'art. 8, comma 16, della l. n. 537 del 1993, **Sez. L, n. 20530/2025, Orio, Rv. 675859-01**, ha affermato che lo straniero disoccupato, regolarmente soggiornante in Italia e iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, ha diritto all'esenzione dal pagamento del *ticket* sanitario, prevista dall'art. 8, comma 16, della l. n. 537 del 1993, poiché lo stato di disoccupazione rilevante ai fini del beneficio, secondo la corretta interpretazione dell'art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 150 del 2015, comprende sia chi ha perso il lavoro sia chi è in cerca di un'occupazione, trattandosi, in entrambi i casi, di soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

3. Il rimborso delle prestazioni sanitarie.

Rientrano nel novero dell'assistenza sociale in quanto prestazioni a tutela di diritti soggettivi, quale quello della salute, anche i rimborsi relativi alle spese sanitarie.

Al riguardo, durante la vigenza della pandemia Covid-19, con riferimento all'obbligo per il personale del comparto scuola di dotarsi della c.d. certificazione verde, **Sez. L, n. 07483/2025, Di Paolantonio, Rv. 674310-01**, ha confermato la sentenza impugnata, di rigetto della domanda di un docente di scuola pubblica, fondata anche sul parere anzidetto, volta alla condanna dell'amministrazione scolastica al rimborso delle spese sostenute per la certificazione verde Covid-19 ed alla retribuzione del tempo impiegato per eseguire il test antigenico, da qualificare come orario lavorativo, affermando che la certificazione verde Covid-19, di cui agli artt. 9 e 9 *ter* del d.l. n. 52 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 87 del 2021, *ratione temporis* applicabile, non è riconducibile alle misure cui il datore di lavoro è tenuto per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, non rilevando, in contrario, il parere - non vincolante - dell'Agenzia delle entrate sulla rimborsabilità da parte del datore della spesa sostenuta dai dipendenti per eseguire i tamponi antigenici.

In relazione alla verifica di tutte le condizioni fondanti il diritto al rimborso si segnala anche **Sez. L, n. 07249/2025, Gnani, Rv. 674181-01**, secondo cui in tema di ricovero in una residenza sanitaria assistenziale di soggetto anziano non autosufficiente, il parere positivo dell'Unità di valutazione geriatrica, istituita presso la ASL, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per acquisire il

diritto a percepire il contributo regionale a sostegno del ricovero in detta struttura, contributo che è dovuto solo quando l'anziano abbia raggiunto nella graduatoria, stilata sulla base delle domande presentate, una posizione tale da rientrare nel novero di quelle coperte dalla relativa voce di bilancio. Nello specifico caso esaminato dalla Corte, essa ha affermato che la valutazione di non autosufficienza con necessità di ricovero senza condizione di urgenza non dà diritto di accedere alla struttura senza il rispetto della graduatoria.

4. Le prestazioni a beneficio delle vittime del dovere e di soggetti assimilati.

Molteplici interventi si sono registrati, nell'anno in rassegna, con riferimento alla legge speciale che regola le prestazioni previste per le c.d. vittime del dovere, a cui sono state equiparate anche le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Estremamente articolato è il quadro delle fonti. La prima regolamentazione, per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo si rinviene nella l. n. 629 del 1973, novellata dalla l. n. 466 del 1980 che, unitamente alla l. n. 312 del 1980, ha, sia pure solo parzialmente, cercato di definire le nozioni, contemplando una prima regolamentazione delle elargizioni previste. La nozione compiuta di vittima del dovere è, invece, contenuta nella l. n. 266 del 2005, art. 1 commi 563-565, che detta definizioni da integrare con il regolamento attuativo, d.P.R. n. 243 del 2006.

La S.C., nell'anno in rassegna, è intervenuta pronunciandosi sulle condizioni per l'elargizione dei benefici, sui presupposti e sulla natura. Si segnala, in particolare, **Sez. L, n. 17276/2025, Rosetti, Rv. 675664-02**, secondo cui la speciale elargizione per le vittime del dovere, prevista dall'art. 5, comma 1, della l. n. 206 del 2004, ha natura di obbligazione facoltativa e non alternativa, anche se erogata sotto forma di vitalizio, poiché ha ad oggetto una somma una tantum predeterminata dalla legge, con la conseguenza che si applica l'ordinaria prescrizione decennale, decorrente non dai singoli ratei, ma dal momento in cui il beneficiario ha avuto effettiva conoscenza dei presupposti sostanziali della pretesa e, ove essi si siano verificati prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006, dalla data di entrata in vigore medesima.

In tema di estinzione del diritto per prescrizione, un importante arresto si è avuto con **Sez. L, n. 13556/2025, Spena, Rv. 675558-02**, che ha precisato che il diritto delle vittime del dovere, e dei soggetti ad esse equiparati, alla speciale elargizione *una tantum*, già

prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si prescrive nel termine di dieci anni, il quale decorre dalla data di entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006, che ne ha disciplinato termini e modalità di corresponsione.

Sempre in tema di prescrizione, **Sez. L, n. 17276/2025, Rosetti, Rv. 675664-01**, ha chiarito che il diritto alla speciale elargizione prevista in favore delle vittime del dovere può essere esercitato, senza necessità del previo formale riconoscimento di tale *status* ed a prescindere dall'accertamento della causa di servizio, sin dal momento in cui siano maturati i presupposti fattuali della relativa pretesa, decorrendo da tale data la prescrizione decennale, poiché, in caso contrario, si finirebbe per estendere ai benefici economici l'imprescrittibilità attinente allo *status*.

Quanto alla corresponsione degli interessi relativi alle prestazioni economiche, **Sez. L, n. 14603/2025, Spena, Rv. 675623-01**, ribadendo il principio generale per le prestazioni erogabili a domanda, secondo cui gli interessi sono dovuti a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ha affermato che in tema di provvidenze in favore delle vittime del dovere, in caso di ritardata corresponsione dell'elargizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, del d.P.R. n. 243 del 2006, trova applicazione l'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, stante la natura assistenziale della stessa e la necessità di assicurare, inalterato nel tempo, il valore reale dell'importo fissato dalla norma, dovendosi invece escludere l'applicazione del regime del cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, previsto dall'art. 442 c.p.c. (come integrato dalle sentenze Corte cost. nn. 156 del 1991 e 196 del 1993), il quale non rappresenta il fisiologico adeguamento di un importo determinato in misura fissa dal legislatore bensì la risposta dell'ordinamento a un inadempimento, o a un non esatto adempimento, del soggetto obbligato.

Precisazioni in ordine all'ambito di operatività soggettivo circa l'erogazione dei benefici per i congiunti superstiti delle vittime dei reati di criminalità organizzata sono state offerte da **Sez. L, n. 22053/2025, Marchese, Rv. 676053-01**, secondo cui in tema di benefici in favore dei congiunti superstiti delle vittime di reati di criminalità organizzata, a seguito della sentenza n. 122 del 2024 della Corte cost., non sono automaticamente ostativi all'elargizione di cui all'art. 4 della l. n. 302 del 1990 la parentela o affinità entro il quarto grado dei superstiti con persone nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia stata applicata una misura di

prevenzione di cui alla l. n. 575 del 1965 ovvero penda un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del c.p.p., dovendosi verificare in concreto se ciò abbia determinato il venir meno dell'estraneità del beneficiario alle logiche proprie del mondo criminale.

Sempre in ordine all'ambito soggettivo le **Sez. U, n. 34198/2025, Pagetta, Rv. 676989-01**, ampliando la pletora dei beneficiari, hanno statuito che l'assegno vitalizio in favore dei familiari superstiti delle vittime della criminalità organizzata, di cui all'art. 2 della l. n. 407 del 1998, a far data dal 1° gennaio 2008 spetta anche ai figli maggiorenni non a carico della vittima, in virtù del rinvio operato dall'art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 ai benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004 (come modificato dal comma 106 del suddetto art. 2 della l. n. 244 del 2007).

Significativa, infine, perché descrittiva della portata di un beneficio è la pronuncia con cui, **Sez. L, n. 29683/2025, Gnani, Rv. 677002-01**, ha affermato che il diritto all'assistenza psicologica previsto in favore delle vittime del dovere di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, non si concreta, in sé solo, in un diritto di credito a una determinata prestazione sanitaria (con conseguente configurazione della legittimazione passiva della ASL), ma è ricompreso nella nozione di status di vittima del dovere, cui si correla inscindibilmente un fascio di diritti alle singole prestazioni (tra cui quelle sanitarie, quale quella di cui alla citata disposizione), rispetto al quale la legittimazione a contraddire deve riconoscersi in capo al Ministero dell'Interno.

5. Le prestazioni in favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni o emotrasfusioni.

In relazione ai profili della causalità e della determinazione dell'ammontare del danno risarcibile in tema di prestazioni in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, si segnalano alcune pronunce significative nell'anno in rassegna.

In particolare, **Sez. L, n. 24411/2025, Marchese, Rv. 676182-01**, ha affermato che in tema di danni da emotrasfusioni, la pronuncia emessa nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni nei confronti del Ministero della Salute ha efficacia di giudicato, circa il momento di acquisizione della consapevolezza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia, nel successivo giudizio tra le stesse parti avente ad oggetto il diritto alla prestazione assistenziale di cui alla l. n. 210 del 1992, sicché il giudice

del merito è tenuto a rilevarne la formazione anche d'ufficio, a condizione che risulti dagli atti di causa.

In ordine ai profili concernenti l'ammontare del danno, invece, **Sez. L, n. 15963/2025, Cavallaro, Rv. 675597-01**, ha ritenuto che nei giudizi promossi per il risarcimento dei danni da emotrasfusione infetta, l'importo dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 210 del 1992, che il danneggiato non abbia in concreto conseguito in quanto decaduto, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, dalla facoltà di richiederlo all'amministrazione competente, non può essere detratto *ex art. 1227*, secondo comma, c.c. dall'ammontare del danno risarcibile.

6. Le provvidenze a sostegno della natalità.

Nell'anno in rassegna, stante la previsione, nel tempo, da parte del legislatore, di misure assistenziali a sostegno della natalità (*bonus* ed erogazioni *una tantum*), si è avuto un importante arresto, circa la portata soggettiva del premio di natalità, ispirato ad un principio di universalizzazione di talune forme di tutela.

In particolare, **Sez. L, n. 12971/2025, Cerulo, Rv. 675545-01**, ha affermato che il premio di natalità di cui all'art. 1, comma 353, della l. n. 232 del 2016 (*ratione temporis* vigente) spetta alle cittadine extracomunitarie, anche se prive di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, essendo illegittime le circolari INPS n. 39, n. 61 e n. 78 del 2017, in quanto atti interni che, nel richiedere tale permesso come presupposto per il riconoscimento del premio, introducono, in violazione del criterio di gerarchia delle fonti, un presupposto - quello della nazionalità - non previsto dalla norma primaria per il riconoscimento del beneficio, che determina un'ingiustificata disparità di trattamento contraria alla legge.

7. La proposizione della domanda amministrativa: questioni.

Le prestazioni assistenziali sono erogate a seguito di un *iter* amministrativo che segue una ben definita scansione procedimentale.

La S.C., nell'anno in rassegna, è intervenuta sia sul tema del computo dei termini, essendo l'osservanza della scansione procedimentale, stante la natura decadenziale dei termini previsti, fondamentale per la proponibilità dell'azione giudiziaria (ai sensi art. 7 l. n. 533 del 1973), sia su profili inerenti all'ammissibilità della domanda amministrativa.

In relazione al primo aspetto, **Sez. L, n. 23934/2025, Magnanensi, Rv. 676191-01** ha precisato che ai fini del calcolo del

termine decadenziale di cui all'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, si applica la regola che disciplina il computo dei termini mensili o annuali, di cui agli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 1, c.c., vale a dire il sistema della computazione civile non *ex numero* bensì *ex nominatione dierum*, con la conseguenza che il decorso del termine si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.

In ordine, invece, all'espletamento dell'*iter* amministrativo e, segnatamente, all'idoneità della domanda amministrativa proposta ai fini della successiva azione giudiziaria, **Sez. L, n. 15961/2025, Gnani, Rv. 675596-01** ha chiarito che, in tema di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale si chiede di accertare il requisito sanitario per l'esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie, richiesto dall'art. 11, comma 2, d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 638 del 1983, non è necessaria la presentazione di un'autonoma domanda amministrativa specificamente relativa a tale requisito, essendo la stessa ricompresa in quella volta all'accertamento del requisito sanitario richiesto ai fini della prestazione di invalidità civile.

CAPITOLO XXVI

LA TUTELA INAIL

(DI VALENTINA RICCHEZZA)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. I soggetti beneficiari dell'assicurazione obbligatoria. - 3. Le prestazioni erogate dall'INAIL, i requisiti per il loro riconoscimento, la revisione.

1. Premessa.

Il diritto alla salute dei lavoratori è garantito, nel nostro ordinamento, attraverso un prisma di tutele.

In ambito lavoristico la tutela è conseguente all'accertamento della responsabilità datoriale, *ex art.* 2087 c.c., disposizione la quale, imponendo al datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore mediante l'adozione di tutte le misure richieste dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, costituisce una norma aperta la cui funzione dinamica consente di adeguare repentinamente gli obblighi di sicurezza e protezione al progresso scientifico e tecnologico del momento.

In ambito previdenziale, invece, opera l'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL che, finanziata dai premi versati dal datore di lavoro, al verificarsi degli eventi protetti prevede l'erogazione di un indennizzo sociale in favore del lavoratore.

Essa trova il suo fondamento nell'art. 38 della Costituzione e la sua finalità è quella di garantire al lavoratore infortunato o tecnopatico un sostegno adeguato ed immediato, di tipo economico e sanitario, per liberarlo dal bisogno in un momento in cui è impossibilitato a rendere la prestazione lavorativa.

Questo sistema composito consente di assicurare l'immediatezza della tutela e l'integralità del risarcimento.

L'immediatezza, caratteristica del sistema INAIL, è garantita dal principio dell'automaticità delle prestazioni, per cui prescinde dall'adempimento degli obblighi assicurativi da parte del datore di lavoro, ma soprattutto prescinde dall'accertamento della componente soggettiva in quanto il lavoratore ne ha diritto anche in caso di colpa o caso fortuito, con il solo limite del dolo e del rischio elettivo.

Tradizionalmente il rapporto tra lavoratore, datore di lavoro ed Istituto assicuratore è fondato su di una sorta di transazione sociale: in cambio del pagamento del premio assicurativo al datore di lavoro è garantito, dall'art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 1124 del 1965, un esonero dalla responsabilità civile per gli stessi eventi, sia verso il

lavoratore che verso l'INAIL, mentre al lavoratore sono riconosciute le indennità rientranti nella copertura assicurativa.

L'evoluzione in senso solidaristico della tutela ha comportato il superamento dello schema della mera transazione sociale per cui, partendo dalla valorizzazione degli artt. 32 e 41 Cost., che impongono di proteggere in modo pieno e incondizionato la salute del lavoratore, si è posto l'accento più sul bisogno del lavoratore che sul rischio del datore in conformità all'art. 38, secondo comma, Cost.

L'integralità del risarcimento si desume dalla stretta correlazione tra il sistema INAIL e la responsabilità datoriale in tema di danno c.d. differenziale (esaminato nel par. 5 del cap. XX).

2. I soggetti beneficiari dell'assicurazione obbligatoria.

L'assicurazione INAIL è selettiva atteso che non offre una copertura per tutte le attività e per tutti i lavoratori, infatti, sia sul piano soggettivo che oggettivo, sono previsti ambiti ben definiti.

In relazione alle attività protette (cd. ambito oggettivo), l'art. 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (richiamato dall'art. 3 per le malattie), prevede una clausola generale secondo la quale deve ritenersi pericolosa e protetta, quindi assicurata, qualunque attività cui la persona addetta sia chiamata ad utilizzare una macchina automatica, apparecchi a pressione, impianti elettrici e termici (c.d. rischio specifico) nonché ogni lavorazione la quale, a prescindere dalla adibizione a macchine ed apparecchi pericolose, si svolga in ambienti o in stabilimenti o in laboratori in cui le medesime macchine sono adoperate - oppure dove si svolgono lavori complementari o sussidiari, anche in locali diversi e separati dalle macchine pericolose (c.d. rischio ambientale).

La giurisprudenza ha dato una massima espansione applicativa a questa norma attraverso l'elaborazione dei concetti di rischio ambientale e di rischio improprio.

In relazione al profilo soggettivo, occorre ricordare che sono assicurati non solo i lavoratori dipendenti (anche se lavorano all'estero alle dipendenze di imprese italiane), ma anche gli artigiani, i collaboratori familiari, i soci di cooperativa, i detenuti, i religiosi, gli insegnanti, gli alunni di scuole professionali sempre che svolgano attività lavorativa in attività protette. Sono altresì assicurati anche i lavoratori autonomi, artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni parziari nonché, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale, i collaboratori familiari *ex* art. 230 *bis* c.c. (sentenza n. 476 del 1987) e gli associati in partecipazione (sentenza n. 332 del 1992).

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000 risultano assicurati anche i dirigenti, e i lavoratori parasubordinati (art. 5, fermo restando sempre la necessità del presupposto oggettivo *ex* art.1, ossia che svolgano una attività protetta) e gli sportivi professionisti.

Nell'anno in rassegna si segnala la pronuncia con la quale la S.C., soffermandosi sulla figura del Sindaco, ha chiarito che lo stesso non rientra tra le categorie di lavoratori tutelati ai sensi del T.U. n. 1124 del 1965 precisando come al medesimo è garantita, per l'intera durata del mandato, in quanto lavoratore in aspettativa non retribuita, la tutela assicurativa obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 86, commi 1 e 2, TUEL (**Sez. L, n. 22036/2025, Marchese, Rv. 676052-01**).

3. Le prestazioni erogate dall'INAIL, i requisiti per il loro riconoscimento, la revisione.

Nell'ambito del sistema tabellare delle malattie professionali e delle presunzioni dallo stesso contemplate, sono rilevanti le precisazioni compiute dalla S.C., nell'anno in rassegna, in relazione alle malattie multifattoriali e alle patologie collegate a disfunzioni dell'organizzazione lavorativa.

Partendo da quest'ultime, si segnala **Sez. L, n. 27444/2025, Orio, Rv. 676857-01**, con la quale è stato affermato che, ai fini della prova del nesso causale tra esposizione a rischio e patologie psichiche o psicosomatiche correlate a disfunzioni dell'organizzazione del lavoro (cd. patologie da "costrittività organizzative") di cui al gruppo 7 della lista II del d.m. 11 dicembre 2009, non è sufficiente la dimostrazione dell'adibizione a mansioni aventi i connotati esemplificativi elencati in detta lista (o altri ad essi assimilabili), poiché essa raggruppa "malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità", occorrendo conseguentemente la previa dimostrazione in fatto di atti e comportamenti che denotino una costrizione organizzativa potenzialmente nociva all'integrità psicofisica del lavoratore, e quindi la dimostrazione della reiterazione di condotte datoriali, con intento persecutorio, orientate verso una tale costrizione.

In tema di malattie professionali multifattoriali, **Sez. L, n. 27410/2025, Orio, Rv. 676804-01**, ribadendo la regola secondo cui l'inclusione nelle apposite tabelle della lavorazione e della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) determina l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale di quest'ultima, con conseguente onere della prova contraria a carico

dell'INAIL, ha, tuttavia, precisato che essa va temperata per l'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, per la quale la prova del nesso causale deve consistere non già in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma nella concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via probabilistica - dell'idoneità dell'esposizione al rischio a cagionare l'evento morboso. Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello che, a seguito di ctu medico-legale, aveva escluso che la patologia "tabellata" di spondilo-discopatia lombare fosse stata causata dall'attività di manovale prestata dall'assicurato, sul rilievo che le prime indagini radiologiche risalivano a venti anni dopo la sua cessazione, in guisa tale da far venir meno la congruenza e compatibilità cronologica tra patologia accertata e svolgimento della prestazione lavorativa.

Sempre in tema di malattie multifattoriali è stato anche precisato da **Sez. L, n. 09805/2025, Michelinì, Rv. 674753-01**, che il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia ad eziologia multifattoriale non può essere oggetto di mere presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia medesima), dovendo trattarsi, peraltro, di una "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.

Quanto alle prestazioni erogate dall'INAIL, un interessante arresto giurisprudenziale in ordine alla indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, dei dipendenti statali, è contenuto in **Sez. L, n. 32721/2025, Orio, Rv. 677151-02**, secondo cui in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali, attuata nelle forme della gestione per conto dello Stato, ai sensi dell'art. 127, comma 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dell'art. 2 del d.m. del 10 ottobre 1985, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, in quanto prestazione dal carattere assistenziale, volta a fornire sostentamento al lavoratore che temporaneamente non possa lavorare, non viene erogata dall'Inail, né in pendenza del rapporto lavorativo, atteso che il dipendente continua a percepire la normale retribuzione, né, in caso di contratto di lavoro a tempo determinato, per il periodo di inabilità successivo alla scadenza del termine, in ragione del venir meno della prestazione retributiva cui la sua funzione assistenziale è correlata.

Dal momento che le Amministrazioni Statali cumulano, rispetto al lavoratore interessato, la posizione di assicurante e assicuratore, la medesima pronuncia, nell'ambito di altro principio massimato, ha affermato che la proposizione da parte del lavoratore delle domande per conseguire le prestazioni assicurative nei confronti dell'INAIL, invece che nei confronti della P.A., dà luogo ad un'ipotesi di difetto di *legitimatio ad causam* dal lato passivo, rilevabile d'ufficio e denunciabile per la prima volta in cassazione, e non di difetto della titolarità passiva del rapporto (**Sez. L, n. 32721/2025, Orio, Rv.677151-01**).

La malattia professionale può essere soggetta a revisioni, nel corso del tempo, spesso correlate ad aggravamenti della stessa.

A tal riguardo **Sez. L, n. 22051/2025, Marchese, Rv.675874-01**, ha affermato che la domanda di revisione *ex art. 83* del d.P.R. n. 1124 del 1965, motivata dall'aggravamento dei postumi di una malattia professionale determinata da uno o più eventi lesivi già indennizzati (in rendita o in capitale) per effetto di sentenza passata in giudicato, deve valutarsi comparando la nuova lesione dell'integrità psico-fisica con quella esistente al momento del precedente accertamento giudiziale, nel senso che il grado di menomazione attribuito alla condizione patologica preesistente, non più scindibile in singole lesioni, costituisce il dato di partenza per stabilire la nuova percentuale invalidante, in caso di modifica in senso peggiorativo dello stato di salute.

CAPITOLO XXVII

LA PREVIDENZA DI CATEGORIA

(DI MARIO DE IORIS)

SOMMARIO: 1. Le Casse professionali. - 2. Avvocati. - 3. Dottori commercialisti. - 4. Veterinari. - 5. Ingegneri e architetti.

1. Le Casse professionali.

Al pari dell'INPS per i lavoratori dipendenti (e per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti), le Casse professionali gestiscono la previdenza obbligatoria per i liberi professionisti (ossia per i soggetti iscritti a un ordine professionale o che svolgono attività libero professionale), erogando il loro favore prestazioni finanziate dalla raccolta di contributi versati dagli iscritti.

Esse sono state costituite a seguito della riforma operata con il d.lgs. n. 509 del 1994, che ha previsto l'obbligatoria trasformazione in enti privati (fondazioni o associazioni) degli enti pubblici che gestivano la previdenza obbligatoria per i liberi professionisti, conservando loro la funzione connessa all'esercizio dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza, che continua ad avere carattere pubblicistico, ma perseguita con gli strumenti propri del diritto privato.

I perni fondamentali del sistema di privatizzazione costruito dal legislatore delegato possono essere riassunti come segue:

- a) la prosecuzione delle attività previdenziali e assistenziali in atto e il mantenimento del carattere obbligatorio della iscrizione e della contribuzione per i professionisti appartenenti alla categoria ed iscritti ai relativi albi professionali;
- b) l'impossibilità di giovare di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, eccetto quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali;
- c) la garanzia della solvibilità dell'ente, mediante la previsione di una riserva legale e l'obbligo di assicurare l'equilibrio di bilancio;
- d) la previsione degli interventi da attivare in caso di disavanzo economico-finanziario e di gravi violazioni di legge (commissariamento e liquidazione coatta);
- e) la predisposizione di un articolato sistema di controlli e vigilanza).

Agli enti così privatizzati è stata riconosciuta, per il perseguimento dei fini istituzionali, la possibilità di dotarsi di propri

regolamenti, con i quali esercitare la loro autonomia gestionale ed organizzativa, ma sempre nei limiti imposti dalla legge, fra i quali quello di assicurare, unitamente all'equilibrio di bilancio, la stabilità della gestione nel lungo periodo, "tenendo presente" il principio del *pro-rata temporis*, nonché i criteri di gradualità e di equità fra le generazioni (v. in proposito l'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006).

Le problematiche che la giurisprudenza della S.C. ha dovuto affrontare con maggiore frequenza hanno riguardato proprio le disposizioni introdotte dalle varie Casse previdenziali nell'ambito della autonomia regolamentare riconosciutagli, e che, a seguito della predetta modifica disposta con la l. n. 296 del 2006 non è stata più limitata all'adozione di provvedimenti riguardanti le "variazioni delle aliquote contributive" e la "riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico", essendogli stato consentito un maggior spazio di manovra, circoscritto dai limiti sopra indicati.

Le pronunce della S.C. intervenute nell'anno in rassegna saranno quindi raggruppate in relazione alla singola categoria professionale, precedute da quelle che rivestono un interesse generale per tutte le categorie in questione.

Sotto tale profilo, deve allora richiamarsi la decisione di **Sez. L, n. 10384/2025, Magnanensi, Rv. 674757-01**, che ha affermato l'inapplicabilità ai sistemi previdenziali privatizzati, caratterizzati da autonomia e specialità, della disposizione dettata in tema di irripetibilità dell'indebito previdenziale dall'art. 52 della l. n. 88 del 1989 (come modificato dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991), precisando che tale irripetibilità non può essere invocata in relazione a trattamenti previdenziali integrativi previsti da contratti collettivi o norme regolamentari, essendo oggetto di una regolamentazione speciale, che deroga alla disciplina generale in materia di indebito, riferibile alle sole pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria ed alle sue forme e gestioni obbligatorie sostitutive o integrative, e pertanto non estensibile, in assenza di specifica previsione di legge, ai predetti sistemi previdenziali privatizzati.

Sez. L, n. 35007/2025, Cerulo, Rv. 677156-01, invece ha affermato che la responsabilità dell'ente previdenziale di diritto privato per aver reso all'assicurato informazioni inesatte, inerenti alla sua posizione assicurativa, può configurarsi solo laddove l'inesattezza concerna dati di fatto, che esulano dalla sfera di controllo dell'interessato e che spetta all'Ente attestare, rispetto ai quali è predicabile un legittimo affidamento nella veridicità delle notizie

comunicate, e non anche in caso di erronea interpretazione della normativa applicabile, la cui corretta esegesi non è appannaggio esclusivo degli enti previdenziali, pubblici e privati.

Nella fattispecie esaminata, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva escluso la responsabilità dell'ente previdenziale privato (Inarcassa) per aver erroneamente prospettato all'assicurato l'inapplicabilità di una normativa più favorevole, peraltro esplicitando - e così consentendo di vagliare criticamente - le giustificazioni dell'orientamento prescelto).

2. Avvocati.

Con riferimento alla previdenza obbligatoria degli avvocati, gestita dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, **Sez. L, n. 28979/2025, Cavallari, Rv. 676993-01**, ha enunciato il principio secondo cui l'avvocato che sia stato cancellato dalla Cassa anzidetta per incompatibilità con l'esercizio della professione ha diritto al rimborso dei soli contributi soggettivi indebitamente versati, e non anche di quelli integrativi *ex art.* 11 della legge n. 576 del 1980, essendo questi ultimi espressivi di un dovere di solidarietà nell'ambito della categoria professionale.

Sez. L, n. 22836/2025, Gnani, Rv. 676189-01, si è occupata invece della pensione di vecchiaia erogabile dalla Cassa anzidetta, chiarendo che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, della l. n. 576 del 1980, i redditi su cui calcolare l'ammontare delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982 secondo il sistema retributivo devono essere rivalutati dall'anno di entrata in vigore della legge, e quindi dal 1980, applicando l'indice medio annuo ISTAT dell'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980.

La stessa pronuncia ha altresì enunciato l'ulteriore principio (**Rv. 676189-02**) secondo cui i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 576 del 1980, sono quelli rispetto ai quali è stato effettivamente versato il relativo contributo, con la conseguenza che, se per il relativo conteggio è stato applicato un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello corretto, deve tenersi conto dei redditi determinati in base al minor coefficiente di rivalutazione applicato, anziché secondo quello maggiore da considerare.

3. Dottori commercialisti.

Con riferimento alle forme di previdenza gestite dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, **Sez.**

L, n. 25632/2025, Magnanensi, Rv. 676506-01, è tornata ad esaminare la tematica del potere di tale ente previdenziale di operare, con propri provvedimenti, trattenute su trattamenti pensionistici, già quantificati e attribuiti, effettuate a titolo di contributo di solidarietà, quale misura volta ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche.

Con tale decisione, che ha contribuito a consolidare un orientamento già in precedenza espresso dai giudici di legittimità (v. ad esempio Sez. L, n. 20684/2024, Rv. 672074-01), è stato affermato - in termini generali - che le previsioni di trattenute a titolo di contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, stabilite dai regolamenti di disciplina degli enti previdenziali privatizzati, sono illegittime in ragione del fatto che riguardano prestazioni patrimoniali soggette alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., di modo che, non discendendo l'illegittimità dal principio di intangibilità del trattamento pensionistico per motivi di solidarietà, non è ravvisabile alcuna disparità rispetto al trattamento pensionistico a carico dell'INPS, con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 12, e 1, comma 12, della l. n. 335 del 1995, anche in relazione ai commi 17 e 18, per contrarietà con gli artt. 3 e 38 Cost.

Con riferimento alle domande avanzate dai professionisti per la restituzione delle ritenute operate dalla medesima Cassa a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia, **Sez. L, n. 10917/2025, Cavallaro, Rv. 674800-01**, ha precisato che la ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che *l'accipiens* è tenuto a restituire in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti.

Sulla medesima tematica della restituzione delle somme trattenute in base al predetto titolo, **Sez. L, n. 16677/2025, Magnanensi, Rv. 675609-01**, ha stabilito altresì che, nel regime anteriore all'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, ai crediti maturati per effetto della declaratoria di illegittimità di dette trattenute si applicano gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi illegittimi, fino al momento dell'effettivo pagamento, atteso che i crediti previdenziali non seguono la disciplina delle obbligazioni pecuniarie ma sono prestazioni unitarie, di cui gli accessori costituiscono una componente essenziale.

Tali pronunce, relative tutte alle trattenute operate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti sulle pensioni già attribuite e quantificate ai propri assicurati, sono intervenute dopo che **Sez. U, n. 08170/2025, Federici, Rv. 674158-01**, aveva chiarito che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non già del giudice tributario, la controversia avente ad oggetto crediti previdenziali richiesti dall'ente previdenziale in questione, anche se originata da pretesa azionata dallo stesso a mezzo di cartella di pagamento.

4. Veterinari.

Con riferimento alla previdenza dei medici veterinari, **Sez. L, n. 23921/2025, Solaini, Rv. 676169-01**, ha deciso una controversia in cui l'E.n.p.a.v. - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari - aveva chiesto ad una ASL la corresponsione del contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente e di un contributo integrativo obbligatorio pari al 2%, ai sensi della legge n. 136 del 1991 sui corrispettivi da essa percepiti attraverso le prestazioni rese dai propri dipendenti veterinari.

In tale occasione, la S.C. ha ribadito il principio secondo cui la maggiorazione contributiva prevista dall'art. 12, comma 1, della l. n. 136 del 1991 è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti nell'esercizio di attività professionale in regime di autonomia - ivi compresa quella *intra moenia* ed *extra moenia* esercitata dai veterinari dipendenti - e non anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti.

5. Ingegneri e architetti.

Sez. L, n. 26759/2025, Marchese, Rv. 676648-01, con riferimento alla gestione previdenziale per gli ingegneri e architetti liberi professionisti ha esaminato la fattispecie della verifica della continuità nell'esercizio della professione ai fini dell'anzianità dell'iscrizione, ed ha in proposito affermato che la verifica di tale requisito soggiace al termine di decadenza di cinque anni, decorrente dal momento in cui l'ente previdenziale di categoria è messo in condizione di conoscere i dati rilevanti ai fini del controllo, vale a dire dal momento in cui l'iscritto adempie all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 301 del 1975, *ratione temporis* vigente, successivamente ribadito dall'art. 7 dello Statuto dell'ente approvato con d.m. 28.11.1995.

In tema di previdenza degli architetti e ingegneri iscritti al predetto ente (Inarcassa), si è pronunciata anche **Sez. L, n. 35007/2025, Cerulo, Rv. 677156-01**, che è stata già richiamata al paragrafo n.1, in considerazione del tenore generale del principio da essa affermato.

CAPITOLO XXVIII

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

(DI MARIO DE IORIS)

SOMMARIO: 1. Finalità della previdenza complementare. - 2. Il Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani "Fiorenzo Casella".

1. Finalità della previdenza complementare.

Il quadro normativo che governa le forme pensionistiche complementari è stato ricostruito, nei suoi tratti essenziali, da un'articolata sentenza dell'anno 2023, Sez. L, n. 18477/2023, Patti, (Rv. 668209-01, 02, 03, 04), ribadendo che esse perseguono la finalità di integrare, appunto in via complementare, i trattamenti erogati dal sistema obbligatorio pubblico, in modo da assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, trovando anch'esse il loro fondamento costituzionale nell'art. 38 Cost.

Sulla scorta di tali premesse, **Sez. L, n. 03235/2025, Marchese, Rv. 673719-01**, ha precisato che agli enti di previdenza e assistenza complementari è consentito ricevere risorse pubbliche a condizione dell'adeguamento ai mutamenti normativi di settore intervenuti a partire dal d.lgs. n. 124 del 1993, sicché, qualora si accertino difformità del relativo regime giuridico rispetto alle modifiche del quadro normativo, va dichiarata la nullità sopravvenuta dei negozi di attribuzione di finanziamenti in loro favore.

Nella fattispecie esaminata, la S.C. ha accolto il ricorso della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, che aveva denunciato l'assenza di autorizzazione del Fondo di solidarietà, previdenza e mutuo soccorso della medesima Fondazione all'esercizio di attività di fondo pensione, *ex* art. 4, comma 3, del predetto d.lgs., avente carattere di norma imperativa.

Tali forme di previdenza complementare sono riconducibili ai fondi speciali per l'assistenza e la previdenza costituiti, *ex* art. 2117 c.c., con la contribuzione del datore di lavoro e dei lavoratori, e riguardo ad essi **Sez. L, n. 15821/2025, Panariello, Rv. 67562-01**, ha precisato che ove non abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, sono assoggettati alla disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute, e sono quindi soggetti giuridici retti da statuti aventi natura negoziale, i quali, ancorché privi di personalità, possono atteggiarsi quali autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dovendo pertanto essere autonomamente

evocati in giudizio se, in base a un accertamento riservato al giudice del merito, sono costituiti quali soggetti giuridici distinti dal datore di lavoro.

In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di condanna del datore di lavoro al versamento di contributi al fondo PREVINDAI, senza prima accertare la sua autonoma soggettività giuridica e trarne le dovute conseguenze in termini di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.

Una delle caratteristiche fondamentali del sistema della previdenza complementare è costituita dalla cd. "portabilità" da un Fondo di previdenza all'altro della contribuzione versata.

Su tale caratteristica si è pronunciata **Sez. L, n. 02634/2025, Cavallaro, Rv. 673715-01**, affermando che il diritto alla portabilità della posizione previdenziale individuale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 252 del 2005 comporta - come confermato dalla previsione di cui all'art. 20, commi 5 e 6, del citato d.lgs. - il trasferimento dei contributi maturati verso un nuovo fondo (a cui si accede in relazione ad una nuova attività) per i soli dipendenti cessati prima di aver maturato il diritto alla pensione complementare, perché, dopo il pensionamento e il conseguimento della prestazione complementare, non residua più alcuna "posizione previdenziale individuale trasferibile" e, quindi, resta del tutto irrilevante il mancato incremento economico del trattamento pensionistico in virtù della prestazione integrativa.

2. Il Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani "Fiorenzo Casella".

Tra le prime forme di previdenza complementare che sono state istituite figura il Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani "Fiorenzo Casella", gestito da una Fondazione appositamente costituita per l'integrazione del trattamento previdenziale per gli impiegati ed operai dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di informazione per la stampa.

Su tale forma di previdenza la S.C. è tornata a pronunciarsi con la decisione di **Sez. L, n. 28976/2025, Cavallari, Rv. 677017-01**, la quale ha affermato che ai sensi dell'art. 10 del relativo regolamento, al Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani "Fiorenzo Casella" sono iscritti gli operai e gli impiegati il cui rapporto sia regolato dal contratto nazionale di categoria, a prescindere dal fatto che il datore di lavoro sia o meno un'agenzia di stampa e che il dipendente sia addetto o meno allo svolgimento

diretto di attività giornalistica, ben potendo rilevare, a tal fine, anche attività commerciali e strumentali alla produzione di notizie.

PARTE SESTA

I RAPPORTI CON I PUBBLICI POTERI

(Coordinata da Alessandro Farolfi)

CAPITOLO XXIX

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

(DI MASSIMILIANO DE SIMONE)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Giurisdizione. - 3. Questioni in tema di procedimenti amministrativo e giurisdizionale. - 4. Acquisizione sanante. - 5. Determinazione delle indennità di espropriazione e occupazione. Altre indennità. - 6. Opposizione alla stima. - 7. Espropriazione e illeciti edilizi. - 8. Casi particolari: la facoltà di riacquisizione di aree attribuita ai Consorzi di sviluppo industriale *ex art. 63 l. n. 448 del 1998*.

1. Premessa.

L'analisi delle pronunce emesse nell'anno 2025 in tema di espropriazione per pubblica utilità evidenzia una prevalente incidenza di questioni attinenti alla determinazione delle indennità previste dalla disciplina di settore. Sono stati emessi provvedimenti anche in relazione alla regolazione dei procedimenti amministrativo e giudiziario nonché in tema di acquisizione sanante e di giurisdizione.

2. Giurisdizione.

Prendendo abbrivio, per ragioni di ordine logico, dalle questioni di giurisdizione, in tema di limiti esterni della giurisdizione e in continuità con i principi già affermati da Sez. U, n. 25044/2016, Manna, Rv. 641778-01, e Sez. U, n. 18272/2019, Genovese, Rv. 654586-01, la pronuncia **Sez. U, n. 07008/2025, Giusti, Rv. 673941-01**, ha stabilito che in ipotesi di cd. sconfinamento, ossia nel caso in cui la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità, l'occupazione e la trasformazione del terreno da parte della P.A. costituisce un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito

a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa), onde l'azione di risarcimento del danno che ne consegue rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Di rilievo è anche **Sez. U, n. 01625/2025, Tricomi, Rv. 673444-01**, la quale ha stabilito che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale il proprietario di un fondo rientrante in un'area naturale protetta invoca la liquidazione dell'indennizzo *ex* art. 15 della l. n. 394 del 1991, in ragione dell'imposizione, da parte della P.A., di vincoli ambientali di natura sostanzialmente espropriativa, dal momento che, in tal caso, il *petitum* sostanziale non involge l'esercizio del potere pubblico, limitandosi a prospettare la lesione di un diritto soggettivo in conseguenza della conformazione legale del diritto di proprietà. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia con cui il giudice di merito aveva declinato la giurisdizione ordinaria, in relazione alla domanda con la quale i titolari di alcuni terreni rientranti nel Parco nazionale del Pollino avevano dedotto la lesione del loro diritto di proprietà in conseguenza della previsione, nel piano di cui all'art. 12 della l. n. 394 del 1991, di vincoli che determinavano l'impossibilità di svolgere qualsivoglia attività agro-silvo-pastorale e il taglio silvicolturale.

La decisione resa da **Sez. 1, n. 10077/2025, D'Orazio, Rv. 674509-01**, ha rilevato che pur se la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell'espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione può valorizzarsi per giustificare la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della Corte d'appello, quale giudice delle indennità in materia, ciò non consente di superare le diversità strutturali dei relativi procedimenti amministrativi (la stessa decisione ha perciò stabilito che il termine perentorio previsto dall'art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell'art. 42-*bis* del d.P.R. n. 327 del 2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione).

3. Questioni in tema di procedimenti amministrativo e giurisdizionale.

In tema di procedimento amministrativo finalizzato all'espropriazione, **Sez. 1, n. 29344/2025, D'Orazio, Rv. 676868-01**,

ha stabilito che il provvedimento di proroga dell'occupazione temporanea, a differenza del decreto di espropriazione, è un atto non recettizio sicché, ai fini della sua efficacia, non necessita di previa comunicazione o notificazione al proprietario del terreno oggetto di ablazione.

Sulla distinzione fra aspetti procedurali dell'espropriazione per pubblica utilità e cessione volontaria dell'area di interesse, può ricordarsi **Sez. 1, n. 5543/2025, Scotti, Rv. 674213-01**, secondo cui la cessione volontaria è un contratto ad oggetto pubblico che, inserito nell'ambito di un procedimento espropriativo, lo conclude eliminando la necessità di un provvedimento amministrativo di acquisizione coatta della proprietà privata, ma non esclude che il bene immobile possa essere trasferito all'ente pubblico con un contratto di compravendita, del tutto assoggettato alla disciplina privatistica, sicché, per individuare lo strumento contrattuale utilizzato, anche ai fini dell'applicabilità di istituti connessi alla procedura pubblicistica dell'espropriazione, quali la determinazione dell'indennizzo secondo i canoni legali e la retrocessione del bene ove l'opera pubblica non sia stata realizzata, va considerato che, per la pendenza del procedimento espropriativo, non è sufficiente la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera realizzanda, occorrendo anche l'avvio del subprocedimento di determinazione indennitaria nonché la formulazione dell'offerta amministrativa dell'indennità, solo in presenza della quale, il proprietario può valutare la convenienza della cessione. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il proprietario di un'area destinata ad opera pubblica, dopo avere venduto il fondo all'ente locale ha invocato la retrocessione del bene sul presupposto che l'opera non era stata realizzata e l'area in questione era stata, a sua volta, alienata a terzi dal Comune stesso).

Con riguardo, invece, alle questioni più strettamente processuali, **Sez. 1, n. 33562/2025, Reggiani, Rv. 676396-01**, ha statuito che anche durante la vigenza dell'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, parte del rapporto espropriativo è obbligato al pagamento dell'indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è il soggetto a favore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione, e ciò anche nell'ipotesi in cui più enti abbiano concorso alla realizzazione dell'opera pubblica, a meno che, in tal caso, dal decreto di espropriazione non emerga che il potere di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti sia stato conferito a un altro ente, al quale sia stato attribuito, in virtù di una

particolare disposizione di legge speciale o di un atto di delega a rilevanza esterna, il compito di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, con l'imposizione dell'obbligo di sopportare i relativi oneri, come nel caso di affidamento in proprio, di sostituzione o delegazione intersoggettiva e, nei rapporti con soggetti privati, nel caso in cui l'esecuzione dell'opera sia stata affidata mediante una concessione c.d. traslativa.

Sulla stessa falsariga, **Sez. 1, n. 22345/2025, Abete, Rv. 675923-03**, ha stabilito che, nel giudizio di opposizione alla stima delle indennità di esproprio ed occupazione inerenti a procedure di espropriazione compiute, per la realizzazione di opere di ammodernamento del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato, da concessionario dell'Ente Ferrovie dello Stato (già Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato) ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge n. 17 del 1981 e dei decreti del Ministro dei Trasporti 30.1.1982 e 13.2.1982, legittimato passivo non è il concessionario, bensì il concedente, al quale compete la qualifica di espropriante, giacché, a norma dell'art. 6, lett. a), d.m. ult. cit., in suo nome e conto agisce il concessionario e, dunque, non è configurabile una delega del potere ablatorio in favore del concessionario stesso; mentre non rileva qualsiasi contrario accordo eventualmente contenuto nella convenzione regolatrice della concessione, la quale non è opponibile all'espropriato, che è tenuto solo a conoscere le norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia.

Di sicuro interesse è anche **Sez. 3, n. 33592/2025, Fanticini, Rv. 677213-01**, che ha affermato che, nel caso di occupazione usurpativa della P.A., il proprietario che proponga un'azione risarcitoria per equivalente, la quale determina un'implicita rinuncia al diritto dominicale, non può introdurre l'alternativa domanda di restituzione del bene (al cui diritto ha già rinunciato), tanto meno come mera *emendatio libelli* ed in via subordinata, trattandosi di azione che, pur fondata sui medesimi fatti, è incompatibile con quella esercitata in via principale.

Sez. 1, n. 21040/2025, Mercolino, Rv. 675804-01 ha inoltre statuito che, in sede di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, non può trovare ingresso la domanda proposta in via subordinata da uno dei soggetti convenuti nei confronti dell'altro, per essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche di un'eventuale condanna, in virtù della convenzione sottesa al provvedimento di concessione, dal momento che la stessa introduce questioni estranee all'oggetto del giudizio - costituito dalla determinazione delle

indennità di espropriazione e di occupazione - riconducibili piuttosto all'alveo della c.d. garanzia impropria, il cui esame può compromettere la celerità della definizione della controversia, tenuto altresì conto che la competenza della Corte d'appello in unico grado di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, ha natura funzionale e non può essere estesa all'accertamento dei rapporti interni fra soggetti obbligati al pagamento dell'indennità.

Sez. 1, n. 11657/2025, Russo, Rv. 674888-02, ha stabilito che, la formazione di un giudicato sull'avvenuta acquisizione (ad altro titolo) dell'immobile ad opera dell'amministrazione espropriante impedisce di esercitare il potere attribuitole dall'art. 42-*bis* del TUE e il provvedimento eventualmente emesso, risultando adottato in palese carenza di potere, va disapplicato dal giudice ordinario, poiché il limite di operatività dell'istituto presuppone l'intervento tempestivo dell'amministrazione, per ripristinare la legalità violata in seguito all'occupazione illegittima di beni appartenenti a privati.

Sez. 1, n. 07947/2025, Varotti, Rv. 674258-01, nel ribadire il più antico precedente Sez. 1, n. 26766/2016, Campanile, Rv. 642874-01, ha affermato che l'ente espropriante resta pur sempre *dominus* della procedura, anche ove ricorra all'istituto della delega (art. 60 della l. n. 865 del 1971) ed è perciò responsabile dell'operato del delegato (nella specie, l'A.T.E.R.P.), poiché la legge dispone che l'espropriazione si svolge non soltanto "in nome e per conto" del delegante, ma anche "d'intesa" con quest'ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corresponsabilità con il delegato per i danni da questi materialmente arrecati, senza che assuma rilievo - qualora sia, comunque, avvenuta la radicale trasformazione del fondo in difetto di tempestiva emanazione del decreto di esproprio - la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato; ne consegue che, in ipotesi di occupazione appropriativa, dell'illecito risponde sempre e comunque l'ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell'opera pubblica, non potendo però escludersi la responsabilità concorrente e solidale del delegante, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte.

Infine, **Sez. 1, n. 23553/2025, D'Orazio, Rv. 675875-01**, ha statuito che, in tema di acquisizione sanante *ex* art. 42-*bis* del d.P.R. n. 327 del 2001, la determinazione provvisoria dell'indennizzo mira essenzialmente alla conclusione della cessione volontaria del bene, con lo scopo di semplificare la procedura pubblicistica e di ridurre la conflittualità giudiziaria; ne consegue che l'accettazione da parte del privato di detta determinazione provvisoria non può essere revocata

successivamente, ben potendo la P.A., in tal caso, senz'altro emettere il decreto di acquisizione dando atto dell'interesse pubblicistico sotteso.

4. Acquisizione sanante.

Nell'anno in rassegna sono state emesse alcune decisioni in tema di acquisizione sanante.

Sez. 1, n. 10074/2025, D'Orazio, Rv. 674508-01, ha stabilito che, in caso di adozione del provvedimento di acquisizione sanante *ex art. 42-bis* del d.P.R. n. 327 del 2001, il ricorso da parte del privato ai fini della determinazione dell'indennizzo deve essere proposto avverso la delibera del Consiglio comunale, organo che ha la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l) del d.lgs. n. 267 del 2000, agli acquisti e alle alienazioni immobiliari, così ricomprendendo anche l'ipotesi di acquisto di immobili disciplinata dall'art. 42-*bis* del d.P.R. n. 327 del 2001, restando irrilevante, ai fini della predetta impugnazione, il successivo provvedimento attuativo emesso dal Dirigente dell'ufficio comunale.

Ancora, **Sez. 1, n. 11657/2025, Russo, Rv. 674888-01**, ha affermato, diversamente da sez. 1, n. 159/2024, Micolino, Rv. 669816-01, che l'istituto dell'acquisizione sanante (a sua volta delineato, nelle sue caratteristiche essenziali, da Sez. U, n. 3517/2019) si applica anche ai fatti di illecita irreversibile trasformazione del bene, consumatisi in epoca antecedente alla sua introduzione, atteso il tenore testuale dell'art 42-*bis*, comma 8, del TUE e in ragione della *ratio* di tale norma speciale, prevista al fine di rimediare alla carenza strutturale del modello delle cd. espropriazioni indirette, sanando le situazioni irregolari, ma ormai irreversibili e perpetratesi nel tempo.

La stessa sentenza ha stabilito (**Rv. 674888-02**) che la formazione di un giudicato sull'avvenuta acquisizione (ad altro titolo) dell'immobile ad opera dell'amministrazione espropriante impedisce di esercitare il potere attribuito dall'art. 42-*bis* del TUE e il provvedimento eventualmente emesso, risultando adottato in palese carenza di potere, va disapplicato dal giudice ordinario, poiché il limite di operatività dell'istituto presuppone l'intervento tempestivo dell'amministrazione, per ripristinare la legalità violata in seguito all'occupazione illegittima di beni appartenenti a privati.

Sez. 1, n. 03533/2025, Rolfi, Rv. 674015-01, ha enunciato, sempre in tema di acquisizione sanante *ex art. 42-bis* del d.P.R. n. 327 del 2001, il principio secondo cui l'indennità spettante al proprietario espropriato va determinata stimando il valore del bene sulla base delle risultanze degli strumenti urbanistici e la presenza di residuali

possibilità edificatorie su terreni, non classificati come edificabili dai privati e vincolati ad un utilizzo pubblicistico, non consente di procedere alla stima secondo una diversa e forzata categorizzazione degli stessi come aree edificabili, ma può essere valorizzata per determinare il loro valore effettivo, incidendo, di riflesso, sulla quantificazione dell'indennità.

Ulteriori questioni in tema di indennità sono trattate nel paragrafo che segue.

5. Determinazione delle indennità di espropriazione e occupazione. Altre indennità.

Come di consueto, numerose sono state le decisioni che hanno interessato gli aspetti indennitari e risarcitori, delineando il campo dei diversi possibili ristori previsti per il privato inciso dal provvedimento ablatorio.

In termini generali, assume rilievo **Sez. 1, n. 23360/2025, Marulli, Rv. 675668-01**, con la quale la S.C. ha statuito che l'indennità di esproprio di aree edificabili, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione EDU, quale interpretato dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, deve consistere in somme congruamente proporzionate al valore di mercato dei fondi interessati, così da costituire un "serio ristoro" per il proprietario inciso; ne consegue che all'amministrazione è consentito discostarsi dai parametri normativi dettati al riguardo dall'ente territoriale, senza che in contrario possa paventarsi una eventuale responsabilità erariale o farsi questione di preventiva disapplicazione, posto che il menzionato criterio di commisurazione costituisce diretta applicazione di un principio affermato dalla Corte EDU il cui recepimento da parte dell'ordinamento è previsto dall'art. 117 Cost., con prevalenza su qualsiasi disposizione contraria, tanto più se di carattere regolamentare.

Venendo alle singole fattispecie, nella pronuncia **Sez. 1, n. 00999/2025, Zuliani, Rv. 673606-01**, è stato affermato che l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 42-*bis* del d.P.R. n. 327 del 2001, anche ove si tratti di provvedimenti di acquisizione sanante, deve comprendere, in applicazione del generale principio desumibile dall'art. 33 del medesimo d.P.R., la diminuzione del valore economico della porzione di bene rimasta al privato che subisce la perdita del diritto sulla porzione acquisita dalla pubblica amministrazione.

In tema di determinazione dell'indennizzo per l'acquisizione di un'area *ex* art. 42-*bis* del d.P.R. n. 327 del 2001, **Sez. 1, n. 06622/2025, Mercolino, Rv. 674248-01**, ha affermato che il valore

di mercato del terreno va determinato con riferimento alla data di emissione del provvedimento di acquisizione e non a quella dell'occupazione o dell'espropriazione, tenendo conto della classificazione prevista dagli strumenti urbanistici in vigore a tale data, con esclusione del vincolo preordinato all'esproprio e di quelli connessi alla realizzazione dell'opera pubblica, nonché detraendo il valore intrinseco dell'opera e l'incremento o la diminuzione di valore dalla stessa arrecati all'area che costituisce oggetto del provvedimento ablatorio.

Inoltre, **Sez. 1, n. 21545/2025, Zuliani, Rv. 675563-01**, ha stabilito che, ai fini delle liquidazione dell'indennità di esproprio per pubblica utilità o del risarcimento del danno da perdita della proprietà di un fondo nell'ambito di una procedura di esproprio non culminata nel provvedimento finale, il criterio del valore venale del bene è rispettato avuto riguardo al momento della perdita della proprietà, mentre non è consentito determinare quel valore in un momento diverso (quale quello dell'esperimento peritale), riportando poi il dato monetario a ritroso mediante uso delle tabelle Istat, le quali riflettono le variazioni dei prezzi al consumo, ma non tengono conto delle quotazioni di mercato degli immobili.

Ancora, la già citata **Sez. 1, n. 22345/2025, Abete, Rv. 675923-02**, ha stabilito che, per ottenere l'indennità di asservimento *ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865*, va fornita la prova della data di ultimazione dei lavori relativi all'immobile rispetto a quella di approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica, a partire dalla quale l'interessato ha piena conoscenza della stessa, atteso che tale data non solo rileva ai fini della sanatoria dei fabbricati costruiti senza licenza e in contrasto con vincoli che comportano l'inedificabilità assoluta, ma costituisce elemento determinante anche ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per l'asservimento, in forza del principio generale secondo cui nessuno può trarre vantaggio dall'attività illecita posta in essere.

Secondo **Sez. 1, n. 23391/2025, Varotti, Rv. 675669-01**, il diritto all'indennità per l'occupazione legittima matura al compimento di ogni anno, con la conseguenza che il danno da ritardo, nonché la maturazione degli interessi sul dovuto, vanno calcolati a far tempo da ogni singola annualità (che costituisce un capitale separato dalle altre) sino al soddisfo.

Infine, quanto al trattamento fiscale delle indennità, **Sez. 5, n. 34447/2025, Tartaglione, Rv. 677535-01**, ha ribadito quanto già precedentemente affermato da **Sez. 5, n. 16629/2020, Condello, Rv. 658693-01**, secondo cui, ai fini del prelievo fiscale di cui all'art. 11,

comma 5, l. n. 413 del 1991, è sufficiente che la percezione della plusvalenza derivante dall'espropriazione di beni sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto precedentemente; tuttavia qualora il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della l. n. 413 cit., la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento dell'indennizzo, ponendosi una diversa interpretazione in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali di cui agli artt. 97, 117, comma 1, e 111, comma 1 e 2, Cost. e 1, prot. 1, CEDU, da ritenersi violati ove l'applicazione retroattiva del regime fiscale non abbia garantito quel giusto equilibrio tra l'interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.

6. Opposizione alla stima.

In tema di opposizione alla stima, **Sez. 1, n. 17635/2025, Mercolino, Rv. 675793-01**, ha statuito che, l'acquirente con patto di riservato dominio è legittimato a proporre opposizione alla stima, in via concorrente ed alternativa al venditore, in quanto titolare sostanziale del diritto dominicale.

Quanto agli aspetti procedurali, **Sez. 1, n. 12815/2025, Reggiani, Rv. 674532-01**, ha affermato che ove l'indennità provvisoria non sia accettata e venga emesso il decreto di esproprio, ancorché contenente la somma depositata a titolo di indennità in favore degli espropriati, senza la redazione della relazione da parte della Commissione di cui all'art. 16, della l. n. 865 del 1971, non opera la decadenza prevista dal successivo art. 19 per proporre opposizione alla stima, il cui termine di trenta giorni decorre solo dall'inserzione dell'avviso del deposito di detta relazione nel foglio degli annunci legali della provincia.

Sez. 1, n. 21040/2025, Mercolino, Rv. 675804-01, ha, invece, affermato che in sede di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio non può trovare ingresso la domanda proposta in via subordinata da uno dei soggetti convenuti nei confronti dell'altro, per essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche di un'eventuale condanna, in virtù della convenzione sottesa al provvedimento di concessione, dal momento che la stessa introduce questioni estranee all'oggetto del giudizio - costituito dalla determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione - riconducibili piuttosto all'alveo della c.d. garanzia impropria, il cui esame può

compromettere la celerità della definizione della controversia, tenuto altresì conto che la competenza della Corte d'appello in unico grado di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, ha natura funzionale e non può essere estesa all'accertamento dei rapporti interni fra soggetti obbligati al pagamento dell'indennità.

7. Espropriazione e illecito edilizio.

Nell'anno in rassegna sono stati emessi anche alcuni provvedimenti sul tema dei rapporti fra espropriazione e illecito edilizio.

In particolare, **Sez. 2, n. 05354/2025, Grasso Giu., Rv. 673983-01**, ha declinato il principio, già enunciato dalla recente sentenza delle Sezioni unite n. 651/2023, Lamorgese, Rv. n. 666632-01, per cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, nelle controversie soggette al regime giuridico previgente al d.lgs. n. 327 del 2001 (per essere la dichiarazione di pubblica utilità intervenuta prima del 30 giugno 2003), il decreto di esproprio validamente emesso è idoneo a far acquisire al beneficiario dell'espropriazione la piena proprietà del bene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile, con la conseguenza che, anche quando all'adozione del menzionato decreto non segua l'immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva di detto decreto comportano ugualmente la perdita dell'*animus possidendi* in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene.

Nel fare proprio tale principio - a sua volta espressione della più generale regola per cui il privato, attinto da provvedimento ablativo del diritto reale goduto, per ciò stesso, e ove il bene permanga nella di lui disponibilità, ne diviene *ope legis* mero detentore, pur in assenza di un atto materiale della pubblica amministrazione che ne interrompa la relazione con la *res*, la Corte ha statuito che, in caso di lottizzazione abusiva, ove le aree lottizzate vengano acquisite al patrimonio disponibile comunale, *ex art. 30, comma 8, d.P.R. n. 380 del 2001*, si realizza un acquisto a titolo originario della proprietà a favore del Comune, cosicché, in capo al precedente proprietario che continui ad occupare il bene non è ravvisabile l'*animus possidendi* e il suo potere di fatto si configura come mera detenzione che non permette il riacquisto della proprietà per usucapione, salvo atti di

mutamento della detenzione in possesso, ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c.

Da segnalare anche, in tema di immobile abusivo, **Sez. 1, n. 04781/2025, Mercolino, Rv. 673863-01**, la quale ha affermato che l'art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, laddove esclude la possibilità di includere nel calcolo dell'indennità dovuta per l'espropriazione di fabbricati il valore delle costruzioni realizzate in totale assenza o in difformità della concessione edilizia o dell'autorizzazione paesaggistica, imponendo di tenere conto soltanto di quello dell'area di sedime o della parte del fabbricato realizzata legittimamente, costituisce espressione di un principio generale, desumibile dalla normativa in materia urbanistica ed espropriativa, secondo cui il proprietario non può trarre alcun vantaggio dalla propria attività illecita, il quale trova applicazione anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, la costruzione sia stata realizzata in assenza della sola autorizzazione paesaggistica, non risultando in tal caso sufficiente a impedire l'emissione dell'ordine di demolizione l'avvenuto rilascio del permesso di costruire, la cui efficacia è subordinata al conseguimento della predetta autorizzazione.

Infine, la già citata **Sez. 1, n. 22345/2025, Abete, Rv. 675923-01**, ha stabilito che il danno permanente, indennizzabile ai sensi dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 (*ratione temporis* applicabile, ora sostituito dall'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001), può essere invocato dal proprietario che abbia iniziato l'opera prima dell'approvazione del progetto di opera pubblica, a condizione che la costruzione sia considerata, ancorché a posteriori, legittima dalla P.A. con il rilascio di permesso a costruire in sanatoria, sicché l'indennizzo non compete per le costruzioni abusive o non ancora sanate - salvo si lamenti un danno generico alla proprietà del fondo inedificato - o per quelle realizzate dopo l'approvazione del progetto di opera pubblica dalla cui realizzazione il proprietario abbia ragione di temere la compressione delle proprie facoltà dominicali.

8. Casi particolari: la facoltà di riacquisizione di aree attribuita ai Consorzi di sviluppo industriale ex art. 63 l. n. 448 del 1998.

Tra i casi particolari di attribuzione della facoltà ablatoria, vi è quello dei Consorzi di sviluppo industriali previsto dall'art. 63 della l. n. 448 del 1998. Pronunciando sul punto, **Sez. 1, n. 30717/2025, Vella, Rv. 676870-01**, ha affermato che i consorzi di sviluppo industriale, di cui all'art. 36 della l. n. 317 del 1991, hanno facoltà di riacquistare, ai sensi dell'art. 63 della l. n. 448 del 1998, non solo le

aree cedute, ma anche lo stabilimento ivi realizzato, da intendersi come unità pronta alla produzione, comprensiva di impianti, macchinari e apparecchiature, ma non possono decurtare dall'indennità da corrispondere al cessionario i contributi pubblici destinati all'acquisto di tali accessori, in caso di loro mancato riacquisto.

La stessa sentenza (**Rv. 676870-02**) ha, inoltre, affermato che, ai fini della commisurazione dell'indennità dovuta dai consorzi di sviluppo industriale, che esercitino la facoltà prevista dall'art. 63 della l. n. 448 del 1998, nell'ipotesi in cui unitamente alle aree cedute vengano riacquistati anche gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati, la decurtazione dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento grava su entrambe le componenti dell'unico prezzo di riacquisto, operando sia sul valore di stima dello stabilimento sia sul prezzo attualizzato delle aree.

CAPITOLO XXX

GLI APPALTI PUBBLICI

(DI SIMONA RAGAZZI)

SOMMARIO: 1. Il contratto di appalto pubblico. - 2. Esecuzione del contratto e responsabilità. - 3. Appalto pubblico e raggruppamento temporaneo di imprese. - 4. Profili lavoristici negli appalti pubblici. - 5. Profili in tema di giurisdizione.

1. Il contratto di appalto pubblico.

Anche nell'anno in rassegna numerose sono state le pronunce della S.C. sul contratto di appalto di opere e servizi pubblici, soprattutto con riferimento ai profili esecutivi e alle correlate responsabilità, anche alla luce della variegata serie di interventi normativi succedutisi in materia e *ratione temporis* di volta in volta rilevanti. Possono essere, in primo luogo, richiamate le pronunce che interessano i profili soggettivi del contratto in esame. Alcune di esse hanno interessato ruolo e responsabilità della stazione appaltante.

Così **Sez. 3, n. 16722/2025, Condello, Rv. 675113-01** si è occupata di una fattispecie avente a oggetto la invocata responsabilità *ex art.* 2043 c.c. di un'amministrazione provinciale per i danni subiti da un immobile privato a causa di un evento franoso conseguente ai lavori commissionati dall'ente pubblico.

La S.C. ha statuito che la stazione appaltante è tenuta ad esercitare precisi poteri e ad assolvere contestualmente a specifici obblighi legali previsti dalla normativa pubblicistica, che impongono di mettere in atto le necessarie attività di ingerenza, di propulsione e di adeguata, oltre che la continua sorveglianza nella realizzazione dell'opera, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori e la loro esatta esecuzione e, quindi, implicanti l'indispensabile controllo, preliminare e successivo, della conformità a legge e alle prescritte regole tecniche delle opere stesse. La S.C. ha, pertanto, cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva omesso di verificare se in relazione alle lesioni patite dall'immobile a cagione dell'evento franoso conseguente ai lavori pubblici in parola, potesse configurarsi una eventuale corresponsabilità dell'ente committente, alla luce degli obblighi sul medesimo incombenti a seguito dell'approvazione del progetto preliminare e definitivo dell'opera in una zona soggetta a scivolamenti caratterizzati da movimenti traslatori e rotatori.

In termini più generali, ai fini della distinzione fra appalto pubblico e privato, **Sez. 2, n. 28249/2025, Trapuzzano, Rv.**

676930-01, ha stabilito che in caso di appalto concluso tra privati per il soddisfacimento di interessi privati, il recepimento delle clausole del capitolato generale delle opere pubbliche non trasforma il rapporto in appalto pubblico, con la conseguenza che le clausole suddette sono applicabili solo se e in quanto non in contrasto con le specifiche pattuizioni da loro formulate, restando il contratto regolato dagli artt. 1655 ss. c.c.

Sez. 1, n. 33567/2025, Russo, Rv. 676412-01, ha precisato che la stazione appaltante di un appalto di opere pubbliche, ove abbia comunicato all'appaltatore la risoluzione del contratto, deve disporre la redazione dello stato di consistenza, con preavviso di venti giorni, entro un lasso di tempo ragionevole che, benché non espressamente individuato dalla legge, può essere fissato, in virtù del principio di buona fede, in sei mesi dalla comunicazione della risoluzione, termine che lo stesso legislatore ha considerato ragionevole sia in tema di escussione della fideiussione *ex* art. 1957 c.c., che in tema di appalto *ex* art. 187, del d.m. n. 145 del 2000, con la conseguenza che il suo inutile decorso determina l'estinzione della garanzia, anche se autonoma, concessa a favore della stazione appaltante.

Sez. 1, n. 09289/2025, Mercolino, Rv. 674460-01, si è pronunciata in tema di esercizio del diritto di recesso conferito alle stazioni appaltanti dalla normativa sulla cd. "*spending review*" (art. 1, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012). Tale decisione ha stabilito che in tema di appalto pubblico, il carattere inderogabile dell'art. 1, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 - applicabile anche ai contratti in corso e in deroga alle clausole difformi apposte dalle parti - consente all'Amministrazione di integrare direttamente le condizioni contrattuali, per adeguarle agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con conseguente diritto di recesso in qualsiasi tempo ove, in presenza di un rifiuto dell'appaltatore alle modifiche contrattuali richieste, le pattuizioni, tenuto anche conto delle prestazioni non ancora eseguite, risultino peggiori di quelle stipulate dalla Consip, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della l. n. 488 del 1999. Nella fattispecie posta alla sua attenzione, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui il recepimento della nuova disciplina comportava per l'appaltatore un mero impegno ad uniformare i corrispettivi dell'appalto ai minori importi eventualmente previsti dai tariffari Consip, senza obbligo di tradursi in una effettiva modifica del contratto.

Sez. 1, n. 03900/2025, Varotti, Rv. 674887-01, ha statuito che il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche

amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, previsto dall'art. 6, comma 2, della l. n. 537 del 1993, è derogabile solo nei casi previsti dall'art. 57, comma 5, lett. b), del d. lgs. n. 163 del 2006, applicabile *ratione temporis*. Nella vicenda sottoposta al suo scrutinio, la S.C. ha confermato la non sussistenza di una proroga tacita del contratto pubblico, rilevando che nella specie non ci si trovava in presenza di proroghe tecniche per consentire l'indizione della nuova gara pubblica, sia perché tali proroghe erano intervenute dopo i fatti di causa, sia per il rilevante intervallo di tempo intercorso tra la scadenza del contratto e le relative prestazioni rese dall'appaltatore in regime di presunta proroga.

Sul rapporto tra fonti normative generali e settoriali in materia di appalti pubblici, **Sez. 1, n. 25150/2025, D'Orazio, Rv. 676304-02**, ha stabilito che in caso di antinomia tra la disciplina settoriale di cui all'art. 176 del d.P.R. n. 207 del 2010 e quella di cui agli artt. 191 e 194 del TUEL (almeno nel testo vigente sino alle modifiche apportate nel 2012) prevale la prima, in quanto il legislatore ha dettato una norma speciale per i lavori di somma urgenza che vengono richiesti al privato, senza gara pubblica, per esigenze eccezionali che non possono essere in alcun modo rinviate.

In tema di relazione tra contratto di appalto pubblico e antecedente procedura amministrativa di gara, **Sez. 1, n. 34153/2025, D'Orazio, Rv. 676994-01**, si è pronunciata sulla persistente validità di un contratto di affidamento in gestione di servizi pubblici stipulato sul fondamento di una procedura ad evidenza pubblica successivamente invalidata dal giudice amministrativo in alcuni dei suoi passaggi.

La S.C., ponendosi in continuità con Cass., Sez. U, n. 30580/2021, Nazzicone, Rv. 662649-01, ha statuito che l'annullamento in sede giurisdizionale del bando di gara non comporta la caducazione automatica del contratto conseguentemente stipulato, dovendo il giudice, che sia investito della relativa questione, valutare in concreto la tipologia e la gravità della violazione che ha dato luogo all'invalidità. Nella fattispecie in rilievo la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, la quale dall'annullamento di alcuni atti della gara "a monte" da parte del giudice amministrativo aveva fatto automaticamente discendere la nullità della successiva convenzione con la quale un consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) tra più enti pubblici territoriali aveva affidato a una società mista pubblico-privata la gestione del servizio idrico integrato. La S.C. ha evidenziato che gli atti-presupposto della gara dichiarati illegittimi e annullati non rientravano tra quelli ad effetto caducante

dei contratti “a valle”, identificandosi in quelli prodromici alla procedura di gara, mentre non risultavano intaccati quelli successivi (ovvero gli atti amministrativi di gara e di aggiudicazione e atti negoziali riguardanti la costituzione della società, la sottoscrizione del capitale sociale da parte del raggruppamento temporaneo di imprese della convenzione di gestione del servizio idrico integrato stipulata).

2. Esecuzione del contratto e responsabilità.

Molteplici sono state - anche nel 2025 - le pronunce relative ai profili esecutivi dell'appalto, alle patologie ed ai correlati profili di responsabilità.

Sez. 1, n. 01131/2025, Varotti, Rv. 673640-01, ha statuito che l'attribuzione del compito di provvedere alla realizzazione di un'opera di pubblico interesse spettante alla competenza di un ente diverso, che comporti l'assunzione da parte dell'esecutore della veste di stazione appaltante, non configura, di per sé, una delegazione amministrativa intersoggettiva, in virtù della quale l'ente delegato è legittimato ad operare nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di una competenza propria e con piena autonomia e responsabilità, ma origina un fenomeno di collaborazione tra enti nell'esecuzione di opere pubbliche, di talché la stipulazione di contratti di appalto con i terzi non si traduce, salvo diversa previsione contenuta nella delega, nell'assunzione della veste di committente da parte della stazione appaltante, chiamata invece ad operare quale ente prescelto per la realizzazione dell'intervento programmato, e dunque in qualità di *nudus minister* dell'ente competente, privo di poteri esterni idonei a consentirne l'individuazione quale controparte sostanziale dell'appaltatore. Nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del suo organo periferico - Provveditorato per le opere pubbliche - nel giudizio, promosso dall'appaltatore, rivolto a ottenere il pagamento del corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva di opere edilizie e impiantistiche di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e di sicurezza generale di Uffici giudiziari, sul rilievo, condiviso dalla S.C., per cui il M.I.T. era nella specie deputato ad agire quale “centrale di committenza” con qualifica rappresentativa, agendo in nome e per conto di altra amministrazione - il Ministero della Giustizia - beneficiaria effettiva del servizio e alla quale soltanto, nella concreta vicenda, era riferibile il contratto di appalto.

Sez. 2, n. 07598/2025, Giannaccari, Rv. 674536-01, ha affermato che l'ambito delle attribuzioni del direttore dei lavori che

implicano diritto a compenso anche in mancanza di convenzione scritta di incarico va accertato dal giudice del merito attraverso la ricognizione dei compiti ordinari assegnati al professionista dalla normativa di settore. Nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva escluso la debenza di compenso per le attività di misurazione e contabilizzazione delle lavorazioni, collaudo e coordinamento sicurezza, redazione di perizia di variante, sulla base della considerazione che le stesse non erano oggetto di specifico conferimento nella convenzione di incarico.

La già richiamata **Sez. 1, n. 25150/2025, D'Orazio, Rv. 676304-01**, ha altresì affermato che qualora, ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 554 del 1999 - recante il regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 1994 (applicabile *ratione temporis*) -, sia stata disposta per ragioni di somma urgenza l'immediata esecuzione di lavori, cui non abbia fatto seguito l'approvazione nei termini previsti dalla stessa norma, sorge a carico dell'ente pubblico un'obbligazione *ex lege* al pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato (inclusi quelli per la mano d'opera, i materiali, le spese di trasporto e la remunerazione normale dell'attività organizzativa), restando, invece, escluso un compenso imputabile al profitto dell'imprenditore affidatario dei lavori.

Sez. 1, n. 13664/2025, Marulli, Rv. 674775-01, ha affermato che in tema di appalto di opere pubbliche e in relazione al diritto dell'appaltatore agli interessi per il ritardato pagamento degli acconti, a norma dell'art. 35 d.P.R. n. 1063 del 1962, deve intendersi per "emissione" del titolo di spesa non la mera redazione dello stesso, bensì tale redazione seguita dall'invio del titolo all'organo destinato al suo pagamento, costituendo tale invio attività indispensabile perché il titolo stesso risulti idoneo a produrre l'effetto cui è inteso.

Sez. 1, n. 23520/2025, Reggiani, Rv. 675979-01, ha statuito che, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 l. n. 109 del 1994 (nel testo modificato dalla l. n. 415 del 1998, applicabile *ratione temporis*), la redazione di un progetto esecutivo immediatamente "cantierabile" costituisce obbligo che, salve le eccezioni previste *ex lege*, grava sulla P.A. e deriva da norme imperative che integrano il contenuto del contratto *ex art. 1374 c.c.*, cosicché la realizzazione di un progetto esecutivo gravemente viziato non determina la nullità dell'accordo negoziale, ma impone di valutare la condotta dell'amministrazione in termini di adempimento degli obblighi contrattuali.

Sez. 1, n. 23841/2025, Rolfi, Rv. 675928-01, in continuità con Sez. 1, n. 15584/2018, Marulli, Rv. 649447-01, ha ribadito che in tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore ha diritto all'equo

compenso *ex art.* 13, comma 5, del d.P.R. n. 1063 del 1962, quando le variazioni richieste dal committente eccedano di un quinto le quantità originariamente pattuite, senza necessità di provare che ciò abbia determinato un notevole pregiudizio economico in danno dell'impresa, poiché la norma - interpretata non solo secondo il senso letterale delle parole, nella specie insufficiente a chiarirne il significato, ma anche secondo la *mens legis*, ed alla luce della successiva evoluzione del quadro normativo - prefigura, in presenza di variazioni eccedenti il quinto, una presunzione *iuris et de iure* in ordine alla sussistenza del notevole pregiudizio economico.

Sez. 1, n. 02638/2025, D'Orazio, Rv. 673913-01, si è occupata di una fattispecie nella quale la società appaltatrice, affidataria - in forza di contratto di appalto pubblico - dei lavori di adeguamento e ammodernamento di un'arteria della rete statale, invocava nei confronti della committente ANAS il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione in danno, ivi compreso il danno curriculare nella misura del 3% dell'importo contrattuale complessivo, ha stabilito che il danno cd. curriculare non può essere liquidato nella misura forfettaria del 3% del valore del contratto, dovendo invece essere dimostrato in modo concreto e rigoroso da parte dell'appaltatore, onerato di provare che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del contratto gli ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche, di pari o superiore rilievo, così diminuendo la capacità competitiva e reddituale dell'impresa per effetto delle ricadute sulle relative credenziali tecniche e commerciali. La S.C. ha, sul punto, richiamato la pertinente giurisprudenza amministrativa (tra cui Cons Stato, sez. V, 10/01/2024, n. 343; Cons. Stato, Sez. V, 19/05/2021, n. 3892; Cons. Stato, sez. V, 23/08/2019, n. 5803), la quale ritiene necessaria la prova specifica e circostanziata di tale profilo di danno, attraverso la dimostrazione che la mancata aggiudicazione dell'appalto o, comunque, la sua intervenuta risoluzione abbiano precluso alla società l'acquisizione di ulteriori commesse di pari o superiore livello, anche soltanto sotto il profilo della mancata acquisizione, quale conseguenza immediata e diretta, di un livello superiore della qualificazione SOA.

Sez. 3, n. 09754/2025, Condello, Rv. 674712-01, si è invece pronunciata in una fattispecie avente a oggetto un'azione di indebito arricchimento proposta dalla subappaltatrice nei confronti del committente, affermando che in tema di c.d. arricchimento indiretto, l'azione *ex art.* 2041 c.c. è esperibile contro il terzo che ha conseguito l'indebita locupletazione in danno dell'istante quando l'arricchimento è stato dallo stesso conseguito a titolo gratuito ovvero di fatto, nei

rapporti con il soggetto obbligato per legge o per contratto nei confronti del "depauperato", e resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo, mentre è inammissibile se la prestazione è stata conseguita dal terzo in virtù di un atto a titolo oneroso. Nel caso in esame, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di rigetto della domanda di indebito arricchimento proposta da una società di costruzioni, che, in base a un contratto di subappalto stipulato con l'ATI appaltatrice, aveva fornito all'appaltante Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. dei casseri per la realizzazione di una tratta ferroviaria, senza neppure dedurre l'insolvenza dell'ATI.

In tema di responsabilità per danni procurati a terzi nell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto pubblico, in una fattispecie nella quale Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., quale committente e progettista, lamentava di essere stata condannata in solido con il direttore dei lavori e l'appaltatore al risarcimento dei danni cagionati a terzi nella realizzazione di una galleria a servizio della rete ferroviaria, nonostante la clausola di manleva pattuita nel contratto di appalto, **Sez. 2, n. 26529/2025, Trapuzzano, Rv. 676927-01**, ha affermato che la clausola che pone a esclusivo carico dell'appaltatore i danni subiti dai terzi, esonerando il committente, non può essere invocata da quest'ultimo per escludere la propria responsabilità verso il terzo danneggiato, poiché opera soltanto nei rapporti *inter partes* ai sensi dell'art. 1372 c.c., sicché verso i terzi opera la responsabilità solidale *ex art.* 2055 c.c. di committente-progettista, direttore dei lavori e appaltatore quando i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a cagionare il danno, restando valida nei rapporti interni la manleva, mentre l'assicuratore che abbia indennizzato i danneggiati e si sia surrogato ai sensi dell'art. 1916 c.c. subentra nella loro identica posizione di terzo rispetto al contratto e le clausole di esonero non gli sono opponibili.

Due pronunce afferiscono al tema del collaudo. **Sez. 1, n. 02574/2025, Varotti, Rv. 673955-01**, ha statuito che nell'appalto di opera pubblica l'obbligo di procedere a tempestivo collaudo viene meno nel caso di una condotta o di un evento riferibile all'impresa e tale da impedire od ostacolare specificamente lo svolgimento delle relative operazioni nel termine previsto dalla legge, che può anche consistere in una condotta gravemente inadempiente (nella specie, l'interruzione ingiustificata dei lavori), che induca la stazione appaltante a porre fine al rapporto contrattuale mediante l'attivazione dei poteri ufficiosi di risoluzione anticipata, rendendo così impossibile il completamento delle opere e il loro collaudo.

Sez. 1, n. 29191/2025, D'Orazio, Rv. 676867-01, ha a propria volta precisato che, scaduto il termine per l'esecuzione del collaudo da parte della P.A., ai sensi dell'art. 5, l. n. 741 del 1981, *ratione temporis* vigente, il *dies a quo* per la maturazione della prescrizione ordinaria del diritto dell'appaltatore al saldo del compenso pattuito decorre dalla data di ultimazione dei lavori, restando irrilevante, ai fini dell'interruzione della prescrizione, il successivo collaudo tardivo, poiché i termini di cui alla predetta norma non sono disponibili da parte della P.A., che risulta così avere consumato, limitatamente a tali fini, il relativo potere pubblicistico, *dovendosi* equiparare il tardivo collaudo a rifiuto di collaudo o a mancato collaudo.

Sez. 1, Sentenza n. 02049/2025, Fidanzia, Rv. 673904-01, si è occupata, infine, del tema delle riserve, confermando la decisione di merito che aveva respinto la domanda della ditta appaltatrice (cui era subentrata la curatela del relativo fallimento) nella parte in cui mirava a ottenere il pagamento di somme iscritte a riserve cui la stessa ditta aveva rinunciato con comunicazione formale portata a conoscenza della stazione appaltante. La S.C. ha affermato che nel vigore della disciplina prevista dal r.d. n. 350 del 1895 (normativa vigente *ratione temporis*, essendo stato il contratto d'appalto pubblico stipulato nel 1990), non è ammissibile da parte dell'appaltatore la revoca della rinuncia alla riserva, producendo la rinuncia irreversibilmente i propri effetti non appena viene comunicata alla stazione appaltante, con la duplice conseguenza della decadenza dell'appaltatore dal potere di impugnare i dati contabili dell'appalto pubblico e della definitività di tali dati. In motivazione ha S.C. ha chiarito che, al fine di valutare la revocabilità della rinuncia, quale atto dismissivo, si applica la disciplina dell'art. 1236 c.c., che attribuisce alla rinuncia (al diritto di credito) un effetto (irreversibilmente) estintivo, e quindi non più revocabile, nel momento in cui viene portata a conoscenza del destinatario, e che tale regola generale non soffre eccezioni neppure nella disciplina speciale degli appalti pubblici, né in forza della natura interinale delle riserve.

In tema di subappalto per l'esecuzione di lavori pubblici, si è affermato che con il contratto di subappalto, che ha natura di contratto derivato, l'appaltatore incarica il subappaltatore di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che egli stesso ha assunto, sicché nei rapporti tra di essi trova applicazione in genere la stessa disciplina del contratto di appalto, e pertanto ad entrambi è richiesta la stessa diligenza qualificata *ex art. 1176, comma 2, c.c.*, salvo diversa regolamentazione pattizia del rapporto che stabilisca a carico dell'uno obblighi specifici e ulteriori rispetto a quelli dell'altro. (Nella specie,

la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva affermato la responsabilità esclusiva del subappaltatore per i costi relativi al rifacimento di una serie di lavori, senza aver prima accertato le ragioni per le quali il medesimo avrebbe dovuto farsene integrale carico, disattendendo così la pronuncia di primo grado che aveva accertato la responsabilità paritaria di subcommittente e subappaltatore in relazione all'attività da ciascuno svolta). (**Sez. 2, n. 14870/2025, Cavallino, Rv. 675292-01**).

3. Appalto pubblico e raggruppamento temporaneo di imprese.

In tema di raggruppamento temporaneo di imprese, **Sez. 5, n. 04753/2025, Putaturo Donati Viscido Di Nocera, Rv. 674119-01**, ha stabilito che l'associazione temporanea di imprese (ATI), costituita per l'esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche, non dà luogo alla creazione di un centro autonomo di imputazione giuridica, né comporta l'unificazione dell'attività di esecuzione dell'appalto, di talché non spetta la detrazione, ai fini IVA, sulle fatture emesse dalla associata alla mandataria per i lavori eseguiti in favore della committente, in difetto della prova circa l'inerenza dei costi per lo svolgimento di detta attività di impresa.

Sez. 1, n. 22789/2025, Reggiani, Rv. 675485-01, ha poi affermato che, ove le imprese riunite nell'ATI aggiudicataria dell'appalto pubblico costituiscano una società consortile a responsabilità limitata per l'esecuzione unitaria dei lavori, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, ciascuna impresa riunita nell'ATI è obbligata in solido con la società consortile per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima assunte nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori per l'esecuzione dell'appalto, in applicazione del disposto dell'art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006.

Sez. 1, n. 12131/2025, Iofrida, Rv. 674720-01, ha statuito che i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della l. n. 422 del 1909 e partecipanti alle procedure di affidamento di lavori pubblici, sono responsabili per le obbligazioni assunte dalle cooperative consorziate verso i terzi, poiché, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, delle imprese subappaltanti e dei fornitori, salvo che si tratti di lavori scorporabili, in cui essa è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del consorzio mandatario o capogruppo. Nel

caso concreto, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata, che aveva riconosciuto, *ex art.* 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, la responsabilità solidale del consorzio, capogruppo di un'ATI, per il pagamento dei crediti del subappaltatore, indipendentemente dall'instaurazione di un rapporto contrattuale diretto, sorto solo con la consorziata assegnataria dei lavori.

Tale pronuncia si pone sul solco di Sez. 1, n. 34430/2024, Varotti, Rv. 673364-01, che aveva chiarito che dal principio per cui il contratto di consorzio di cui all'art. 2602 c.c. non comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario ma unicamente la costituzione di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, deriva che la responsabilità solidale di cui all'art. 13 della l. n. 109 del 1994 sussiste solo ove i coobbligati abbiano partecipato alla gara pubblica, formulando all'interno di essa una specifica offerta.

Ancora, con riferimento ai consorzi, **Sez. 2, n. 26319/2025, Papa, Rv. 676711-01**, ha precisato che il consorzio di società cooperative titolare di contratto di appalto, in forza del vincolo consortile di cui agli artt. 27 e 27-*bis* del d.lgs. C.p.S. n. 1477 del 1947, applicabili *ratione temporis*, rimane neutro rispetto al risultato economico del lavoro, in quanto si configura quale mera struttura passante che assegna il lavoro alle proprie associate, così che il rischio di commessa ricade esclusivamente sulla società consorziata, cui è assegnato il lavoro oggetto di appalto e sulla quale, conseguentemente, sono ribaltati i costi ed i ricavi legati alla sua esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione d'appello con cui, in relazione ad un appalto stipulato tra ente pubblico e società consortile, è stata ritenuta corretta l'applicazione, nei rapporti tra quest'ultima e la società consorziata, del medesimo valore, comprensivo di IVA, fatturato dalla società consortile all'ente pubblico - nonostante l'esenzione di quest'ultimo dall'imposta - atteso che, in caso contrario, il costo dell'IVA, non recuperato in virtù della citata esenzione, sarebbe gravato, contrariamente allo scopo mutualistico, sulla società consortile).

4. Profili lavoristici negli appalti di opere e servizi pubblici.

Alcune pronunce hanno interessato la responsabilità solidale del committente di un'opera o servizio pubblico per le retribuzioni dovute ai dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore, a norma del Codice degli appalti.

Secondo **Sez. L, n. 01450/2025, Boghetich, Rv. 673573-01**, la responsabilità solidale del committente, *ex art.* 29 del d.lgs. n. 276

del 2003, per le retribuzioni dovute ai dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore riguarda i soli "trattamenti retributivi", fra i quali non rientra l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, la quale può invece rientrare nei "trattamenti economici e normativi" a cui fa riferimento la previsione dell'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 - nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 50 del 2016 e che continua a trovare applicazione in base alla disciplina transitoria dettata dall'art. 216 del citato d.lgs. n. 50 - secondo cui è dirimente la pubblicazione di bandi o avvisi per le procedure di affidamento e, cioè, se avvenuta prima o dopo l'entrata in vigore del medesimo d.lgs. (19 aprile 2016).

Sez. L, n. 02615/2025, Rivero, Rv. 673714-01, ha poi affermato che in tema di appalto nei servizi pubblici essenziali, la richiesta, avanzata dal lavoratore in grado di appello, di condanna in solido di tutti i soggetti coinvolti nell'appalto (affidatari e sub-affidatari), ai sensi dell'art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006, al pagamento degli importi spettanti per ferie e permessi non goduti non costituisce domanda nuova rispetto a quella formulata in primo grado ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, in quanto gli elementi di fatto posti a fondamento della responsabilità invocata in forza del Codice degli appalti sono integralmente sovrapponibili, quanto a *petitum* e *causa petendi*, a quelli allegati nel ricorso *ex art.* 414 c.p.c., sicché al giudice compete la qualificazione della domanda e l'individuazione della norma applicabile, in applicazione del principio *iura novit curia*.

Sez. L, n. 07028/2025, Buffa, Rv. 674306-01, ha rilevato che in tema di appalti di servizi pubblici essenziali, l'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile *ratione temporis*, prevede una responsabilità solidale dell'affidatario sub committente per l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali del datore subappaltatore verso i suoi dipendenti, a prescindere dalla natura retributiva o risarcitoria degli emolumenti, purché si tratti di emolumenti aventi fondamento contrattuale collettivo.

Da segnalare anche **Sez. L, n. 20582/2025, Cavallari, Rv. 675862-01**, per cui in tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, il diritto al compenso incentivante di cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994 (nella formulazione originaria così come in quella derivata dalle successive modifiche) nasce solo con riferimento all'attività svolta dopo la conclusione della relativa contrattazione collettiva decentrata e l'adozione dell'atto dell'amministrazione aggiudicatrice di precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse

finanziarie confluite nell'apposito fondo interno, purché tale atto sia predisposto in modo che la P.A. interessata, per procedere al pagamento, debba esclusivamente provvedere alla liquidazione della somma dovuta.

5. Profili in tema di giurisdizione.

Sez. U, n. 02934/2025, Fortunato, Rv. 673586-01, ha statuito che in tema di concessioni di lavori pubblici, le controversie riguardanti la revisione dei prezzi e il riconoscimento di compensazioni a fronte della variazione sopravvenuta del costo di materie prime, pur se contrattualmente previste, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo *ex art. 133*, comma 1, lett. e), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), disciplina che, oltre a tutelare l'interesse dell'appaltatore all'adeguamento dei contenuti economici del rapporto che siano stati alterati da sopravvenienze intervenute nella fase esecutiva, mira a salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni, con l'ulteriore conseguenza che - dovendosi altresì presidiare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica - la revisione si conforma ad un modello che sottende l'esercizio di un potere autoritativo di natura tecnico-discrezionale dell'amministrazione.

Sez. 1, n. 23255/2025, D'Orazio, Rv. 675978-01, ha affermato che, qualora si discuta non della debenza del compenso revisionale (già riconosciuta dalla P.A., nella specie, in applicazione dell'art. 2 della l. n. 37 del 22.2.1973 *ratione temporis* vigente), ma della sua misura o del termine iniziale di decorrenza, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché la P.A. ha già consumato il proprio potere discrezionale, riconoscendo l'incremento dei costi dell'appalto. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale, dopo aver rilevato che l'amministrazione comunale con suo provvedimento aveva riconosciuto il diritto alla revisione dei prezzi, aveva poi declinato la giurisdizione relativa alla misura e alla decorrenza del compenso.

Sez. U, n. 28962/2025, Tricomi L., Rv. 676651-01, ha statuito che in tema di appalto pubblico, la domanda di annullamento dell'aggiudicazione e degli atti presupposti rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, anche ove sia stata dedotta la violazione di diritti di privativa industriale da parte dell'aggiudicatario. Nella fattispecie sottoposta al suo vaglio la S.C. ha escluso l'afferenza alla

giurisdizione ordinaria della domanda di annullamento della delibera di aggiudicazione di un appalto pubblico, fondata sulla dedotta non conformità dell'offerta dell'aggiudicatario al disciplinare, in quanto contenente soluzioni tecniche coperte da brevetto nella titolarità di altro partecipante, rilevando tale circostanza ai soli fini della valutazione dell'offerta medesima ai fini dell'aggiudicazione.

In tema di rapporti fra responsabilità patrimoniale per danno erariale e giurisdizione della Corte dei conti, **Sez. L, n. 16928/2025, Buconi, Rv. 675627-01**, in linea con Sez. U, n. 00715/2002, Elefante, Rv. 551733-01, ha affermato che l'affidamento, da parte della Regione Sicilia, ad un ente privato (nella specie, il Centro Italiano Femminile), della gestione di corsi di formazione professionale disciplinati e finanziati dalla P.A., instaura un rapporto di servizio con detto ente e ne implica, conseguentemente, l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità patrimoniale per danno erariale, non rilevando, in contrario, la natura privatistica dell'ente stesso né dello strumento contrattuale (appalto di servizio) con il quale si sia costituito ed attuato il rapporto in questione.

Sez. U, n. 10934/2025, Criscuolo, Rv. 674778-02, ha poi statuito che in caso di trattativa che si svolga, al di fuori di una procedura di evidenza pubblica, tra il privato e la P.A., la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di richiesta afferente non alla fase pubblicistica della gara, ma a quella prodromica, nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. Nella fattispecie sottoposta al suo scrutinio, nella quale l'appaltatore di un'opera pubblica aveva commissionato a una società terza la fornitura di un ponteggio, la cui materiale disponibilità era rimasta in capo all'ente committente anche dopo la risoluzione del contratto d'appalto, la S.C. ha ascrivito alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, proposta dalla suddetta società, in ragione della frustrazione dell'affidamento colposamente ingenerato dall'ente pubblico circa la conclusione di un contratto di noleggio del menzionato ponteggio.

Nella medesima decisione, **Sez. U, n. 10934/2025, Criscuolo, Rv. 674778-01**, si è pronunciata sull'ulteriore domanda, avanzata *ex art. 2041 c.c.* dalla società proprietaria del ponteggio, la cui posa - come sopra illustrato - le era stata commissionata dall'appaltatore incaricato della costruzione dell'opera pubblica, nei confronti dell'ente committente, che ne aveva mantenuto la disponibilità anche dopo la risoluzione del contratto d'appalto, e - in continuità con Sez.

U, 23284/2010, Rv. 614812-01 - ha affermato che spetta al giudice ordinario anche la giurisdizione sulle azioni di indebito arricchimento, trattandosi di istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto, anche quando parte sia una P.A., salvo il limite interno del divieto di annullamento e di modificazione degli atti amministrativi.

CAPITOLO XXXI

LE SOCIETÀ *IN HOUSE PROVIDING*

(DI LAVINIA SPAVENTI)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Azione intrapresa da una società *in house* e giurisdizione. - 3. Responsabilità precontrattuale della società *in house*. - 4. Questioni giuslavoristiche relative ai dipendenti delle società *in house*.

1. Premessa.

Nell'anno in rassegna, la giurisprudenza della S.C. in tema di società *in house providing* ha trattato prevalentemente alcuni temi trasversali, nei quali la struttura societaria in questione ha contribuito a delineare alcune soluzioni peculiari. Si prenderanno le mosse da una questione di giurisdizione, relativa alle controversie aventi ad oggetto l'azione intrapresa da una società *in house*, ai sensi dell'art. 172 comma 1, lett. d), del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174; quindi, verrà affrontato il tema della responsabilità precontrattuale della società *in house*; infine, verranno in considerazione alcuni profili giuslavoristici relativi ai dipendenti di queste particolari strutture societarie. Si ricorda, in termini generali, che le Sez. U, n. 18623/2024, Carrato, Rv. 671743-02, si erano occupate di questa particolare tipologia di ente societario, stabilendo che il requisito del cd. "controllo analogo congiunto" - previsto, per le società "*in house*", dall'art. 2, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 175 del 2016 - implica la necessaria previsione, da parte dello statuto, di strumenti idonei ad assicurare che ciascun ente partecipante, insieme agli altri, sia in grado di controllare l'attività della società controllata, potendo tale risultato essere raggiunto anche attraverso la costituzione, con apposita convenzione *ex art. 30 TUEL*, di un ufficio comune preposto alla consultazione e coordinamento degli enti locali coinvolti, in vista dell'approvazione degli atti fondamentali della vita sociale.

Conseguentemente, **Sez. 1, n. 9779/2025, Mercolino, Rv. 674268-01**, ha precisato che in tema di società a partecipazione pubblica, il divieto di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati e di partecipare al capitale di società o enti nazionali, *ex art. 13, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. nella l. n. 248 del 2006* (nel testo *ratione temporis* applicabile), colpisce le società pubbliche strumentali alle Amministrazioni regionali o locali che esercitano attività amministrativa in forma privatistica, e non anche le società costituite o partecipate per la gestione di servizi

pubblici locali esercenti attività d'impresa per conto di enti pubblici, in quanto, trattandosi di disposizione introdotta per evitare che un soggetto che svolge attività amministrativa possa esercitare allo stesso tempo attività d'impresa, beneficiando dei privilegi dei quali può godere come Pubblica Amministrazione, costituisce una norma a carattere eccezionale, che non può essere applicata oltre i casi in essa previsti.

Ancora, su aspetti organizzativi e statutari, **Sez. 1, n. 14947/2025, Catallozzi, Rv. 675209-01**, ha stabilito che la modifica dello statuto della società affidataria di servizi pubblici che esclude, per il socio ente locale, la facoltà, precedentemente prevista, di recedere dalla società in caso di cessazione dell'affidamento, riproduce un divieto imposto dalla normativa in materia di gestione dei medesimi servizi e, pertanto, non modificando la situazione in base alla quale il socio dissenziente ha deciso l'investimento iniziale, non è idonea a determinare, per quest'ultimo, l'insorgenza del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. e) c.c.

2. Azione intrapresa da una società *in house* e giurisdizione.

La **Sez. U, n. 06441/2025, Iofrida, Rv. 674279-01**, ha affrontato nuovamente - dopo l'arresto di Sez. U, n. 05569/2023, Carrato, Rv. 666890-01 - la questione dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione, in relazione ai giudizi nei quali venga in considerazione un'azione risarcitoria diretta, promossa da un'Azienda, gestore di servizio pubblico nelle forme di società *in house*, nei confronti dell'agente della riscossione, per responsabilità derivante dal mancato tempestivo introito delle pretese erariali. La pronuncia delle S.U. pubblicata nel corso del 2025 ha, perciò, stabilito che la controversia avente ad oggetto l'azione intrapresa da una società *in house*, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 174 del 2016, nei confronti dell'agente incaricato della riscossione, responsabile del mancato tempestivo introito delle pretese erariali, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti e che, ai fini dell'individuazione della natura della società, non è decisivo il momento in cui è stata proposta la domanda, bensì quello in cui sono state poste in essere le condotte contestate, causative del danno.

Il presupposto in fatto della vicenda giunta all'esame delle S.U. era dato dalla circostanza che, nel caso di specie, l'Azienda attrice, per effetto di una modifica statutaria del 2017, aveva acquisito la natura pubblicistica di società *in house*, soggetta alla disciplina di cui al d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016. Si era trattato, dunque, di una azione introdotta dalla Azienda, gestore del servizio pubblico di trasporto,

volta ad accertare la responsabilità dell'agente della riscossione in ordine al mancato introito delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dalla attrice nei confronti di un viaggiatore.

La questione di diritto era già stata affrontata dalla precedente Sez. U, n. 05569/2023 cit., con la quale, nell'ambito di un regolamento preventivo di giurisdizione reso in relazione a giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, tra le stesse parti, era stata affermata la giurisdizione della Corte dei conti.

Tuttavia, nel 2024, la S.C. aveva ritenuto che fosse necessario un ulteriore approfondimento sul punto e, nell'ordinanza interlocutoria Sez. U, n. 18648/2024, Iofrida, era stato evidenziato come la Corte dei conti, investita in varie controversie delle domande risarcitorie in conseguenza della citata Sez. U, n. 05569/2023, stante la necessaria riconducibilità del *petitum* alla categoria, residuale, dei giudizi ad istanza di parte di cui all'art. 172 d.lgs. n. 174 del 2016, avesse ritenuto di procedere alla «riqualificazione» della domanda, quale azione dichiarativa relativa ad un rapporto fra i due soggetti, finalizzata all'accertamento contabile dei rapporti di «dare-avere», rientrando in quelle proponibili *ex* art.172, lett. d), d.lgs. cit.

Ciò posto, nella prima parte della motivazione viene quindi in esame la natura giuridica - pubblica o privata - della società originaria attrice. Dopo aver ripercorso il quadro normativo, la S.C. si è soffermata sull'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, il quale conferisce espressamente alla giurisdizione della Corte dei conti l'azione relativa al danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società *in house*.

La giurisdizione contabile concerne quindi non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con la società *in house* (dipendenti e amministratori), ma anche i soggetti che, pur non avendo con tale società un rapporto organico, abbiano tuttavia un rapporto di servizio facendo parte dell'organizzazione della società, come appunto il suo Agente della riscossione (in tal senso Sez. U, n. 05569/2023 cit.).

La sentenza in rassegna ha poi richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di conto, intercorrente tra concessionaria servizio riscossione imposte e agente incaricato della riscossione. Infine, dopo aver ripercorso la natura e le caratteristiche dei giudizi innanzi alla Corte dei conti “a istanza di parte”, la S.C. si è posta in linea con la pronuncia del 2023. Ha quindi ribadito che la giurisdizione contabile ha natura tendenzialmente generale, dotata di una propria *vis expansiva*, in difetto di espresse limitazioni legislative,

in materia di contabilità pubblica. La controversia specifica, d'altronde, concerneva proprio il merito della contabilità pubblica (in particolare, l'operatività del d.lgs. n. 112/1999, poiché si discuteva della necessità del preventivo esperimento delle procedure *ex* artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999 ovvero dei limiti di inesigibilità dei crediti). Non senza rilevare che, nell'ottica dell'organo di nomofilachia, neppure la riqualificazione della domanda, *ex* art.172 lett. d) cit., da parte del giudice contabile, assume rilievo ai fini della giurisdizione.

3. Responsabilità precontrattuale della società *in house*.

In tema di responsabilità precontrattuale, **Sez. 3, n. 13003/2025 Porreca, Rv. 674698-01**, ha preso in esame un caso in cui una società *in house* (nella specie, titolare di una concessione demaniale marittima), in ottica pubblicistica, è stata considerata diretta espressione dell'ente, pubblico, il quale a mezzo di essa persegue finalità pubbliche e su di essa esercita il c.d. controllo analogo, a mente dell'art. 2, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 175 del 2016. Sul punto la sentenza ha chiarito che non può essere accolta una nozione di controllo analogo esercitata dall'ente pubblico sulla società *in house* tale da declassare la società di capitali a mera articolazione interna dell'ente pubblico, del tutto priva di autonomia e sottoposta all'identico potere gerarchico esercitato dall'amministrazione sugli uffici dipendenti. Osta a tale interpretazione la previsione come "analogo" del controllo, con ciò intendendosi propriamente affermare che tale controllo non è uguale ma semplicemente simile a quello esercitato dall'ente pubblico sui propri servizi gestiti direttamente. Pertanto, in quanto espressione della P.A. da cui promana, senza alcun carattere di subordinazione gerarchica e fermo il profilo intersoggettivo tra società *in house* e amministrazione controllante, la prima, nell'esercizio della propria attività negoziale privatistica, è tenuta all'osservanza di un obbligo di cooperazione rafforzato con l'altra parte contraente, a protezione del suo affidamento, al pari della pubblica amministrazione da cui promana e per le cui finalità agisce nella chiave privatistica ritenuta nel caso utile. Pertanto, anche laddove sussista un profilo di colpa in capo al contraente privato, il principio secondo cui non si può reclamare una tutela contrattuale, ovvero precontrattuale, obliterando la propria ingiustificata ignoranza di norme inderogabili e del corrispondente diritto obiettivo, deve essere coordinato con l'ipotesi in cui la controparte - come nel caso della società *in house* - è diretta emanazione della pubblica amministrazione e come tale perfettamente a conoscenza di limiti normativi che ostacolano la

contrattazione del privato. Ne consegue che la colpa di quest'ultimo nell'ignorare l'esistenza e la portata di norme inderogabili, non può ritenersi elemento tale da escludere la colpa concorrente della società *in house*, consistita, nella specie, nell'assunzione di un contegno incompatibile con il rispetto delle medesime norme inderogabili, facenti capo all'ente pubblico di cui essa stessa è espressione.

4. Questioni giuslavoristiche relative ai dipendenti delle società *in house*.

Quanto alle questioni di diritto del lavoro affrontate in questo ambito nell'anno in rassegna, è stato affermato che, in tema di trattamento economico dei dipendenti delle società *in house*, gli obiettivi di contenimento della spesa, di cui all'art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, sono legittimamente perseguibili non già attraverso l'esercizio unilaterale del potere datoriale di riduzione della retribuzione, bensì unicamente mediante la contrattazione di secondo livello, posto che tale rapporto di lavoro deve ricondursi alla disciplina di diritto comune, derogabile soltanto a fronte di espresse disposizioni normative, come ad esempio in materia di reclutamento e di incarichi dirigenziali (**Sez. L, n. 25703/2025, Bellè, Rv. 676539-01**).

Inoltre, in tema di congedo ordinario, le società cd. *in house*, benché soggette alla disciplina pubblicistica per i settori di attività in cui assume rilievo preminente la natura sostanziale degli interessi pubblici coinvolti e la destinazione non privatistica della finanza d'intervento, devono rispettare le ordinarie regole privatistiche in tema di ferie dei dipendenti, con conseguente esclusione del divieto di monetizzazione delle stesse. (**Sez. L, n. 16772/2025 Buffa, Rv. 675649-01**).

Quanto al tema dell'assunzione obbligatoria, per chiamata diretta e nominativa, da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici, del coniuge superstite e dei figli del personale deceduto nell'espletamento del servizio, **Sez. L, n. 04433/2025, Cavallari, Rv. 673734-01**, ha statuito che l'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (dettato in relazione alle Forze armate, delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e della Polizia municipale, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla l. n. 466 del 1980) non trova applicazione, in vigore dell'art. 18, comma 1, del d. l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008, alle società cd. *in house*, cui si applica invece, fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2015, l'art. 7, comma 1, l. n. 68 del 1999, nel testo *ratione temporis* vigente, relativo

alle assunzioni obbligatorie dei lavoratori affetti da disabilità incidente sulla capacità lavorativa.

Ancora, con riferimento alle modalità di assunzione, **Sez. L, n. 17207/2025, Michelini, Rv. 675663-01**, ha affermato che in forza dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 (nel testo applicabile *ratione temporis*), le società a totale partecipazione pubblica aventi ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, ai fini del reclutamento del personale devono osservare, a pena di nullità del contratto di lavoro, le procedure concorsuali e selettive proprie delle amministrazioni pubbliche, non potendo conseguentemente operare la regola della conversione del contratto a termine affetto da nullità in rapporto a tempo indeterminato.

CAPITOLO XXXII

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

(DI FRANCESCO BALATO E ALESSANDRO TRINCI)*

SOMMARIO: 1. Principi generali, struttura del giudizio di opposizione e poteri del giudice. - 2. Elemento soggettivo dell'illecito amministrativo ed errore sulla liceità del fatto. - 3. Competenza e rapporto tra potere regolamentare e potere sanzionatorio. - 4. Aspetti relativi alla prova. - 5. Contestazione, notificazione e termini decadenziali. - 6. Solidarietà e responsabilità di soggetti terzi. - 7. Profili ulteriori di analisi. Prescrizione. - 8. Abuso di informazioni privilegiate. - 9. Ulteriori pronunce riguardanti le sanzioni in ambito bancario e finanziario. - 10. Le sanzioni amministrative previste dal codice della strada. - 11. Il verbale di constatazione delle violazioni al codice della strada. - 12. L'opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. - 13. Le altre sanzioni.

1. Principi generali, struttura del giudizio di opposizione e poteri del giudice.

Nel linguaggio processuale, il termine opposizione designa modelli di tutela tra loro differenti, accomunati tuttavia da un elemento strutturale essenziale: il carattere devolutivo del giudizio. Esso può riferirsi tanto all'azione proposta avverso un provvedimento autoritativo, quanto all'impugnazione in senso tecnico di un provvedimento giurisdizionale; in entrambe le ipotesi, ciò che rileva è che la parte opponente, non essendo vincolata a un catalogo tipizzato di motivi, può articolare liberamente le proprie deduzioni in fatto e in diritto, nei limiti segnati dalla domanda.

Con specifico riferimento all'opposizione disciplinata dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, costituisce acquisizione ormai risalente e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità che essa non sia funzionalmente diretta alla mera eliminazione del provvedimento sanzionatorio, né alla riedizione del potere amministrativo da parte dell'autorità che lo ha emanato. L'oggetto del giudizio non è l'atto amministrativo in quanto tale, bensì la pretesa sanzionatoria fatta valere dalla pubblica amministrazione: l'opposizione introduce, pertanto, un giudizio di accertamento negativo del rapporto giuridico sanzionatorio, avente fonte legale in

* I paragrafi da 1 a 7 sono a cura di Francesco Balato, i paragrafi dall'8 al 13 a cura di Alessandro Trinci.

un'obbligazione di natura punitiva, secondo un indirizzo che trova un primo, autorevole approdo nelle Sezioni Unite e che è stato poi stabilmente seguito dalla giurisprudenza successiva (Sez. U, n. 1786/2010; Sez. 2, n. 12503/2018).

A questa qualificazione funzionale si accompagna, tuttavia, una struttura processuale di tipo impugnatorio. Il giudizio di opposizione, regolato dagli artt. 22 ss. della l. n. 689 del 1981 e oggi assoggettato al rito del lavoro per effetto del d.lgs. n. 150 del 2011, deve essere introdotto entro un termine di decadenza ed è costruito sul ricorso dell'opponente quale unico atto propulsivo del processo. Tale conformazione - che rappresenta una delle eccezioni al sistema delineato dalla legge abolitiva del contenzioso amministrativo - riflette l'evoluzione storica dell'illecito amministrativo quale esito dei processi di depenalizzazione, nei quali alla struttura accusatoria propria del processo penale si sostituisce la domanda giudiziale del destinatario della sanzione (Sez. 6-2, n. 18158/2020).

Ne discendono rilevanti conseguenze sul piano delle preclusioni. Poiché la domanda dell'opponente è l'unica proponibile, su di esso grava integralmente l'onere di allegazione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione; non sono ammesse domande riconvenzionali né accessorie, né risulta consentita l'introduzione di motivi nuovi o aggiunti una volta spirato il termine di impugnazione. Simmetricamente, l'amministrazione non può sostenere la pretesa sanzionatoria sulla base di circostanze o ragioni diverse da quelle enunciate nell'ordinanza ingiunzione. Il modello impugnatorio si correla, pertanto, a un rigido sistema preclusivo, che delimita in modo stringente l'oggetto del giudizio e vincola tutte le parti coinvolte. Entro tale cornice si collocano anche i limiti ai poteri officiosi del giudice dell'opposizione. Al di fuori delle ipotesi di inesistenza del potere sanzionatorio - riconducibili, in particolare, ai casi di incompetenza assoluta o di carenza totale di attribuzione - il giudice non può rilevare d'ufficio vizi del provvedimento o del procedimento diversi da quelli dedotti dall'opponente. Fa eccezione la violazione del principio di legalità sancito dall'art. 1 della l. n. 689 del 1981, espressione di valori costituzionali primari, la cui osservanza non può essere rimessa alla sola iniziativa di parte ed è, pertanto, rilevabile officiosamente (Sez. 2, n. 4962/2020).

Resta fermo, peraltro, che la natura impugnatoria del giudizio non ne esaurisce il contenuto funzionale. L'opposizione introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa sanzionatoria, devolvendo al giudice una cognizione piena sul rapporto, non limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto, ma estesa - nei limiti

delle deduzioni delle parti - all'accertamento nel merito della violazione, all'esame delle eventuali cause di esclusione della responsabilità e, se del caso, alla determinazione della misura della sanzione secondo i criteri legali. In questa prospettiva si giustifica anche il potere del giudice ordinario di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi presupposti che costituiscono la concreta base della potestà sanzionatoria esercitata nel caso concreto, come chiarito dalle Sezioni Unite e ribadito dalla giurisprudenza più recente (Sez. U, n. 20263/2022; Sez. 2, n. 29315/2024).

La giurisprudenza della Corte di cassazione intervenuta nel 2025 si colloca nel solco della ormai consolidata ricostruzione del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa quale giudizio sul rapporto giuridico sanzionatorio, e non già quale impugnazione in senso tecnico dell'atto amministrativo.

In questa prospettiva, **Sez. 2, n. 11571/2025, Giu. Grasso, Rv. 675282-01**, ha chiarito che l'opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione non ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela non tempestivamente esperito, ma integra un'opposizione all'esecuzione volta a contrastare la legittimità dell'iscrizione a ruolo, con conseguente individuazione della competenza territoriale secondo i criteri propri di tale rimedio.

Tale impostazione - già ampiamente ricostruita nella rassegna del 2024 - trova ulteriore conferma negli arresti più recenti, che ribadiscono la natura devolutiva e a cognizione piena del giudizio, sebbene entro i limiti segnati dalla domanda dell'opponente.

In particolare, **Sez. 2, n. 27175/2025, Giannaccari, Rv. 676272-01**, ha riaffermato che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazioni del codice della strada, il giudice ordinario, titolare della giurisdizione in quanto è in contestazione il diritto del cittadino a non essere assoggettato a prestazioni patrimoniali non previste dalla legge, può sindacare incidentalmente gli atti amministrativi presupposti, ai fini della loro disapplicazione. La Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva escluso tale potere, ritenendo necessaria l'impugnazione dell'atto presupposto dinanzi al giudice amministrativo, ribadendo invece che la disapplicazione costituisce uno strumento fisiologico di tutela del diritto soggettivo fatto valere in giudizio.

Il principio si pone in linea di piena continuità con l'indirizzo già richiamato nella rassegna 2024 (Sez. U, n. 20263/2022; Sez. 2, n. 29315/2024), rafforzando l'idea di un giudizio che, pur avendo forma impugnatoria, non è funzionalmente diretto ad un nuovo esercizio

del potere amministrativo, bensì all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria.

In tale cornice si inserisce anche **Sez. 2, n. 21315/2025, Papa, Rv. 676010-01**, che ha ulteriormente precisato i limiti e il contenuto del sindacato del giudice ordinario sugli atti amministrativi presupposti. La Corte ha chiarito che, laddove venga dedotto un vizio di eccesso di potere, il controllo del giudice può estendersi alla verifica della coerenza tra le finalità perseguite dall'amministrazione e quelle indicate dalla legge, purché non si traduca in una valutazione di opportunità o di merito amministrativo. Ne risulta confermata una nozione "funzionale" di eccesso di potere, rilevante nel giudizio di opposizione solo in quanto incidente sulla legittimità della pretesa sanzionatoria.

Alla ricostruzione del giudizio di opposizione quale giudizio sul rapporto sanzionatorio si affiancano ulteriori arresti che ne precisano le implicazioni processuali.

In particolare, **Sez. 2, n. 17041/2025, Amato, Rv. 675442-01**, ha ribadito che, nel giudizio di opposizione, grava sull'amministrazione l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma che l'eventuale inerzia processuale della stessa non comporta automaticamente l'accoglimento dell'opposizione. La Corte ha valorizzato i poteri istruttori officiosi del giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non alla sola verifica di legittimità dell'atto, potendo questi sopperire alla carenza probatoria mediante la valutazione dei documenti già acquisiti o l'assunzione d'ufficio dei mezzi istruttori necessari.

La pronuncia si pone in linea di continuità con l'impostazione devolutiva e a cognizione piena del giudizio, già valorizzata negli arresti richiamati nella rassegna 2024, rafforzandone le ricadute sul piano dell'istruttoria.

2. Elemento soggettivo dell'illecito amministrativo ed errore sulla liceità del fatto.

Nel 2025 la Corte ha dedicato particolare attenzione alla dimensione soggettiva dell'illecito amministrativo, confermando la centralità dell'art. 3 della l. n. 689 del 1981 quale norma cardine del sistema. **Sez. 2, n. 11568/2025, Grasso Giu., Rv. 675281-01**, ha ribadito che, per le violazioni sanzionate amministrativamente, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, dolosa o colposa, operando una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito. Non è dunque richiesta la dimostrazione positiva del dolo o della colpa da parte dell'amministrazione, gravando invece sul trasgressore

l'onere di provare di aver agito senza colpa. La pronuncia si pone in linea di continuità con gli arresti già valorizzati nella rassegna 2024 (Sez. 2, n. 24386/2023), confermandone la tenuta sistematica.

In termini coerenti con tale impostazione, **Sez. 2, n. 1802/2025, Giannaccari, Rv. 673609-01**, con riferimento alla violazione concernente il cronotachigrafo, ha ritenuto configurabile la colpa del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto, salvo che questi dimostri un'ignoranza incolpevole, ravvisabile solo ove risulti il rispetto dell'ordinaria diligenza, intesa come costante controllo del regolare funzionamento dell'apparato e, in ogni caso, come verifica preventiva ogniqualvolta il veicolo venga messo in circolazione.

Di particolare rilievo applicativo è **Sez. 2, n. 28041/2025, Varrone, Rv. 676249-01**, in materia di tutela del made in Italy. La Corte ha chiarito che l'illecito di cui all'art. 4, comma 49 *bis*, l. n. 350 del 2003 presuppone la colpa dell'importatore e richiede che la dichiarazione inveritiera sia concretamente idonea a indurre in errore il consumatore.

La fattispecie esaminata ha consentito alla Corte di valorizzare il comportamento diligente dell'importatore, il quale, prima dell'immissione in commercio, aveva adottato tutte le cautele normalmente esigibili per garantire la corretta informazione sulla provenienza del prodotto; ne emerge una concezione sostanziale dell'elemento soggettivo, coerente con la giurisprudenza precedente, che esclude automatismi sanzionatori e valorizza l'effettiva rimproverabilità della condotta.

In materia di sanzioni amministrative tributarie, **Sez. 5, n. 15144/2025, Fracanzani, Rv. 675086-02**, ha ulteriormente precisato i confini dell'elemento soggettivo, affrontando il tema dell'incertezza normativa oggettiva quale causa di esenzione dalla responsabilità.

La Corte ha chiarito che tale incertezza postula una condizione di inevitabile ambiguità sul contenuto e sull'ambito applicativo della norma, accertabile esclusivamente dal giudice, restando irrilevante tanto l'incertezza soggettiva del contribuente quanto l'erronea interpretazione individuale della disciplina. La decisione si colloca in linea con un'impostazione rigorosa dell'esimente, coerente con la centralità dell'art. 3 della l. n. 689 del 1981 e con l'esclusione di automatismi assolutori fondati su elementi meramente soggettivi.

Il tema dell'errore sulla liceità del fatto assume nel 2025 una rinnovata centralità, soprattutto in relazione alla distinzione tra errore scusabile ed errore incolpevole.

Sez. 2, n. 20650/2025, Tedesco, Rv. 675965-01, resa in materia di responsabilità disciplinare notarile, ha ribadito che anche in tale ambito l'illecito deve essere imputabile almeno a titolo di colpa. L'errore sulla liceità del fatto può assumere efficacia scriminante solo quando sia incolpevole, e tale incolpevolezza deve risultare da elementi positivi esterni, quali un'assicurazione di liceità proveniente dall'autorità competente o un provvedimento giurisdizionale, non superabili mediante l'ordinaria diligenza professionale. La decisione si pone in continuità con l'orientamento già richiamato nella rassegna precedente (Sez. 2, n. 24299/2023), confermando che non è configurabile un affidamento incolpevole fondato su prassi tolleranti o su interpretazioni soggettive della norma.

Il tema dell'errore scusabile trova un'ulteriore declinazione nella giurisprudenza tributaria.

Sez. 5, n. 15144/2025, cit., ha infatti escluso che l'ignoranza incolpevole del diritto o l'erronea interpretazione della norma possano integrare, di per sé, una causa di esenzione dalla responsabilità amministrativa, ribadendo che l'errore rilevante è solo quello oggettivo, strutturalmente ancorato a un'incertezza normativa non superabile mediante l'ordinaria attività interpretativa.

La pronuncia si pone in consapevole continuità con l'orientamento già valorizzato nella rassegna 2024, confermando una concezione restrittiva dell'esimente dell'incolpevolezza.

3. Competenza e rapporto tra potere regolamentare e potere sanzionatorio.

Sul piano della competenza, il 2025 registra un consolidamento di principi di rilievo sistematico.

Sez. U, n. 20324/2025, Marulli, Rv. 675636-01, ha operato una chiara distinzione tra sanzioni amministrative punitive e misure ripristinatorie, individuando nel criterio funzionale la chiave di riparto della giurisdizione. Le prime, incidendo su diritti soggettivi mediante l'imposizione di uno svantaggio patrimoniale predeterminato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario; le seconde, espressione di discrezionalità amministrativa volta al ripristino dell'interesse pubblico leso, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Quanto alla competenza per materia, **Sez. 2, n. 20987/2025, Guida, Rv. 675756-01**, ha chiarito che la competenza del giudice di pace nelle controversie in materia di codice della strada si estende anche all'impugnazione del preavviso di fermo, qualificata come azione di accertamento negativo, applicandosi i medesimi criteri

previsti per l'opposizione a verbale e a ordinanza ingiunzione. La stessa decisione ha, infatti, chiarito (**Rv. 675756-02**) che le controversie relative al preavviso di iscrizione di ipoteca derivante da ordinanza-ingiunzione prefettizia rientrano nella competenza del giudice di pace se il massimo edittale della sanzione non supera il limite di valore di cui all'art. 6, comma 5, lettera a), d.lgs. n. 150 del 2011, dovendosi avere riguardo, in mancanza di tale indicazione negli atti di causa, all'importo della cartella esattoriale, poiché si tratta di domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria vantata dalla pubblica amministrazione.

Invece, in tema di riparto di competenze tra autorità amministrative, **Sez. 2, n. 15627/2025, Caponi, Rv. 674820-01**, ha precisato che, nel procedimento sanzionatorio nei confronti di revisori legali e società di revisione, il criterio distintivo tra competenza del MEF e della Consob va individuato in base alla tipologia degli incarichi svolti, e non alla natura del soggetto revisionato, rafforzando una lettura funzionale della disciplina di settore.

Con **Sez. 2, n. 26429/2025, Giannaccari, Rv. 676712-01**, la Corte ha affermato che la competenza all'esercizio del potere sanzionatorio spetta all'ente locale competente ad adottare il regolamento violato, valorizzando il nesso funzionale tra potere normativo e potere repressivo. La fattispecie, relativa alla circolazione lagunare, ha consentito di ribadire che la delega amministrativa non comporta automaticamente il trasferimento della competenza sanzionatoria, se non nei limiti espressamente previsti. La pronuncia si pone in linea di diretta continuità con Sez. 2, n. 25905/2024, già commentata nella rassegna precedente.

Quanto alla competenza territoriale, **Sez. 2, n. 24233/2025, Amato, Rv. 676022-01**, ha confermato che, in caso di illeciti omissivi, il criterio rilevante è quello del luogo in cui la condotta avrebbe dovuto essere tenuta, rafforzando un orientamento già frequentemente applicato nella pratica. (Nella specie, relativa a sanzione amministrativa per mancata sottoposizione di bovini ad accertamenti diagnostici obbligatori prima della transumanza, la S.C. ha affermato la competenza per territorio del tribunale del luogo in cui era la sede dell'organo accertatore al quale l'azienda agricola avrebbe dovuto inviare quei dati).

In termini generali si è affermato, altresì, che l'opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa non ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela ma di opposizione all'esecuzione

volta a contrastare la legittimità dell'iscrizione a ruolo, sicché il giudice territorialmente competente va individuato ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c. (**Sez. 2, n. 11571/2025, Grasso Giu., Rv. 675282-01**).

4. Aspetti relativi alla prova.

In continuità con i principi già accolti, **Sez. 2, n. 24407/2025, Amato, Rv. 676242-01**, ha ribadito i limiti della contestazione del verbale di accertamento, quale atto pubblico dotato di fede privilegiata ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. La Corte ha chiarito che nel giudizio di opposizione è ammissibile la contestazione delle sole circostanze che non risultino attestate come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, ovvero che siano affette da contraddittorietà oggettiva. Ogni deduzione relativa a errori percettivi o alterazioni della realtà fattuale richiede invece la proposizione della querela di falso, confermando un principio già valorizzato nella rassegna 2024 e funzionale a delimitare l'oggetto del giudizio di opposizione.

In materia probatoria, merita rilievo **Sez. 2, n. 28087/2025, Varrone, Rv. 676464-01**, che ha affrontato il tema dell'efficacia dei verbali ispettivi della Banca d'Italia nel giudizio di opposizione. La Corte ha riconosciuto a tali verbali un triplice livello di attendibilità: fede privilegiata *ex art.* 2700 c.c. per i fatti attestati dal pubblico ufficiale; efficacia probatoria fino a prova contraria per le dichiarazioni delle parti e dei terzi; rilevanza probatoria per ogni altro profilo, da valutarsi unitariamente dal giudice con gli ulteriori elementi acquisiti. L'arresto si pone in continuità con l'orientamento volto a valorizzare la funzione istruttoria degli atti ispettivi, senza tuttavia sottrarli al vaglio critico del giudice dell'opposizione. Sul piano probatorio, con specifico riguardo ai procedimenti per *insider trading* secondario, **Sez. 2, n. 14273/2025, Giannaccari, Rv. 674585-02**, ha ribadito che la prova indiziaria deve essere valutata in modo unitario, attraverso una fase analitica di selezione degli elementi rilevanti e una successiva fase sintetica di apprezzamento complessivo, risultando irrilevante la diacronicità o la sincronicità degli indizi considerati. L'arresto conferma un approccio metodologico rigoroso nella valutazione della prova, coerente con la natura afflittiva delle sanzioni di settore.

In tema di ripartizione dell'*onus probandi*, si è altresì affermato che dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 6 del d.l.C.p.S. n. 708 del 1947 (nella formulazione *ratione temporis* vigente, anteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1097, della l. n. 205 del 2017) risponde sia il datore di lavoro subordinato o il committente di un lavoro cd.

parasubordinato o autonomo di lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità, sia il soggetto terzo che consenta l'esecuzione dello spettacolo, ad opera di detti lavoratori, in locali di cui abbia la giuridica disponibilità, purché sia effettivamente consapevole della mancanza del suddetto certificato, incombendo l'onere di provare tale consapevolezza sull'ente titolare del potere sanzionatorio, fermo restando che il giudice, chiamato a ricostruire l'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto ad accertare la legittimità del provvedimento che ha irrogato la sanzione, è tenuto non solo a valutare i documenti acquisiti ma a disporre anche d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari (**Sez. L, n. 28773/2025, Panariello, Rv. 676765-01**).

5. Contestazione, notificazione e termini decadenziali.

Nell'anno in rassegna, la Corte ha ulteriormente precisato il regime delle notificazioni nel procedimento sanzionatorio. **Sez. 2, n. 10503/2025, Pirari, Rv. 674925-01**, ha affermato la validità della notifica dell'ordinanza ingiunzione effettuata direttamente dalla P.A. a mezzo PEC, anche in assenza di relata, attestazione di conformità o firma digitale, purché tali carenze non abbiano inciso concretamente sul diritto di difesa. La decisione valorizza un approccio sostanzialistico, già emerso nella rassegna 2024, volto a escludere nullità meramente formali. Con specifico riguardo alle sanzioni previste dal codice della strada, **Sez. 2, n. 2202/2025, Bertuzzi, Rv. 673612-01**, ha precisato che il termine di novanta giorni per la notificazione del verbale di cui all'art. 201 c.d.s. non decorre dalla data della commissione del fatto quando, per verificare la sussistenza dell'illecito, siano necessarie particolari indagini o operazioni di esame e analisi dei dati raccolti, ma dal momento in cui risultino acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini dell'accertamento della violazione.

Di particolare rilievo è **Sez. L, n. 7641/2025, Cavallaro, Rv. 674313-01**, che ha riconosciuto natura decadenziale al termine per la contestazione dell'illecito amministrativo conseguente alla depenalizzazione dell'omesso versamento di ritenute previdenziali, rafforzando la tutela del destinatario rispetto all'esercizio tardivo del potere sanzionatorio. Sul versante dei limiti temporali di applicazione della sanzione amministrativa, **Sez. 2, n. 26715/2025, Amato, Rv. 676036-01**, in tema di depenalizzazione della guida senza patente, ha escluso l'assoggettabilità alle sanzioni amministrative introdotte dal d.lgs. n. 8 del 2016 dei fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, quando, a tale data, sia già intervenuta una condanna con

sentenza o decreto divenuti irrevocabili, richiamando, in difetto di disciplina transitoria applicabile, la regola generale desumibile dal principio di legalità.

Sul versante dei termini procedurali, **Sez. 2, n. 26710/2025, Tedesco, Rv. 676034-01**, ha precisato che, in materia valutaria, l'illecito si consuma nel momento del passaggio della frontiera senza il possesso della dichiarazione, non potendo l'obbligo dichiarativo essere adempiuto successivamente presso gli uffici di confine.

In tema di decorrenza dei termini per l'irrogazione della sanzione, **Sez. 2, n. 14236/2025, Guida, Rv. 674584-01**, ha chiarito che il termine perentorio previsto dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 195 del 2008 decorre dalla trasmissione dei verbali di contestazione, momento procedimentale certo e interno all'amministrazione, rafforzando un'impostazione garantista in materia di esercizio del potere sanzionatorio.

Quanto ai vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, **Sez. 2, n. 14567/2025, Guida, Rv. 675371-01**, ha ribadito che il sindacato del giudice dell'opposizione è limitato ai casi di motivazione inesistente o meramente apparente, restando esclusa ogni valutazione sull'adeguatezza o sufficienza della motivazione, in quanto estranea alla natura del giudizio sul rapporto.

6. Solidarietà e responsabilità di soggetti terzi.

Sul tema della responsabilità solidale fra soggetto che compie l'illecito e terzi in posizione di "garanzia" si ravviano, nel corso del 2025, talune decisioni. **Sez. 2, n. 14567/2025, Guida, Rv. 675371-01/02**, ha affermato l'applicabilità dell'art. 6 della l. n. 689 del 1981 al soccidante, in quanto titolare di poteri di direzione, controllo e vigilanza sull'attività di allevamento. La Corte ha valorizzato tanto la disciplina codicistica quanto le clausole contrattuali, confermando che la responsabilità solidale non costituisce un'eccezione, ma un istituto strutturale del sistema sanzionatorio amministrativo. L'indirizzo si pone in linea di continuità con gli arresti già richiamati nella rassegna 2024, rafforzandone la portata sistematica. In termini di ulteriore conferma applicativa, **Sez. 2, n. 14568/2025, Guida, Rv. 675376-01**, ha ribadito l'operatività della responsabilità solidale del soccidante, ritenendolo tenuto, in ragione dei poteri di direzione e controllo sull'organizzazione aziendale, alla vigilanza sulla regolare istituzione e tenuta del registro degli accessi, con conseguente obbligazione in solido nell'ipotesi di adozione del registro carente di alcune delle indicazioni prescritte.

In materia di responsabilità solidale e concorso di soggetti terzi, **Sez. 5, n. 7948/2025, La Rocca, Rv. 674423-01**, ha chiarito che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, nelle violazioni tributarie commesse da società con personalità giuridica resta configurabile il concorso del terzo, a prescindere dal conseguimento di un vantaggio personale. La Corte ha precisato che tale vantaggio può assumere valore indiziario, ma non costituisce un requisito necessario ai fini dell'affermazione di responsabilità, confermando una lettura sostanziale dell'istituto del concorso, coerente con l'impianto generale della l. n. 689 del 1981.

Si è altresì stabilito che l'art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g-ter), del d.l. n. 121 del 2021, convertito dalla l. n. 156 del 2021, nel prevedere, in caso di locazione senza conducente, la responsabilità solidale con l'autore della violazione del conduttore-locatario e non del locatore-proprietario ha natura innovativa, ma non retroattiva, non potendosi riconoscere natura sostanzialmente penale alle sanzioni per violazioni del codice della strada, in quanto non dirette a tutelare beni tipicamente protetti dalle norme penali (cfr. **Sez. 3, n. 4825/2025, Spaziani, Rv. 673772-01**).

7. Profili ulteriori di analisi. Prescrizione.

Accanto ai principi generali sin qui esaminati, la giurisprudenza del 2025 offre ulteriori indicazioni di rilievo in ambiti settoriali, che, pur non incidendo direttamente sulla struttura generale del giudizio di opposizione, contribuiscono a precisare la qualificazione funzionale della sanzione amministrativa e i criteri di imputazione della responsabilità.

In tema di prescrizione, **Sez. 2, n. 29305/2025, Pirari, Rv. 676467-01**, ha affermato che il termine prescrizionale della sanzione amministrativa può essere interrotto non solo dagli atti della riscossione, ma da ogni atto del procedimento amministrativo che costituisca esercizio della pretesa sanzionatoria, ivi compreso il verbale di accertamento dell'infrazione, purché esso sia stato notificato o comunque portato a conoscenza del soggetto sanzionato. La Corte ha ricondotto tale effetto interruttivo alla funzione del verbale quale atto idoneo a costituire in mora il debitore *ex* art. 2943 c.c., valorizzando una nozione sostanziale di esercizio della pretesa punitiva.

A sua volta, **Sez. 5, n. 34129/2025, Tartaglione, Rv. 677112-01**, ha precisato che le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 12, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009 - che

raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del suddetto decreto, e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero - hanno natura procedimentale e non sostanziale e si applicano, pertanto, anche in relazione a periodi d'imposta antecedenti alla loro entrata in vigore (1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dall'applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2, del suddetto decreto.

Sez. 2, n. 26523/2025, Mondini, Rv. 676924-01, ha invece stabilito che in caso di rigetto, con sentenza passata in giudicato, dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative si prescrive con il decorso del termine di dieci anni, ai sensi dell'art. 2953 c.c., e non di quello di cinque anni stabilito dall'art. 28 l. n. 689 del 1981, perché il titolo originario, costituito dal provvedimento amministrativo, è sostituito da quello giudiziale.

Si è altresì precisato che, in tema di sanzioni amministrative per fraudolenta sottrazione di energia elettrica all'imposta di consumo, il *dies a quo* del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 - applicabile in mancanza di una disciplina specifica - deve essere individuato, *ex* art. 57, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1995, con riferimento alla "scoperta del fatto illecito" da parte dell'Amministrazione finanziaria, a nulla rilevando il ritardo con il quale l'Enel abbia comunicato la violazione accertata, potendo l'Amministrazione rispondere solo della propria inerzia, in ragione del rapporto, di natura tributaria, che essa intrattiene direttamente con il contribuente e che va tenuto distinto da quello, di natura contrattuale, tra fornitore e consumatore (vds. **Sez. 5, n. 17575/2025, Luciotti, Rv. 675162-01**).

Con riferimento alla natura della sanzione, **Sez. 5, n. 8729/2025, Gia. Grasso, Rv. 674415-01**, ha escluso il carattere punitivo delle sanzioni previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 504 del 1995, qualificandole come misure di natura amministrativa a funzione ripristinatoria, in quanto dirette a reintegrare il bene giuridico leso dalla sottrazione del consumo all'imposta, anche quando incidano su soggetti diversi dall'autore materiale dell'illecito. L'arresto si inserisce

in una linea interpretativa che valorizza la funzione concreta della misura ai fini della sua qualificazione giuridica.

In tema di funzione della sanzione amministrativa, **Sez. 3, n. 28967/2025, Rossi, Rv. 676815-01**, ha affermato la nullità degli accordi, anche successivi alla commissione dell'illecito, diretti a trasferire su un terzo l'onere economico del pagamento della sanzione, in quanto incompatibili con la funzione sanzionatoria e deterrente del provvedimento amministrativo. La Corte ha ricondotto tale nullità alla causa illecita del negozio, ritenendo che siffatti accordi si traducano in una vanificazione della risposta punitiva dell'ordinamento.

8. Abuso di informazioni privilegiate.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la S.C., nell'anno in rassegna, si è occupata del *trading* secondario di cui all'art. 187-*bis*, del d.lgs. n. 58 del 1998.

Sez. 2, n. 14273/2025, Giannaccari, Rv. 674585-01, ha chiarito che i fatti costitutivi della fattispecie sono: il possesso dell'informazione privilegiata, la conoscenza o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza del carattere privilegiato dell'informazione, il compimento di operazioni in strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata, oppure la comunicazione ad altri dell'informazione privilegiata, al di fuori delle situazioni che legittimano tale comunicazione, o ancora la raccomandazione o l'induzione di altri al compimento di tali operazioni.

In merito alla prova della condotta illecita, **Sez. 2, n. 6072/2025, Guida, Rv. 673991-01**, ha statuito che l'abuso di informazioni privilegiate può essere provato a mezzo di presunzioni semplici, nel cui apprezzamento il giudice di merito incontra il solo limite della probabilità; per l'effetto, l'inferenza del fatto ignoto non deve rispondere al canone della ragionevole certezza, in modo da far apparire tale fatto come l'unica conseguenza possibile di quanto accertato secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma a quello della ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza può verificarsi secondo regole di esperienza basate sull'*id quod plerumque accidit*.

9. Ulteriori pronunce riguardanti le sanzioni in ambito bancario e finanziario.

Oltre a quanto ricordato al paragrafo precedente, nell'anno in rassegna si registrano anche altre pronunce in tema di sanzioni in ambito finanziario.

Sez. 2, n. 20980/2025, Guida, Rv. 675698-02, ha avuto modo di chiarire che le sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Consob per violazioni in materia di offerta al pubblico di titoli *ex art.* 94 TUF, non hanno carattere punitivo e non pongono un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU (secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte EDU del 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia), non essendo equiparabili, per tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, alle sanzioni Consob relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, entrambe ritenute sostanzialmente penali.

Sez. 2, n. 28127/2025, Besso Marcheis, Rv. 676046-01, ha precisato che la responsabilità dei consiglieri non esecutivi del consiglio di amministrazione, conseguente alle omesse informazioni fornite all'autorità di vigilanza, configura un illecito permanente che discende dagli elevati requisiti di professionalità prescritti ai componenti del consiglio dall'art. 13 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal d.m. 11 novembre 1998, n. 468; ne consegue che la responsabilità di ciascuno di essi prescinde completamente dal lasso temporale in cui la carica è stata rivestita (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la legittimità della sanzione irrogata dalla CONSOB a un componente senza deleghe del consiglio di amministrazione di una banca per la responsabilità derivante dall'accertata omissione di approfondimento e segnalazione, all'organo amministrativo, di un'esauritiva rappresentazione dei valori e dei criteri di stima da inserire nei prospetti inerenti ad aumenti di capitale comunicati alla Banca d'Italia, di cui aveva conoscenza, avendo già assunto la carica).

Sez. 2, n. 28736/2025, Guida, Rv. 676962-01 ha stabilito che in tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob, l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, che subordina l'applicazione delle modifiche alla Parte V del TUF all'entrata in vigore delle disposizioni attuative della Consob e della Banca d'Italia, è coerente con i principi della delega di cui all'art. 3, comma 1, della l. 7 ottobre 2014, n. 154, sicché la novella opera pro futuro, con esclusione dell'immediata applicazione della *lex mitior* alle sanzioni Consob prive di natura penale in senso convenzionale, ferma

restando, per gli illeciti amministrativi punitivi, l'eccezione tracciata dalla sentenza della Corte cost. n. 63 del 2019.

10. Le sanzioni amministrative previste dal codice della strada.

Diverse sono state le pronunce che, nel corso dell'anno in rassegna, sono intervenute in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione di disposizioni del codice della strada.

Per quanto riguarda i limiti di velocità, **Sez. 2, n. 15894/2025, Guida, Rv. 675294-01**, ha chiarito che, qualora il superamento dei limiti di velocità sia accertato con il sistema "tutor", in base all'art. 345, comma 2, del reg. esec. c.d.s., al valore della velocità rilevato è applicata una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 5 km orari.

Con riferimento agli illeciti commessi da minori di età, **Sez. 2, n. 14000/2025, Rv. 674973-01**, ha chiarito che la responsabilità del genitore per colpa in vigilando - presunta, diretta e personale - è superata ove il genitore dimostri di non aver potuto impedire il fatto fornendo la prova rigorosa di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e di aver compiuto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con un veicolo senza avere conseguito la corrispondente patente di guida.

In tema di locazione senza conducente, **Sez. 3, n. 4825/2025, Spaziani, Rv. 673772-01**, ha statuito che l'art. 196 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g-ter), del d.l. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla l. 9 novembre 2021, n. 156, nel prevedere, in caso di locazione senza conducente, la responsabilità solidale con l'autore della violazione del conduttore-locatario e non del locatore-proprietario, ha natura innovativa, ma non retroattiva, non potendosi riconoscere natura sostanzialmente penale alle sanzioni per violazioni del codice della strada, in quanto non dirette a tutelare beni tipicamente protetti dalle norme penali.

In tema di sanzioni amministrative per guida in stato di ebbrezza, **Sez. 2, n. 2425/2025, Guida, Rv. 673882-02**, ha precisato che la sospensione della patente *ex art.* 223, comma 1, c.d.s., ha natura cautelare e provvisoria, poiché anticipa la sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale e svolge funzione di tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'ordine pubblico, impedendo che il conducente continui a tenere una condotta pericolosa.

In tema di depenalizzazione del reato di guida senza patente, **Sez. 2, n. 26715/2025, Amato, Rv. 676036-01**, ha precisato che non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative introdotte

dall'art. 1, comma 5, lett. b), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, per fatti commessi prima della sua entrata in vigore, chi, a tale data, sia stato già condannato con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili per la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, c.d.s., ciò in quanto, non rientrando tale ipotesi tra quelle per cui è stata dettata la disciplina transitoria di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, si applica la regola ermeneutica di carattere generale secondo cui non sono in linea di principio applicabili le sanzioni amministrative a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge depenalizzatrice, alla luce del principio di legalità, enunciato dall'art. 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689.

Secondo **Sez. 2, n. 2258/2025, Carrato, Rv. 673880-01**, la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada, approvato con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura - ha effetto retroattivo, secondo lo statuto delle pronunce di illegittimità costituzionale, ed incide, pertanto, su tutte le situazioni giuridiche non esaurite; con la conseguenza che detta decisione produce i propri effetti su tutti i giudizi in corso, a condizione che sia stato dedotto, con l'originario atto introduttivo, un vizio relativo all'illegittimità dell'accertamento della violazione del limite di velocità per illegittimità della taratura dell'apparecchiatura.

La S.C. ha avuto occasione di chiarire che le ordinanze ingiunzione per violazioni del C.d.S. possono essere emesse dal viceprefetto, in quanto titolare dell'ufficio preposto all'applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, senza che occorra apposita delega, in quanto, non spettando al Prefetto in via esclusiva l'adozione di detti atti, trova applicazione la previsione dell'art. 14, d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, in base alla quale i dirigenti adottano tutti i provvedimenti relativi alle aree funzionali cui sono preposti, sicché il relativo potere di emissione deriva direttamente dalla legge (**Sez. 2, n. 31013/2025, Tedesco, Rv. 676944-01**).

Per i profili processuali, **Sez. 2, n. 31009/2025, Tedesco, Rv. 676943-01**, ha invece precisato che dall'applicabilità del rito del lavoro al giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, consegue che l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine di legge, è

improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte ai sensi dell'art. art. 436, comma 3, c.p.c.

11. Il verbale di constatazione delle violazioni al codice della strada.

Per quanto attiene al verbale di contestazione dell'infrazione al codice della strada e alla sua notifica, **Sez. 2, n. 2202/2025, Bertuzzi, Rv. 673612-01**, ha stabilito che il termine di novanta giorni per la notifica del verbale di cui all'art. 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non decorre dalla data della commissione del fatto se, al fine di verificare la sussistenza dell'illecito, siano necessarie particolari indagini ed operazioni di esame o di analisi dei dati raccolti, ma dal momento in cui siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione (nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione che aveva ritenuto giustificata la contestazione differita della violazione di cui all'art. 179 del codice della strada, essendo stata accertata, rispetto alla data di controllo del mezzo, soltanto a seguito dell'esame dei dati del cronotachigrafo, rilevando che la violazione non poteva essere immediata, riguardando non il conducente del mezzo presente durante il controllo ma altro, rimasto ignoto).

In tema di contestazione della violazione del codice della strada, **Sez. 3, n. 6389/2025, Tatangelo, Rv. 674203-01**, ha precisato che lo speciale procedimento di formazione del provvedimento sanzionatorio presuppone sia che l'atto possa dirsi venuto a giuridica esistenza, sia che lo stesso, necessariamente da redigersi per iscritto per la necessità di contenere adeguata descrizione dei fatti e motivazione sulla violazione contestata, sia portato in tale forma, ormai non più mutabile, a conoscenza del destinatario della corrispondente pretesa sanzionatoria (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'opposizione avverso cartella esattoriale sull'erroneo assunto che, in caso di contestazione immediata dell'infrazione al codice della strada, non fosse necessaria la consegna del verbale mediante la sua notifica entro novanta giorni, a pena di estinzione della pretesa).

Quanto al tema "sensibile" delle infrazioni accertate tramite sistema tutor, si è affermato che, in tema di sanzioni amministrative conseguenti a infrazione per superamento dei limiti di velocità accertato con il sistema "tutor", in base all'art. 345, comma 2, del reg. esec. c.d.s., al valore della velocità rilevato è applicata una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 5 km orari (**Sez. 2, ordinanza n. 15894/2025, Guida, Rv. 675294-01**).

12. L'opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

Nell'anno in rassegna si registrano varie pronunce in tema di opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

Sez. 2, n. 20987/2025, Di Mauro, Rv. 675756-01, ha precisato che, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, *ex* art. 7 del 1° settembre 2011, n. 150, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo.

Dall'applicabilità del rito del lavoro al giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, **Sez. 2, n. 31009/2025, Tedesco, Rv. 676943-01**, ha tratto la conseguenza che l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte ai sensi dell'art. 436, comma 3, c.p.c.

Con specifico riguardo al settore della circolazione stradale, e ferma la ricostruzione generale già svolta al § 1, **Sez. 2, n. 27175/2025, Giannaccari, Rv. 676272-01**, ha statuito che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario, al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con cui il Tribunale ordinario, adito dall'opponente per la verifica della legittimità del provvedimento istitutivo della circolazione a traffico limitato *ex* art. 7 c.d.s., quale presupposto della sanzione, ha escluso il proprio sindacato, ritenendo necessaria l'impugnazione dinanzi al g.a.).

Sullo stesso piano si colloca **Sez. 2, n. 21315/2025, Papa, Rv. 676010-01**, che ha avuto occasione di precisare che è devoluto al giudice ordinario anche il sindacato di legittimità del provvedimento amministrativo presupposto, al fine della sua eventuale disapplicazione, e, quando venga prospettato un eccesso di potere, tale controllo - sebbene non possa tradursi in una indebita ingerenza nel merito delle scelte operate dall'amministrazione - può spingersi fino a verificare la rispondenza delle finalità perseguite dall'amministrazione con quelle indicate dalla legge, nei limiti in cui il difetto di rispondenza incida sulla legittimità del provvedimento (nella specie, la S.C. ha affermato la sindacabilità dell'ordinanza sindacale - violata dalla ricorrente - che individuava le zone del territorio comunale in cui era vietato il commercio ambulante, a tutela delle aree di interesse storico-artistico).

13. Le altre sanzioni.

Nell'anno di riferimento la S.C. ha precisato presupposti e ambito di applicazione anche di altre sanzioni amministrative.

In tema tutela del c.d. "*made in Italy*", **Sez. 2, n. 28041/2025, Varrone, Rv. 676249-01**, ha chiarito che l'illecito amministrativo previsto dall'art. 4, comma 49-*bis*, l. 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzato a tutelare il consumatore sull'origine italiana del prodotto da acquistare, presuppone la colpa dell'importatore e si configura quando la dichiarazione inveritiera induce l'acquirente in errore; tale elemento soggettivo deve ritenersi escluso se, prima dell'immissione in commercio sul territorio italiano, anche mediante un'appendice informativa, l'importatore ha posto in essere tutte le cautele normalmente esigibili per garantire la conoscenza della provenienza estera dei prodotti (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha annullato la sanzione amministrativa comminata avendo l'importatore provato di avere richiesto al fornitore espressamente di apporre l'etichetta "*Made in China*" sui prodotti bloccati in dogana, non verificati né al momento della spedizione, né al momento dello sdoganamento, potendo egli ancora fornire esatte informazioni mediante la prevista appendice informativa, prima della fase di commercializzazione sul territorio italiano).

In tema di sanzioni in materia valutaria, **Sez. 2, n. 26710/2025, Tedesco, Rv. 676034-01**, ha chiarito che l'infrazione relativa alla violazione della disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195, si consuma con il mancato possesso della dichiarazione di trasporto di denaro contante per l'importo indicato dalla predetta norma, al momento del passaggio della frontiera, essendo la ratio

della disciplina evitare l'introduzione e l'investimento nel territorio dello Stato di proventi derivanti da attività illecite, con la conseguenza che l'obbligo dichiarativo non può essere assolto attraverso la compilazione del modulo direttamente presso lo sportello dell'ufficio di confine o presso un ufficio limitrofo.

Sez. 2, n. 26714/2025, Amato, Rv. 676035-01, ha precisato che l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 4, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, abilita al suo esercizio su tutto il territorio nazionale, anche al di fuori della partecipazione a fiere, regionali e nazionali, sulla base di un'interpretazione estensiva e teleologica della predetta disposizione, alla luce della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 19 d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, e della generale ottica di liberalizzazione dei servizi, rispondendo tale interpretazione, peraltro, al principio di proporzionalità, avuto riguardo alla diversa disciplina dettata per l'autorizzazione al commercio su posteggio fisso.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, **Sez. 5, n. 21551/2025, Brogi, Rv. 675516-01**, ha precisato che, in base al combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212 e 6, comma 5-*bis*, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, le violazioni tributarie possono essere "sostanziali", se incidono sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento, "formali", se pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllo pur non incidendo sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento, oppure "meramente formali", perché non influenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e non arrecanti pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo; solo tali ultime violazioni non sono punibili per inoffensività, dovendo la valutazione concreta circa la natura "formale" o "meramente formale" della violazione compiersi in base all'idoneità *ex ante* della condotta a recare detto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva confermato il carattere meramente formale della ritardata registrazione delle fatture, oltre i termini previsti dall'art. 22 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, senza considerare la sua astratta idoneità a incidere, come in concreto verificatosi, sull'attività di controllo dei militari della guardia di finanza).

Sempre in tema di sanzioni amministrative tributarie, con specifico riferimento alla sanzione prevista dall'art. 6, comma 8, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per il caso di omessa regolarizzazione degli acquisti, **Sez. 5, n. 34668/2025, Salemmè, Rv. 677065-02**, ha chiarito che la stessa non è collegata al tributo e deve, pertanto, essere

irrogata con atto separato *ex art.* 16, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in quanto - salvo che non si versi in regime di *reverse charge* - la stessa non presenta momenti di contatto con l'obbligazione tributaria; nel caso, tuttavia, in cui detta sanzione sia stata irritualmente applicata con l'avviso di accertamento o di rettifica, quest'ultimo non è automaticamente affetto da nullità, potendosi configurare siffatta conseguenza solo nel caso in cui la motivazione dell'atto impositivo sia carente, con specifico riferimento al carico sanzionatorio.

Ai fini della sosta negli spazi riservati ai veicoli a servizio delle persone invalide è necessario che l'apposito contrassegno sia esposto in originale, al fine di assicurare l'uso personale dello stesso ed agevolare i prescritti controlli (**Sez. 2, n. 6892/2025, Fortunato, Rv. 673996-01**; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva rigettato l'opposizione alla sanzione amministrativa per violazione dell'art. 381 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, irrogata a una persona invalida che aveva esposto il contrassegno in fotocopia, avendo riconsegnato l'originale al Comune ai fini del rinnovo).

In tema di controlli di conformità alle norme di commercializzazione relative ai prodotti ortofrutticoli freschi, in caso di trasporto tra la piattaforma di distribuzione e il punto vendita al dettaglio del medesimo soggetto giuridico, gli artt. 5 e 8 del Reg. UE n. 543 del 2011 (*ratione temporis* vigenti), in forza dell'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-319/21, non obbligano all'emissione di un documento di trasporto interno (cd. "bolla XAB"), il quale tuttavia, laddove emesso, al fine di assicurare in relazione a tutte le fasi di commercializzazione il controllo di conformità, deve contenere indicazioni specifiche corrette e complete a prescindere dal fatto che esse siano già presenti negli imballaggi, sulle fatture o sulle schede collocate sul mezzo di trasporto (**Sez. 2, n. 1597/2025, Amato, Rv. 673561-01**).

Sez. 2, n. 31823/2025, Pirari, Rv. 676476-01, ha stabilito che, in tema di sanzioni amministrative per l'illegittima gestione dei rifiuti, il possesso di un titolo abilitativo non legittima l'esercizio dell'attività in luogo diverso da quello in relazione al quale esso è stato rilasciato, giacché la finalità di controllo in materia è soddisfatta quando sussiste un legame con le caratteristiche tecniche dell'impianto autorizzato, il cui mutamento richiede una nuova valutazione amministrativa.

Secondo **Sez. 2, n. 31599/2025, Cavallari, Rv. 676471-01**, il divieto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari posto, dall'art. 4, comma 1,

lett. d) d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, a carico dell'acquirente o del fornitore, risponde alla duplice esigenza di tutelare sia la parte contrattuale economicamente più debole (ossia l'impresa agricola), sia, più in generale, l'equilibrio del mercato e il sistema produttivo agricolo da pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla parte economicamente più forte (ossia l'industria). Detto divieto incide, pertanto, sull'autonomia negoziale, conformandola con funzione integrativa, al fine di promuovere la concorrenza attraverso l'inibizione degli effetti pregiudizievoli idonei ad incidere sull'equilibrio di mercato e sul sistema produttivo agricolo, con la conseguenza che, consumandosi la violazione del detto obbligo nel momento negoziale, la competenza per territorio del giudice va individuata nel luogo in cui la modifica unilaterale del contratto, imposta dall'acquirente, viene ricevuta dal venditore e non già nel luogo ove questa viene deliberata.

Sez. 2, n. 31743/2025, Cavallari, Rv. 677436-01 ha stabilito che, in tema di apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito, la sanzione prevista dall'art. 110, comma 9, lett. f-*quater*), T.U.L.P.S. si applica solo a coloro che, sul territorio nazionale, producono, distribuiscono o installano o, comunque, mettono a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo, senza che rilevi il mancato rispetto delle caratteristiche e delle prescrizioni indicate nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative dei medesimi commi 6 e 7.

La medesima pronuncia ha, altresì, stabilito che la mancanza del guscio protettivo della scheda del sistema interno/esterno degli apparecchi non rientra fra le caratteristiche indicate dal medesimo comma 6, lett. a), rilevanti ai fini dell'applicazione della sanzione del successivo comma 9, lett. f-*quater*), con la conseguenza che tale violazione va sanzionata in base al diverso disposto della lett. c) dello stesso comma 9.

In tema di IVA, **Sez. 5, n. 29886/2025, Gia. Grasso, Rv. 677029-02**, ha stabilito che la disciplina sopravvenuta più favorevole di cui all'art. 2 del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 - che ha ridotto la misura della sanzione stabilita dall'art. 5, comma 4 e dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 al 70% della maggiore imposta - non si applica alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, stante l'espressa deroga al principio di retroattività della *lex mitior* prevista dall'art. 5 del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87,

compatibile sia con i principi costituzionali (artt. 3 e 117 Cost.) che con quelli del diritto dell'Unione Europea.

Sempre in tema di sanzioni tributarie, **Sez. 5, n. 29345/2025, Gori, Rv. 677022-01** ha chiarito che una sanzione formalmente amministrativa può essere considerata penale, ai fini dell'applicazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale, avuto riguardo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU, come la sua qualificazione giuridica, da parte del diritto interno, come penale piuttosto che disciplinare o amministrativa, la sua effettiva natura e il grado di severità.

Ancora in tema di sanzioni amministrative tributarie, **Sez. 5, n. 28296/2025, Crivelli, Rv. 676752-01** ha stabilito che il principio della responsabilità personale dell'autore della violazione, *ex* art. 2, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è derogato dalla previsione eccezionale di esclusiva riferibilità della sanzione alla persona giuridica, di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003, n. 326), nel solo caso in cui la persona fisica commetta la violazione nell'interesse dell'ente, mentre, ove persegua unicamente un interesse proprio o comunque diverso da quello societario, si riespande la regola generale.

CAPITOLO XXXIII

ELEZIONI E GIUDIZI ELETTORALI

(DI SIMONA RAGAZZI)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Diritto di elettorato passivo. - 3. Diritto di elettorato passivo e rilevanza ostativa di talune pronunce penali. - 4. Incompatibilità a rivestire cariche pubbliche.

1. Premessa.

Nell'anno in rassegna si segnalano in materia solo alcune pronunce, alquanto significative, soprattutto in tema di elettorato passivo, relative a procedimenti elettorali di livello europeo, regionale e locale. In relazione a quest'ultimo tipo di elezioni, vanno altresì ricordati i profili di collegamento con la disciplina dello scioglimento dei consigli comunali per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

2. Diritto di elettorato passivo.

In tema di elettorato passivo, **Sez. 1, n. 27336/2025, Iofrida, Rv. 676370-01**, ha statuito che in tema di elezione dei membri del Parlamento Europeo, alla luce di un'interpretazione logica e sistematica, non può essere applicata, in forza del generico rinvio disposto dall'art. 51 della l. n. 18 del 1979, la disciplina dettata dall'art. 7 del d.P.R. n. 361 del 1957, secondo cui i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti non sono eleggibili alla carica di deputati della Repubblica Italiana, qualora non abbiano presentato le proprie dimissioni ed effettivamente cessato dall'esercitare le relative funzioni; poiché, comunque, qualora accettino la candidatura all'elezione alla carica di deputato, decadono dalla carica di sindaco, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e delle città metropolitane possono essere eletti alla carica di membro del Parlamento europeo, anche se devono, poi, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 18 del 1979, dichiarare, entro 30 giorni dalla proclamazione, se optano per tale carica o per la conservazione di quella ricoperta, dovendo, altrimenti, dall'ufficio elettorale nazionale essere dichiarati decaduti dalla prima.

Per le medesime ragioni, la S.C. ha chiarito che non può trovare l'applicazione l'ipotesi di declaratoria di decadenza dalle cariche di Sindaco e di Sindaco metropolitano della Città metropolitana a sensi

dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. n. 361 del 1957, a far data dall'accettazione della candidatura a membro del Parlamento Europeo. In motivazione la S.C., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1996, ha ribadito che le norme che derogano al principio costituzionale della generalità del diritto di elettorato passivo (art. 51 Cost.) sono di stretta interpretazione, anche quanto all'ambito di applicazione, e devono contenersi nei limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate. Ha altresì evidenziato la profonda differenza tra le elezioni politiche nazionali e quelle per il Parlamento europeo, avuto riguardo al numero dei seggi da attribuire, alla natura della carica implicata, al sistema elettorale, alla dimensione dei collegi. In particolare, la dimensione ridotta dei collegi per l'elezione dei parlamentari nazionali ha indotto il legislatore a valutare il rischio di concrete interferenze nel caso di candidati aventi ruoli di rilievo nelle amministrazioni regionali e locali, rischio eliminato con la previsione di ipotesi tassative di ineleggibilità, come quella riguardante i sindaci dei comuni superiori a 20.000 abitanti, di cui all'art. 7 del d.P.R. 361 del 1957. Al contrario, il sistema elettorale per il Parlamento europeo, esclusivamente proporzionale e con possibilità di voto di preferenza, prevede l'assegnazione di 76 seggi nel collegio unico nazionale, a liste concorrenti presentate nell'ambito di 5 circoscrizioni molto ampie, di dimensione sovraregionale, nelle quali viene tendenzialmente meno il potere di condizionamento del risultato elettorale da parte degli amministratori locali, che si trovano a concorrere in una competizione elettorale, coprendo un territorio ben più vasto del singolo comune e della regione stessa di appartenenza.

Deve inoltre segnalarsi **Sez. 1, n. 18559/2025, Campese, Rv. 674914-01**, che involge il rapporto tra scioglimento dei consigli comunali per condizionamento mafioso, incandidabilità e decadenza. La vicenda è originata da ricorso del Prefetto *ex* artt. 70, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 e 22, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, volto a ottenere la declaratoria di decadenza di diritto dalla carica di sindaco, per effetto della sopravvenuta definitività dell'accertamento di incandidabilità connessa allo scioglimento del consiglio comunale per condizionamento mafioso, di colui che, nelle more del procedimento giurisdizionale di incandidabilità, era stato nuovamente eletto sindaco del medesimo Comune. Su tale premessa, la Corte ha, in primo luogo, affermato che in tema di azioni popolari in materia elettorale, il prefetto rimasto soccombente in primo grado nell'azione da lui promossa *ex* art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 è legittimato a proporre appello avverso la relativa decisione. La

medesima decisione ha, quindi, stabilito (**Rv. 674914-02**) che in tema di elettorato passivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, 11 e 16, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012, il sindaco rieletto nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento del consiglio comunale per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o simile, e al momento delle votazioni non ancora dichiarato in via definitiva incandidabile *ex* art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, non può continuare a svolgere l'incarico una volta che sia stata definitivamente accertata, in sede civile, la sua responsabilità nella causazione del pregresso commissariamento del consiglio comunale. Nella stessa pronuncia (**Rv. 674914-03**) si è altresì affermato che l'art. 16 del d.lgs. n. 235 del 2012 completa la disciplina dell'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, sicché la sopravvenuta incandidabilità dell'amministratore responsabile dello scioglimento del consiglio comporta, oltre alla decadenza dalla carica riassunta medio tempore, la sua ineleggibilità per il turno o i due turni successivi allo scioglimento stesso, a seconda dell'applicabilità, *ratione temporis*, del menzionato art. 143, comma 11, nella formulazione anteriore o posteriore alle modifiche apportategli dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif., dalla l. n. 132 del 2018.

In motivazione la Corte ha spiegato che la *ratio* sottesa all'art. 143, comma 11, TUEL e alle ulteriori ipotesi di incandidabilità richiamate dal d.lgs. n. 235 del 2012 è quella di allontanare dallo svolgimento del *munus publicum* i soggetti la cui radicale inidoneità a ricoprire la carica elettiva sia conclamata da una pronuncia giurisdizionale divenuta irrevocabile, che ne costituisce, pertanto, mero presupposto. L'incandidabilità preclude, dunque, in radice la possibilità di adire una carica elettiva o di mantenerla, elidendo *in nuce* il diritto di elettorato passivo e non soltanto l'esercizio dello stesso, alla stregua di una causa ostativa alla copertura della carica, che determina la nullità dell'elezione e produce l'effetto della decadenza di chi è incandidabile.

La medesima pronuncia (**Rv. 674914- 04**) ha, infine, giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per ipotizzato contrasto con l'art. 76 Cost. - dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012, nella parte in cui ha esteso la disciplina dell'incandidabilità all'ipotesi prevista dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, che contempla situazioni non derivanti da "sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica", in quanto la delega di cui all'art. 1, comma 63, della l. n. 190 del 2012 non era limitata alle sole ipotesi di incandidabilità derivanti da sentenza penale di

condanna, ma consentiva l'identificazione di una pluralità di casi di incandidabilità.

Sez. 1, n. 18560/2025, Russo, Rv. 674915-01, in una fattispecie in cui si controverteva della incandidabilità del sindaco e del presidente del consiglio comunale, facente seguito a decreto di scioglimento del consiglio comunale per condizionamento mafioso, ha stabilito che ai fini dell'incandidabilità degli amministratori degli enti locali è necessario, *ex art.* 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, che l'organizzazione criminale che infiltra l'ente locale o esercita pressioni sul consiglio comunale o provinciale operi con metodo mafioso, cioè avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo, non rilevando altro genere di condizionamento, atteso che le norme che regolano le cause di esclusione dell'elettorato passivo sono di stretta interpretazione, ferme restando le sanzioni penali derivanti dalla commissione di reati di altro genere e la responsabilità civile derivante da cattiva gestione della cosa pubblica. La S.C. ha chiarito che, ferma restando - in linea di principio - l'autonomia tra processo penale e giudizio civile volto ad accertare se la condotta dell'amministratore pubblico abbia dato causa, anche con colpa, allo scioglimento dell'amministrazione comunale per infiltrazioni e condizionamenti di stampo mafioso, nel caso di specie il giudizio penale, pur confermando l'esistenza di fitte relazioni, frequentazioni e contatti tra gli amministratori della cui incandidabilità si trattava e soggetti pluripregiudicati, aveva escluso la riconducibilità di questi ultimi a organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Sez. 1, n. 34404/2025, Russo, Rv. 676981-01, si è pronunciata in una fattispecie relativa alle condizioni di eleggibilità all'Assemblea Regionale siciliana, confermando la declaratoria di ineleggibilità di un candidato che aveva avanzato domanda di collocamento in aspettativa dalla carica di dirigente della Regione Sicilia (costituente causa impeditiva) dopo lo spirare del termine di 180 giorni prima della scadenza naturale della legislatura, prescritto - per la rimozione della causa impeditiva - dall'art. 8, comma 2, della l.r. n. 29 del 1951, invocando il più breve termine derogatorio di cui all'art. 10-*bis* della medesima l.r. La S.C. ha statuito che in tema di elezioni del consiglio regionale siciliano l'art. 10-*bis* della l. r. n. 29 del 1951, che prevede che in caso di scioglimento anticipato della legislatura le cause di ineleggibilità non sono applicabili a coloro che sono cessati dalle funzioni entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è norma eccezionale, sicché essa non opera per sanare il difetto di diligenza dell'aspirante candidato nella rimozione delle cause di ineleggibilità, quando lo scioglimento

anticipato della legislatura è a ridosso della sua conclusione legale e sono già scaduti i termini previsti dagli artt. 8 e 9 della stessa legge regionale. In motivazione la S.C., richiamando Sez. 1, n. 06845/2011, Bernabai, Rv. 617398-01, pur relativa ad altro contesto regionale, ha precisato che la deroga di cui all'art. 10-*bis* cit. serve ad evitare che si apra una campagna elettorale in cui il soggetto che gode di una posizione di vantaggio possa mantenerla fino al momento in cui sta per scadere il termine di 180 (o 90) giorni prima della scadenza quinquennale, dovendo invece rimuoverla al più presto possibile (entro 10 giorni dalla convocazione dei comizi); di contro, la scadenza anticipata della legislatura, ove avvenga dopo il suddetto *spatium temporis*, non impedisce all'aspirante candidato di rimuovere per tempo e con diligenza la causa di ineleggibilità; diversamente opinando, la convocazione anticipata dei comizi elettorali costituirebbe fatto idoneo a scardinare il sistema delle ineleggibilità e della loro tempestiva rimozione e, come tale, potrebbe essere utilizzata per rimettere in termini chi è già decaduto dalla facoltà di rimuovere la causa impeditiva. La S.C. ha, infine, escluso, ritenendone la manifesta infondatezza, profili di illegittimità costituzionale nella disciplina regionale in esame per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost. laddove introduce, ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità, un termine diverso e più gravoso rispetto a quello previsto per l'elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario. Richiamando, al riguardo, un filone interpretativo che ha riconosciuto come la potestà legislativa della Regione siciliana in tema di elezioni dell'Assemblea regionale sia più ampia rispetto a quella relativa alle elezioni degli enti locali, pur incontrando un limite nell'esigenza di garantire che sia rispettato il diritto di elettorato passivo in condizioni di sostanziale uguaglianza su tutto il territorio nazionale (Corte Cost., sentenza n.143 del 2010), ha osservato che il legislatore siciliano si è mosso nel perimetro della propria discrezionalità, attribuendo rilievo alla circostanza che in Sicilia l'effetto potenzialmente condizionante del ricoprire una determinata carica può protrarsi nel tempo a seconda del tipo di carica ricoperto e in relazione alla struttura economico-sociale della regione, ma al contempo senza incidere negativamente sul diritto di elettorato passivo, in ragione degli strumenti approntati per porre tempestivo rimedio alle situazioni impeditive, in condizioni di parità tra tutti gli aspiranti candidati.

3. Diritto di elettorato passivo e rilevanza ostativa di talune pronunce penali.

Sez. 1, n. 18586/2025, Campese, Rv. 674919-01, ha affermato che in tema di elettorato passivo, l'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 235 del 2012, laddove prevede l'incandidabilità alle elezioni comunali e provinciali di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena ivi indicata per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, non ha natura innovativa, ma rappresenta una norma di chiusura del sistema, in quanto volta a tutelare il buon andamento e la trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di impedire che queste siano governate da chi sia stato definitivamente condannato per uno dei predetti reati, il cui disvalore è insito proprio nell'abuso di tali poteri o nella violazione di quei doveri.

Sez. 1, n. 09890/2025, Iofrida, Rv. 674468-01, ha statuito che in materia elettorale, in applicazione del d.lgs. n. 235 del 2012, l'efficacia estintiva anticipata della ragione di incandidabilità può essere riconosciuta all'intervenuta pronuncia di sentenza di riabilitazione del candidato ai sensi dell'art. 178 c.p., ma non anche all'intervenuta estinzione del reato derivante dall'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., stante la diversità dei due istituti quanto agli effetti sia penali sia extra-penali. La S.C. si è mossa sul solco del consolidato orientamento di legittimità che ha escluso l'equiparazione, quanto agli effetti penali ed extra-penali, tra riabilitazione ed estinzione del reato, seguito anche dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 3067 del 2018) e positivamente scrutinato in termini di legittimità costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 276 del 2016 e n. 214 del 2017).

Nella medesima pronuncia (**Rv. 674468-02**) la S.C. ha altresì affermato che il comma 1-*bis* dell'art. 445 c.p.p., introdotto dall'art. 25 del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha tacitamente abrogato l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 nella parte in cui, ai fini dell'incandidabilità, equiparava alle sentenze di condanna la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p., trova applicazione solo a far data dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, atteso che la natura extra-penale delle disposizioni del d.lgs. n. 235 del 2012 rende inapplicabile il principio di retroattività della legge più favorevole al soggetto giudicato incandidabile, secondo la disciplina vigente al tempo della presentazione delle liste.

4. Incompatibilità a rivestire cariche pubbliche.

Sez. 1, n. 03943/2025, Russo, Rv. 673847-01, si è pronunciata in una fattispecie in tema di incompatibilità a far parte della giunta o a ricoprire incarichi di rappresentanza, statuendo che, in materia di enti locali, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 107 del 2024 - con cui è stata dichiarata la illegittimità dell'art. 64, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 - il rapporto di affinità entro il terzo grado con il sindaco, derivante da matrimonio di cui è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione de-gli effetti civili con sentenza passata in giudicato, non costituisce più causa di incompatibilità a far parte della giunta comunale o a ricoprire incarichi di rappresentanza dell'ente locale.

CAPITOLO XXXIV

I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

(DI LUCA D'ADDARIO E SIMONA SANSA)*

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La responsabilità disciplinare dei magistrati. - 2.1. Gli illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni. - 2.2. Gli illeciti disciplinari conseguenti a reato. - 2.3. La scarsa rilevanza del fatto. - 3. Il giudizio disciplinare. - 3.1. La sospensione dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare. - 3.2. La sospensione cautelare. - 3.3. La sanzione in generale. - 3.4. L'impugnazione delle decisioni della sezione disciplinare. - 3.5. Il giudizio di rinvio. - 4. La riabilitazione. - 5. La responsabilità disciplinare degli avvocati. - 5.1. Gli illeciti disciplinari. - 5.2. La prescrizione dell'azione disciplinare. - 5.3. La genericità della contestazione dell'accusa. - 5.4. Validità delle delibere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati. - 5.5. La pregiudizialità penale. - 5.6. Durata massima della sospensione cautelare dall'esercizio della professione. - 5.7. Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense. - 5.8. La riassunzione del giudizio disciplinare a seguito di cassazione con rinvio della decisione resa dal Consiglio Nazionale Forense. - 6. La responsabilità disciplinare dei notai. - 6.1. Gli illeciti disciplinari. - 6.2. Il procedimento disciplinare: i termini. - 6.3. Effetti della dispensa per rinuncia *ex* art. 31 della l. n. 89 del 1913 sul procedimento disciplinare. - 6.4. Risarcimento dei danni conseguenti ad illegittima esecuzione di sanzione disciplinare notarile.

1. Premessa.

La rassegna sulla responsabilità disciplinare racchiude le pronunce rese in tale ambito dalla S.C., nel corso del 2025, nei riguardi dei magistrati, degli avvocati e dei notai.

2. La responsabilità disciplinare dei magistrati.

Sul tema della responsabilità disciplinare degli appartenenti all'ordine giudiziario, nell'anno in rassegna, meritano di essere segnalate le pronunce rese dalle Sezioni Unite in materia di illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni, nonché alcune decisioni che hanno affrontato temi legati ai profili procedurali del giudizio disciplinare.

* I paragrafi dall'1 al 4 sono a cura di Simona Sansa, i paragrafi 5 e 6 a cura di Luca D'Addario.

2.1. Gli illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni.

Nell'ambito degli illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni ricadono le fattispecie dei comportamenti che, violando i doveri del magistrato, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti, la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari, delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti, la sottrazione abituale ed ingiustificata all'attività di servizio e la condotta scorretta nei confronti di altri magistrati.

In tema di ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare, in relazione agli illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, **Sez. U, n. 22095/2025, Ponterio, Rv. 675740-02**, ha affermato che, pur dovendo escludersi un'incompatibilità a priori con l'esimente *ex art. 3-bis* del d.lgs. n. 109 del 2006, la gravità del fatto va commisurata alla rilevanza costituzionale del bene protetto, sicché l'indebita compressione di un diritto fondamentale - quale quello declamato dall'art. 13 Cost. - potrà approdare ad un giudizio finale di scarsa offensività della condotta, con effetto esimente della responsabilità disciplinare, in ipotesi del tutto peculiari, che si caratterizzano per la lieve consistenza della lesione arrecata alla altrui libertà, da valutarsi nei confini della specifica vicenda disciplinare e, quindi, unicamente in relazione agli elementi costitutivi dell'illecito contestato - nel caso di specie il "danno ingiusto" e la "negligenza inescusabile" di cui alle lett. a) e g) del citato art. 2 -, senza contaminazione con elementi estrinseci.

Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo qualificato la lesione del bene giuridico come "non di minima entità", in ragione della durata di quarantatré giorni del periodo di ingiusta detenzione e della misura della negligenza inescusabile, aveva ritenuto applicabile l'esimente della scarsa rilevanza del fatto, dando rilievo ad elementi - quali l'assenza di istanze dell'imputato; la pena finale concretamente irrogata; l'essere stato indotto l'errore da una mancata annotazione di cancelleria; l'unicità dell'episodio e la laboriosità del magistrato - inidonei a proiettare effetti sul danno da

indebita privazione della libertà personale e sul livello di colpa da omessa vigilanza, in senso riduttivo della gravità degli stessi.

Sempre con riferimento all'attività del pubblico ministero, **Sez. U, n. 06596/2025, Bertuzzi, Rv. 673939-01**, ha affermato che l'osservanza della prescrizione normativa che impone di adottare il provvedimento di carcerazione del condannato "senza ritardo", di cui all'art. 656 c.p.p., non si esaurisce in un adempimento formale, da assolvere solo dopo l'acquisizione degli atti ritenuti necessari per la sua adozione, ma impone al pubblico ministero uno specifico dovere di controllo e vigilanza su tutta l'attività successiva alla iscrizione e all'assegnazione del fascicolo di esecuzione, affinché la trasmissione degli atti richiesti avvenga in maniera sollecita ed in tempi contenuti, oltre che l'adozione, in caso di mancato riscontro, delle iniziative più opportune.

In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato il provvedimento del CSM con cui è stata disposta la censura nei confronti del p.m. che, dopo l'iscrizione del procedimento di esecuzione da parte della segreteria nel gennaio del 2022, aveva omissso di rilevare il mancato riscontro alla richiesta di trasmissione del fascicolo sino al giugno successivo, quando il condannato in stato di libertà aveva commesso un duplice omicidio, non attribuendo rilievo al fatto che l'ordine di carcerazione fosse stato emesso nel medesimo giorno in cui il fascicolo era stato, in seguito, effettivamente ricevuto.

Con una interessante pronuncia dell'annualità in rassegna **Sez. U, n. 28369/2025, Di Paolantonio, Rv. 676436-02** ha affermato che ai fini dell'individuazione del discrimine tra la responsabilità disciplinare del magistrato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 109 del 2006 ("grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile") e l'insindacabilità delle decisioni giudiziarie, occorre avere riguardo alla motivazione del provvedimento, atteso che neppure soluzioni discutibili o in contrasto con orientamenti giurisprudenziali già consolidatisi possono dare luogo a responsabilità, ove corredate da un percorso argomentativo giuridicamente accettabile, benché eventualmente errato (come tale suscettibile di dar luogo all'impugnazione).

Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità disciplinare del magistrato che, nel periodo dell'emergenza pandemica da Covid-19, previa disapplicazione dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, aveva autorizzato, in via cautelare, l'esercizio della professione di psicologa a prescindere dall'assolvimento dell'obbligo vaccinale, sul presupposto che, in presenza di un'analitica e dettagliata motivazione,

giustificata con riferimento a un orientamento scientifico minoritario, l'erroneità della decisione rilevasse unicamente sul piano della correttezza tecnico-giuridica, ciò che ne avrebbe giustificato l'impugnazione.

Ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare costituito dalla grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, le Sezioni Unite hanno affermato che è rilevante il successivo operato del magistrato, diretto alla neutralizzazione degli effetti originati al provvedimento illegittimo precedentemente emesso, dal momento che l'insussistenza, in concreto, di un pregiudizio incide sul discredito che l'inosservanza della norma giuridica può apportare al decoro del magistrato o al prestigio dell'istituzione giudiziaria (**Sez. U, n. 29201/2025, Falabella, Rv. 676722-02**).

Nella specie, in relazione all'erronea liquidazione, da parte di una Corte d'assise, di compensi abnormi in favore degli amministratori giudiziari di un complesso aziendale sequestrato, la S.C. ha confermato la sentenza con cui la Sezione disciplinare del C.S.M. aveva assolto le incolpate, valorizzando il successivo contegno delle stesse, volto alla sollecita eliminazione dell'errore commesso, sia pure attraverso l'improprio strumento del procedimento per correzione di errore materiale.

Con la medesima pronuncia è stato precisato che per ritenere integrato l'illecito disciplinare costituito dalla grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile non rileva il possibile esito dell'impugnazione del provvedimento nel quale l'illecito si sia tradotto, poiché quest'ultima è funzionale a porre rimedio all'illegittimità dell'attività giurisdizionale, laddove, dal punto di vista disciplinare, rileva la condotta del magistrato che di tale attività si sia reso autore, quale sintomo di negligenza e imperizia suscettibili di riverberarsi negativamente sul prestigio dell'ordine giudiziario o sulla credibilità del magistrato stesso (**Sez. U, n. 29201/2025, Falabella, Rv. 676722-01**).

Con riferimento, invece, alla configurabilità dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. ff), del d.lgs. n. 109 del 2006, le Sezioni Unite hanno sottolineato che il provvedimento con cui il giudice dispone la trasmissione diretta del fascicolo ad un altro giudice, senza una previa declaratoria di astensione e l'intermediazione del capo dell'ufficio, non ha rilevanza disciplinare per abnormità, perché tale atto, benché non previsto dalla legge processuale, impedisce la stasi del processo, che costituisce presupposto per configurare l'atto abnorme (Nella fattispecie, il g.u.p.,

rilevata una propria causa di incompatibilità, aveva disposto la trasmissione degli atti ad altro giudice e fissato udienza davanti allo stesso, senza osservare le disposizioni sulla procedura di sostituzione *ex art. 36 c.p.p.*) (così **Sez. U, n. 06305/2025, Criscuolo, Rv. 675583-01**).

Quanto alla violazione dell'obbligo di astensione, **Sez. U, n. 05808/2025, Falabella, Rv. 675581-01**, ha precisato che incorre nell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, il magistrato che consapevolmente non osserva l'obbligo di astensione da procedimenti che vedono coinvolti soggetti con i quali intrattiene un abituale rapporto di frequentazione, indipendentemente dalla circostanza che l'atto giudiziario sia stato effettivamente condizionato da tale rapporto.

Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui la Sezione disciplinare del C.S.M. aveva irrogato la sanzione della perdita di un anno di anzianità ad un g.i.p. che aveva omesso di astenersi da un procedimento nel quale era indagato il figlio di una persona con cui intratteneva un rapporto di frequentazione e confidenza, ritenendo irrilevante la circostanza che l'incontro tra il magistrato incolpato e il padre dell'indagato - evincibile dalle intercettazioni disposte - si fosse tenuto prima o dopo l'udienza di convalida della misura cautelare applicata nei confronti di quest'ultimo.

Con riferimento all'illecito funzionale più frequente nella prassi (il ritardo nel deposito dei provvedimenti giudiziari), **Sez. U, 04974/2025, Criscuolo, Rv. 675580-01**, ha avuto modo di chiarire che la causa di estinzione prevista dall'art. 3-*ter* del medesimo d.lgs. - introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. d), della l. n. 71 del 2022 - quale conseguenza del rispetto del piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'art. 37, comma 5-*bis*, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, non si applica a fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore, in quanto le sanzioni disciplinari sono riconducibili al *genus* di quelle amministrative e non all'ambito "sostanzialmente penale", sicché non opera il principio della retroattività della *lex mitior* che concerne esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena.

Sempre in tema di illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, secondo **Sez. U, n. 29145/2025, Tricomi, Rv. 676181-01**, ai fini della ricorrenza dell'esimente della giustificatazza del ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, l'intensità dei ritardi gravi rappresenta la "base oggettiva" su cui misurare le circostanze giustificatrici addotte dal magistrato, da valutarsi non in sé ma in rapporto al numero dei

ritardi, alla loro durata media e alle relative punte massime, con la conseguenza che ritardi di una certa ampiezza richiedono giustificazioni - se non eccezionali - rigorose e specifiche.

Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che l'esimente di cui all'art. 3 *bis* del d.lgs. n. 109 del 2006 si applica all'illecito disciplinare di reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel deposito dei provvedimenti, di cui all'art. 2, comma 1, lett. q) del medesimo d.lgs., qualora, ferma restando la sussistenza del fatto materiale, le modalità della condotta e della consumazione della violazione del dovere gravante sul magistrato non comportino la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma e non abbiano compromesso l'immagine esterna del magistrato medesimo, il quadro dei valori che ne qualificano la funzione e il prestigio dell'ordine giudiziario, inteso nella sua globalità; la valutazione della sussistenza della "scarsa rilevanza" del fatto disciplinare, attraverso l'integrazione dei parametri normativi abilitati a riempire di contenuto tale clausola generale, appartiene al giudizio di diritto ed è, dunque, suscettibile di verifica in sede di legittimità (**Sez. U, n. 34870/2025, Campese, Rv. 677130-01**).

Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare che, con motivazione illogica e contraddittoria, aveva, da un lato, valorizzato il numero, l'entità, la frequenza e la gravità dei ritardi al fine di escluderne la giustificabilità e, dall'altro, aveva riconosciuto l'esimente facendo apoditticamente riferimento alla "non abnormità" dei ritardi stessi, dando rilievo ad indici sintomatici estranei ai fatti addebitati, dai quali non era desumibile la mancata lesione al bene tutelato.

2.2. Gli illeciti disciplinari conseguenti a reato.

Poiché l'illecito disciplinare è riconducibile al *genus* di quelli amministrativi, non trova applicazione il principio del *favor rei*, di cui all'art. 2 c.p., in forza del quale, in deroga al principio *tempus regit actum*, l'eventuale *abolitio criminis* opera retroattivamente, né tale principio è desumibile dalla norma transitoria contenuta nell'art. 32 *bis*, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006, che non prevede un sistema di regole omologo all'art. 2 c.p., valido sia per la riforma della fattispecie dell'illecito, sia per le modifiche del trattamento sanzionatorio, ma si limita a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore di detto decreto legislativo, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946 "se più favorevoli".

Nella specie, **Sez. U, n. 01653/2025, Bertuzzi, Rv. 673432-01**, ha escluso la rilevanza, ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006

in relazione al reato di traffico di influenze illecite, della riscrittura dell'art. 346 *bis* c.p. ad opera della l. n. 114 del 2024, dovendo la qualificazione giuridica del fatto disciplinarmente rilevante essere operata con riguardo al quadro normativo vigente al momento della condotta suscettibile di valutazione in tale ambito.

Conformemente alla richiamata pronuncia **Sez. U, n. 22758/2025, Luciotti, Rv. 675459-01**, ha ribadito che, essendo l'illecito riconducibile al *genus* di quelli amministrativi, non trova applicazione il principio del *favor rei*, di cui all'art. 2 c.p., in forza del quale, in deroga al principio *tempus regit actum*, l'eventuale *abolitio criminis* opera retroattivamente, né tale principio è desumibile dalla norma transitoria contenuta nell'art. 32 *bis*, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006, che non prevede un sistema di regole omologo all'art. 2 c.p., valido sia per la riforma della fattispecie dell'illecito, sia per le modifiche del trattamento sanzionatorio, ma si limita a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore di detto decreto legislativo, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946 "se più favorevoli".

Nella specie, la S.C. ha escluso la rilevanza, ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006 in relazione al reato di abuso d'ufficio previsto, all'epoca dei fatti, dall'art. 323 c.p., dell'intervenuta abrogazione di quest'ultimo, successivamente alla sentenza disciplinare di condanna, ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b) della l. n. 114 del 2024.

2.3. La scarsa rilevanza del fatto.

Ai fini dell'esimente *ex* art. 3-*bis* del d.lgs. n. 109 del 2006, **Sez. U, n. 22095/2025, Ponterio, Rv. 675740-01**, ha ribadito che, salvo il caso in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito coincida con quello generalmente protetto dall'art. 3-*bis* come immagine del magistrato, il giudizio di scarsa rilevanza del fatto disciplinare, previamente accertato nelle sue componenti oggettive e soggettive, deve svolgersi in due fasi, distinte ma correlate, dovendo il giudice anzitutto valutare - in concreto ed *ex post* - la consistenza della lesione al bene giuridico specifico, tipizzato in uno con l'illecito considerato dalla singola fattispecie legale e, solo se esso risulti non grave, verificare l'offensività della condotta rispetto al bene giuridico mediato, coincidente col prestigio dell'ordine giudiziario, vale a dire con l'idea di magistratura nel suo dover essere, nell'ambito di una valutazione globale.

3. Il giudizio disciplinare.

In relazione al più ampio tema del giudizio disciplinare, si riportano di seguito le decisioni concernenti prevalentemente questioni procedurali ed attinenti alle misure cautelari.

Le Sezioni Unite hanno precisato che l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, di cui all'art. 344-*bis* c.p.p. (introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 134 del 2021), non è applicabile al giudizio disciplinare, essendo univocamente calibrato su un procedimento con due gradi di merito, laddove in sede disciplinare il giudizio, compreso quello di rinvio, si svolge dinanzi al primo e unico giudice di merito; né tale mancata estensione risulta manifestamente irragionevole, in quanto il principio costituzionale della ragionevole durata del procedimento disciplinare è già ampiamente tutelato dalla scansione dei termini di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 109 del 2006, che delinea una disciplina completa ed esaustiva (**Sez. U, n. 22028/2025, Ponterio, Rv. 675746-02**).

Inoltre, merita di essere segnalata la pronuncia di **Sez. U, n. 21214/2025, Lucioti, Rv. 675642-01**, secondo la quale non sussiste violazione del principio di correlazione tra capo d'inculpazione e sentenza di condanna in caso di diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice disciplinare, quando restino comunque immutati gli elementi essenziali dei fatti oggetto di inculpazione ovvero tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza vi sia un rapporto di continenza; quando la diversa qualificazione appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio secondo uno sviluppo interpretativo prevedibile o quando essa non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti della difesa; infine, quando sia assicurata la possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso per cassazione.

Sez. U, n. 5982/2025, Valle, Rv. 675582-02, ha statuito che la disposizione di cui all'art. 129 c.p.p. - che impone di dichiarare l'estinzione del reato "in ogni stato e grado del processo" e di pronunciare sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con formula liberatoria nel merito quando ricorre una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato - è applicabile anche nell'ambito del procedimento disciplinare, in virtù del rinvio contenuto negli artt. 16, comma 2, e 18, comma 4, del d.lgs. n. 109 del 2006, relativi l'uno alle indagini nel procedimento disciplinare e al potere di archiviazione, l'altro alla discussione nel giudizio disciplinare.

In tale occasione, relativamente ad una ipotesi nella quale la Sezione disciplinare del C.S.M. aveva irrogato la sanzione della censura nei confronti di un sostituto procuratore generale che, in aperta violazione del documento organizzativo dell'ufficio, aveva presentato una richiesta di revisione *ex art.* 629 c.p.p. in carenza di delega e senza informare i vertici della Procura generale presso la Corte d'appello, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del magistrato, sul presupposto che, a fronte della cessazione della materia del contendere determinata dalla fuoriuscita dall'ordine giudiziario del condannato per sopraggiunti limiti d'età, non potesse ravvisarsi un'evidente causa di non punibilità o un'esimente *ex art.* 129 c.p.p.

3.1. La sospensione dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare.

In tema di sospensione dei termini per il promovimento dell'azione disciplinare **Sez. U, n. 06432/2025, Iofrida, Rv. 673937-01**, ha precisato che la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi disposta - per il periodo dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 - dall'art. 103, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2020, nella formulazione *ratione temporis* vigente, si applica anche con riferimento all'attività preliminare di indagine del P.G., sicché al termine annuale per il promovimento dell'azione disciplinare, previsto dall'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006, deve aggiungersi detto periodo.

3.2. La sospensione cautelare.

Nel caso di sospensione del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio disposta in sede disciplinare cautelare, a cui abbia successivamente fatto seguito la cessazione dell'appartenenza dell'incolpato all'ordine giudiziario, è stato chiarito che l'interesse alla prosecuzione del procedimento disciplinare è sospensivamente condizionato, nel prosieguo del giudizio stesso, a una decisione di comminatoria di una sanzione almeno pari alla perdita di anzianità, altrimenti prevalendo e dovendo statuirsi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere (così **Sez. U, n. 08701/2025, Porreca, Rv. 674546-01**).

Nella specie, la S.C. ha cassato, per contraddittorietà, la sentenza con la quale il C.S.M., pur mostrando di condividere il suesposto principio, aveva irrogato la più lieve sanzione della censura, in ragione di un apprezzamento difforme da quello del

provvedimento interinale e facendo leva sulla fuoriuscita del ricorrente dalla magistratura.

3.3. La sanzione in generale.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, le Sezioni Unite hanno affermato che la condanna presuppone l'accertamento della colpevolezza “oltre ogni ragionevole dubbio”, restando pertanto escluso che la sanzione possa essere irrogata in presenza di una serie incompleta di elementi di responsabilità ovvero di una contrapposizione fra elementi contrari ed elementi favorevoli all'incolpato (in questi termini, **Sez. U, n. 27538/2025, Porreca, Rv. 676194-01**).

3.4. L'impugnazione delle decisioni della sezione disciplinare.

Con una importante pronuncia, nell'anno in rassegna, **Sez. U, n. 28369/2025, Di Paolantonio, Rv. 676436-01**, ha chiarito che il giudizio di impugnazione in sede di legittimità delle sentenze disciplinari nei confronti dei magistrati è strutturato dall'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 come un sistema processuale bifasico, secondo cui le forme e i termini del ricorso sono disciplinati dalle norme processuali penali, mentre le fasi di trattazione e decisione sono regolate dalla disciplina del codice di procedura civile, con la conseguenza che, nella fase introduttiva, da un lato non sono ammissibili “motivi nuovi” di impugnazione della sentenza e dall'altro è consentito produrre i soli documenti nuovi che l'interessato non sia stato in grado di produrre nei precedenti gradi, a condizione che non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito; mentre, nella fase di trattazione, è possibile produrre, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i soli documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la produzione documentale avvenuta in prossimità dell'udienza, nonché le deduzioni, contenute nella memoria *ex art.* 378 c.p.c., relative a un vizio non denunciato con il ricorso.

3.5. Il giudizio di rinvio.

In tema di rinvio a seguito di annullamento della sentenza della sezione disciplinare, ai fini del rispetto del termine annuale per la pronuncia della sentenza nel giudizio di rinvio, *ex art.* 15, comma 6,

d.lgs. n. 109 del 2006 - decorrente dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dalla Corte di cassazione - **Sez. U, n. 22028/2025, Ponterio, Rv. 675746-01**, ha precisato che il *dies ad quem* va identificato nella data di lettura del dispositivo e non in quella del deposito della sentenza, dovendo farsi coincidere il momento della “pronuncia”, idonea ad impedire l’estinzione del procedimento disciplinare, con quello della pubblicazione della sentenza, integrato, per espressa previsione normativa (art. 545 c.p.p.), dalla lettura del dispositivo in udienza, che conclude il procedimento e consacra la decisione definitiva non più modificabile.

Con la medesima pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito che l’istituto dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, di cui all’art. 344-*bis* c.p.p. (introdotto dall’art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 134 del 2021), non è applicabile al giudizio disciplinare, essendo univocamente calibrato su un procedimento con due gradi di merito, laddove in sede disciplinare il giudizio, compreso quello di rinvio, si svolge dinanzi al primo e unico giudice di merito; né tale mancata estensione risulta manifestamente irragionevole, in quanto il principio costituzionale della ragionevole durata del procedimento disciplinare è già ampiamente tutelato dalla scansione dei termini di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 109 del 2006, che delinea una disciplina completa ed esaustiva (**Sez. U, n. 22028/2025, Ponterio, Rv. 675746-02**).

4. La riabilitazione.

La riabilitazione (art. 25-*bis* d.lgs. 109/06, introdotto dalla legge 17 giugno 2022, n. 71) è un istituto di carattere generale, comune a diversi rami dell’ordinamento, di natura sostanziale e premiale che si prefigge, al ricorrere di determinate condizioni, lo scopo di emendare chi, avendo riportato una sanzione a seguito di un accertamento giudiziale o amministrativo, ha dato prova di fattivo ravvedimento. La riabilitazione è, dunque, sottoposta a due condizioni: il decorso di un certo periodo di tempo dall’irrevocabilità della sentenza, uguale per tutti i magistrati e stabilito in tre anni per la sentenza che ha applicato la sanzione dell’ammonimento e in cinque anni per la sanzione della censura, e il conseguimento di una successiva valutazione di professionalità positiva ovvero una positiva valutazione sul percorso professionale successivo alla condanna.

Sez. U, n. 03652/2025, Giusti, Rv. 673809-01 ha chiarito che l’ordinanza con cui la Sezione disciplinare del C.S.M. decide sull’istanza di riabilitazione *ex* art. 25-*bis* del d.lgs. n. 109 del 2006 è ricorribile per cassazione, trattandosi di un provvedimento che

statuisce sulle situazioni giuridiche del magistrato ritenuto responsabile in esito al procedimento disciplinare, perpetuando o neutralizzando, a seconda dell'esito, l'effetto correlato alla pronuncia di condanna.

Con la medesima pronuncia è stato affermato che alla riabilitazione di cui all'art. 25-*bis* del d.lgs. n. 109 del 2006 - configurata dal legislatore, in presenza dei relativi presupposti, quale vero e proprio diritto soggettivo alla cessazione degli effetti della condanna disciplinare alla sanzione dell'ammonimento o della censura - non osta l'avvenuta applicazione della sanzione accessoria del trasferimento di sede o di funzioni *ex* art. 13, comma 1, del d.lgs. citato, trattandosi di una misura complementare (volta ad impedire che il contesto ambientale in cui il magistrato opera crei ulteriori occasioni di violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia) non menzionata dall'art. 25-*bis* e alla quale, dunque, non può riconoscersi un'autonoma capacità selettiva delle fattispecie rientranti nel campo di applicazione dell'istituto (così **Sez. U, n. 03652/2025, Giusti, Rv. 673809-02**).

5. La responsabilità disciplinare degli avvocati.

Il tema della responsabilità disciplinare degli avvocati è stato affrontato dalla S.C., con numerose pronunce, in relazione a vari aspetti di natura sia sostanziale che processuale.

5.1. Gli illeciti disciplinari.

In relazione al profilo relativo alle condotte disciplinarmente rilevanti si segnala, innanzi, **Sez. U, n. 34629/2025, Vincenti, Rv. 677103-01**, la quale ha affermato che la contestazione di un illecito permanente "chiusa", ossia tale da individuare l'esatta durata della condotta, circoscrive la cognizione del giudice disciplinare esclusivamente al periodo considerato (salva contestazione suppletiva), mentre, laddove sia stata indicata soltanto la data iniziale della permanenza (cd. contestazione "aperta"), può essere tenuta in considerazione l'intera durata della protrazione, essendo quest'ultima compresa nell'originario addebito.

In tale occasione la S.C. ha conseguentemente confermato la sentenza del C.N.F., che aveva qualificato come "aperta" la contestazione, la quale pure alludeva alla "permanenza sino a febbraio 2016", sul presupposto che tale espressione si limitasse ad indicare un arco temporale in cui doveva ritenersi che la condotta si fosse protratta, senza individuare un *dies ad quem* certo, tenuto conto

che non vi era stata alcuna modifica dei tratti essenziali della contestazione disciplinare, suscettibile di ledere il diritto di difesa dell'incolpato.

Sez. U, n. 14699/2025, Vincenti, Rv. 674860-01, ha precisato che il divieto del patto di quota lite di cui all'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, si fonda sull'esigenza di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, al risultato della controversia, ciò che non ricorre, invece, nella diversa pattuizione - ammessa dal comma 3 del medesimo art. 13 - nella quale il compenso venga parametrato al valore dei beni o degli interessi litigiosi.

Sul medesimo tema appare significativa **Sez. 2, n. 02135/2025, Giannaccari, Rv. 673611-01**, secondo la quale è valido il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. (operata dal d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006) e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., a meno che il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato, per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, valutato sotto un profilo causale nonché sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense nel testo deliberato il 18 gennaio 2007.

Sez. U, n. 06439/2025, Iofrida, Rv. 674280-01, ha affermato che la violazione dell'obbligo deontologico di probità, dignità e decoro, previsto dall'art. 3, comma 3, della l. n. 247 del 2012, anche se relativa a fatti contestati alla stregua del previgente codice deontologico, integra un illecito disciplinare, sia quando l'avvocato agisca in qualità diversa da quella professionale sia, ed a fortiori, nell'esercizio del suo ministero.

In applicazione del sopra esposto principio la S.C. ha dichiarato inammissibile la doglianza con cui l'avvocato incolpato sosteneva che, con la sopravvenienza della nuova legge professionale, a partire dalla sua entrata in vigore (dal 3 febbraio 2013), i comportamenti extraprofessionali, anche se penalmente rilevanti, avevano cessato di avere rilievo disciplinare.

Secondo **Sez. 2, n. 21205/2025, Bertuzzi, Rv. 675702-01**, in tema di processo civile, l'art. 48 del vigente Codice Deontologico Forense, che vieta all'avvocato di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte, ha rilevanza

esclusivamente sul piano deontologico e disciplinare e non è diretto a regolamentare l'ammissibilità della produzione in giudizio del documento contenente la corrispondenza vietata, il quale, salva diversa previsione, è generalmente utilizzabile come mezzo di prova da parte del giudice, secondo una valutazione da compiersi solo sulla base delle norme processuali che regolano i tempi e le modalità della produzione medesima.

5.2. La prescrizione dell'azione disciplinare.

Sez. U, n. 32824/2025, Federici, Rv. 676988-01, ha precisato che la prescrizione dell'azione disciplinare relativa all'illecito dell'avvocato, consistito nell'utilizzo di un documento falso, decorre dalla cessazione della permanenza, che va individuata non nel momento in cui sia stata giudizialmente accertata la falsità dell'atto, ma in quello cui ne sia cessato l'utilizzo.

In tale occasione la S.C. ha confermato la sentenza disciplinare che, in relazione all'utilizzo di una falsa ricognizione di debito, in virtù della quale un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi di un proprio cliente, aveva fatto decorrere la prescrizione non già dal momento dell'accertamento della relativa falsità, all'esito del giudizio incidentale *ex art. 221 c.p.c.*, bensì da quello, successivo, nel quale si era concluso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo durante il quale l'avvocato aveva continuato ad avvalersi della falsa scrittura.

5.3. La genericità della contestazione dell'accusa.

In tema di formulazione della contestazione dell'illecito disciplinare **Sez. U, n. 26232/2025, Vincenti, Rv. 676175-01**, ha affermato che nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la genericità della contestazione dell'accusa, per carenza di chiarezza e precisione nella descrizione del fatto, si traduce in una nullità relativa dell'atto di *vocatio* (decreto che dispone il giudizio o citazione), che rimane sanata se non tempestivamente dedotta (art. 181, comma 3, c.p.p.), mentre la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (che si verifica allorquando l'incolpato venga condannato per un fatto diverso da quello formalmente contestato *ex artt. 516-518 c.p.p.*) integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo o, comunque, rilevata d'ufficio dal giudice d'appello ogni qual volta è investito, con l'atto di

impugnazione, della richiesta di verificare la sussistenza dell'addebito, non potendo essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

La S.C., facendo applicazione del predetto principio, ha confermato la decisione del C.N.F. che aveva ritenuto tardiva l'eccezione di nullità della citazione a giudizio per genericità della contestazione disciplinare, siccome formulata in una memoria successiva alla proposizione del ricorso, mentre la stessa avrebbe dovuto essere sollevata dinanzi al Consiglio distrettuale di disciplina o, stante il carattere amministrativo della fase svolgentesi dinanzi a questo, quale motivo di impugnazione della relativa decisione dinanzi al C.N.F. medesimo.

Con la medesima pronuncia la S.C. ha altresì chiarito che nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la specificazione, nel corso del giudizio, del capo di incolpazione generico, non integra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza laddove lasci immutato il nucleo storico del fatto - e non introduca, quindi, per la prima volta, circostanze essenziali che ne modifichino gli elementi identificativi -, alla stregua di un accertamento da compiersi in concreto, onde verificare se l'imputato abbia avuto effettiva possibilità di difendersi su tali profili nel corso del processo (**Sez. U, n. 26232/2025, Vincenti, Rv. 676175-02**).

5.4. Validità delle delibere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Significativa **Sez. U, n. 33065/2025, Scarpa, Rv. 677101-01**, in tema di validità delle delibere del Consiglio dell'ordine degli avvocati. In tale occasione le Sezioni Unite hanno affermato che il vizio derivante dalla violazione dell'art 6-*bis* della l. n. 241 del 1990 - che sancisce il dovere di astenersi, se in conflitto di interessi, per il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale - è applicabile alle delibere del Consiglio dell'ordine degli avvocati, ma non a quella con cui venga trasmessa al Consiglio distrettuale di disciplina la notizia di illecito disciplinare, trattandosi di attività vincolata insuscettibile di apprezzamento sotto il profilo dell'imparzialità.

5.5. La pregiudizialità penale.

In tema di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, **Sez. U, n. 23361/2025, Federici, Rv. 675790-01** ha affermato che, nel procedimento disciplinare nei confronti di

avvocati, il principio della cd. pregiudizialità penale (vigente prima dell'introduzione della l. n. 247 del 2012) non presuppone l'esatta coincidenza della condotta disciplinarmente rilevante con i fatti contestati nel capo d'imputazione, dovendosi avere riguardo alla complessiva condotta tenuta dal soggetto ai fini penali.

5.6. Durata massima della sospensione cautelare dall'esercizio della professione.

Sez. U, n. 11464/2025, Marotta, Rv. 674828-01, ha precisato come ai fini del rispetto del limite annuale di durata massima della sospensione cautelare dall'esercizio della professione, di cui all'art. 60 della l. n. 247 del 2012, non può tenersi conto di quella eventualmente irrogata in sede penale sotto forma di misura cautelare interdittiva, dal momento che i due provvedimenti, pur avendo l'identico effetto di impedire lo svolgimento della professione, tendono a salvaguardare esigenze differenti (di ordine pubblico, in un caso; di salvaguardia della dignità e del prestigio dell'ordine forense, nell'altro) e sono disciplinati da norme specifiche, recanti autonome e distinte previsioni di durata.

5.7. Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense.

In tema di ricorso al Consiglio Nazionale Forense, **Sez. U, n. 07402/2025, Fuochi Tinarelli, Rv. 674048-01** ha affermato quello promosso avverso il provvedimento di cancellazione d'ufficio dall'albo professionale ha natura giurisdizionale e - in applicazione dell'art. 59 r.d. n. 37 del 1934, richiamato dall'art. 36, comma 1, della l. n. 247 del 2012 - si propone mediante deposito presso i locali del Consiglio dell'Ordine ovvero notifica al medesimo Consiglio, mentre deve ritenersi irrituale il suo deposito presso il C.N.F., il quale, peraltro, non ne determina l'intempestività se seguito da rituale deposito (o notifica) al Consiglio dell'Ordine entro il termine per la proposizione del gravame.

5.8. La riassunzione del giudizio disciplinare a seguito di cassazione con rinvio della decisione resa dal Consiglio Nazionale Forense.

Secondo **Sez. U, n. 07405/2025, Fuochi Tinarelli, Rv. 674012-01**, la mancata o tardiva riassunzione - a seguito della cassazione con rinvio della decisione del Consiglio Nazionale Forense sull'impugnazione della sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio distrettuale di disciplina - comporta l'estinzione del

giudizio e, conseguentemente, determina la definitività della sanzione inflitta, poiché innanzi al C.N.F. è impugnato un atto amministrativo, sicché la caducazione della decisione implica la piena reviviscenza del provvedimento sanzionatorio e il suo consolidamento.

6. La responsabilità disciplinare dei notai.

In materia di responsabilità disciplinare dei notai, si segnalano numerose pronunce riguardanti, oltre al tema degli illeciti disciplinari e del procedimento disciplinare, anche questioni più specifiche e relative, da un lato, agli effetti della dispensa per rinuncia *ex* art. 31 della l. n. 89 del 1913 sul procedimento disciplinare del notaio e, dall'altro, alla domanda intesa al risarcimento dei danni conseguenti ad illegittima esecuzione di sanzione disciplinare notarile.

6.1. Gli illeciti disciplinari.

In tema di responsabilità disciplinare notarile, secondo quanto precisato da **Sez. 2, n. 20650/2025, Tedesco, Rv. 675965-01**, è applicabile il principio secondo cui l'illecito deve risultare ascrivibile all'autore del fatto (almeno) a titolo di colpa, cosicché l'errore sulla liceità del fatto deve reputarsi rilevante e scriminante, ove risulti incolpevole, dovendosi, tuttavia, desumere il profilo di non colpevolezza dell'errore stesso da elementi positivi (quali un'assicurazione di liceità da parte della P.A. preposta, ovvero un provvedimento dell'autorità giudiziaria) idonei a indurre il professionista all'illecito contestato e non ovviabili con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Il notaio, secondo **Sez. 3, n. 00486/2025, Saija, Rv. 673203-02**, ai sensi degli artt. 27 e 28 della l. n. 89 del 1913 (l. notarile), è obbligato a prestare il suo ministero e, dunque, tenuto a rogare gli atti che gli vengono richiesti col solo divieto inerente agli atti nulli, ma non può comunque rogare l'atto richiesto se è consapevole che esso, benché non nullo, è potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio a terzi, perché le citate disposizioni, dettate eminentemente a fini disciplinari e deontologici, non esimono il professionista dal generale dovere di *neminem laedere* e, cioè, di astensione da comportamenti produttivi di danni.

In tale occasione la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata la quale, sul presupposto del divieto di rifiutare il ministero, aveva escluso la responsabilità extra-contrattuale di un notaio, il quale - pur consapevole della carenza di legittimazione del richiedente *ex* art. 2882 c.c. - aveva rogato un atto di restrizione di una formalità

ipotecaria e curato i conseguenti adempimenti pubblicitari, così arrecando un pregiudizio al titolare della garanzia, cancellata senza il suo consenso.

Sez. 2, n. 04221/2025, Pirari, Rv. 673978-01, ha affermato che in tema di responsabilità disciplinare dei notai, nel caso di reiterazione di condotte integranti gli illeciti di cui agli artt. 47, comma 2, e 147, comma 1, lett. b), l. n. 89 del 1913, in correlazione con l'art. 36 del codice deontologico, che postulano entrambi la violazione del principio di personalità dell'incarico professionale, non è applicabile l'istituto della continuazione, in quanto la "non occasionalità" della condotta, richiesta solamente dall'art. 147, costituisce elemento specializzante rispetto alla disposizione generale contenuta nell'art. 47, che resta quindi assorbita: sicché, essendo unica la violazione, l'unica sanzione applicabile è quella prevista dal medesimo art. 147.

L'eventuale sanatoria, mediante conferma, dell'atto nullo per violazione delle disposizioni relative all'identificazione catastale, ai riferimenti alle planimetrie depositate in catasto e alla dichiarazione di conformità allo stato di fatto, secondo **Sez. 2, n. 26290/2025, Giannaccari, Rv. 676710-01**, quantunque idonea ad eliminare la causa di nullità, non incide sul momento consumativo dell'illecito disciplinare del notaio di cui all'art. 28, comma 1, della l. n. 89 del 1913, ma unicamente sulla valutazione della gravità della condotta e della sanzione applicabile.

Incorre nella sanzione disciplinare di cui all'art. 147, lett. a), l. n. 89 del 1913, secondo **Sez. 2, n. 18740/2025, Manna F., Rv. 675303-01**, il notaio il quale certifica in un proprio atto il diritto all'uso legale di un titolo nobiliare, in quanto la XIV disp. trans Cost. esclude in maniera assoluta ogni rilevanza giuridica dei predetti titoli, siccome incompatibili con la forma repubblicana, e, pertanto, qualsivoglia ancorché innominata ipotesi di un loro legittimo uso, essendo consentita dal secondo comma della menzionata disposizione, da interpretarsi quale norma di chiusura, la sola "cognomizzazione", ovvero l'aggiunta al nome del predicato di titoli esistenti prima del 28 ottobre 1922, in funzione esclusiva di toponimo.

Non incorre in responsabilità disciplinare, secondo **Sez. 2, n. 18740/2025, Manna F., Rv. 675303-02**, il notaio che percepisce per la propria attività professionale compensi inferiori ai minimi tariffari, ovvero che svolge la prestazione in maniera gratuita, atteso che tali condotte non costituiscono ipotesi di illecito concorrenziale ex art. 147, lett. c), l. n. 89 del 1913, come specificate dall'art. 4 del d.P.R. n. 137 del 2012. Di riflesso, la rilevanza di tale condotta, non altrimenti qualificata dalla presenza di circostanze fattuali ulteriori, non può

essere ricondotta alla lettera a) del medesimo articolo, in virtù del generico richiamo alla compromissione della dignità e reputazione o del decoro e prestigio della classe notarile.

La medesima pronuncia, ha precisato che incorre in responsabilità disciplinare, ai sensi della lett. a) dell'art. 147, l. n. 89 del 1913, il notaio che redige atti di conferma ai fini della validità dell'atto non previsti dagli artt. 40, l. n. 47 del 1985 e 46, d.P.R. n. 380 del 2001, poiché ingenera nell'utente medio un'ingiusta opinione negativa sulla pregressa attività del diverso o dello stesso notaio che quell'atto aveva rogato (**Sez. 2, n. 18740/2025, Manna F., Rv. 675303-03**).

Sez. 2, n. 10481/2025, Mondini, Rv. 674750-01, ha precisato che la validità del trasferimento di un immobile usucapito, pur in assenza di un preventivo accertamento giudiziale, non esclude la configurabilità a carico del notaio di un illecito alla luce del combinato disposto dell'art. 147 della l. n. 89 del 1913 e degli artt. 50, lett. b) e 14, lett. b) del codice deontologico, quanto al rispetto degli obblighi di chiarezza e di completezza nel contenuto dell'atto rogato, dal quale devono normalmente risultare le indicazioni necessarie per l'inquadramento dell'atto nella vicenda giuridico-temporale su cui opera.

In tale occasione, la S.C. ha confermato l'ordinanza della Corte di appello con la quale era stato confermato il provvedimento sanzionatorio nei confronti di un notaio, sottrattosi all'obbligo di informare il donatario del fatto che, non essendo il donante in possesso di un titolo di acquisto certo e verificabile, la donazione era sottoposta al rischio di un eventuale esercizio dell'azione di rivendica da parte dell'effettivo proprietario del bene.

In tema di illecito disciplinare notarile, l'art. 26, comma 2, l. n. 89 del 1913 - come modificato da d.l. n. 1 del 2012, convertito con l. n. 27 del 2012 e, a seguire, da l. n. 124 del 2017 - riconosce al notaio la facoltà di aprire "un unico ufficio secondario" con riguardo a "qualunque comune" della regione o del distretto che comprenda più regioni, senza altre specificazioni o limitazioni utili a ritenere che in tale dizione non sia compreso il comune aggregato, ancora disciplinato dai primi due commi dell'art. 8, r.d.l. n. 1666 del 1937.

Conseguentemente, secondo quanto precisato da **Sez. 2, n. 16601/2025, Cavallino, Rv. 675681-01**, può ritenersi l'abrogazione tacita dell'art. 8, comma 3 r.d.l. già menzionato solo con riguardo all'individuazione dei tempi di assistenza nel comune aggregato, divenuti oggetto di determinazione da parte del notaio (con i limiti

minimi fissati dal citato art. 26) sia per la sede di assegnazione sia per il comune aggregato.

Secondo **Sez. 2, n. 13428/2025, Criscuolo, Rv. 674933-01**, l'emissione di fatture infedeli pregiudica anche gli interessi della categoria, configurandosi come condotta realizzatrice di illecita concorrenza, tale da attribuire al suo autore una posizione di vantaggio rispetto agli altri professionisti che, invece, producono documentazione fiscale fedelmente rappresentativa delle condizioni economiche instaurate con la clientela. La regolarizzazione contabile e tributaria non può pertanto assumere rilevanza ai fini della configurabilità dell'attenuante per ravvedimento operoso, giacché essa, realizzandosi nei soli rapporti con l'amministrazione finanziaria, è inidonea a elidere il pregiudizio scaturito, a carico degli altri notai, dalla contestata condotta anticoncorrenziale.

Ancora, risulta significativa **Sez. 2, n. 09868/2025, Cavallino, Rv. 674277-01**, secondo la quale la responsabilità del notaio *ex* art. 28, comma 1, n. 1 della l. n. 89 del 1913, per il caso di violazione del divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge", sussiste pur quando l'atto rogato ed affetto da nullità sia suscettibile di sanatoria, nella specie *ex* art. 29, comma 1-*ter*, l. n. 52 del 1985, e ciò in quanto l'illecito disciplinare ha carattere istantaneo e si consuma con la stipula, di modo che la sopravvenuta eliminazione della causa di nullità non incide sul momento consumativo dell'illecito, assumendo rilevanza esclusivamente ai fini della valutazione della gravità della condotta.

6.2. Il procedimento disciplinare: i termini.

Sez. 2, n. 20650/2025, Tedesco, Rv. 675965-02, ha affermato che i termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare dei notai, sono ordinatori, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà, per cui deve escludersi che l'art. 153, comma 2, della l. n. 89 del 1913, nello stabilire che l'organo dotato d'iniziativa debba procedere "senza indugio", comporti la decadenza o l'estinzione dell'azione intempestiva.

Nello stesso senso la successiva **Sez. 2, n. 22573/2025, Fortunato, Rv. 67623-01**. Anche in tale pronuncia la S.C. ha confermato che i detti termini sono ordinatori, in mancanza di espressa qualificazione di perentorietà, e si è conseguentemente escluso che l'art. 153, comma 2, della l. n. 89 del 1913, nello stabilire che l'organo dotato di iniziativa debba procedere "senza indugio", preveda la decadenza o l'estinzione dell'azione intempestiva. In tale

occasione la S.C. ha, altresì, precisato come l'espressione "senza indugio" richieda al giudice di accertare se il tempo impiegato all'uopo sia adeguato, in relazione all'esigenza di celerità richiesta, giacché la pendenza della fase delle indagini può produrre pregiudizi indiretti sulla vita e sull'attività del notaio, oltre a rendere più difficile approntare un'adeguata difesa, ma non incide sulla validità della misura, in quanto il potere disciplinare si consuma solo col decorso del termine di prescrizione dell'illecito.

6.3. Effetti della dispensa per rinuncia ex art. 31 della l. n. 89 del 1913 sul procedimento disciplinare.

Sez. 2, n. 05848/2025, Criscuolo, Rv. 673989-01, ha statuito che la dispensa per rinuncia del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta in pendenza del giudizio di impugnazione e dopo il superamento da parte del notaio, alla data della dispensa, del limite di età dei 65 anni, comporta la cessazione della materia del contendere, poiché la definitiva cessazione dallo status di notaio rende inutile la prosecuzione del giudizio.

Nello stesso senso la successiva **Sez. 2, n. 34320/2025, Criscuolo, Rv. 677434-01**, secondo la quale la dispensa per rinuncia, ex art. 31 della l. n. 89 del 1913, del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronuncia sulla sanzione disciplinare e dopo il superamento da parte del notaio del limite di età dei 65 anni, comporta la cessazione della materia del contendere, stante la definitiva cessazione dallo *status* di notaio, e l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto d'interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza emessa in sede di reclamo dalla corte di appello, con conseguente caducazione della sentenza stessa.

6.4. Risarcimento dei danni conseguenti ad illegittima esecuzione di sanzione disciplinare notarile.

In tema di danni conseguenti ad illegittima esecuzione di sanzione disciplinare notarile, **Sez. 3, n. 27162/2025, Iannello, Rv. 676814-01**, ha chiarito che la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni patiti in conseguenza dell'esecuzione di una sanzione disciplinare notarile non può essere proposta in un giudizio distinto da quello relativo all'impugnazione della stessa, dovendo essere azionata in quest'ultimo ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.

La pronuncia è stata resa in un caso nel quale la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività, per un anno, era stata

successivamente ridotta a sei mesi, in sede di reclamo *ex art.* 158 legge notarile. In tale circostanza la S.C. ha dichiarato inammissibile la domanda, formulata dal notaio interessato in un distinto processo, volta al risarcimento dei danni derivatigli dalla subitanea esecuzione della sanzione da parte del Consiglio notarile, in pendenza del termine per il reclamo suddetto e senza attendere l'esito del relativo giudizio.